



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 728**

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

18/12/2022 - 01:03

# Indice

1. DDL S. 728 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	4
1.2.1. Testo DDL 728. ....	5
1.2.2. Relazione 728-A. ....	11
1.2.3. Testo approvato 728 (Bozza provvisoria) ....	26
1.3. Trattazione in Commissione ....	33
1.3.1. Sedute. ....	34
1.3.2. Resoconti sommari. ....	36
1.3.2.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) ....	37
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 9 (pom.) del 19/09/2018. ....	38
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 25/09/2018. ....	45
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/10/2018. ....	49
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 03/10/2018. ....	50
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 25 (pom.) del 09/10/2018. ....	51
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 10/10/2018. ....	52
1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (pom.) del 16/10/2018. ....	53
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 29 (pom.) del 17/10/2018. ....	60
1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 23/10/2018. ....	61
1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (pom.) del 06/11/2018. ....	67
1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 20/11/2018. ....	73
1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 28 (ant.) del 05/12/2018. ....	93
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (ant.) del 26/03/2019. ....	99

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (pom.) del 09/04/2019 . . . . .	105
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del 25/06/2019 . . . . .	115
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	133
1.4.1. Sedute . . . . .	134
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	137
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	138
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/10/2018 . . . . .	139
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/11/2018 . . . . .	141
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019 . . . . .	142
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	144
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018 . . . . .	145
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/11/2018 . . . . .	146
1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019 . . . . .	147
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	149
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/10/2018 . . . . .	150
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 03/10/2018 . . . . .	153
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (pom.) del 17/10/2018 . . . . .	156
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 44 (ant.) del 18/10/2018 . . . . .	164
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (pom.) del 06/11/2018 . . . . .	167
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (ant.) del 29/11/2018 . . . . .	170
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (pom.) dell'08/01/2019 . . . . .	173
1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (pom.) del 15/01/2019 . . . . .	178
1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 30/01/2019 . . . . .	182
1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019 . . . . .	189
1.4.2.3.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 13/02/2019 . . . . .	195
1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (pom.) del 05/03/2019 . . . . .	202
1.4.2.3.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019 . . . . .	210
1.4.2.3.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/04/2019 . . . . .	217
1.4.2.3.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019 . . . . .	223
1.4.2.3.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019 . . . . .	234
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	242
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018 . . . . .	243
1.4.2.4.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 19/09/2018 . . . . .	244

1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/10/2018 . . . . .	245
1.4.2.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	246
1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 28 (pom.) del 19/09/2018 . . . . .	247
1.4.2.5.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 25/09/2018 . . . . .	254
1.4.2.5.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018 . . . . .	259
1.4.2.5.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 32 (pom.) del 02/10/2018 . . . . .	261
1.4.2.5.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/10/2018 . . . . .	264
1.4.2.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) . . . . .	266
1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018 . . . . .	267
1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 15 (pom.) del 02/10/2018 . . . . .	274
1.4.2.6.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 16 (pom.) del 03/10/2018 . . . . .	277
1.4.2.6.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018 . . . . .	279
1.4.2.6.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 18 (pom.) del 09/10/2018 . . . . .	289
1.4.2.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	298
1.4.2.7.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 48 (pom.) del 22/11/2018	299
1.4.2.7.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/12/2018	305
1.4.2.7.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 18/04/2019	310
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	313
1.5.1. Sedute . . . . .	314
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	315
1.5.2.1. Seduta n. 150 del 24/09/2019 . . . . .	316

## **1. DDL S. 728 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 728

**XVIII Legislatura**

---

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

**Titolo breve:** *Piccole produzioni agroalimentari locali*

---

Iter

**24 settembre 2019:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.728**

**approvato**

[C.2115](#)

approvato con modificazioni

[S.728-B](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [30/22](#) del 1 aprile 2022, GU n. 94 del 22 aprile 2022.

---

Iniziativa Parlamentare

[Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Claudio Barbaro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzagli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Christian Solinas](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Donatella Tesei](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Elena Fattori](#) ( [M5S](#) ), [Francesco Mollame](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 13 febbraio 2019.

Presentazione

Presentato in data **31 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 29 del 31 luglio 2018.

Classificazione TESEO

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI , VENDITA DIRETTA , IMPRESE AGRICOLE ,  
PRODOTTI AGRICOLI , PRODOTTI ALIMENTARI

**Articoli**

PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 2), ECONOMIA LOCALE (Art.1), TERRITORIO DELLE PROVINCE  
(Art.1), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.3), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E  
IDENTIFICAZIONE (Art.4), LICENZE COMMERCIALI (Art.4), MERCATI (Art.5), NEGOZI E  
RIVENDITE (Art.5), IGIENE (Artt.6 - 9), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA  
(Art.7), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.8), ISPEZIONI SANITARIE (Art.9), DECRETI  
MINISTERIALI (Art.10), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI,  
FORESTALI E DEL TURISMO (Art.10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il  
19 settembre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n.  
56 del 25 giugno 2019 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 2 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 128 del 2 luglio 2019.

Assegnazione

Assegnato alla **9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede  
redigente** il 10 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 34 dell'11 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup>  
(Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23  
gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

## **1.2. Testi**



## 1.2.1. Testo DDL 728

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 728

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALLARDI**, **BERGESIO**, **SBRANA**, **RIPAMONTI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **Umberto BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VESCOVI**, **ZULIANI**, **FATTORI** e **MOLLAME**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2018

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Onorevoli Senatori. - Il nostro Paese si caratterizza per la varietà e la bellezza del territorio e per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del consumatore e del turista. I consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime e quello delle piccole produzioni locali (PPL) è una proposta che permette esclusivamente agli imprenditori agricoli e alle loro associazioni di trasformare alcuni prodotti primari ottenuti presso la propria azienda agricola. Le piccole produzioni locali (PPL) sono una realtà ormai consolidata nei territori delle regioni Veneto, dal 2008, e Friuli Venezia Giulia dal 2011, le quali permettono agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola. Tutto ciò avviene nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori. Le PPL possono andare dalle carni suine trasformate, alle carni avicunicole fresche e trasformate, ai prodotti lattiero-caseari, al miele e prodotti dell'alveare, per finire con il pane e prodotti da forno, conserve e confetture vegetali, succhi di frutta, farine e vegetali essiccati, olio d'oliva, eccetera.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le piccole produzioni, tipiche e di qualità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni. Le «PPL - piccole produzioni locali» sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di testare un prodotto genuino, sotto casa. Il presente disegno di legge ha la finalità di valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale e vuole tracciare un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati, di origine animale e non, dal produttore primario al consumatore finale, subordinata alla vendita diretta in ambito locale di piccoli quantitativi.

La lavorazione/trasformazione dei prodotti costituisce un'esperienza sicuramente nuova per l'imprenditore agricolo, che deve conciliare sistemi di produzione e di conservazione, gusti ed abitudini alimentari di un consumatore moderno con le ricette della tradizione.

Chi produce alimenti ha una grande responsabilità nella qualità complessiva del prodotto e, soprattutto, sulla sicurezza e salute del consumatore.

I PPL, poiché prodotti di nicchia, hanno caratteri ben specifici che li contraddistinguono: l'origine locale della materia prima, i limiti posti alle quantità che possono essere lavorate e quelli relativi

all'ambito di vendita (provincia e province contermini).

Questo disegno di legge conta di poter dare un significativo contributo per il raggiungimento di diverse finalità: l'integrazione del reddito da parte degli operatori agricoli, la scoperta di nuovi prodotti e luoghi da parte dei consumatori, la salvaguardia di tradizioni e culture in senso ampio (gastronomia, salute, arte ...).

Il disegno di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e i principi ai quali si ispira la legge, e cioè la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce come «piccole produzioni locali - PPL» i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini alla sede di produzione. L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni contenute nella legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge.

L'articolo 3 prevede che in etichetta deve essere indicata, in maniera chiara e leggibile, la dicitura PPL - piccole produzioni locali, seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 istituisce, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un marchio. La licenza d'uso del marchio (comma 2) è concessa a titolo gratuito, su domanda dell'interessato, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il marchio (comma 3) può essere utilizzato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti ai PPL e può essere utilizzato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati (comma 4).

L'articolo 5 individua i luoghi dove l'azienda agricola o ittica può effettuare la somministrazione e vendita diretta dei PPL (comma 1) ovvero presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 prevede che i comuni, in caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. Il comma 3 contempla che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle visibili.

L'articolo 6 identifica i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 individua i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, prevedendo che possano essere utilizzati, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8, in relazione ai corsi di formazione, al comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. I corsi (comma 3) hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita dei PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra gli altri, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP).

L'articolo 9 individua gli organi ai quali spetta il controllo per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della legge e inoltre stabilisce che le amministrazioni competenti possano avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Al comma 1 viene previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, sia definito il «Paniere PPL» ovvero l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione

dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 riporta la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 reca l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità e principi)*

1. La presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;
- b) principio della marginalità: la produzione dell'alimento come integrazione del reddito e non come attività principale dell'azienda;
- c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
- d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;
- e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 10.

2. Ai fini della presente legge con la dizione «PPL - piccole produzioni locali», di seguito denominate «PPL», si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

### Art. 2.

#### *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente.

2. Gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola, possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del «paniere PPL» di cui al comma 1 dell'articolo 10, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile.

### Art. 3.

#### *(Etichettatura)*

1. Le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «PPL - piccole produzioni locali»

seguita dal comune o provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

2. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente.

Art. 4.

*(Marchio PPL)*

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio «PPL - piccole produzioni locali». Tale marchio può essere evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.

2. La licenza d'uso del marchio «PPL - piccole produzioni locali» è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alle PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita delle PPL.

4. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati.

5. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale, per pubblicità di fiere, manifestazioni, convegni, oppure a scopo continuativo su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario.

Art. 5.

*(Somministrazione e vendita diretta)*

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, la somministrazione e la vendita diretta al consumatore finale delle PPL possono avvenire:

a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;

b) nell'ambito dei mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché tale fornitura sia limitata al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari delle PPL almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

Art. 6.

*(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici, che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL, devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004; in particolare, per la produzione primaria si fa riferimento ai requisiti generali d'igiene previsti dall'allegato I e per le fasi successive ai pertinenti capitoli dell'allegato II al medesimo regolamento.

3. I locali già autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

*(Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)*

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive delle PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter venire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.

3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione delle PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.

5. I locali adibiti al deposito delle PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.

6. I locali adibiti alla vendita diretta delle PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione dei locali completamente interrati e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

7. La vendita delle PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

Art. 8.

*(Corsi di formazione)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita delle PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma sul cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda.

2. Il corso deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative, rintracciabilità, etichettatura e vendita nonché a elementi di microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio e al sistema di autocontrollo igienico (HACCP).

Art. 9.

*(Attività di controllo)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi le amministrazioni competenti si possono avvalere degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 10.

*(Disposizioni finali)*

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il «Paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge. Con il medesimo decreto sono disciplinate le disposizioni non contenute nella presente legge relativamente alle misure e ai controlli igienico-sanitari.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

Art. 11.

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## 1.2.2. Relazione 728-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 728-A

*Relazione Orale*

*Relatore* Bergesio

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2019

PER IL  
**DISEGNO DI LEGGE**

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari  
di origine locale

d'iniziativa dei senatori VALLARDI , BERGESIO , SBRANA , RIPAMONTI , ARRIGONI ,  
AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BONFRISCO , BORGHESI , Simone BOSSI , Umberto  
BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDURA , CANTÙ ,  
CASOLATI , DE VECCHIS , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , IWObI , MARIN  
, MARTI , MONTANI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI ,  
PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI ,  
PIZZOL , PUCCIARELLI , RIVOLTA , ROMEO , RUFa , SAPONARA , SAVIANE ,  
SOLINAS , TESEI , TOSATO , VESCOVI , ZULIANI , FATTORI e MOLLAME

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2018

*nella seduta del 25 giugno 2019*

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Borghesi)

**sul testo**

2 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non  
ostativo.

**sugli emendamenti**

27 novembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di  
competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.0.1 parere contrario, in quanto avente ad oggetto una serie di disposizioni complessivamente volte ad incidere in modo diretto sulle competenze legislative in materia di agricoltura, riservate alla sfera regionale;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

9 aprile 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Crucoli)

**sul disegno di legge**

18 settembre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**sugli emendamenti**

20 novembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

**su ulteriore emendamento**

9 aprile 2019

La Commissione, esaminato l'emendamento 10.0.100, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

5 marzo 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto della relazione tecnica del Governo, secondo cui:

- relativamente all'articolo 4, comma 1, i costi per l'istituzione del marchio « piccole produzioni locali » sono quantificati in 32.000 euro per l'anno 2019 a cui si può fare fronte con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (« Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale »), come rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019);
- in merito all'articolo 4, comma 2, viene fatto presente che la concessione a titolo gratuito del marchio a cura delle regioni rientra nell'ordinaria attività istituzionale degli uffici regionali, senza aggravii a carico del bilancio delle regioni;
- per quanto riguarda la tutela del marchio, si evidenzia che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi verranno effettuate in via esclusiva dall'Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'articolo 8, comma 1, è conferita alla regioni la facoltà di organizzare corsi di formazione, individuando in tal caso, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie ed in piena autonomia, le risorse finanziarie da destinare a tale finalità;
- con riferimento all'articolo 9, si rassicura che gli interventi di controllo dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali si svolgeranno con provvedimenti di tipo cautelare, nei casi di non conformità previsti dal piano di campionamento, senza comportare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente in dotazione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:



- all'articolo 4 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019 »;
- all'articolo 11 siano apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la rubrica sia sostituita con la seguente: « Disposizioni finanziarie »;
  - b) al comma 1 sia premesso il seguente: « 01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 »;
  - c) al comma 1, dopo le parole: « Dall'attuazione della presente legge » siano inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'articolo 4, ».

### **sugli emendamenti**

10 aprile 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.1 e 4.1 (testo 2).

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 3.2 (testo 2)/1, 4.3, 4.3 (testo 2), 7.0.1 e 7.0.1 (testo 2), sulle quali l'esame rimane sospeso.

### **su ulteriori emendamenti**

11 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).

### **PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Angrisani)

### **sul disegno di legge e sugli emendamenti**

5 dicembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, considerato che il provvedimento reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un regime che consenta agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel paniere delle PPL hanno l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, agli articoli 9 e 10 reca l'elenco delle indicazioni obbligatorie e all'articolo 38 dispone che « gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza ».

L'articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati membri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o categorie di alimenti, ai fini di: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di

proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un'indicazione obbligatoria relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l'indicazione sarà ammessa solo ove esista un « nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza », giustificato da « elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni ». In base all'articolo 45 del regolamento, lo Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare, sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, valuti la Commissione di merito di prevedere la previa notifica, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

- valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità;

- infine, in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle PPL,

e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

#### su ulteriori emendamenti

18 aprile 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge, richiamato il parere sul testo e sugli emendamenti espresso il 5 dicembre 2018;

considerati, in particolare, gli emendamenti 1.300/1, 1.300, 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 10.1 (testo 2), in cui, tra l'altro, sono fatte salve le pertinenti normative dell'Unione europea;

valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sul subemendamento 1.300/1, per la parte in cui prevede la vendita di olio sfuso, implicitamente vietata dal regolamento di esecuzione (UE) n.

29/2012, ivi richiamato, e parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:

in riferimento all'emendamento 10.1 (testo 2), si suggerisce l'opportunità di inserire una disposizione che preveda il previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

#### DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Vallardi ed  
altri

Art. 1.

*(Finalità e principi)*

1. La presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti

#### DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato  
dalla Commissione

Art. 1.

*(Finalità e principi)*

1. **Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di **limitati** quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

principi:

a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;

b) principio della marginalità: la produzione dell'alimento come integrazione del reddito e non come attività principale dell'azienda;

c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;

d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;

e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 10.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

Art. 2.  
(Ambito di applicazione)

a) *identica*;

b) principio della marginalità **o della limitata produzione**: la produzione dell'alimento **in quantità limitata**, come **quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare**;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale **primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda**, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in **limitate** quantità in termini assoluti, **al consumo immediato** e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

**3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.**

Art. 2.  
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente.

2. Gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola, possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 10, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile.

Art. 3.  
(Etichettatura)

1. Le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, **agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313**, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti **primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato**. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. **Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.**

2. **Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo**, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola, possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole **che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini**, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, **compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.**

4. **È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.**

Art. 3.  
(Etichettatura)

1. **I prodotti PPL** devono essere **venduti** nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n.

europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, **rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.**

**2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.**

2. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente.

Art. 4.  
(Marchio PPL)

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, **secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.**

Art. 4.  
(Marchio PPL)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « PPL - piccole produzioni locali ». Tale marchio può essere evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.

2. La licenza d'uso del marchio « PPL - piccole produzioni locali » è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti **alimentari appartenenti alle PPL**. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita delle PPL.

4. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati.

5. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « PPL - piccole produzioni locali ». Tale marchio può essere **utilizzato ed** evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, **dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all'articolo 11**, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali **in cui si vendono** tali prodotti. **Con il medesimo decreto di cui all'articolo 11 sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 3.**  
**2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.**

3. La licenza d'uso del marchio « PPL - piccole produzioni locali » è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, **previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 11.**

4. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita **dei prodotti PPL**.

5. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.**

6. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, **a cura**

utilizzo. L'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale, per pubblicità di fiere, manifestazioni, convegni, oppure a scopo continuativo su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario.

Art. 5.

*(Somministrazione e vendita diretta)*

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, la somministrazione e la vendita diretta al consumatore finale delle PPL possono avvenire:

a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa

funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;

b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché tale fornitura sia limitata al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti **agricoli e alimentari delle PPL** almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

Art. 6.

*(Requisiti generali applicabili ai locali)*

**dell'azienda agricola interessata**, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario e **occasionalmente anche** per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. **Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il decreto di cui all'articolo 11.**

**7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019.**

Art. 5.

*(Consumo immediato e vendita diretta)*

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, **il consumo immediato** e la vendita diretta al consumatore finale **dei prodotti PPL** possono avvenire:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL **spazi adeguati nell'area** destinata al mercato, **qualora disponibili**.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare **ai prodotti PPL** appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

Art. 6.

*(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)*

*e alle attrezzature)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 ; **in particolare, per la produzione primaria si fa riferimento ai requisiti generali d'igiene previsti dall'allegato I e per le fasi successive ai pertinenti capitoli dell'allegato II al medesimo regolamento.**

3. I locali già **autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o** registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

*(Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)*

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive delle PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter avvenire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.

3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere

1. *Identico.*

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

*(Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)*

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive **dei prodotti PPL** dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*



dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione delle PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.

5. I locali adibiti al deposito delle PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento.

6. I locali adibiti alla vendita diretta delle PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

7. La vendita delle PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione **dei prodotti** PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.

5. I locali adibiti al deposito **dei prodotti** PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento.

6. I locali adibiti alla vendita diretta **dei prodotti** PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

7. La vendita **dei prodotti** PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

#### **Art. 8.**

***(Sezione internet piccole produzioni agroalimentari locali)***

**1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti**

Art. 8.

*(Corsi di formazione)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita delle PPL.

I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda.

2. Il corso deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative, rintracciabilità, etichettatura e vendita nonché a elementi di microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio e al sistema di autocontrollo igienico (HACCP).

Art. 9.

*(Attività di controllo)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle

**PPL.**

**2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.**

**3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Art. 9.

*(Corsi di formazione)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita **dei prodotti PPL**. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, **nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.**

2. Il corso, **ove istituito**, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di **prodotti PPL** di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle **corrette prassi operative** e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita **dei prodotti PPL** nonché, **ove necessario**, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e **procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.**

Art. 10.

*(Attività di controllo)*

**1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni**

Aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 10.

*(Disposizioni finali)*

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge. Con il medesimo decreto sono disciplinate le disposizioni non contenute nella presente legge relativamente alle misure e ai controlli igienico-sanitari.

**in materia di etichettatura degli alimenti**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

*(Disposizioni applicative)*

1. **Il Ministro** delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il **Ministro** della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e **acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:**

- a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;**
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;**
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per**

**verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione; d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.**

**2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.**

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

**3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.**

**4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**

**5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.**

**6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.**

**7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.**

**Art. 12.**

**(Sanzioni)**

**1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione**

**amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.**

**2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.**

**3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.**

Art. 11.

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge, **ad eccezione dell'articolo 4**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.**

**3. Identico.**

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*

## 1.2.3. Testo approvato 728 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 728

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 settembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Vallardi, Bergesio, Sbrana, Ripamonti, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bonfrisco, Borghesi, Simone Bossi, Umberto Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candura, Cantù, Casolati, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglino, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Rivolta, Romeo, Rufa, Saponara, Saviane, Solinas, Tesei, Tosato, Vescovi, Zuliani, Fattori e Mollame:

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Art. 1.

*(Finalità e principi)*

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;
- b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;
- c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
- d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;
- e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina

selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.
2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del « paniere PPL » di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.
3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.
4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

*(Etichettatura)*

1. I prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura « PPL - piccole produzioni locali » seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Art. 4.

*(Marchio PPL)*

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « PPL - piccole produzioni locali ». Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all'articolo 11, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 11 sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. La licenza d'uso del marchio « PPL-piccole produzioni locali » è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

5. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.

6. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario e occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il decreto di cui all'articolo 11.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019.

Art. 5.

*(Consumo immediato e vendita diretta)*

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio



regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

- a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché tale fornitura sia limitata al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Art. 6.

*(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.
2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

*(Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)*

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dei prodotti PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter avvenire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.
3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.
4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.
5. I locali adibiti al deposito dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento.

6. I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

7. La vendita dei prodotti PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

Art. 8.

*(Sezione internet per le piccole produzioni locali)*

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

*(Corsi di formazione)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.

2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

*(Attività di controllo)*

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

*(Disposizioni applicative)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il « paniere PPL », definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui

all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 728  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

**Titolo breve:** *Piccole produzioni agroalimentari locali*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 9 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 10 \(pom.\)](#)

25 settembre 2018

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 22 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 23 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 25 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 26 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 16 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 29 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 17 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 17 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 18 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 24 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

[N. 28 \(ant.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 45 \(ant.\)](#)

26 marzo 2019

[N. 46 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 56 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**



## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 9 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

9ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il sottosegretario Manzato per la sua presenza, introduce l'interrogazione n. 3-00175 all'ordine del giorno, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il sottosegretario MANZATO conferma l'alta attenzione del ministro Centinaio per le problematiche del settore ippico segnalate nell'interrogazione e la volontà di affrontarle e risolverle. Ciò, però, richiederà un superamento degli interventi a carattere meramente emergenziale e una politica di tipo organico.

Evidenzia quindi l'alto numero di atti che sono stati trattati dall'amministrazione, circa 40.000 per il 2017 e poco più di 21.000 per il 2018, sottolineando la complessità dell'*iter* amministrativo-contabile e talora la necessità di integrare dati o informazioni mancanti.

Dà quindi conto in dettaglio della situazione dei pagamenti arretrati del settore per quanto riguarda i premi relativi alle ultime annualità, sottolineando che il Governo sta già lavorando a una modifica del decreto ministeriale n. 681 del 2016 e all'individuazione di misure per velocizzare e semplificare i pagamenti, anche attraverso la costituzione di un'apposita *task force*.

Il senatore LA PIETRA (Fdl), in qualità di interrogante, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, pur apprezzando l'impegno del Governo per cercare una soluzione ai problemi segnalati, sottolinea come il settore ippico sia ormai allo stremo, a causa dei ritardi nei pagamenti. Una vera soddisfazione si potrà quindi avere solo quando tali criticità saranno definitivamente superate.

Evidenzia in particolare l'inefficienza degli uffici competenti, che non forniscono nessuna risposta agli operatori. La Commissione è ovviamente pronta a collaborare con il Governo, qualora si ritenga

necessario un intervento legislativo *ad hoc*.

Il sottosegretario MANZATO, a integrazione del precedente intervento, evidenzia che, mentre si stanno studiando soluzioni per accelerare i pagamenti arretrati, le criticità del settore potranno essere superate solo con una riforma complessiva, alla quale dovrà lavorare la *task force* già richiamata. In questo senso, il contributo del Parlamento sarà certamente utile e apprezzato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la massima attenzione della Commissione per i problemi del settore ippico, rinviando all'Ufficio di Presidenza le decisioni su eventuali iniziative di approfondimento. Dichiarò infine concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce che il disegno di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

Specifica che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento ricorda preliminarmente che l'Italia si caratterizza, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità, e che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime. Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di valorizzare le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL), che sono una realtà ormai consolidata nei territori delle regioni Veneto, dal 2008, e Friuli Venezia Giulia dal 2011, individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Rileva che il disegno di legge si compone di dodici articoli. All'articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i principi sui quali si basa la proposta in esame, vale a dire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le "piccole produzioni locali - PPL" come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione. Ciò è essenziale per garantire la freschezza dei prodotti, nella logica della "filiera corta" o del "chilometro zero".

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 stabilisce che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

L'articolo 3 dispone le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal

comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che istituisce (comma 1), con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il marchio "PPL - piccole produzioni locali". La licenza d'uso del marchio (comma 2) è concessa a titolo gratuito, su domanda dell'interessato, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il marchio può essere utilizzato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alle PPL (comma 3), sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati (comma 4). La concessione del marchio non obbliga al suo utilizzo (comma 5).

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.

Richiama altresì l'articolo 7, che detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall'autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra gli altri, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L'articolo 9 stabilisce che le autorità ai quali spetta il controllo per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge sono i servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Ricorda infine che il disegno di legge in esame è stato assegnato alla Commissione 9a in sede redigente, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Riservandosi ulteriori interventi in relazione all'andamento della discussione, anticipa l'intenzione di introdurre nel testo sanzioni amministrative, per punire l'eventuale uso abusivo del marchio "PPL". Infine ritiene opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge a cominciare dai funzionari degli uffici competenti della regione Veneto, che per prima ha introdotto una normativa analoga a quella in discussione, con particolare riferimento ai responsabili dei controlli igienico-sanitari delle ASL.

Si apre la discussione generale.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche in qualità di primo firmatario del disegno di

legge in esame, sottolinea l'importanza del provvedimento, che ha già registrato un interesse trasversale fra tutte le forze politiche. L'agricoltura italiana ha produzioni di eccellenza, che spesso devono confrontarsi sui mercati internazionali con casi di abusi e contraffazioni. Da qui la battaglia da condurre in Europa per rivedere le norme sull'etichettatura e la tutela dell'origine.

Nell'attesa che ciò accada, il disegno di legge in esame può dare un notevole aiuto agli agricoltori, soprattutto a quelli di piccola dimensione, consentendo di valorizzare le loro produzioni tradizionali, garantendo procedure amministrative di tipo semplificato, pur nel rispetto della qualità e della sicurezza dei prodotti.

La senatrice [ABATE](#) (M5S) dichiara di accogliere con entusiasmo il disegno di legge, rilevandone le notevoli potenzialità. Soprattutto per i territori montani, come quelli della sua Regione, la proposta normativa in esame potrebbe consentire agli agricoltori maggiore facilità nella vendita dei prodotti che spesso sono loro già richiesti, incentivando la ripresa di produzioni dismesse e lo sviluppo dei territori, anche per contrastare lo spopolamento e offrire nuove opportunità ai giovani.

Al tempo stesso raccomanda la massima attenzione alla tutela degli aspetti igienico-sanitari, per evitare che il prevedibile sorgere di tante piccole realtà imprenditoriali possa condurre a un allentamento dei controlli.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) esprime a sua volta apprezzamento per il provvedimento in esame, che non incentiva solo l'attività di produzione dei prodotti primari, ma anche quella di trasformazione. Nel raccomandare anch'ella un'adeguata vigilanza sui profili igienico-sanitari, auspica che da parte delle Regioni che dovranno accompagnare i piccoli produttori locali vi siano procedure celeri e risposte chiare per semplificare l'iter burocratico - amministrativo, evitando scorciatoie di tipo clientelare.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdl) si associa all'apprezzamento dei colleghi per il testo in esame. Nel merito, segnala l'opportunità di un maggiore coinvolgimento dei comuni, che in quanto più vicini ai piccoli agricoltori potrebbero meglio supportarli nello svolgimento delle pratiche amministrative. Sulla possibilità di corsi di formazione istituiti dalle regioni, richiamata dall'articolo 8, invita a verificare che siano realmente adeguati e non solo una fonte di facili guadagni per chi li dovrà organizzare. Infine, raccomanda di vigilare che le piccole produzioni oggetto di vendita siano solo quelle effettivamente prodotte dagli agricoltori interessati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) esprime anch'egli apprezzamento per gli obiettivi del provvedimento, rilevando tuttavia la necessità di effettuare un approfondimento sui rapporti tra la disciplina ivi contenuta e le norme analoghe già esistenti a livello nazionale e regionale, per evitare sovrapposizioni o conflitti. Cita in proposito il caso delle norme sulle produzioni agricole tradizionali (PAT), per le quali ad esempio sono già stati definiti alcuni panieri. Ritiene infine opportuno svolgere un ampio ciclo di audizioni con tutti i soggetti competenti, dalle organizzazioni agricole (professionali e della cooperazione) alle Regioni, ai responsabili dei controlli igienico-sanitari e del contrasto alla contraffazione (ICQRF). Pur condividendo gli obiettivi di semplificazione burocratica proposti dal testo, occorre infatti garantire il rispetto della sicurezza alimentare e la prevenzione di eventuali abusi. In particolare, si deve assicurare che le aziende vendano esclusivamente i propri prodotti e non, magari surrettiziamente, quelli provenienti da aziende associate di altri territori.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) conferma il proprio sostegno al disegno di legge, sottoscritto da lui e da altri colleghi del Movimento 5 Stelle. La proposta vuole aiutare i piccoli produttori agricoli, che sono una categoria ormai in grande difficoltà essendo spesso anche vessati da controlli inutilmente gravosi e burocratici. Le autorità non devono essere "nemiche" degli operatori, ma devono incoraggiarne l'attività nel rispetto delle regole, per sostenere lo sviluppo dei territori rurali, anche attraverso sinergie

tra produzione agroalimentare e turismo.

Il senatore [BERUTTI](#) (*FI-BP*) condivide le finalità del disegno di legge in esame, sottolineando anch'egli l'esigenza di verificare le eventuali sovrapposizioni con analoghe norme di livello nazionale e locale già applicate. Occorre certamente sostenere i piccoli produttori locali, snellendo i controlli e gli adempimenti burocratici, senza però rinunciare alle necessarie garanzie, anche per prevenire abusi e falsificazioni.

Chiede quindi di definire con chiarezza i parametri per l'individuazione delle "piccole" produzioni e di regolare i rapporti tra il nuovo marchio PPL e i vari marchi già esistenti a livello locale per i prodotti agroalimentari. Infine, sottolinea che se si vuole realmente promuovere un marchio PPL, occorre definire una seria campagna di *marketing* a livello nazionale, con adeguati fondi dell'Unione europea o dello Stato.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-BP*) si associa alle considerazioni del senatore Berutti. Occorre tenere conto che in molte Regioni già esistono norme che consentono la vendita di prodotti locali. Reputa pertanto opportuno acquisire informazioni su queste esperienze e verificare la strada migliore per implementarle a livello nazionale.

Il senatore [DE BONIS](#) (*M5S*) giudica positivamente la proposta normativa in esame. Le semplificazioni introdotte sono quanto mai opportune: le leggi vigenti, infatti, consentono già ora ai produttori agricoli di vendere direttamente piccoli quantitativi dei loro prodotti; c'è però il problema dei controlli, che sono eccessivamente vessatori e impongono spesso il possesso di strutture e impianti molto onerosi e sproporzionati rispetto alle piccole realtà agricole, laddove altri Stati dell'Unione europea non hanno vincoli così severi.

Si dichiara invece perplesso sulla proposta di cui all'articolo 4 per l'introduzione del marchio PPL, che rischia di sovrapporsi inutilmente a marchi locali già esistenti come i DECO (denominazioni comunali).

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come gli interventi dei colleghi confermino il grande interesse per il disegno di legge in esame. Cita la positiva esperienza della regione Liguria, che ha varato anch'essa misure per favorire il commercio delle produzioni locali. Occorre quindi sostenere i piccoli produttori agricoli e questo richiede uno sforzo adeguato da parte delle Regioni, i cui servizi amministrativi purtroppo non sono sempre efficienti. Auspica anch'egli che, nelle audizioni che saranno fatte, si sentano i rappresentanti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia che hanno già sperimentato norme analoghe, per poter mutuare le pratiche migliori.

La senatrice [ABATE](#) (*M5S*), in replica al senatore Taricco, ritiene che l'impostazione del disegno di legge sia tale da scongiurare il rischio da lui paventato circa la vendita fraudolenta di prodotti di altri territori. Se è giusto poi tutelare gli aspetti igienico-sanitari, occorre però evitare inutili appesantimenti burocratici. Concorda infine sull'esigenza di fissare limiti quantitativi e qualitativi per identificare le produzioni che possano rientrare in questo ambito.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il disegno di legge in esame non intende sostituire le normative esistenti, né in materia di controlli igienico-sanitari né dei requisiti attualmente previsti per lo svolgimento di determinate attività di impresa, che restano pienamente operanti. Si vuole però offrire ai piccoli operatori agricoli un percorso più semplice per la vendita dei loro prodotti, che sono quelli delle tradizioni locali italiane.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) precisa che il suo intervento aveva uno scopo costruttivo, teso non a contrastare ma a migliorare il testo, di cui condivide le finalità. Chiede però, anche con il supporto degli uffici, un approfondimento dei rapporti con la normativa di settore già esistente. Rileva in

particolare l'esigenza di un coordinamento con il contenuto dell'atto Camera n. 183 in discussione presso la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, che detta norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

La senatrice [BOTTO](#) (*M5S*), in relazione all'articolo 7 del disegno di legge in titolo, che fissa i requisiti per i locali destinati alle attività, rileva l'opportunità di valutare l'introduzione dei locali multifunzionali che possano garantire i necessari livelli di igiene, specie per le lavorazioni delle carni animali e l'eliminazione dei relativi rifiuti.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) concorda con il senatore Taricco sull'esigenza di verificare il quadro normativo vigente, per evitare possibili sovrapposizioni e duplicazioni con il testo in esame. Con riferimento alle audizioni, suggerisce di ascoltare anche i responsabili dei servizi veterinari nazionali, che hanno una particolare qualificazione per la tutela degli aspetti igienico-sanitari.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) osserva che il disegno di legge in esame dovrebbe semplificare gli adempimenti per l'attività di vendita richiesti ai piccoli agricoltori dalle norme vigenti. Laddove invece si ribadisce che queste continueranno ad applicarsi, si rischia di imporre agli operatori di adeguare le loro aziende a una serie di requisiti costosi e sproporzionati.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce che il disegno di legge non vuole obbligare i piccoli produttori a fare ulteriori investimenti per adeguare le loro attrezzature o strutture aziendali. Queste restano le stesse già previste dalle norme esistenti, ma si consente un *iter* semplificato per la vendita dei prodotti, limitatamente a piccoli quantitativi.

Cede quindi la parola al sottosegretario Manzato, segnalando che il Ministero ha seguito e condiviso fin dall'inizio l'impostazione del provvedimento in esame. Incidentalmente, ricorda che il sottosegretario Manzato, nella sua precedente veste di assessore all'agricoltura della regione Veneto, aveva a suo tempo varato la legge regionale sulle PPL, attualmente in vigore.

Il sottosegretario MANZATO precisa che il disegno di legge in discussione si limiti ad offrire uno strumento semplificato ai piccoli imprenditori agricoli o ittici per integrare il loro reddito attraverso la vendita diretta dei loro prodotti agroalimentari. Trattandosi di piccoli quantitativi, non si richiede agli operatori di dotarsi di nuove attrezzature o strutture, perché restano valide quelle esistenti.

Il punto discriminante è la semplificazione dei controlli da parte delle ASL e degli altri servizi di vigilanza che devono essere svolti in maniera adeguata e proporzionata, anche se rigorosa. Occorre quindi da parte delle Regioni un approccio collaborativo nei confronti degli operatori, per guidarli nell'impostazione della loro attività. L'esperienza in tal senso delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia è estremamente positiva, dato che negli ultimi anni circa 800 operatori hanno aderito all'iniziativa delle PPL. Il Ministero è pronto a dare il proprio contributo all'*iter* del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) chiede che la Commissione metta quanto prima all'ordine del giorno l'esame degli atti europei COM (2018) 173 definitivo, relativo alle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, e COM (2018) 392 definitivo, COM (2018) 393 definitivo e COM (2018) 394 definitivo, riguardanti la riforma della politica agricola comune.

Il presidente [VALLARDI](#) esprime la sua disponibilità segnalando che al riguardo erano già in corso contatti con la Commissione 14a, per il necessario coordinamento. Rinvia comunque all'Ufficio

di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le decisioni per l'organizzazione dei lavori.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, nel corso delle audizioni sulle problematiche del comparto agricolo, agroalimentare e della pesca svolte in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle sedute del 6, 12 e 18 settembre scorsi, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori, previsto al termine della seduta odierna, non avrà luogo ed è convocato per domani, giovedì 20 settembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*



## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (n. 48)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141. Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, specificando in via preliminare che esso è stato emanato in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, che ha previsto, all'articolo 2, comma 2, che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definiti i requisiti minimi e le modalità delle attività che il comma 1 definisce come "agricoltura sociale". Evidenzia che il decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

In proposito segnala che l'intesa della Conferenza (il cui testo è allegato al provvedimento) è stata sancita nella seduta del 21 dicembre 2017, formulando alcune raccomandazioni al Governo. La 9ª Commissione deve esprimere il parere al Governo entro il termine dell'8 ottobre 2018.

Possa quindi ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 detta disposizioni generali. Il comma 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nel definire i requisiti minimi e le modalità inerenti le attività che contraddistinguono l'agricoltura sociale secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015.

Dopo aver ricordato la definizione di "agricoltura sociale" fornita dalla suddetta norma, evidenzia che il successivo comma 2 prevede che le predette attività devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, attribuendo a ciascuna regione la scelta in ordine ai termini temporali minimi necessari per garantire tale continuità.

In base al comma 3, le attività di agricoltura sociale sono realizzate in collaborazione, attestata attraverso convenzione, accordo o altra forma contrattuale (comma 4), con i servizi socio-sanitari, gli

enti pubblici competenti per territorio e gli altri soggetti ivi indicati, con la possibilità (comma 5) di ricorrere alla stipula di strumenti contrattuali di natura associativa anche se non finalizzati alla creazione di un soggetto giuridico autonomo.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti, istituendo, a tal fine, appositi albi, registri o elenchi che dovranno essere aggiornati con cadenza almeno triennale.

L'articolo 2 definisce i requisiti minimi e le modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo, individuando (comma 2) i destinatari nei "lavoratori con disabilità" e nei "lavoratori svantaggiati" di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché nelle "persone svantaggiate" nell'ambito delle cooperative sociali, come definite dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di cui richiama i contenuti.

A tali soggetti, l'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge poi un'altra categoria di destinatari dei programmi di agricoltura sociale, costituita dai soggetti che si trovano in altra situazione di disagio sociale - quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, e altri, - certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che prevede tra i destinatari, oltre ai soggetti prima richiamati (lavoratori disabili, lavoratori svantaggiati e persone svantaggiate), anche i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Rileva, quindi, che alcune categorie di destinatari non trovano riscontro nell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015. In particolare, alle categorie previste dalla legge il provvedimento in esame aggiunge quelle degli immigrati, dei minori stranieri non accompagnati, delle donne vittime di violenza e alle vittime di tratta. Sottolinea, altresì, che il riferimento generico "ad altri" non precisati soggetti rende la categoria dei destinatari incerta, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella legge sull'agricoltura sociale.

Il comma 3 prevede poi che, in caso di tirocini formativi e di orientamento, laddove previsto, devono essere verificate e certificate le competenze acquisite, mentre il comma 4 fissa il numero minimo di soggetti che devono essere inseriti in azienda per le attività di agricoltura sociale, in rapporto al totale degli addetti.

L'articolo 3 specifica i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 141 del 2015. Si stabilisce al comma 1 che tali attività, realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, debbano essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola, con la possibilità di esercitarle anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e delle cooperative, purché funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali. Le regioni stabiliscono la durata minima delle attività (comma 2), che possono essere svolte avvalendosi di specifiche figure professionali (comma 3) e tramite forme di inserimento diretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate, oltre alle ulteriori modalità previste dalla normativa vigente (comma 4).

Fa presente poi che l'articolo 4 dello schema di decreto in esame definisce i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 141 del 2015. Tali attività (comma 1) devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o la fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista. Le attività (commi 2-4) sono svolte con le medesime modalità previste dall'articolo 3, per quanto attiene alla collaborazione con i soggetti pubblici e privati (secondo i piani sanitari nazionali e regionali), alla fissazione della durata minima da parte delle regioni e all'obbligo della presenza di figure professionali. È inoltre previsto l'obbligo della notifica di inizio attività.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, che definisce, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 141 del 2015 i requisiti minimi e le modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, precisando che tali iniziative devono essere rivolte a bambini in età prescolare e a persone in difficoltà sociali, fisiche e psichiche. Rientrano, fra tali attività, i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, nel caso detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale. Il comma 2 specifica che i criteri e le modalità di svolgimento delle attività in esame sono definiti, ove esistenti, a livello regionale. L'elenco dei soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni (comma 3).

L'articolo 6 prevede la possibilità di svolgere più attività di agricoltura sociale insieme, purché vengano soddisfatti i requisiti previsti per ognuna delle attività prestate.

Per quanto riguarda l'articolo 7, evidenzia che esso stabilisce che le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità, gestione delle risorse ambientali, norme igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti, salvo quanto disposto dalle regioni in termini di requisiti e/o deroghe ammesse nell'ambito dell'agricoltura sociale (comma 1).

Il comma 2 prevede che possono essere adibiti all'esercizio dell'agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per le attività indicate all'articolo 2135 del codice civile, purché idonei all'esercizio delle attività di agricoltura sociale. Qualora nell'ambito dell'esercizio di tali attività sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle attività stesse, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie.

Infine, specifica che l'articolo 8 reca le disposizioni finali, nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) esprime la propria soddisfazione per il fatto che il Governo abbia presentato lo schema di decreto in esame, da tempo atteso dal settore dell'agricoltura sociale. In proposito segnala alcune questioni già emerse nell'ambito della discussione per l'intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni e che avevano formato oggetto anche di specifici atti di indirizzo parlamentare alla fine della scorsa legislatura.

Come richiamato dal Presidente-relatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge n. 141 del 2015, tra gli operatori che possono svolgere attività agricoltura sociale figurano anche le cooperative sociali, che sono di due tipi, "A" e "B". Entrambe per poter svolgere le suddette attività di agricoltura sociale devono rispettare il vincolo che almeno il 30 per cento del loro fatturato derivi da attività agricole. Le cooperative di tipo "B", definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991, che sono aziende costituite per dare lavoro a persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di attività diverse, riescono di solito a soddisfare facilmente tale requisito. Invece, le cooperative di tipo "A", definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 381 del 1991, sono aziende che forniscono servizi socio-sanitari ed educativi a soggetti svantaggiati nell'ambito di contratti stipulati con il Servizio sanitario nazionale, a fronte dei quali ricevono da questo un corrispettivo. Pertanto, il vincolo che almeno il 30 per cento del fatturato derivi da attività agricole diventa quasi impossibile da soddisfare, se tale percentuale è calcolata sull'intero fatturato, comprensivo dei corrispettivi pagati dal Servizio sanitario nazionale. Occorrerebbe invece scomputare tale quota ai fini del calcolo del requisito.

Un altro problema è che il fatturato delle attività agricole è di per sé molto variabile da un anno all'altro, essendo condizionato dall'andamento della stagione, dal clima e da altri fattori imprevedibili. Di conseguenza, ritiene che per assicurare il soddisfacimento del requisito del 30 per cento sarebbe necessario prevedere una base di calcolo diversa, ad esempio mediante una sorta di franchigia o un arco temporale più ampio.

Auspica che, nell'ambito del parere della Commissione al Governo, possano essere individuate indicazioni precise per risolvere tali problemi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLE AUDIZIONI INFORMATIVE NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 728*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come stabilito nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono stati avviati i contatti per organizzare le audizioni informative individuate nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 728 (piccole produzioni agroalimentari locali), che potrebbero avere luogo già a partire dalla prossima settimana, iniziando con i rappresentanti delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso delle audizioni sulle problematiche del comparto agricolo, agroalimentare e della pesca svolte in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 02/10/2018

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**  
**MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI  
AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE VENETO*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 03/10/2018

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**  
**MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI  
AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA*

# 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 25 (pom.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**  
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

*Presidenza della Vice Presidente*  
**FATTORI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI  
AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DI AGRINSIEME (CONFAGRICOLTURA,  
CIA, COPAGRI E ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE-AGROALIMENTARE),  
COLDIRETTI, UNCI AGROALIMENTARE E UECCOOP*

# 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 10/10/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**  
**MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI  
AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA  
PUBBLICI ESERCIZI) E DI FUTURO AGRICOLTURA*



# 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ([COM \(2018\) 173 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce sulla proposta di direttiva in esame che, come chiarito nella relazione illustrativa di accompagnamento, mira a contrastare, nell'ambito della filiera alimentare, le cosiddette "pratiche commerciali sleali", intese come quelle pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla controparte.

Fa presente che la proposta intende tutelare tutti i soggetti che fanno parte della filiera alimentare, purché di piccole e medie dimensioni (dai produttori agricoli, comprese le relative organizzazioni di produttori, come le cooperative, alle altre piccole e medie imprese fornitrici della filiera, come venditori al dettaglio, trasformatori di prodotti alimentari, grossisti) e limitare il comportamento degli acquirenti che non sono piccole e medie imprese.

La relazione illustrativa evidenzia infatti che, a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera (ad esempio, catene commerciali e grande distribuzione), gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Inoltre, i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili a tali pratiche, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro *partner* a valle che acquistano i loro prodotti. Ciò è dovuto al fatto che le alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono limitate. Inoltre, negli ultimi anni si è registrato uno spostamento del potere di contrattazione, che ha avvantaggiato principalmente il settore del commercio al dettaglio e alcune imprese transnazionali a scapito dei fornitori, in particolare dei produttori primari.

Sempre secondo la relazione, le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi. Secondo un recente sondaggio riportato dalla

Commissione europea, condotto presso i produttori agricoli e le cooperative agricole, il danno stimato causato dalle pratiche commerciali sleali ammonta a oltre 10 miliardi di euro l'anno. Inoltre, produttori di prodotti alimentari hanno riferito che i costi legati alle pratiche commerciali sleali costituivano lo 0,5 per cento del loro fatturato.

Rileva quindi che la proposta concerne i "prodotti alimentari", ossia i prodotti agricoli ad uso alimentare elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, nonché i prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare (che non rientrano nel citato allegato I) e commercializzati lungo tutta la filiera alimentare.

La relazione illustrativa motiva la necessità dell'intervento a livello europeo con il fatto che nell'Unione non esiste una legislazione unitaria volta a contrastare in maniera specifica le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese, mentre altre norme di carattere settoriale sono inadeguate a prevenire molte delle fattispecie esistenti.

Sottolinea inoltre che, a livello nazionale la situazione si presenta molto variegata: la maggior parte degli Stati membri ha affrontato il problema delle pratiche commerciali sleali adottando approcci diversi, per lo più di tipo normativo: in particolare l'Italia ha regolato la materia con l'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012. Altri Stati membri hanno scelto l'autoregolamentazione tra gli operatori di mercato: tra le varie iniziative è da citare il codice di condotta volontario del settore privato *Supply Chain Initiative* (SCI, "Iniziativa della catena di approvvigionamento"), che ha l'obiettivo di migliorare l'equità nelle relazioni commerciali lungo la filiera. Tuttavia, la relazione rileva che i diversi approcci normativi adottati dagli Stati membri possono creare condizioni di concorrenza differenti per gli operatori e il coordinamento tra le autorità di contrasto degli Stati membri è molto scarso.

Per tali ragioni, la proposta in esame intende offrire, attraverso lo strumento della direttiva, un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, con un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche ammissibili solo se espressamente concordate tra gli operatori fatta salva la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare norme più rigorose, a condizione che siano compatibili con quelle relative al mercato interno.

Segnala poi che gli Stati membri devono designare un'autorità pubblica di contrasto, incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale, che possa svolgere indagini, sia su richiesta che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie decisioni nonché i nomi dei trasgressori. Le autorità nazionali collaborano tra loro nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

La proposta di direttiva tiene conto anche del fatto che le pratiche commerciali sleali non risultano sempre da un contratto scritto e possono verificarsi, in generale, in qualsiasi fase dell'operazione commerciale tra l'acquirente e il fornitore della filiera alimentare, anche dopo la conclusione di un contratto. Inoltre, la proposta integra, senza sostituirlo, il già citato codice di condotta della SCI. Infine, la relazione illustrativa dà conto del processo di consultazione dei portatori d'interesse e della valutazione d'impatto che ha condotto all'adozione della proposta.

Passa quindi a illustrare il contenuto della proposta di direttiva, che si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto della direttiva: definire un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e le relative norme minime di applicazione. La tutela si applica soltanto alle piccole e medie imprese fornitrici della filiera alimentare per quanto riguarda le vendite agli acquirenti che non sono piccole e medie imprese e i contratti stipulati dopo la data di recepimento della direttiva.

L'articolo 2 reca le definizioni di acquirente, fornitore, piccola e media impresa, prodotti alimentari e prodotti alimentari deperibili. In particolare, segnala che mentre l'acquirente deve essere stabilito nell'Unione europea, il luogo di stabilimento del fornitore può essere anche al di fuori dell'Unione europea. In tal modo, anche i fornitori stranieri possono accedere alle tutele contro le pratiche commerciali sleali previste dalla proposta in esame.

L'articolo 3 elenca le pratiche commerciali sleali, distinguendo tra quelle non soggette alla discrezione contrattuale delle parti (primo paragrafo) e quelle subordinate alla libertà contrattuale delle parti (secondo paragrafo). Le prime devono essere vietate in tutti gli Stati membri: tra queste richiama in

particolare i tempi di pagamento massimi per i prodotti alimentari deperibili; l'annullamento degli ordini senza un preavviso sufficiente; la modifica unilaterale del contratto; l'imposizione al fornitore del pagamento per la merce invenduta o sprecata dall'acquirente. Illustra poi il secondo tipo di pratiche, che è vietato, se non sono concordate "in termini chiari ed univoci" al momento della conclusione dell'accordo di fornitura: la restituzione dell'invenduto al fornitore; il pagamento di un corrispettivo da parte del fornitore all'acquirente per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti di un fornitore; il pagamento di un corrispettivo da parte del fornitore all'acquirente per i costi di promozione o di commercializzazione.

L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a designare un'autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale. In proposito, ricorda che in Italia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha tra i suoi compiti quello della vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, ai sensi del citato articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

L'articolo 5 prevede che un fornitore può presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. La denuncia può essere presentata anche dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori. È poi fissata la procedura per la tutela della riservatezza del denunciante e per la motivazione di eventuali decisioni negative da parte dell'autorità di contrasto.

L'articolo 6 disciplina i poteri delle autorità di contrasto: avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, raccogliere informazioni, porre fine a una violazione, imporre sanzioni e pubblicare le decisioni adottate onde conseguire un effetto deterrente.

L'articolo 7 regola la cooperazione tra le autorità di contrasto nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

L'articolo 8 precisa che gli Stati membri possono prevedere ulteriori norme nazionali per combattere le pratiche commerciali sleali, oltre il livello minimo garantito dall'Unione, a condizione che esse siano compatibili con quelle relative al mercato interno.

L'articolo 9 stabilisce gli obblighi di rendicontazione degli Stati membri, le cui modalità sono specificate da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione europea. L'articolo 10 disciplina la relativa procedura di comitato che assiste la Commissione al riguardo.

L'articolo 11 prevede che la Commissione europea svolga una valutazione non prima di tre anni dall'applicazione della presente direttiva e che rediga una relazione intermedia sullo stato del recepimento della direttiva stessa entro sei mesi.

L'articolo 12 stabilisce le disposizioni per il recepimento della direttiva. L'articolo 13 riguarda la data di entrata in vigore della direttiva, mentre l'articolo 14 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Fa infine presente che la proposta di direttiva in esame è corredata della prescritta relazione del Governo. Essa esprime una valutazione complessivamente positiva sulla proposta, che consente di mantenere quasi tutti gli elementi previsti dalle norme italiane vigenti, si evidenziano però alcuni aspetti da migliorare, soprattutto per quanto riguarda alcune definizioni ritenute troppo ristrette e/o generiche, laddove le norme italiane appaiono più precise e complete. Ad esempio la necessità di allargare l'applicazione a tutti i prodotti agricoli e non solo a quelli alimentari, nonché a tutti i fornitori ed acquirenti della filiera a prescindere dalle dimensioni, di definire in maniera più compiuta le nozioni di "pratiche commerciali sleali" e di "prodotti deperibili".

Segnala poi che le Commissioni riunite X e XIII della Camera dei deputati hanno adottato una risoluzione sulla proposta in esame lo scorso 26 settembre 2018.

Per quanto riguarda invece l'*iter* presso l'Unione europea ricorda che, dopo la fase in Commissione agricoltura, la proposta di direttiva è ora all'esame dell'Assemblea del Parlamento europeo. Nella sessione plenaria del 22-25 ottobre dovrebbe aver luogo il voto per conferire al relatore De Castro il mandato ad avviare i negoziati con la Commissione e il Consiglio (i cosiddetti "triloghi") e approvare il testo definitivo, possibilmente entro la fine dell'anno.

Nel merito, ritiene che la Commissione possa formulare una risoluzione sulla proposta di direttiva in esame a partire da quella già approvata dalla Camera dei deputati, che ha svolto un ampio lavoro di

approfondimento, arricchendola eventualmente con ulteriori segnalazioni e osservazioni. Richiama in particolare la questione dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie in materia di pratiche commerciali sleali che, anche in base alla sua esperienza professionale di avvocato, sono una valida alternativa agli ordinari rimedi giurisdizionali, che hanno spesso tempi troppo lunghi e oneri eccessivi per gli operatori.

Si dichiara quindi disponibile a recepire eventuali indicazioni da parte dei colleghi.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede chiarimenti sui tempi a disposizione della Commissione per formulare la propria risoluzione, in relazione alle scadenze dell'*iter* della proposta presso le istituzioni dell'Unione europea.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere la propria risoluzione in un tempo breve, al fine di trasmettere il documento in tempo utile per contribuire al dibattito in sede europea.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ricorda che, come già segnalato dalla relatrice, entro la fine della prossima settimana il Parlamento europeo dovrebbe definire il testo della proposta di direttiva e conferire mandato al relatore per l'avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione europea ("triloghi"). Di conseguenza, la Commissione dovrebbe essere in grado di formulare una risoluzione già entro la fine della prossima settimana, se intendesse esprimersi prima che il Parlamento europeo abbia formalizzato la propria posizione. In alternativa, anche dopo tale termine, la risoluzione della Commissione potrebbe comunque valere come atto di indirizzo al Governo italiano ai fini della posizione negoziale da tenere in sede europea.

Il senatore [DE BONIS](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza della proposta di direttiva in esame, che affronta una questione molto sentita dai piccoli produttori agricoli, che soffrono pesantemente le pratiche sleali nel rapporto commerciale con gli altri operatori della filiera alimentare, in particolare la grande distribuzione e la distribuzione organizzata.

Pertanto, la proposta non include una serie di pratiche sleali che sono invece espressamente richiamate e sanzionate dall'ordinamento italiano con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, anche se poi tale norma non è riuscita concretamente a tutelare gli operatori. Cita in particolare il fenomeno delle vendite sottocosto, che sta danneggiando molti operatori agricoli.

Propone, pertanto, di svolgere un adeguato approfondimento di tali tematiche, ad esempio con l'audizione dell'Autorità Antitrust, e di inserire uno specifico richiamo nella risoluzione della Commissione.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) concorda con le osservazioni dei colleghi: a partire dalla risoluzione approvata dalla Camera, sia pure in tempi rapidi, potrebbero essere approfonditi alcuni aspetti e inserite ulteriori segnalazioni su un tema estremamente rilevante per gli operatori agricoli.

Il presidente [VALLARDI](#) conferma la massima disponibilità, ove la Commissione convenga, a licenziare il provvedimento in esame in tempi rapidi, con una risoluzione che tenga conto dei vari aspetti. Propone pertanto di rinviare al prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le decisioni sul prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM \(2018\) 392 definitivo](#))**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([COM \(2018\) 393 definitivo](#))**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ([COM \(2018\) 394 definitivo](#))**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei documenti dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha avviato l'esame congiunto delle proposte in titolo con l'illustrazione della relatrice, alla quale cede la parola.

La relatrice [FATTORI](#) (*M5S*), data la rilevanza del tema delle proposte di riforma della politica agricola comune (PAC), propone di svolgere un ampio ciclo di audizioni, a cominciare dalle associazioni di categoria del comparto agricolo e agroalimentare, tra le quali segnala quelle dell'apicoltura. Osserva inoltre che una corretta riforma della PAC dovrebbe adottare misure premiali a favore delle imprese agricole che assumono manodopera regolare, come incentivo a combattere la piaga del caporalato e dello sfruttamento in agricoltura.

Altro interlocutore indispensabile da ascoltare è ovviamente il Governo, per capire quale sia la posizione ufficiale che si intende portare in Europa. Auspica che la Commissione possa adottare, al termine dell'esame, una risoluzione ampia e condivisa da tutte le forze politiche.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) concorda con le proposte della relatrice. Chiede di integrare il ciclo di audizioni anche con i rappresentanti degli agronomi che, allorquando saranno definite le procedure della nuova PAC, saranno poi chiamati concretamente a supportare gli agricoltori e le Regioni nella predisposizione dei piani di sviluppo regionale per l'accesso ai fondi europei.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di inserire tra i soggetti da audire anche le Regioni e le Province autonome, in quanto attori indispensabili del processo di definizione e attuazione della PAC.

La senatrice [ABATE](#) (*M5S*) raccomanda di riservare particolare attenzione al settore ortofrutticolo, spesso trascurato in passato negli stanziamenti dei fondi della PAC, ascoltando tutti i rappresentanti del settore, con specifico riguardo a quello agrumicolo.

Il presidente [VALLARDI](#), accogliendo le sollecitazioni dei colleghi, propone di rinviare all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la predisposizione di un programma di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [VALLARDI](#) richiama l'attenzione sul problema dell'invasione della cimice marmorata asiatica (nome scientifico *Halyomorpha halys*), un insetto particolarmente infestante proveniente dall'Estremo Oriente, che negli ultimi anni ha colpito molte Regioni del Paese, soprattutto nel Nord Italia.

Si tratta di un insetto polifago che si è rivelato un vero flagello per le coltivazioni italiane. Le misure di contrasto finora adottate non hanno sortito effetto, anche perché in Italia manca una specie antagonista che possa arrestarne la diffusione. Si sta quindi valutando la possibilità di ricorrere a specie antagoniste importate dall'estero, ma questo presenta ulteriori problematiche.

Data la rilevanza del problema, propone di avviare una serie di approfondimenti specifici, ascoltando in particolare il CREA e altri enti di ricerca scientifici, eventualmente anche attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, per verificare l'attuale situazione e contribuire a individuare possibili rimedi.

Si riserva quindi di affrontare anche tale questione nell'ambito del prossimo Ufficio di Presidenza.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) concorda con la proposta del Presidente. Poiché l'introduzione di specie di insetti antagonisti non autoctoni da altri Paesi è una procedura normalmente vietata dalla legge, salvo casi particolari, si potrebbe anche valutare una modifica normativa *ad hoc*.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) propone anche di sentire la Fondazione Agrion della regione Piemonte, che ha svolto uno specifico lavoro di ricerca sul tema.

Evidenzia anch'egli la rilevanza del problema della cimice asiatica, che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti in varie Regioni d'Italia. Il ricorso a fitofarmaci anche molto potenti si è dimostrato inefficace e, in assenza di specie antagoniste autoctone, l'introduzione di specie antagoniste provenienti dall'estero, previa adeguata sperimentazione, sembra la soluzione migliore.

In proposito, segnala che è attualmente in discussione presso il Ministero dell'ambiente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, attuativo della "direttiva *habitat*" sull'introduzione di specie non autoctone, sul quale si sono recentemente espressi anche il Consiglio di Stato e la Conferenza Stato-Regioni. Tale provvedimento consentirebbe appunto di derogare all'attuale divieto sull'introduzione di specie antagoniste non autoctone in casi eccezionali, che rappresenta comunque una soluzione di gran lunga preferibile rispetto al ricorso ai fitofarmaci.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 728, in materia di piccole produzioni agroalimentari locali, svolte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 10 ottobre scorso e in quello odierno, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 17 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

# 1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 29 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 29**  
**MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DEL MIPAAFT - DIPARTIMENTI DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ICQRF) E DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA (DIQPAI)*



# 1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea - Legge europea 2018**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea  
per l'anno 2018**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,  
relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.*  
LXXXVI, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti all'esame della Commissione specificando che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, il disegno di legge europea e le relazioni annuali (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea possono essere discussi congiuntamente. Essi sono assegnati in sede consultiva alla Commissione 9a per esprimere le relative valutazioni, per le parti di competenza, alla Commissione 14a. Tali valutazioni prendono la forma di una relazione nel caso del disegno di legge europea e di un parere nel caso di ciascuna delle due relazioni annuali.

Si sofferma quindi sul disegno di legge europea 2018, che è stato presentato al Senato il 26 settembre 2018, prima dell'espressione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dopo aver ricordato le finalità della legge europea e le sue differenze rispetto alla legge di delegazione europea, passa ad esaminare il contenuto del disegno di legge europea 2018, che contiene 13 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo, intervenendo in una pluralità di settori.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, richiama l'articolo 12,

relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano, finalizzato a chiudere il pre-contenzioso EU-Pilot 9180/17/ENVI, evitando una conclusione negativa dello stesso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti. Come ricordato dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge europea, infatti, nell'ambito del suddetto caso EU-Pilot la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto (e quindi dalle relative procedure di smaltimento), oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati "anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi", nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*).

Sottolinea che il Governo ha ritenuto fondati i rilievi della Commissione europea, e quindi l'articolo 12 del provvedimento in esame sostituisce integralmente la lettera *f*) dell'articolo 185, comma 1, del Codice dell'ambiente per allinearla alla disposizione europea, eliminando i suddetti sfalci e potature dai materiali esclusi dalla nozione di rifiuto e cancellando la possibilità che i materiali esclusi siano utilizzati anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Passa poi a illustrare la Relazione programmatica 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, trasmessa alle Camere il 22 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 234 del 2013.

Dopo aver richiamato finalità e contenuti della Relazione, evidenzia che gli aspetti di competenza della 9ª Commissione sono affrontati anzitutto nel capitolo 10 della parte seconda, relativo all'agricoltura e alla pesca.

Per quanto riguarda le politiche agricole, il Governo, nell'ambito del negoziato per la Politica agricola comune (PAC) post 2020, intende proseguire il suo impegno per il mantenimento di adeguate risorse finanziarie in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, specificando le misure per i vari settori ed obiettivi.

Dopo aver richiamato le attività che il Governo intende svolgere in materia di ricerca nel settore agricolo e di revisione della normativa sui fertilizzanti, la Relazione espone le proposte per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare.

Grande attenzione si intende poi rivolgere alle organizzazioni comuni di mercato, i cui programmi sono in fase di aggiornamento per i vari settori, al settore zootecnico e alle misure di gestione del rischio, nonché agli interventi irrigui, con nuovi stanziamenti.

Richiama poi, nella parte terza, gli accordi internazionali di cui al capitolo 5, in relazione ai quali il Governo assicura la massima attenzione e partecipazione a tutti i negoziati in materia commerciale del G7 e del G20 e a quelli già avviati dall'UE o da avviare, per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, la massima protezione delle indicazioni geografiche e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie.

La Relazione programmatica richiama poi l'impegno del Governo nei lavori per il riordino della normativa nel settore vitivinicolo di qualità, in tema di agricoltura biologica e di tutela della qualità dei prodotti alimentari, nonché di partecipazione al processo di revisione della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

In materia di politiche forestali, la Relazione garantisce l'impegno del Governo per una maggiore finalizzazione delle risorse a favore del settore primario agro-silvo-pastorale nei territori della montagna italiana.

Per la pesca, il Governo è impegnato a rafforzare l'obbligo della dichiarazione e sbarco delle catture,

nonché l'applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per l'uso dei dati nel settore della pesca e la consulenza scientifica alla politica comune della pesca. Sono poi previste misure per agevolare l'utilizzo dei fondi relativi al programma operativo del FEAMP, nonché per la chiusura definitiva dei programmi 2007-2013 del Fondo europeo per la pesca (FEP). Infine, si conferma l'impegno per lo sfruttamento sostenibile della risorsa ittica, attraverso la cooperazione in sede di Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

Ulteriori azioni sono poi previste in tema di contrasto alla pesca illegale e di tutela degli stock ittici, nonché di sviluppo dell'acquacoltura sostenibile.

Si sofferma quindi sulla Relazione consuntiva, trasmessa alle Camere in data 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi fissati dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Dopo aver richiamato le finalità e i contenuti tipici del documento, illustra gli aspetti di competenza della Commissione agricoltura, contenuti nella parte seconda, al capitolo 11, dedicato ad agricoltura e pesca.

In materia di agricoltura, la Relazione dà anzitutto conto dell'impegno del Governo nel 2017, nell'ambito della Politica agricola comune (PAC), nei negoziati per l'approvazione del cosiddetto regolamento "Omnibus", che reca varie misure di semplificazione per il settore agricolo. La Relazione riferisce anche della partecipazione alla ricerca europea ed internazionale nel settore agricolo e delle attività svolte nella materia degli aiuti di stato. Nel corso del 2017 il Governo ha rinnovato poi il suo impegno per la tutela e protezione delle indicazioni geografiche associate a prodotti agroalimentari, ai vini ed agli spiriti sia a livello nazionale che internazionale, contrastando i fenomeni dell'*Italian sounding* e attuando controlli per la tutela delle produzioni di qualità regolamentata e per la tracciabilità degli alimenti.

Per quanto riguarda la pesca, nel corso del 2017, il Governo ha attuato azioni mirate a mantenere gli impegni prefissati nell'ambito della Politica comune della pesca (PCP) e ha partecipato alle trattative per prorogare, per ulteriori tre anni, quanto stabilito in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.

Notevole importanza riveste l'azione svolta nel 2017 per l'applicazione del regolamento all'OCM dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tra le altre misure, la Relazione richiama le attività effettuate relativamente al controllo pesca e al contrasto alle pratiche di pesca illegale, non registrata e non regolamentata (INN). Altre attività hanno riguardato la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. Infine, si dà conto dell'uso delle risorse dei Fondi FEAMP e FEP.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di proseguire in altra seduta la trattazione congiunta dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(695) CAMPARI e Simone BOSSI. - Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) illustra il disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la scorsa settimana la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame e che si può pertanto riprendere la discussione, già avviata in precedenza.

Avverte che, nel frattempo, è stato trasmesso al Senato il disegno di legge n. 878 recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, già approvato dalla Camera dei deputati. Tale provvedimento interviene su materie in parte analoghe al disegno di legge n. 728 all'ordine del giorno e pertanto, come convenuto anche dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non appena sarà assegnato alla Commissione, è opportuno avviarne l'esame per valutare l'eventuale abbinamento dei due provvedimenti ai fini della trattazione.

Cede quindi la parola ai colleghi interessati ad intervenire.

Il senatore **TARICCO (PD)**, pur riconoscendo che i due disegni di legge richiamati dal Presidente hanno certamente finalità e destinazioni diverse, evidenzia tuttavia che su alcuni punti esistono obiettive sovrapposizioni, per quanto concerne la promozione dei prodotti agroalimentari locali. Occorre pertanto svolgere una riflessione approfondita e non affrettata per valutare come procedere all'esame.

Richiama quindi l'attenzione su alcuni specifici punti del disegno di legge n. 728.

Il senatore **BATTISTONI (FI-BP)** osserva che i disegni di legge n. 728 e n. 878 sembrano in realtà molto diversi, dato che intervengono su ambiti ben distinti e dovrebbero quindi essere esaminati separatamente. Nota, peraltro, che la definizione molto ampia di prodotti agroalimentari "a chilometro zero", adottata nel disegno di legge n. 878, è discutibile ed è stata infatti oggetto di numerose critiche.

Il senatore **MOLLAME (M5S)** ritiene anch'egli che i due provvedimenti richiamati attengano a finalità distinte e che, di conseguenza, dovrebbero essere trattati separatamente.

Il sottosegretario **MANZATO** evidenzia che i due disegni di legge hanno finalità e contenuti diversi. Il disegno di legge n. 728 sulle piccole produzioni locali si propone infatti di agevolare la produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari di piccola entità, mentre il disegno di legge n. 878 sui prodotti agroalimentari di filiera corta e a chilometro zero riguarda non riguarda la fase di produzione, bensì la fase di commercializzazione di qualsiasi prodotto in ambito locale.

La senatrice **ABATE (M5S)**, in replica al senatore Taricco, ritiene che le analogie tra i due disegni di legge siano solo apparenti, evidenziando le diverse finalità degli stessi.

Il senatore **TARICCO (PD)** precisa che il suo intervento non voleva esprimere contrarietà rispetto al disegno di legge n. 728, le cui finalità egli condivide. Invita però ad evitare sovrapposizioni tra le ormai numerose normative nazionali e regionali che mirano a promuovere i prodotti agroalimentari locali.

Il senatore **DE BONIS (M5S)** invita la Commissione a valutare la possibilità, nel disegno di legge in esame, di consentire anche agli istituti alberghieri che producono piccole quantità di alimenti a scopo didattico, di rientrare nel regime semplificato di vendita diretta delle piccole produzioni locali.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura che la Commissione avrà la possibilità di valutare in maniera approfondita il contenuto dei due disegni di legge, anche al fine di decidere se procedere o meno al loro abbinamento, pur ritenendo egli preferibile seguire due *iter* distinti.  
In risposta al senatore De Bonis, rileva che la questione degli istituti alberghieri era già emersa nel corso delle audizioni e potrà certamente essere affrontata in fase emendativa per trovare la migliore soluzione normativa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ([COM \(2018\) 173 definitivo](#))**  
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame dell'atto in titolo e aperto la discussione generale, nel cui ambito si è anche prospettata la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) propone di audire le organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) concorda con la proposta e si riserva di presentare eventuali altre segnalazioni.

Il presidente [VALLARDI](#) invita i colleghi interessati a far pervenire in tempi rapidi eventuali proposte di audizioni, che saranno poi valutate nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 728, in materia di piccole produzioni agroalimentari locali, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 9 e il 17 ottobre scorso, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Informa, inoltre che, d'accordo con il presidente Licheri della 14ª Commissione, nel corso dell'audizione sulle nuove proposte normative europee in materia di sicurezza alimentare, svolta in Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 9ª e 14ª, il 17 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni riunite.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



# 1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018

18ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Specifica che il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che consistono nella valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. Le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per la realizzazione delle suddette finalità, fermo restando il vincolo dell'invarianza di spesa.

L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, i "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" sono quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Il successivo articolo 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere, sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori dei prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

L'articolo 4 prevede che i comuni possono riservare appositi spazi all'interno dei mercati di prodotti agricoli agli imprenditori agricoli, che vendono prodotti a chilometro zero o utile e da filiera corta e che le regioni e gli enti locali, d'intesa con il commercio e la grande distribuzione organizzata, favoriscono la destinazione di particolari aree degli esercizi della grande distribuzione commerciale alla vendita dei medesimi prodotti.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, l'istituzione del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta" nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di attribuzione e gestione degli stessi loghi.

L'articolo 6 sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), concernente gli appalti relativi ai servizi di ristorazione, prevedendo che, in sede di gara, a parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o da filiera corta.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato o l'utilizzo dei loghi in relazione a prodotti definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento con l'articolo 11, comma 2, della legge n. 158 del 2017, che reca la vigente disciplina in materia di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, nonché la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle minoranze linguistiche per la traduzione bilingue dei loghi di cui all'articolo 5.

Ricorda poi che, nell'ambito della discussione sul disegno di legge n. 728 sulle piccole produzioni agroalimentari locali, anch'esso all'esame della Commissione, si era stabilito di verificare l'opportunità o meno di abbinare l'esame dei due provvedimenti. In proposito, rileva che, pur essendovi alcune analogie, in quanto entrambi i testi trattano della promozione di prodotti agroalimentari, essi appaiono in realtà assai diversi per finalità e impostazione. In particolare, il disegno di legge n. 878 non fissa limiti quantitativi alle produzioni cui si riferisce, mentre il disegno di legge n. 728 prevede espressamente l'indicazione di limiti quantitativi.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del [PRESIDENTE](#), propone di non abbinare l'esame dei due provvedimenti e di mantenere distinto il relativo *iter*.

La Commissione conviene con la proposta del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione ha concluso la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al provvedimento in esame per giovedì 15 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.



**(695) CAMPARI e Simone BOSSI. - Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella scorsa seduta si era ipotizzata la possibilità di svolgere audizioni informative sul provvedimento in esame. Invita quindi il relatore e gli altri colleghi interessati a formulare eventuali proposte.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) propone di audire le organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo, che hanno tutte quante una sezione dedicata alla pesca sportiva. Appare poi opportuno ascoltare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che hanno una specifica competenza su tale materia legislativa. Infine, dovrebbero essere convocate tutte le varie associazioni nazionali della pesca sportiva.

Evidenzia la necessità di svolgere un ampio approfondimento, trattandosi di un disegno di legge assai complesso, che mira a definire una vera e propria cornice normativa del settore della pesca sportiva nelle acque interne.

La Commissione conviene con le proposte del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) specifica preliminarmente che si tratta di un disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, sul quale la Commissione 9a è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione 6a.

Evidenzia che il provvedimento comprende 27 articoli, raggruppati in Titoli e Capi. Tra le parti di interesse della Commissione agricoltura, segnala in primo luogo alcune disposizioni contenute nel Capo I (articoli 1-9), in materia di pacificazione fiscale, e nel Capo II (articoli 10-16), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, per i possibili effetti sulle aziende del settore agricolo e agroalimentare.

L'articolo 1 consente ai contribuenti di definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 presentando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, entro il 31 maggio 2019. Solo per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle imposte, gli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 2016. L'imposta può essere versata in un'unica soluzione ovvero in un massimo di venti rate trimestrali.

L'articolo 2 permette ai contribuenti di definire con modalità agevolata gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati entro il 24 ottobre 2018, mediante pagamento delle sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e somme accessorie entro trenta giorni dalla predetta data, fatta eccezione per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE.

L'articolo 3 disciplina la nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Sono escluse, anche in questo caso, le somme relative alle risorse proprie comunitarie. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 insieme al pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione o in forma rateizzata, con un massimo di dieci rate semestrali.

L'articolo 4 prevede l'annullamento automatico (cosiddetto "stralcio") dei debiti tributari di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'articolo 5 reca una disciplina *ad hoc* per i carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse dell'Unione europea dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, estendendo la possibilità di definizione agevolata anche ai carichi relativi a tali importi (in particolare ai dazi doganali e ai contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) nonché all'IVA sulle importazioni.

L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. L'importo da versare corrisponde al valore della controversia, ovvero al 50 per cento in caso di soccombenza dell'Erario in primo grado o al 20 per cento in caso di soccombenza dell'Erario in secondo grado. La domanda e il pagamento, ove dovuto, vanno presentati entro il 31 maggio 2019. È ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di venti rate trimestrali. Sono escluse le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali della UE, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

L'articolo 9 introduce la possibilità per i contribuenti di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA, presentando una dichiarazione integrativa speciale e pagando l'importo dovuto, entro il 31 luglio 2019 se in un'unica soluzione oppure entro il 30 settembre 2019 se rateizzato in dieci rate semestrali.

L'articolo 10 prevede norme per la liquidazione periodica delle fatture elettroniche.

L'articolo 11 reca norme di semplificazione in materia di emissione di fatture.

L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse, che deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

L'articolo 14 integra la disciplina sulle dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 15 introduce una disposizione di coordinamento tra la normativa italiana che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 16 aprile 2018.

L'articolo 16 modifica in parte la disciplina del processo tributario, al fine di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

Sempre per le possibili ricadute sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare, richiama poi l'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, nonché l'articolo 25, che reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) volte a estenderne l'accesso.

Segnala, infine, che nell'ambito delle norme di copertura finanziaria del decreto-legge in esame contenute nell'articolo 26, il comma 3, lettera *a*), dispone nell'elenco 1 allegato anche la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2018.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede al sottosegretario Manzato se le misure fiscali contenute nel disegno di legge in esame abbiano attinenza con la definizione delle vertenze relative alle multe sulle quote latte. Si tratta infatti di una vicenda annosa e particolarmente rilevante per molti produttori che rischiano, in caso di soccombenza nelle controversie, il fallimento.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore La Pietra, circa la possibilità delle misure di "pacificazione fiscale" previste nel provvedimento di intervenire anche sui crediti dell'AGEA e quindi sulle multe per le quote latte.

Il sottosegretario MANZATO precisa che non sono previste al momento misure specifiche nel disegno di legge in esame per le controversie relative alle multe sulle quote latte. Il Governo sta verificando le singole posizioni degli interessati per vedere quali possono essere gli strumenti di intervento più opportuni.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), riservandosi di intervenire più in dettaglio nel seguito dell'esame, auspica che, al di là delle posizioni dei singoli produttori ancora interessati alla vertenza delle multe sulle quote latte, non siano adottate misure di agevolazione tali da creare sperequazioni tra coloro che negli anni passati hanno pagato le multe e coloro che ancora le contestano, per non riaccendere polemiche e contrapposizioni del recente passato.

Il senatore [DE BONIS](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 5 del provvedimento, per il regime di favore previsto per la definizione agevolata dei carichi fiscali relativi ai contributi e ai dazi riguardanti l'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero, a suo avviso sperequata rispetto ad altri settori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [DE BONIS](#) (*M5S*) rileva che la Commissione non ha ancora ripreso l'esame del documento XXII, n. 6, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emersione e gestione dell'emergenza *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia. Si riserva quindi di investire della questione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*), in relazione al medesimo fenomeno della *Xylella fastidiosa*, sollecita quanto prima un'audizione del ministro Centinaio in Commissione, per riferire sulle iniziative che il Governo intende adottare per rispondere alle sollecitazioni dei territori.

La senatrice [LONARDO](#) (*FI-BP*) si associa alla richiesta di audire il ministro Centinaio.

Il presidente [VALLARDI](#) si impegna a rappresentare al Ministro la richiesta avanzata dai commissari.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Consorzio italiano biogas (CIB) sulle opportunità dell'utilizzo di risorse agricole per la produzione di bioenergia, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 30 ottobre scorso,

è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione al pari della documentazione inviata dal Consorzio nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) in merito all'Atto comunitario COM (2018) 173 def. concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

24ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REDIGENTE

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari  
di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 novembre.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che sono pervenuti una serie di emendamenti al disegno di legge n. 728 oggi in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto. Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiara poi improponibile l'emendamento 11.0.1, in quanto estraneo alla materia del disegno di legge in esame.

Ricorda quindi che, per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative e gli eventuali subemendamenti presentati.

Invita quindi i senatori interessati a illustrare gli emendamenti.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, teso a salvaguardare la facoltà degli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta anche sulla base delle disposizioni vigenti.

Il senatore [BERUTTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 1.3, teso, come altre proposte da lui presentate, a includere anche gli imprenditori artigiani nel campo di applicazione del disegno di legge.

Il senatore [DE BONIS](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.4, che mira a includere gli istituti professionali che, nell'ambito della loro attività didattica, producono piccole quantità di prodotti alimentari.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sulle proposte emendative 1.5 e 1.6, tese a chiarire il principio della marginalità previsto nel testo non solo in termini percentuali ma anche in termini assoluti.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta 1.7, che precisa il concetto di trasformazione dei prodotti alimentari oggetto del disegno di legge.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.8, concernente i prodotti alimentari confezionati.

Il senatore [BERUTTI](#) (FI-BP) illustra la proposta 1.9, di tenore analogo alla 1.3.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.10, volto a sostituire il concetto di "piccole quantità" con quello più preciso di "limitate quantità in termini assoluti" e la nozione di "somministrazione diretta" con quella di "consumo sul posto".

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta emendativa 1.12, che sostituisce il concetto di "somministrazione diretta" con quello di "consumo immediato".

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 1.13, di tenore analogo all'1.12.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra le proposte emendative 2.1 e 2.9, che includono espressamente tra i soggetti destinatari del provvedimento gli imprenditori apistici.

Il senatore [BERUTTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 2.2, che include gli imprenditori artigiani nel campo dell'applicazione del disegno di legge.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sulla proposta emendativa 2.3, che include nell'ambito di applicazione del provvedimento, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo, vincolando gli eventuali introiti derivanti dalle attività di vendita diretta dei prodotti.

Ha quindi la parola la senatrice [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az), che illustra la proposta 2.4, tesa a fare salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 2.5, identico al 2.4, e 2.10, che fanno salve l'applicabilità delle disposizioni vigenti rispettivamente nel settore dell'agriturismo e della vendita diretta.

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.6, che riconduce all'ambito provinciale o delle province contermini gli eventuali prodotti di altre aziende agricole lavorati o trasformati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra la proposta emendativa 2.7, che ricomprende i prodotti dell'apicoltura tra quelli oggetto del provvedimento e che è identica alle proposte 2.8 e 2.9. Illustra quindi l'emendamento 3.1, che fa salva l'applicazione del decreto legislativo n. 145 del 2017, in materia di indicazione della sede dell'indirizzo dello stabilimento di confezionamento o trasformazione del prodotto, nonché il 3.3, che demanda al decreto di cui all'articolo 4, comma 1, la disciplina delle modalità e della durata di utilizzo del marchio PPL.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra poi la proposta emendativa 3.2, che precisa le modalità di rilascio del numero di registrazione dell'attività dei produttori PPL e fa salva l'applicazione delle

disposizioni vigenti in materia di indicazione della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di confezionamento o trasformazione, nonché in materia di etichettatura dei prodotti DOP, IGP e STG, dei vini, dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.1, che riformula in maniera più precisa le modalità di utilizzo ed esposizione del marchio PPL.

Il senatore [BERUTTI](#) (FI-BP) illustra la proposta 4.2, che estende agli scontrini rilasciati nei locali di vendita connessi ai laboratori artigiani di produzione la facoltà di esposizione del marchio PPL.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta emendativa 4.2, che fa salve le disposizioni in materia di marchio dei prodotti DOP, IGP, STG, dei vini, dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose, e precisa che ai prodotti a marchio PPL possono essere assimilati o aggiunti altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già esistenti.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l'emendamento 4.4, che consente, a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, di istituire il marchio PPL in forma bilingue.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra le proposte emendative 4.5, che fa salve le disposizioni esistenti in materia di marchi DOP, IGP e STG, e 4.6, che riformula in maniera più precisa l'articolo 4, comma 5, in materia di utilizzo del marchio PPL.

Il senatore [BERUTTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 5.1, che ricomprende tra i locali destinati alla somministrazione e vendita dei prodotti PPL anche quelli degli imprenditori artigiani.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) riferisce sulla proposta emendativa 5.2, che sostituisce la nozione più flessibile di "spazi adeguati" all'indicazione puntuale della superficie di vendita da riservare ai prodotti PPL nei mercati comunali.

La senatrice [LONARDO](#) (FI-BP) illustra la proposta emendativa 7.0.1, tesa a realizzare il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali, per garantirne l'adeguata conoscibilità e valorizzazione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra la proposta 8.1, che delimita lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di PPL all'ambito provinciale di riferimento.

La senatrice [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sull'emendamento 8.2, che precisa l'ambito di applicazione delle norme riguardanti i corsi di formazione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra quindi la proposta emendativa 8.3, tesa a precisare il contenuto dei corsi di formazione in materia di PPL.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta emendativa 10.1, integralmente sostitutiva dell'articolo 10 del testo. La proposta prevede tra l'altro un apposito decreto ministeriale, che fissa i criteri e le linee guida sulla cui base dovranno legiferare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e fa poi salve una serie di disposizioni vigenti.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 10.2, che prevede che il paniere PPL sia articolato per ogni Regione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra poi l'emendamento 10.3, che opera una mera sostituzione lessicale, nonché le proposte emendative 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7, tese nel loro complesso a fissare, attraverso il

decreto di cui all'articolo 10, comma 1, criteri di carattere generale ai quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno tenersi nella disciplina delle produzioni PPL.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la proposta 10.8, contenente la clausola di salvaguarda dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta 10.0.1, che inserisce sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni del disegno di legge.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 10.0.2, di tenore analogo al 10.0.1.

Essendo stati dati per illustrati i restanti emendamenti, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [728](#)

Art. 1

### 1.1

[RIPAMONTI](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#)

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole:* «1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

### 1.2

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Al comma 1, alinea, alle parole:* «La presente legge» *premettere le seguenti:* «Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

### 1.3

[BERUTTI](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* «imprenditori agricoli e ittici,» *aggiungere le seguenti:* «nonché degli imprenditori artigiani,».

### 1.4



## DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: «agricoli e ittici» inserire le seguenti: «e degli istituti professionali di cui all'articolo 2»;*

b) *all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «o ittica» inserire le seguenti: «o presso istituti professionali»;*

c) *all'articolo 2, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la vendita dei prodotti trasformati per finalità didattiche, si applica altresì agli istituti professionali che abbiano tra gli indirizzi di studio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, i seguenti:*

*a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;*

*b) pesca commerciale e produzioni ittiche;*

*c) enogastronomia e ospitalità alberghiera.»;*

d) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «in cui ha sede l'azienda» inserire le seguenti: «o l'istituto professionale» e alla lettera a), dopo le parole: «presso la propria azienda» inserire le seguenti: «o presso l'istituto professionale»;*

e) *all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «gli imprenditori agricoli o ittici», inserire le seguenti: «e gli istituti professionali»;*

f) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «dell'imprenditore agricolo o ittico», inserire le seguenti: «e dell'istituto professionale».*

## **1.5**

### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «principio della marginalità» inserire le seguenti: «o della limitata produzione».*

## **1.6**

### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «non come attività principale dell'azienda» aggiungere le seguenti: «o comunque della equivalente limitata quantità».*

## **1.7**

### **IL RELATORE**

*Al comma 2, sostituire la parola: «trasformati», con le seguenti: «ottenuti dalla trasformazione di materie prime coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime*

coltivate o allevate esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».

## 1.8

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «di origine animale o vegetale primari o trasformati,» aggiungere le seguenti: «confezionati,».*

## 1.9

[BERUTTI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «ottenuti presso un'azienda agricola o ittica» aggiungere le seguenti: «o artigiana».*

## 1.10

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini» con le seguenti: «in limitate quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e nelle province contermini.».*

## 1.11

[VALLARDI](#), [RIPAMONTI](#), [SBRANA](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo immediato».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Consumo immediato e vendita diretta»;*
- b) *al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo immediato».*

## 1.12

[LA PIETRA](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo diretto».*

*Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *nella rubrica, sostituire la parola: «Somministrazione» con le seguenti: «Consumo diretto»;*
- b) *al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo diretto».*

## Art. 2

### 2.1

#### DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile», inserire le seguenti: «, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313».*

### 2.2

#### BERUTTI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che trasformano prodotti agricoli provenienti da aziende del territorio».*

### 2.3

#### IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.».*

### 2.4

#### SBRANA, VALLARDI, RIPAMONTI

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.».*

### 2.5

#### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 2, alle parole: «La presente legge» premettere le seguenti: «Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo.».*

## 2.6

[VALLARDI](#), [RIPAMONTI](#), [SBRANA](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «anche di altre aziende agricole», inserire le seguenti: «che abbiano la propria sede nell'ambito della provincia o delle province contermini».*

## 2.7

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale».*

## 2.8

[VALLARDI](#), [RIPAMONTI](#), [SBRANA](#)

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività apistica, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.».*

## 2.9

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività apistica, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.».*

## 2.10

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente le "PPL" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».*

## Art. 3

### 3.1

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,» aggiungere le*

*seguenti*: «e al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145,».

## 3.2

### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole*: «e dal numero di registrazione dell'attività», *aggiungere le seguenti*: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente*:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008».

## 3.3

### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «secondo le modalità e per la durata prevista dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.».

## Art. 4

### 4.1

### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente*: «Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma, e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto si fissano modalità e strumenti per i controlli *a posteriori* sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 2.».

### 4.2

### BERUTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «scontrino rilasciato nei mercati» aggiungere le seguenti: «, nei locali di vendita connessi ai laboratori artigiani di produzione.».*

#### 4.3

##### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

*b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;*

*c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.».*

#### 4.4

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire il marchio di cui al comma 1, in forma bilingue».

#### 4.5

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il marchio, e le conseguenti norme di etichettatura, può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati, con esclusione di DOP, IGP e STG che fanno esclusivo riferimento alla relativa normativa nazionale ed europea».

#### 4.6

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio

può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario, ed occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito atto, predisposto secondo uno schema tipo approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute».

## Art. 5

### 5.1

#### BERUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: «agricolo o ittico» inserire le seguenti: «o artigiano»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «agricolo o ittico» inserire le seguenti: «o artigiano»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «imprenditori agricoli o ittici» aggiungere le seguenti: «o artigiani».*

### 5.2

#### LA PIETRA

*Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 20 per cento del totale» con le seguenti: «spazi adeguati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche tenuto conto del numero di richieste pervenute».*

## Art. 7

### 7.0.1

#### LONARDO

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sito internet piccole produzioni agroalimentari locali)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un sito *internet* per la concentrazione di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco di tutti i soggetti accreditati a poter inviare informazioni utili ai fini dell'aggiornamento del sito *internet* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

## Art. 8

## 8.1

### LA PIETRA

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento».*

## 8.2

### RIPAMONTI, SBRANA, VALLARDI

*Al comma 2, dopo le parole: «Il corso» aggiungere le seguenti: «, ove istituito,».*

## 8.3

### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP».

## Art. 10

### 10.1

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, controlli e/o autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.



2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale».

## 10.2

### LA PIETRA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'elenco» inserire le seguenti: «, articolato per ogni singola regione.».*

## 10.3

### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati».*

## 10.4

### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono disciplinate le disposizioni non contenute nella presente legge relativamente alle misure e ai controlli igienico-sanitari».*

## 10.5

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato.».*

## 10.6

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 fissa i limiti quantitativi, per ogni tipologia di produzione, comunque entro i limiti di:

- a) per i prodotti a base di carne, 6 Unità Grande Bovino equivalenti;
- b) per i prodotti a base di miele, la produzione di 60 alveari;
- c) per i prodotti a base di frutta secca, 2.000 kg di sgusciato;
- d) per i prodotti a base di frutta fresca e verdure, 3.000 kg trasformati;
- e) per i prodotti a base di cereali, 3.000 kg di trasformato;
- f) per le produzioni oleicole, 2.000 kg di produzione trasformata».

## 10.7

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definiti i contenuti, i criteri ed i limiti sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee guida di autocontrollo per le produzioni ed i relativi controlli previsti».

## 10.8

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

## 10.0.1

[VALLARDI](#), [RIPAMONTI](#), [SBRANA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

2. In caso di uso del marchio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio».

**10.0.2**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo il fatto che inosservanze, mancate conformità, infrazioni, infedeli o false dichiarazioni costituiscano più grave infrazione o reato, il decreto di cui all'articolo 10 definisce i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 4 della presente legge».

Art. 11

**11.0.1**

[DE BONIS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente Capo:*

«Capo II

RICONOSCIMENTO DELLE AGRICOLTURE CONTADINE  
E DEI DIRITTI DEI CONTADINI

**Art. 11-bis.**

*(Finalità generali)*

1. Lo Stato, in applicazione di quanto già stabilito nella Carta Costituzionale e sottoscritto in accordi internazionali quali "la Convenzione sulla Diversità Biologica", il "Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione", la "Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali" approvata il 28 settembre 2018, nonché le "Linee Guida per la gestione responsabile della terra, la pesca, le foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale" approvate dal Comitato per la Sicurezza Alimentare delle Nazioni Unite, custodisce la terra quale bene comune dell'umanità, educa i cittadini alla conoscenza, al rispetto e alla protezione della terra e del mare e si impegna a sostenere lo sviluppo di un modello di produzione agricola attento alla salvaguardia degli ecosistemi marini e dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e alla qualità delle produzioni agricole, allo scopo di garantire il diritto ad un cibo sano e di qualità, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, attraverso la qualità dei beni salvaguardati e la capacità della terra di produrre per le generazioni presenti e future.

2. Lo Stato riconosce la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, attraverso un'analisi delle realtà territoriali e considerandone gli specifici contributi economici, sociali, ambientali e l'impatto sui territori. Riconosce inoltre la molteplicità di

funzioni svolte dalle agricolture contadine e dalle forme sostenibili di pastorizia tradizionale attraverso l'integrazione organica di misure ambientali, sociali e produttive premianti anche ai fini della manutenzione dei paesaggi, della biodiversità e della gestione del territorio.

3. Per sostegno alle forme di agricoltura contadina e tradizionale si intende:

a) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e più in generale la drastica riduzione del numero delle aziende agricole e degli allevamenti, in particolare quelli basati sulla pastorizia e di dimensione ridotta;

b) garantire il diritto di accesso facilitato alla terra ai fini dell'insediamento di nuove aziende contadine;

c) sostenere l'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo e della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

d) valorizzare il legame tra aziende contadine, anche nella sua dimensione familiare, economica e territoriale;

e) favorire le modalità di accesso e di controllo del mercato locale, regionale e, ove possibile, nazionale da parte delle aziende contadine attraverso misure specifiche ed esclusive che regolino l'immissione in commercio dei prodotti dell'azienda contadina, quali le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge.

### **Art. 11-ter.**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si riconoscono "contadini" coloro che si impegnano, individualmente o in associazione con altri o come comunità, nella produzione agricola su piccola scala per la sussistenza e per il mercato locale, affidandosi in modo significativo, sebbene non necessariamente esclusivo, al lavoro familiare o domestico e su altri modi non monetizzati di organizzare il lavoro.

2. I requisiti necessari al riconoscimento della azienda agricola contadina sono:

a) essere in possesso del titolo di proprietà, di locazione, concessione o di comodato d'uso del fondo coltivato da contadini iscritti all'Albo di cui all'articolo 11-*quater* della presente legge;

b) la conduzione diretta da parte del titolare, dei familiari, dei soci lavoratori della cooperativa o altre forme associate e prevalenza del lavoro dei medesimi sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale apporto di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

c) gestire l'attività agricola favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicindamenti colturali, modelli agronomici conservativi e sostenibili definiti come insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità, del suolo salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché seguire modelli che prevedono la conservazione delle tradizioni locali e lo sviluppo delle produzioni biologiche e biodinamiche;

d) produrre per l'autoconsumo, prioritariamente per la vendita diretta e in ambito locale dei prodotti primari e/o trasformati in azienda o in strutture locali escludendo processi industriali di grande dimensione; utilizzare mercati locali o di filiera corta e applicare criteri di economia solidale e partecipata; controllare le varie fasi del ciclo produttivo e, in caso di trasformazione aziendale, produrre e trasformare le proprie materie prime;

e) svolgere la vendita diretta dei propri prodotti, anche con l'utilizzo di *internet*, al consumatore finale con un numero limitato di intermediari, nei locali dell'azienda o dell'abitazione familiare, nei mercati, ai dettaglianti locali, a gruppi di acquisto solidale. Se conformi a tutte le altre forme e modalità previste dalla normativa vigente possono vendere prodotti a strutture commerciali di filiera corta e a intermediari commerciali. I prodotti venduti sono provenienti prevalentemente dall'azienda

stessa. La restante parte può essere di origine *extra*-aziendale, proveniente da aziende contadine; sono inoltre ammessi, di origine *extra*-aziendale, nei prodotti trasformati, conservanti tradizionali quali sale, pepe, zucchero, spezie o altri conservanti tipici delle tradizioni locali;

f) praticare l'allevamento intensivo di animali all'aperto o al pascolo nei mesi accessibili o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente all'aperto; è fatto divieto di allevare animali permanentemente al chiuso o in forme intensive di stabulazione permanente fissa.

### **Art. 11-*quater*.**

*(Ambiti di applicazione e Albo delle aziende agricole contadine)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire l'Albo delle aziende agricole contadine presenti nei loro territori. Le aziende agricole contadine, senza limiti minimi di superficie ed indipendentemente dalla categoria professionale agricola di appartenenza del titolare, le cui caratteristiche e le cui pratiche rientrano tra quelle definite all'articolo 11-*ter* della presente legge, possono iscriversi gratuitamente e senza tassa di concessione governativa, tramite comunicazione al sindaco, nell'Albo delle aziende contadine, di seguito denominato «Albo», presso il Comune di residenza.

2. Le aziende agricole contadine possono costituirsi in cooperative agricole contadine composte dalle stesse aziende ed escludendo qualsiasi partecipazione solo in conto capitale. Sono ammesse altre forme associative anche comprendenti soggetti diversi dai contadini quali le comunità locali di consumatori che supportano l'agricoltura attraverso acquisti programmati concordati direttamente con l'azienda agricola contadina (*Community Supported Agriculture* - Comunità di Supporto all'Agricoltura).

3. Le aziende agricole contadine possono altresì costituirsi in reti e consorzi agricoli contadini, eventualmente prevedendo anche la presenza di enti pubblici e di università mediante contratti di rete.

4. L'iscrizione all'Albo avviene previa richiesta del titolare dell'azienda agricola contadina o del legale rappresentante, nel caso di altre forme associative fra quelle ammesse, e deve recare la dichiarazione il cui contenuto definisce l'appartenenza alla categoria delle aziende agricole contadine. La dichiarazione avviene in forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve includere senza eccezione e congiuntamente tutti i seguenti punti:

a) descrizione delle caratteristiche aziendali:

1) conduzione diretta da parte del titolare e dei suoi familiari, con eventuale apporto di lavoratori avventizi;

2) forme cooperativistiche composte da soli soci lavoratori;

3) forme cooperativistiche composte da soci lavoratori e consumatori purché formalmente strutturate (CSA);

4) altre forme associative e di reti;

5) ubicazione dell'azienda o delle aziende nello stesso Comune di residenza del titolare o rappresentante legale in cui è istituito l'Albo;

6) occupazione prevalente del titolare in termini di tempo lavorativo dedicato, anche se non in termini di reddito monetario, dedicata alla produzione contadina;

7) esclusione da altre attività agricole secondo modelli di produzione che non rientrino tra quelli delle produzioni contadine né a titolo proprio, né altrui sui propri terreni, e divieto di concessione d'uso dei propri terreni a qualsiasi titolo ad altre aziende agricole che ne facciano un uso diverso;

b) descrizione delle tecniche di produzione:

1) descrizione delle colture e delle attività agricole e connesse diversificate;

2) descrizione degli allevamenti, tenendo conto che l'allevamento degli animali deve

prevedere che siano tenuti per la maggior parte del tempo al pascolo brado, secondo le condizioni locali e non possano essere tenuti permanentemente chiusi in ricoveri;

c) previsione dell'impatto ambientale:

1) dichiarazione a non utilizzare in tutte le fasi dei processi di produzione sementi geneticamente modificate, né prodotti dell'industria agrochimica, fatta eccezione per quelli ammessi dalla normativa vigente per l'agricoltura biologica e biodinamica, senza che ciò implichi di per sé il diritto all'uso della dicitura "da agricoltura biologica";

2) le tecniche di gestione del suolo adottate devono favorire il ripascimento, la fertilità e la ritenzione idrica nonché la manutenzione delle preesistenti opere di terrazzamento, di incanalamento dei corsi d'acqua secondari e, comunque, con tecniche agronomiche volte sempre alla cura del paesaggio e nel rispetto e per la tutela degli equilibri idrogeologici. In presenza di piani regionali specifici per la valorizzazione della presenza contadina nei territori, questi sono attuati in accordo con le amministrazioni locali;

d) descrizione di modalità semplificate di trasformazione dei prodotti:

1) le eventuali trasformazioni dei prodotti agricoli sono effettuate in proprio o da terzi con tecniche esclusivamente artigianali;

e) descrizione dell'ambito e delle modalità di vendita:

1) parte della produzione aziendale e del tempo lavorativo impiegato è destinata all'autoconsumo e all'autoproduzione di beni materiali e immateriali che costituiscono parte integrante del reddito come sua componente non monetaria;

2) la vendita è diretta con un numero limitato di intermediari fino al consumatore finale;

3) per i prodotti trasformati vengono utilizzati in prevalenza i propri prodotti. Ingredienti di origine *extra*-aziendale possono provenire esclusivamente da altre aziende agricole contadine di prossimità con deroga per gli ingredienti non reperibili in tale ambito territoriale;

4) i prodotti primari devono essere in prevalenza di produzione aziendale o altrimenti acquisiti esclusivamente da altre aziende contadine.

### **Art. 11-quinquies.**

*(Sementi e razze locali)*

1. In attuazione di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e in particolare dagli articoli 5, 6 e dall'articolo 9 relativo ai diritti degli agricoltori, la presente legge garantisce l'adozione di apposite misure per tutelare e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:

a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

b) il diritto di partecipare alla ripartizione equa dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

d) la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere le proprie sementi coltivate o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori per la coltivazione o l'allevamento, senza che questo costituisca atto di commercio.

2. Le risorse genetiche e le informazioni che le caratterizzano, conservate nelle aziende dei coltivatori diretti, se iscritte al relativo repertorio regionale o nazionale, sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, restando in ogni caso di libero diritto d'uso per tutti gli agricoltori senza limiti territoriali o amministrativi e non sono assoggettabili a nessuna forma di diritti di proprietà intellettuale o alcun altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli

agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale. Non possono altresì essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali qualunque sia la nazionalità del richiedente o il riferimento legislativo addotto. Non sono, inoltre, brevettabili le risorse genetiche derivate da tali varietà e razze, né loro parti e componenti, né le informazioni genetiche che le caratterizzano ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a riconoscere e valorizzare i sistemi sementieri contadini in grado di garantire una conservazione dinamica della diversità agricola attraverso la coltivazione in pieno campo e una maggiore autonomia produttiva degli agricoltori. Si impegnano, altresì, a sostenere e incentivare, con misure specifiche per la biodiversità agricola la conservazione *in situ*, *on farm* e la coltivazione delle varietà contadine e l'allevamento delle razze locali.

#### **Art. 11-sexies.**

##### *(Misure di sostegno)*

1. Nell'ambito dei rispettivi piani di sostegno all'agricoltura nonché dei programmi operativi interregionali, le regioni prevedono specifiche misure in favore dell'agricoltura contadina e, in particolare, delle aziende agricole contadine iscritte all'albo, prevedendo, tra l'altro, misure economiche agevolative per la costruzione di strutture idonee allo svolgimento dell'attività contadina con procedure semplificate per strutture in bioedilizia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che l'iscrizione all'Albo sia condizione indispensabile per l'accesso a eventuali contributi concessi per l'agricoltura contadina o la realizzazione di progetti e di iniziative promozionali.

#### **Art. 11-septies.**

##### *(Controlli e sanzioni)*

1. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi da parte delle autorità competenti, risulti la non conformità delle tecniche di produzione ai disciplinari tecnici di produzione dell'agricoltura biologica, l'iscrizione all'Albo è revocata d'ufficio. Diversamente dai disciplinari previsti per l'ottenimento della certificazione "da agricoltura biologica", per le aziende contadine registrate all'Albo non è previsto l'obbligo delle certificazioni di filiera, eccetto che per i prodotti agrochimici impiegati sul terreno e sulle coltivazioni, con esclusione assoluta della possibilità di utilizzo di sementi geneticamente modificate.

#### **Art. 11-octies.**

##### *(Fiscalità ed oneri)*

1. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo sono:

a) esonerati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il limite di 25.000 euro annui, dall'IRPEF, dall'IRAP, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni imposta o tassa relativa all'attività agricola, comprese quelle sui fabbricati, altri immobili, mezzi, veicoli utilizzati per l'attività agricola e per la vendita, alla propria abitazione, al fondo, comprese quelle di registrazione e di proprietà relative all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro fino a un massimo di tre ettari;

b) tenuti solo al rilascio di ricevute semplificate di vendita e alla loro conservazione per tre anni.

2. I coltivatori titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo non sono tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le contribuzioni

dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei titolari di aziende agricole contadine iscritte all'Albo, prevedendo, in particolare, riduzioni e crediti d'imposta per coloro che svolgono la loro attività nelle zone montane e svantaggiate con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, apposite agevolazioni in materia energetica anche in caso di assenza o manifesta carenza di trasporti pubblici collegati a servizi essenziali quali uffici comunali, scuole e ospedali.

5. Per l'acquisto di terreni agricoli non confinanti le aziende agricole contadine sono soggette al pagamento dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e delle imposte di registro ipotecarie nella misura fissa ciascuna di 200 euro.».

*Disposizioni di coordinamento:*

a) *conseguentemente, premettere all'articolo 1 il seguente Capo:*

«Capo I

PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI  
DI ORIGINE LOCALE»;

b) *conseguentemente, modificare il titolo come segue:* "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e riconoscimento delle agricolture contadine e dei diritti dei contadini";

c) *conseguentemente, all'articolo 11, al comma 1, sostituire le parole:* «Dall'attuazione della presente legge» *con le seguenti:* «Dall'attuazione del presente Capo I».



# 1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 28 (ant.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018**  
**28ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari  
di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 novembre.

Il presidente **VALLARDI** informa che i senatori Patriarca, Malpezzi, Garavini, D'Arienzo e Ferrazzi hanno dichiarato di aggiungere la loro firma ai seguenti emendamenti presentati al disegno di legge n. 728 in esame: 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 2.5, 2.7, 2.10, 3.1, 3.3, 4.1, 4.5, 4.6, 8.3, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.0.2.

Informa altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti delle Commissioni giustizia e affari costituzionali, mentre si è ancora in attesa di ricevere i prescritti pareri delle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea.

Al riguardo, ritiene pertanto realistico che il seguito della discussione possa riprendere nelle prossime settimane, al termine della sessione di bilancio, che inizierà a breve in Senato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali  
leali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare **(COM (2018) 173 definitivo)****

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento

dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in esame (pubblicato in allegato).

Precisa che tale schema ricalca la risoluzione approvata lo scorso 26 settembre dalle Commissioni riunite X e XIII della Camera dei deputati, con due importanti differenze: in primo luogo, ha ritenuto opportuno confermare, come previsto dal testo originale della proposta di direttiva, che la tutela contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare sia limitata alle piccole e medie imprese, in quanto sono normalmente quelle più vulnerabili ed esposte ad abusi, mentre le grandi imprese hanno già i mezzi e le capacità per difendersi.

In secondo luogo, lo schema di risoluzione contiene un impegno aggiuntivo al Governo a individuare, in sede di attuazione della direttiva, l'autorità di contrasto nell'attuale Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che ha già una specifica competenza nel settore. Tuttavia, come emerso anche nell'audizione dei rappresentanti dell'Autorità, in questi anni tale competenza non si è potuta esercitare in maniera efficace sia per problemi di carattere normativo, sia soprattutto per la mancanza di adeguate risorse di personale. Per tale ragione lo schema di risoluzione impegna anche il Governo a garantire congrue risorse all'Autorità, anche mediante il ricorso a forme di mobilità di figure professionali dotate di adeguata qualificazione e specializzazione da altre amministrazioni pubbliche, che siano magari in situazione di esubero.

Si riserva comunque di valutare eventuali integrazioni al testo tese a precisare meglio determinati aspetti, anche alla luce delle osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi.

Il presidente [VALLARDI](#), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta pomeridiana il seguito dell'esame e la votazione sullo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, sottolineando l'esigenza che la stessa avvenga nella giornata odierna, anche in relazione ai tempi ormai ravvicinati di chiusura della procedura di esame della proposta di direttiva presso le istituzioni europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2018) 173 DEFINITIVO**

La Commissione,  
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM (2018) 173 definitivo);  
richiamata la risoluzione espressa in data 26 settembre 2018 dalle Commissioni riunite X e XIII della Camera dei deputati;  
tenuto conto delle risultanze delle audizioni svolte dalla Commissione, nonché della relazione presentata al Parlamento europeo dal relatore della proposta di direttiva, Paolo De Castro, sulla cui base lo scorso 25 ottobre 2018 è stato conferito il mandato ad avviare i negoziati interistituzionali (cosiddetti "triloghi");

preso atto che la legittimazione giuridica dell'intervento viene indicata negli articoli del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) che definiscono gli ambiti e le finalità della politica agricola comune (PAC), e, in particolare, nell'articolo 39, che pone tra gli ambiti di intervento della politica agricola quello di «contribuire ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola» e nell'articolo 40 dello stesso Trattato, secondo il quale l'organizzazione comune dei mercati deve escludere qualsiasi discriminazione fra i produttori;

considerato che il richiamo di tale base giuridica rende evidente che l'intervento normativo si basa sul presupposto che i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale equivalente a quello di coloro che acquistano i loro prodotti;

preso atto che tale presupposto è indicato nella relazione illustrativa dalla stessa Commissione europea e motivato in ragione del fatto che le alternative di cui i produttori agricoli dispongono per far giungere i loro prodotti ai consumatori sono limitate;

apprezzati i contenuti della proposta in oggetto;

preso atto che l'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, fa riferimento alla sola filiera alimentare, escludendo, in tal modo, i prodotti agricoli non alimentari, nonché i servizi relativi a tali prodotti, che dovrebbero, invece, essere assoggettati alla medesima tutela;

ritenuta condivisibile la scelta della proposta di direttiva laddove fornisce tutela ai soli fornitori che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese, rilevando che gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali, a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera;

reputato altresì importante, al fine di evitare pratiche elusive, che la disciplina si applichi a tutti gli acquirenti che acquistino o vendano prodotti sul mercato interno anche se il luogo di stabilimento sia esterno all'Unione europea;

considerato altresì necessario precisare la definizione di prodotti alimentari deperibili, a tal fine richiamando la nozione prevista dall'ordinamento interno, e segnatamente, dal decreto ministeriale n. 199 del 2012, che si basa sulla durata complessiva stabilita dal produttore;

ritenuto altresì che quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) - e cioè che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura da parte degli acquirenti - non tenga in considerazione le esigenze gestionali dei medesimi acquirenti di poter fare riferimento ad una data unica riferita all'ultimo giorno del mese e che occorra altresì distinguere i termini di pagamento a seconda che si tratti di prodotti deperibili o non deperibili;

reputato altresì che l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate debba altresì ricomprendere la così detta vendita sottocosto, la così detta asta al buio nonché la così detta vendita a doppio ribasso;

considerato al riguardo - anche al fine di combattere efficacemente lo sfruttamento del lavoro in agricoltura - che il prezzo di vendita dei prodotti debba tenere necessariamente conto della remunerazione del lavoro necessario per produrli e che prezzi che non tengano in considerazione questa variabile debbano considerarsi pratiche commerciali sleali;

considerato altresì che l'annullamento, senza un termine di preavviso minimo, degli ordini dei prodotti deperibili può comportare eccedenze e addirittura spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti;

ritenuto inoltre che l'articolo 3, comma 2, che rimette all'accordo tra le parti la possibilità di introdurre pratiche commerciali altrimenti vietate, potrebbe non fornire adeguata tutela al fornitore che versi in una condizione di dipendenza economica; ritenuto pertanto necessario vietare tali pratiche se sono il risultato della «dipendenza economica» del fornitore rispetto all'acquirente, e reputato che di tale dipendenza occorra fornire una definizione;

condivisa la necessità di introdurre una definizione di «pratica commerciale sleale» e rilevato che tale definizione consentirebbe agli Stati membri di individuare e sanzionare anche pratiche commerciali sleali che non risultano espressamente elencate nell'articolo 3 della proposta di Direttiva offrendo maggiore tutela ai fornitori della filiera agro-alimentare contro ogni tipologia di condizione contrattuale penalizzante se imposta da acquirenti con maggior potere negoziale;

ravvisata la necessità di integrare la direttiva all'esame prevedendo che i contratti di fornitura di prodotti agricoli ed alimentari debbano essere stipulati in forma scritta e preventivamente alla consegna;

ritenuto opportuno integrare la disposizione contenuta all'articolo 4, precisando che le autorità pubbliche incaricate di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (così dette «autorità di contrasto»), possano essere già esistenti o di nuova configurazione;

rilevata l'esigenza che gli Stati membri, al fine di garantire una reale efficacia dell'azione di tutela, provvedano affinché le autorità di contrasto siano dotate di tutte le risorse finanziarie, organiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle loro funzioni;

ritenuto opportuno inserire nella proposta disposizioni volte a regolamentare e rendere più stringenti le modalità di intervento delle autorità di contrasto, a tal fine prevedendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute, termini per l'esame delle medesime e per lo svolgimento della successiva inchiesta;

ritenuto necessario estendere la facoltà, che l'articolo 5 riconosce alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

ritenuto opportuno integrare i contenuti della direttiva con la previsione della possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti;

considerato inoltre opportuno chiarire che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all'esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall'applicazione delle disposizioni della direttiva che intervengono sui termini di pagamento (articolo 3, comma 1, lettera a)), tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;

tenuto conto delle criticità rilevate in questi anni nell'applicazione della normativa italiana di settore sulla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che hanno fatto emergere la necessità che la futura autorità di contrasto sia dotata di più ampi poteri di intervento e di più adeguate risorse, in particolare di personale, rispetto a quelli attribuiti attualmente all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, in coerenza con quanto osservato nei punti precedenti;

ricordato invece che la normativa nazionale relativa alla cessione di latte crudo (di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015), nell'individuare come parametro per la valutazione della corretta determinazione del prezzo un criterio di calcolo che fa riferimento ai prezzi medi di produzione, è risultata, in sede applicativa, efficace nel contrasto delle pratiche commerciali sleali e potrebbe pertanto essere estesa a tutti gli altri settori dell'agroalimentare;

pur condividendo la scelta di affidare alle autorità nazionali di contrasto il compito di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva si ritiene comunque essenziale che nel procedimento di contestazione e segnalazione delle condotte sanzionabili sia coinvolto il Dicastero agricolo, attraverso il contributo dell'Ispettorato nazionale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

esprime una valutazione favorevole per i profili di merito, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

- a) si preveda di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti;
- b) ferma restando la tutela prioritaria alle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, si preveda altresì di estendere l'ambito di applicazione della proposta anche a tutti gli altri fornitori, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare

pratiche elusive;

- c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all'ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore;
- d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), si modifichi la pratica sleale ivi configurata, precisando che essa si verifichi quando l'acquirente versa il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva;
- e) al medesimo articolo, si integri l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l'inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (così dette aste al buio), delle vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell'espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d'asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (così dette vendite a doppio ribasso);
- f) all'articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi elencate - indipendentemente dall'accordo su di esse raggiunto - siano vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, conseguentemente introducendo all'articolo 2 una definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una relazione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti alternative di vendita;
- g) si inserisca, all'articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca «pratica commerciale sleale» qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un *partner* commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero - imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, all'articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3;
- h) si introduca, dopo l'articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l'obbligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna;
- i) all'articolo 4, si precisi che, al fine di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare un'autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione;
- j) si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto, introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini per la conclusione del procedimento medesimo;
- k) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;
- l) si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia.
- Con riferimento particolare all'Italia, si impegna inoltre il Governo, in sede di attuazione della direttiva, ad individuare l'autorità pubblica di contrasto nell'Autorità garante per la concorrenza e il

mercato e a potenziare l'ufficio attualmente competente per il settore agroalimentare (che sarebbe auspicabile fosse dedicato in via esclusiva a tale settore), assicurando all'ufficio stesso congrue risorse finanziarie, strumentali ed organiche, anche mediante il ricorso a forme di mobilità da altre amministrazioni pubbliche di figure professionali dotate di adeguata qualificazione e specializzazione.

# 1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (ant.) del 26/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 26 MARZO 2019

45ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

*SUL SALUTO AL SENATORE MANGIALAVORI*

Il presidente VALLARDI dà il benvenuto al senatore Mangialavori, recentemente entrato a far parte della Commissione, formulando auguri di buon lavoro.

Si unisce unanime la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Il presidente VALLARDI avverte che il relatore ha presentato i seguenti nuovi emendamenti al disegno di legge in esame: 1.100, 1.7 (testo 2), 1.200, 1.300, 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 6.100, 9.100, 10.1 (testo 2), 10.0.100 e 11.100 (pubblicati in allegato).

Informa altresì che lo stesso relatore ha preannunciato l'intenzione di proporre su alcuni emendamenti presentati da altri senatori una serie di riformulazioni tecniche, concordate anche con il Ministero delle politiche agricole, ai fini dell'espressione del parere favorevole.

Pertanto, al fine di abbreviare i tempi (considerando anche che su tutti gli emendamenti devono essere acquisiti i pareri delle Commissioni consultive), invita il relatore a far pervenire per le vie brevi anche queste proposte di riformulazione ai senatori proponenti degli emendamenti in questione. In

questo modo, qualora i colleghi condividano le proposte di riformulazione, potranno formalizzare i nuovi testi in tempi rapidi.

Propone quindi di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore per giovedì 28 marzo, alle ore 11. Entro lo stesso termine, potrebbero poi essere presentate anche le riformulazioni degli emendamenti di altri senatori richiamate in precedenza.

La Commissione conviene infine con le proposte del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [LONARDO](#) (*FI-BP*) sollecita la prosecuzione delle audizioni già concordate nell'ambito delle problematiche della filiera bufalina.

Il presidente [VALLARDI](#) conferma la disponibilità a svolgere le suddette audizioni, sottolineando tuttavia che, dato l'alto numero dei soggetti individuati, occorre attendere di disporre di uno spazio di tempo adeguato, presumibilmente nelle settimane dedicate ai lavori delle Commissioni.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 178 (affare sulle problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione), di rappresentanti dell'ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti Fondiari), svolta il 19 marzo scorso, e di rappresentanti di consorzi di bonifica e irrigazione di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Sicilia, svolta in data odierna è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [728](#)

Art. 1

#### **1.100**

#### IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».



### **1.7 (testo 2)**

#### IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».*

### **1.200**

#### IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in piccole quantità» fino alla fine del comma con le seguenti: «in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la rubrica con la seguente: «Consumo immediato e vendita diretta»;*

*b) al comma 1, sostituire le parole: «la somministrazione» con le seguenti: «il consumo immediato».*

### **1.300**

#### IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Ferme restando le deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia o delle province contermini.».*

### Art. 3

### **3.2 (testo 2)**

#### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4

### 4.3 (testo 2)

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

Art. 6

### 6.100

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «in particolare, per la produzione primaria», *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole:* «autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o».

Art. 9

### 9.100

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti.».

## Art. 10

### 10.1 (testo 2)

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - 1. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

### 10.0.100

IL RELATORE

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**  
*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».

### Art. 11

### 11.100

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie»;*

*b) al comma 1, premettere il seguente: «01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.»;*

*c) al comma 1, dopo le parole: «Dall'attuazione della presente legge», inserire le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 4,».*

# 1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 46 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2019

**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari  
di origine locale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il presidente VALLARDI comunica che, in relazione al disegno di legge n. 728, sono pervenuti i seguenti subemendamenti agli emendamenti del relatore: 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 6.100/1, 10.1 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 (pubblicati in allegato unitamente agli emendamenti del relatore cui si riferiscono).

Sono inoltre pervenute anche le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2), 4.6 (testo 2), 5.2 (testo 2), 7.0.1 (testo 2) (ugualmente pubblicate in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea - Legge europea 2018**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei  
deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, tra le disposizioni modificate presso l'altro ramo del Parlamento richiama l'articolo 20, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano, finalizzato a chiudere il pre-contenzioso EU-Pilot 9180/17/ENVI, evitando una conclusione negativa dello stesso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti.

Ricorda che, in coerenza anche con le osservazioni formulate dalla Commissione agricoltura in sede consultiva alla Commissione di merito, il testo della norma approvato in prima lettura dal Senato modificava l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente, in modo da escludere una serie di materiali dall'applicazione delle norme sul trattamento dei rifiuti previste nella parte quarta dello stesso Codice dell'ambiente. I materiali esclusi erano le materie fecali, la paglia nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali - in un elenco che la norma medesima specificava avere carattere esemplificativo e non esaustivo - gli sfalci e le potature, ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali.

In virtù di una proposta emendativa approvata durante l'esame alla Camera in seconda lettura, l'esclusione è stata estesa anche alla categoria degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, riproponendo per tale aspetto l'esclusione già prevista a legislazione vigente dal citato articolo 185 del Codice dell'ambiente, che era stata oggetto della procedura EU-Pilot. La norma modificata prevede inoltre che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana.

Esprimendo quindi apprezzamento per le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, che hanno confermato ed anzi esteso le deroghe introdotte in prima lettura dal Senato, illustra uno schema di relazione favorevole sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva.

#### *SULLA RECENTE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE MODIFICA LA "DIRETTIVA HABITAT"*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che, come riportato in questi giorni anche da alcuni organi di stampa, lo scorso 4 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che modifica la disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che recepisce nell'ordinamento italiano la cosiddetta "direttiva habitat".

Come noto, la questione della necessità di modificare la suddetta direttiva era emersa in Commissione nell'ambito dell'affare assegnato n. 101 sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*). Si tratta di un insetto onnivoro, particolarmente infestante, proveniente dall'Estremo Oriente, che da alcuni anni è approdato in Italia arrecando gravi danni alle coltivazioni di molte regioni, specie nel Nord.

L'ampio lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, attraverso il confronto con gli enti istituzionali competenti, ha evidenziato come lo strumento più efficace per contrastare la cimice asiatica, atteso che il ricorso a sostanze chimiche o ad altri insetti autoctoni si sono rivelati inutili, sia quello di contrapporre il suo antagonista naturale, la cosiddetta "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente.

Tale operazione di lotta biologica, già intrapresa in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia proprio a causa della normativa attuale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, che ha recepito la "direttiva habitat" in termini estremamente rigidi, vietando l'introduzione nel territorio nazionale di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine.

Grazie alla modifica approvata nel Consiglio dei ministri, ora anche in Italia si può quindi finalmente, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, derogare al suddetto divieto, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri. Questo vuol dire che adesso si potranno avviare, per la cimice asiatica e per tutte le situazioni analoghe, azioni di lotta biologica laddove le circostanze lo richiedano e fatti salvi sempre i necessari controlli.

L'auspicio è quindi - prosegue il Presidente - che la norma possa essere rapidamente attuata: a tal fine, anche per dare compimento alla procedura dell'affare assegnato avviata in Commissione, si riserva di valutare con i colleghi l'adozione di eventuali atti di indirizzo al Governo per sollecitare l'adozione quanto mai celere dei necessari provvedimenti attuativi previsti dalla stessa norma, al fine di poter passare presto alle azioni concrete di contrasto alla cimice asiatica e a tutte le altre specie nocive.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) condivide la proposta del Presidente. Ricorda poi che, nel corso dell'audizione del CREA svolta nell'ambito dell'affare assegnato, aveva formulato un quesito circa la possibilità che la penetrazione in Italia di specie non autoctone dannose per l'agricoltura come la cimice asiatica possa essere legata, oltre che all'incremento dei traffici di merci e persone legati alla globalizzazione, anche a strategie deliberate volte a danneggiare l'agricoltura nazionale. Poiché il direttore *pro tempore* del CREA aveva precisato che anche tali aspetti erano oggetto di attenzione, chiede che la Commissione si faccia parte attiva presso gli organi competenti per approfondire la questione.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) esprime apprezzamento per la proposta del Presidente. L'approvazione della modifica della "direttiva habitat" attraverso lo schema di regolamento licenziato dal Governo era un passaggio fondamentale per consentire l'avvio della lotta biologica contro la cimice asiatica e altre specie non autoctone nocive per l'agricoltura. Occorre però adesso assicurarsi che tutto l'*iter* autorizzatorio necessario per il passaggio all'azione concreta in campo si concluda rapidamente e non richieda tempi inutilmente lunghi. Ritiene quindi giusto sollecitare il Governo e gli organismi competenti (in particolare l'ISPRA) perché i provvedimenti attuativi siano finalizzati rapidamente, possibilmente in tempo per l'attuale stagione agricola 2019.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente di adottare in tempi rapidi un atto di risoluzione al Governo sull'affare assegnato n. 101.

#### *SUGLI AFFARI ASSEGNATI NN. 214 E 215*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, in seguito alla richiesta da lui trasmessa, come convenuto dalla Commissione, sono stati assegnati dalla Presidenza del Senato l'affare n. 214 sulle problematiche di mercato del latte vaccino in Italia e l'affare n. 215 sulle problematiche riguardanti gli aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro.

Nel prossimo Ufficio di Presidenza si deciderà come organizzare le relative attività per l'esame dei suddetti affari.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei responsabili del Progetto Olimpolli Montagnani sull'impollinazione degli olivi con l'ausilio di droni, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 20, premesso che, in coerenza anche con le osservazioni formulate dalla Commissione in sede consultiva in prima lettura, il testo della suddetta norma approvato dal Senato in prima lettura, modificava l'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, in modo da escludere una serie di materiali dall'applicazione delle norme sul trattamento dei rifiuti previste nella parte quarta dello stesso Codice dell'ambiente, tra i quali le materie fecali, la paglia nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, tra cui gli sfalci e le potature, ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali; esprimendo apprezzamento per il fatto che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la suddetta modifica è stata mantenuta e si è altresì estesa l'esclusione dal novero dei rifiuti anche alla categoria degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni; esprime relazione favorevole.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [728](#)

Art. 1

#### **1.100/1**

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*All'emendamento 1.100, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità e della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito;».

#### **1.100/2**

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#)

*All'emendamento 1.100, lettera b), sostituire le parole: «come integrazione equivalente della produzione complessiva» con le seguenti: «come equivalente produzione complessiva».*

#### **1.100**



## IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

### 1.7 testo 2/1

#### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*All'emendamento 1.7 (testo 2), dopo le parole: «dell'azienda stessa» aggiungere le seguenti: «, e confezionati».*

### 1.7 (testo 2)

## IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».*

### 1.300/1

#### MOLLAME, AGOSTINELLI, ABATE, FATTORI, TRENTACOSTE, NATURALE

*All'emendamento 1.300, dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:*

«2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, e dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente sulla qualità, l'etichettatura, il controllo e la trasparenza della filiera dell'olio di oliva, per le produzioni di "olio extra-vergine di oliva" che rientrano nel regime delle produzioni PPL, è consentita la vendita diretta al consumatore finale di limitati quantitativi di prodotto sfuso, operata da parte delle aziende produttrici ammesse al medesimo regime delle produzioni PPL, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti europee e nazionali.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

2-quinquies. Con il decreto di cui all'articolo 10 della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di controllo, di trasporto e di vendita diretta, anche mediante l'utilizzo di appositi distributori

automatici, degli oli di cui al comma 2-ter.»

### 1.300

#### IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ferme restando le deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia o delle province contermini.»

#### Art. 3

##### 3.2 testo 2/1

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*All'emendamento 3.2 (testo2), al primo periodo, sostituire le parole: «rilasciato dall'autorità sanitaria» fino a: «di cui all'articolo 10.» con le seguenti: «rilasciato ai sensi della normativa vigente.».*

##### 3.2 testo 2/2

[DE PETRIS](#), [DE BONIS](#)

*All'emendamento 3.2 (testo 2), alla lettera a), sopprimere le parole: «a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.».*

##### 3.2 (testo 2)

#### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

#### Art. 4

##### 4.1 (testo 2)

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [GARAVINI](#),  
[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#)

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:*

«Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma, e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 10 sono fissate modalità e strumenti per i controlli *a posteriori* sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 2.».

##### 4.6 (testo 2)

[TARICCO](#), [BITI](#), [MAGORNO](#), [SBROLLINI](#), [PATRIARCA](#), [MALPEZZI](#), [GARAVINI](#),  
[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario, ed occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definite con il decreto di cui all'articolo 10».

#### Art. 5

##### 5.2 (testo 2)

[LA PIETRA](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 20 per cento del totale» con le seguenti: «spazi adeguati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, qualora disponibili».*

#### Art. 6

##### 6.100/1

[DE PETRIS](#), [DE BONIS](#)

*All'emendamento 6.100, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, premettere il seguente periodo: "Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle PPL possono essere svolte presso i locali dell'azienda o presso l'abitazione del conduttore, senza determinare la necessità di cambiamento della destinazione d'uso.»

## 6.100

### IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, sopprimere le parole da: «in particolare, per la produzione primaria», fino alla fine del periodo;*
- b) al comma 3, sopprimere le parole: «autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o».*

### Art. 7

#### 7.0.1 (testo 2)

#### LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Sezione internet piccole produzioni agroalimentari locali)*

1. È istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita sezione costituita per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione internet di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

### Art. 10

#### 10.1 testo 2/1

#### TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*All'emendamento 10.1 (testo 2), capoverso "Art. 10", comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, entro i limiti di:  
per i prodotti a base carne, 6 Unità Grande Bovino equivalenti;  
per prodotti a base di miele, la produzione di 60 alveari;  
per prodotti a base di frutta secca, 2000 kg di sgusciato;  
per prodotti a base di frutta fresca e verdure, 3000 kg trasformati;  
per prodotti a base cereali, 3000 kg di trasformato;  
per produzioni oleicole, 2000 kg produzione trasformata;  
che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;».

## 10.1 testo 2/2

### DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*All'emendamento 10.1 (testo2), al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge;».

## 10.1 (testo 2)

### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - *1.* 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,

dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

# 1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

**56ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari  
di origine locale**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni di alcuni emendamenti del Relatore: 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 3.2 (testo 3), 4.3 (testo 3), 10.1 (testo 3), 10.0.100 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Conseguentemente, i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 10.2 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 si intendono riferiti ai nuovi testi dei suddetti emendamenti, in quanto compatibili.

Ricorda poi che, avendo la Commissione acquisito tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, è ora nelle condizioni di procedere alla votazione degli emendamenti. Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in esame, esprime parere favorevole sulle proposte 1.1, 1.2, 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.200 e 1.300. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9 e 1.300/1, mentre invita al ritiro delle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2)/1, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto assorbiti dalle ultime riformulazioni degli emendamenti del relatore.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-BP*) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso in ordine alla proposta 1.3 del senatore Berutti.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la valutazione negativa, su questo come su altri emendamenti del senatore Berutti, miranti a inserire le attività degli artigiani tra quelle delle piccole produzioni agroalimentari locali, è motivata dall'esigenza di non ampliare eccessivamente il perimetro di tali produzioni, con il rischio di snaturare la finalità del disegno di legge. Se infatti alcuni tipi di produzioni artigianali (ad esempio la fabbricazione di oggetti di vimini o altre fibre naturali) potrebbero in astratto rientrare nel novero delle produzioni agricole, si tratta però di attività molto diverse.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, che sono approvati.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

I senatori [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [TARICCO](#) (*PD*) ritirano rispettivamente i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

Conseguentemente risultano assorbite le proposte 1.5 e 1.6.

Avendo il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritirato la proposta 1.7 (testo 2)/1, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.7 (testo 3).

Dopo che l'emendamento 1.8 è stato dichiarato assorbito, viene messa in votazione e respinta la proposta 1.9.

L'emendamento 1.200 è quindi messo ai voti e approvato. Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Dopo che il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.300/1, si procede alla votazione dell'emendamento 1.300, che risulta approvato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10. Esprime invece parere contrario sulla proposta 2.2.

Il sottosegretario MANZATO si pronuncia in senso conforme al relatore.

Con successive, separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 2.1 e respinto l'emendamento 2.2, mentre sono approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.



Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita al ritiro dell'emendamento 3.1, in quanto assorbito dall'emendamento 3.2 (testo 2) del relatore, mentre esprime parere contrario sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 3.1.

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché approvati gli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 3) e 4.6 (testo 2). Si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 4.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5, in quanto ricompresi come contenuto nell'emendamento 4.3 (testo 3) del relatore.

In esito a distinto scrutinio, è poi approvato l'emendamento 4.1 (testo 2), respinto l'emendamento 4.2 e approvato l'emendamento 4.3 (testo 3).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Posto in votazione, è infine approvato l'emendamento 4.6 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si pronuncia in senso contrario sulla proposta 5.1 e in senso favorevole sull'emendamento 5.2 (testo 2).

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con separate votazioni, è quindi respinto l'emendamento 5.1 e approvato il 5.2 (testo 2).

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula parere contrario sull'emendamento 6.100/1 e favorevole sull'emendamento 6.100.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni è respinto l'emendamento 6.100/1 e approvato l'emendamento 6.100.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 6, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione e approvato l'articolo 7, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 7.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 8.1, 8.2 e 8.3.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 8, come modificato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 9.100.

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 9, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 10.1 (testo 3) e invita al ritiro degli emendamenti 10.1 (testo 2)/1, 10.1 (testo 2)/2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, evidenziando che il contenuto di gran parte degli emendamenti è stato ripreso con la nuova formulazione dell'emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, ritira la proposta 10.1 (testo 2)/1. Sottolinea l'importanza della disposizione ivi contenuta, ripresa nella nuova formulazione della proposta 10.1 (testo 3) che è stata concordata con il relatore.

Con questa disposizione si è infatti previsto che, nel futuro decreto ministeriale che stabilirà le linee guida generali per i prodotti PPL (piccole produzioni agroalimentari locali), si indichino anche, per ciascuna categoria di prodotti, i quantitativi massimi ammissibili al regime delle PPL, in modo da garantire un quadro regolatorio omogeneo a livello nazionale, lasciando poi libere le singole regioni di definire i quantitativi specifici nel proprio territorio. Ricorda che il decreto viene adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che, con la nuova formulazione prevista nell'emendamento 10.1 (testo 3), il decreto stabilirà anche le modalità per integrare le tipologie dei prodotti PPL, su eventuale richiesta delle singole regioni.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira a sua volta l'emendamento 10.1 (testo 2)/2.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 10.1 (testo 3).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 10, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 10.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulla proposta 10.0.100 (testo 2), invitando al ritiro degli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

La proposta 10.0.100 (testo 2) è messa ai voti e approvata.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del suddetto emendamento 10.0.100 (testo 2), in quanto rappresenta una soluzione adeguata al problema, posto fin da subito dalla sua parte politica, della necessità di introdurre sanzioni contro le violazioni e gli abusi in materia di piccole produzioni locali, al fine di garantire la qualità e l'immagine dei prodotti.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 11.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e approvato l'emendamento 11.100.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 11, come modificato.

Essendo stato precedentemente dichiarato inammissibile l'emendamento 11.0.1, viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 12, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 728, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli. Esprime quindi la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario Manzato e tutti i colleghi per il proficuo e costante apporto fornito ai lavori.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo - assegnati in sede redigente alla 9ª Commissione, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali - recanti entrambi disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. Ciascuno di essi propone una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo").

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, proponendosi di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell'agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l'attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere.

Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi.

Si sofferma sull'articolo 1 che specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.

Con l'articolo 2 si individuano le competenze, precisando che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge in esame, nonché ad adottare i piani regionali del tartufo e a coordinare la gestione delle tartufaie nazionali. Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo spetta invece di indicare, con apposito decreto, i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata" e "tartufi coltivati".

Illustra poi l'articolo 4, recenti misure generali di tutela, che stabilisce i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.

All'articolo 5 si dettano disposizioni per l'individuazione dei generi e delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del MIPAAFT la redazione dell'apposito elenco, con le caratteristiche micologiche ed organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie.

L'articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

L'articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, sottolinea l'importanza dello stesso, che regola l'abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I

raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle regioni, o delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

L'articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, il Presidente relatore segnala che le disposizioni contenute nell'articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Precisamente, è prevista un'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari, conduttori o consorziati.

L'articolo 17 prevede l'adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'attuale legge n. 752 del 1985.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, il quale indica espressamente nella relazione illustrativa, tra le sue finalità, proprio l'abrogazione della citata legge n. 752 del 1985. Si ritiene infatti che tale legge, pur avendo avuto molti meriti, sia ormai superata, in quanto inadeguata per affrontare la domanda internazionale del tartufo e dei suoi prodotti e in contrasto con la normativa europea vigente. Si pone inoltre un'esigenza di semplificazione strutturale del settore e di condivisione degli iter autorizzativi, per agevolare i controlli e meglio

tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, arrestando il calo della produzione spontanea e sostenendo il tartufo e i prodotti derivati, eccellenza della cultura gastronomica nazionale e importante risorsa economica.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizzate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Si sottolinea la finalità di tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera, riconoscendone il valore culturale, socioeconomico e ambientale, e si precisa che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale, rinviando alle regioni e alle province autonome la disciplina delle varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento.

Con l'articolo 2 si forniscono le definizioni dei seguenti concetti: "cerca", "produttore di tartufo", "tartufaio" o "raccoltore di tartufo", "tartuficoltore o "coltivatore di tartufo", "tartufaia naturale", "tartufaia naturale controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e "raccolta controllata".

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, finalizzato a individuare gli interventi prioritari per il settore, quale strumento programmatico strategico destinato a fornire alle regioni un indirizzo per le misure da inserire nei piani di sviluppo rurale. Il piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni,

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del MIPAAFT per il settore dei tartufi. È composto da rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti pubblici competenti, delle regioni e delle province autonome, delle associazioni di categoria e del mondo universitario, che durano in carica tre anni. Alcuni esperti (fino a cinque) sono assegnati all'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, mentre altri (sempre fino a cinque) sono preposti all'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Particolarmente rilevante l'articolo 5, che definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, le cui caratteristiche sono definite con un apposito decreto. Altre specie edibili non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16. Si prevede poi l'accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, da parte di una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo. Si rinvia a un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.

All'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di

raccolta.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il MIPAAFT, con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 9 stabilisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate, che ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce l'iter di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.

L'articolo 10 consente la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà tra aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fissino la disciplina della cerca e della raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani e istituiscano un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L'articolo 12 stabilisce le norme generali di cerca e raccolta, indicando le modalità consentite e le pratiche vietate.

L'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi: chi vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione istituiti a livello nazionale e regionale. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento permette di ottenere un tesserino di abilitazione che vale sull'intero territorio nazionale, dura dieci anni e il cui rinnovo è subordinato alla partecipazione ad apposite giornate di aggiornamento.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare. Si stabilisce tra l'altro che la raccolta del tartufo, anche spontaneo, è da configurarsi come produzione primaria e che il possesso del tesserino previsto dall'articolo 13 attestante l'idoneità del tartufaio vale come notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente.

L'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta (fatta eccezione per le tartufaie coltivate), salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.

Richiama poi l'articolo 16, che definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Sono poi fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine. I tartufi freschi possono essere venduti solo nei periodi di raccolta e nei dieci giorni successivi alla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 17 disciplina alcuni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi, che devono sempre recare il nome latino della specie utilizzata.

Con l'articolo 18 si rinvia la rintracciabilità del prodotto tartufo alle norme dell'Unione europea. Un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, stabilisce le modalità di

controllo e monitoraggio dei tartufi raccolti e commercializzati in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L'articolo 19 riguarda la produzione e commercializzazione delle piante micorrizzate con tartufo (ossia quelle piante che crescono in simbiosi con i tartufi), rinviando le modalità di certificazione (obbligatoria ai fini della messa in commercio) ad uno specifico decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Illustra poi l'articolo 20, che definisce gli organismi deputati ai controlli, che sono affidati al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'ICQRF, le aziende sanitarie locali e altre autorità abilitate controllano poi la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

All'articolo 22 si dettano le disposizioni finanziarie, volte ad introdurre un "contributo ambientale" regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Il contributo, non inferiore ai 100 euro all'anno, è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati e va pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.

L'articolo 23 affida alle regioni e province autonome Bolzano la gestione del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all'articolo 22.

L'articolo 24 consente alle regioni e alle province autonome di istituire, d'intesa con il MIPAAFT, marchi di qualità della filiera del tartufo. Il Ministero può inoltre proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.

L'articolo 25 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE, mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) segnala di aver presentato il disegno di legge n. 918 che interviene sulla medesima materia dei provvedimenti in esame e che dovrebbe a breve essere assegnato alla Commissione. Chiede quindi di attendere tale assegnazione per poter abbinare il disegno di legge agli altri due e avviare un eventuale ciclo di audizioni o altri approfondimenti istruttori.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 933 del senatore Bergesio.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che la Commissione attenderà l'avvenuta assegnazione e congiunzione del disegno di legge richiamato dal senatore Taricco prima di procedere con il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le**



***partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).

Rammenta che l'articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma *9-quater* per prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, infine, che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente, con i pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera e sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alle Commissioni riunite 6a e 10a, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Per gli aspetti di interesse della 9ª Commissione, segnala l'articolo 16-ter, introdotto alla Camera, che equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria (IMU). L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. Il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del decreto-legge, anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Lo stesso articolo 32 introduce poi modifiche al Codice della proprietà industriale (CPI, decreto legislativo n. 30 del 2005) per facilitare l'identificazione e il contrasto dell'*Italian sounding*. Si specifica il divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell'Italia. Inoltre, si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*Italian sounding*.

È previsto, per il triennio 2019-2021, il cosiddetto "Voucher 3i - investire in innovazione", volto a supportare le *start-up* innovative.

L'articolo in esame demanda inoltre al Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e

marchi (UIBM) l'adozione di un atto annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, per stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. È poi riconosciuta un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani. Ulteriori norme disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che, dati i tempi ristretti per l'esame del disegno di legge in Senato, la Commissione dovrebbe rendere il prescritto parere alle Commissioni di merito possibilmente nella giornata odierna.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) concorda con l'osservazione del Presidente.

Si apre il dibattito.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) dichiara di condividere la disposizione contenuta nell'articolo 16-ter del provvedimento in esame, ricordando che la proposta di equiparazione delle società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti ai fini dell'IMU, era stata già da tempo avanzata dal suo partito e osteggiata inizialmente dalle forze politiche della maggioranza. Rileva quindi con favore il cambio di avviso della maggioranza. Analoga condivisione esprime sulle misure dell'articolo 32, tese a rafforzare la lotta al fenomeno dell'*Italian sounding*, che reca gravissimi danni ai prodotti agroalimentari italiani.

Malgrado queste valutazioni positive sugli aspetti di competenza della Commissione, il provvedimento in esame presenta però gravi criticità nel suo impianto complessivo, per la congerie di misure eterogenee e confuse che intervengono su vari settori economici ma che, invece di favorire lo sviluppo e la semplificazione burocratica, finiscono per aumentare ancora di più adempimenti e oneri a carico delle imprese.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) apprezza anch'egli le norme per il settore agricolo contenute nel disegno di legge, in particolare quelle per il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*. Lamenta però le risorse esigue stanziare per favorire le forme di aggregazione tra le imprese agricole, ancora in grave sofferenza.

Complessivamente valuta negativamente il decreto-legge in conversione che contiene misure e risorse insufficienti per un vero rilancio dell'economia, malgrado i proclami delle forze di Governo.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la questione dell'equiparazione, ai fini IMU, delle società agricole agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti era stata in realtà segnalata anche dalle forze di maggioranza, ma solo ora si è riusciti a tradurla in legge. E' vero che il decreto-legge in conversione avrebbe potuto contenere altre misure a favore del settore agricolo, ma ritiene comunque che siano stati fatti importanti interventi che potranno essere arricchiti da futuri provvedimenti. Propone pertanto di rendere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) evidenzia come il disegno di legge contenga importanti misure per la tutela delle eccellenze agroalimentari italiane contro il fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché aiuti alle piccole e medie imprese del settore. Preannuncia pertanto il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), richiamando le considerazioni già svolte nel dibattito, pur condividendo le norme dedicate al settore agricolo, mantiene il giudizio negativo sul provvedimento in

esame, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) dichiara di condividere gli interventi inseriti nel disegno di legge per il settore agricolo, ma evidenzia la valutazione negativa del suo Gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento. Preannuncia, pertanto, l'astensione in sede di voto sulla proposta di parere.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) preannuncia anch'egli, per le medesime ragioni, l'astensione della propria parte politica.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che sarebbe stato certamente auspicabile poter inserire altre misure nel provvedimento in esame per lo sviluppo del settore agricolo. Tuttavia, sono stati previsti interventi comunque molto importanti, a cominciare dalle norme per il contrasto all'*Italian sounding*, che potranno certamente essere rafforzate e ampliate in futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 988 (agricoltura con metodo biologico) svolte l'11 giugno e il 18 giugno e sull'affare assegnato n. 200 (nuove biotecnologie in agricoltura), svolta il 18 giugno, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [728](#)

Art. 1

#### **1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;».

### **1.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

### **1.7 (testo 3)**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato».*

### **1.7 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».*

Art. 3

### **3.2 (testo 3)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

### **3.2 (testo 2)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «e dal numero di registrazione dell'attività», *aggiungere le seguenti:* «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4

#### **4.3 (testo 3)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

#### **4.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari

identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

*d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

#### Art. 10

### 10.1 (testo 3)

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - *I*. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma 1, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento (UE) 543/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale e europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

### **10.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - *I.* 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

### **10.0.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10- bis.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.».

**10.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10- bis.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».



## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 728  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

**Titolo breve:** *Piccole produzioni agroalimentari locali*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 10 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 19 \(pom.\)](#)

27 novembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 32 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 4 \(pom.\)](#)

18 settembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 9 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 14 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 36 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

[N. 38 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

[N. 43 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 44 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2018

[N. 54 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 75 \(ant.\)](#)

29 novembre 2018

[N. 101 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019

[N. 103 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 116 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 117 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 120 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

[N. 131 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

[N. 140 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

[N. 143 \(pom.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 187 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 5 \(pom.\)](#)

18 settembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 6 \(ant.\)](#)

19 settembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 10 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

**Sottocomm. pareri**

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 28 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

[N. 29 \(pom.\)](#)

25 settembre 2018

[N. 30 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

[N. 32 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

[N. 33 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 13 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

[N. 15 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

[N. 16 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 17 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 17 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

[N. 18 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 48 \(pom.\)](#)

22 novembre 2018

[N. 52 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 91 \(pom.\)](#)

18 aprile 2019

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018  
**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14.*

**[\(728\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica [\(n. 43\)](#)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando che lo schema è stato adottato con notevole ritardo rispetto al termine di ventiquattro mesi stabilito dalla fonte di rango primario di riferimento (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*



## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018  
19ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014**

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 11.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto avente ad oggetto una serie di disposizioni complessivamente volte ad incidere in modo diretto sulle competenze legislative in materia di agricoltura, riservate alla sfera regionale. Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2019  
32ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,45*

**(1088)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1103)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1104)** *Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,*

*dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,55*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018  
4ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,50*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3ª Commissione:*

**(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 8ª Commissione:*

**(766) Deputati Giorgia MELONI ed altri. - Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi** : parere non ostativo su testo ed emendamenti.

*alla 9ª Commissione:*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale** : parere favorevole.

## 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018  
**9ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CRUCIOLI](#)**

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**[\(728\)](#) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale** : parere non ostativo sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

*alla 12ª Commissione:*

**[\(733\)](#) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica** : parere non ostativo.

## 1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2019  
14ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

**(897)** *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(182)** *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200)** *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546)** *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture** : parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato e non ostativo sugli emendamenti.

*alla 9a Commissione:*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale** : parere non ostativo sull'emendamento 10.0.100.



## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018**  
**36ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in merito all'articolo 4, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che i costi per la concessione delle licenze d'uso del marchio "piccole produzioni locali" possano essere sostenuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ad invarianza delle risorse disponibili a bilancio, posto che se ne prevede la concessione a titolo gratuito, previa domanda degli interessati. Chiede analoga conferma in merito all'articolo 8, comma 1, al fine di valutare la sostenibilità dei corsi di formazione che le Regioni e le Province autonome possono istituire in favore del personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita delle piccole produzioni locali. In relazione all'articolo 9, chiede chiarimenti volti ad appurare che le attività di controllo esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome per l'accertamento delle infrazioni alla legge in esame rientrino già nelle rispettive competenze di tali enti. Da ultimo, anche alla luce dei suddetti rilievi, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 11.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015**, approvato

dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, preso atto delle modifiche, di carattere formale, ivi apportate alla disposizione recante la copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

***(Doc. XXII, n. 9) Daniela DONNO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere***  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che le spese per il funzionamento della Commissione vengono poste a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti, anche con riguardo alle due proposte 1.100 e 2.100 da ultimo trasmesse dalla Commissione di merito, non vi sono osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

***(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***  
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga succintamente i profili di onerosità del provvedimento in esame, alla base della richiesta formale di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA informa che, sul provvedimento in titolo, non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 19 settembre scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori documentazione volta a dare risposta ai chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il senatore [MARINO](#) (PD) richiama l'esigenza, già manifestata nella seduta del 26 settembre scorso, che, in considerazione della complessità del provvedimento in titolo, siano garantiti alla Commissione tempi di discussione adeguati.

Il PRESIDENTE assicura che i senatori avranno la possibilità, nelle prossime sedute, di approfondire la documentazione prodotta dal Governo e di formulare osservazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nel rilevare con preoccupazione l'anomalo ritardo nella presentazione, da parte del Governo, della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che sta determinando effetti negativi per i titoli di Stato e incertezza sui mercati finanziari, chiede chiarimenti sui tempi di trasmissione alle Camere e sulla tempistica di esame del provvedimento.

Il presidente [PESCO](#) risponde che tali questioni saranno oggetto dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE convoca, al termine dell'Ufficio di Presidenza, un'ulteriore seduta, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 824, di modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.30*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018**  
**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Tosato, chiede se il rappresentante del Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **PESCO** fa presente che si è in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme**

**contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relattrice [PIRRO](#) (M5S) evidenzia la necessità di integrare le risposte fornite dal Governo nella seduta di ieri, con riferimento ad alcuni profili riguardanti l'articolo 1 dello schema di decreto, in materia di calcolo del reddito operativo lordo e di riflessi finanziari delle disposizioni transitorie, nonché in merito agli effetti sul gettito derivanti dagli articoli da 6 a 11.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame anche per la connessione con i decreti di attuazione della delega fiscale, chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità, ai fini dell'adozione in via definitiva del decreto, di attendere eventualmente anche oltre la data del 9 ottobre fissata come termine ultimo per l'espressione del parere della Commissione.

Il sottosegretario VILLAROSA, anche in considerazione del fatto che la delega per l'adozione del decreto andrà a scadenza il prossimo 30 novembre, rappresenta la disponibilità del Governo ad attendere, ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento in esame, anche oltre il termine del 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dei possibili tempi di trasmissione al Parlamento della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ipotizza - anche alla luce delle interlocuzioni avviate con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e delle determinazioni adottate questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi - che lo svolgimento delle audizioni sulla Nota, di cui all'articolo 125-*bis* del Regolamento, possa tenersi, congiuntamente con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, nella giornata di martedì 9 ottobre, destinando i giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 rispettivamente all'esame in Commissione e in Assemblea.

Il senatore [MARINO](#) (PD) rimarca l'esigenza di assicurare alla Commissione un lasso temporale adeguato per l'esame della Nota di aggiornamento, tenuto conto sia dell'importanza di tale documento contabile sia dell'oggettivo ritardo nella trasmissione alle Camere. Invita, pertanto, il Presidente, ad intraprendere le necessarie iniziative al riguardo.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) ribadisce la necessità di garantire al Parlamento tempi adeguati per un esame approfondito della Nota di aggiornamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto di tali richieste, rappresenta successivamente l'esigenza manifestata dalla Commissione ambiente di un celere esame del disegno di legge n. 497 (Legge quadro sulle isole minori).

Reputa pertanto opportuno destinare prioritariamente la seduta di domani all'esame del suddetto provvedimento, posticipandone la convocazione alle ore 11.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in

sede consultiva, dei disegni di legge n. 659, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014, e n. 676, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

La Commissione prende atto.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 9, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018  
43ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Villarosa e Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che si è in attesa di acquisire dal Governo chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 8 che, fra l'altro, pone a carico delle finanze pubbliche il pagamento delle spese di difesa in favore dei soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per legittima difesa.



Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che, in merito alla proposta di copertura finanziaria avanzata dal Ministero della giustizia sull'articolo 8, il fondo indicato manca delle necessarie coperture per il 2020 e le successive annualità, con la conseguenza di dover individuare una diversa formulazione della copertura.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

**(659) PETROCELLI. - *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 3, del seguente: "Art. 3-bis (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(676) PETROCELLI. - *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel testo, dopo l'articolo 3, del seguente: "Art. 3-bis (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(690) PATUANELLI ed altri. - *Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nel ricordare di aver illustrato il disegno di legge nella seduta di ieri, propone l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sulle proposte emendative.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MARINO](#) (PD), [MARSILIO](#) (FdI) e [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti risulta approvata.

**(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 3, lettera a), che amplia le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo in cui hanno sede le Corti d'appello, occorrono chiarimenti sulla quantificazione dell'onere correlato a tale ampliamento, posto che la relazione tecnica si limita ad indicare i capitoli di bilancio del Ministero della giustizia sui quali graverà la relativa spesa. Conseguentemente, occorre appurare la sostenibilità - sempre in relazione al comma 3, lettera a) - della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 1, comma 4. In relazione all'articolo 4 sulle modalità di esecuzione delle espulsioni, chiede conferma della possibilità di rimodulare le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) nel cui ambito si utilizzano 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 per fare fronte ai nuovi oneri derivanti dalla disposizione in esame. Peraltro, andrebbe acquisita conferma del fatto che dalla rimodulazione non derivino ulteriori oneri correlati all'impossibilità di assolvere a precedenti impegni di spesa. Con riguardo all'articolo 11, che consente di istituire sezioni territoriali della Unità Dublino, chiede conferma che la previsione in esame non comporti maggiori oneri e che sia possibile darvi attuazione attraverso la rimodulazione dell'organico esistente; altresì, occorre chiarire se la possibile istituzione di tali sezioni possa comportare l'insorgere di costi amministrativi. Circa l'articolo 12, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7, in relazione al nuovo sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. In merito all'articolo 17 recante prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse umane e delle applicazioni hardware e software del Centro elaborazione dati. Chiede poi informazioni circa l'impatto sui saldi di finanza pubblica delle spese correlate al potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno di cui all'articolo 22, considerato che le spese in esame potrebbero rientrare tra quelle in conto capitale che normalmente hanno un impatto differenziato sui saldi. Chiede poi conferma che i bilanci dei piccoli comuni siano adeguati a fare fronte agli oneri derivanti dai compensi dei commissari *ad acta* di cui all'articolo 28. Con riferimento alla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno disposta dall'articolo 32, chiede conferma della correttezza della scelta di sopprimere ventinove posti di livello dirigenziale generale, anziché trenta come potrebbe derivare da ragioni di

arrotondamento all'unità superiore. Occorre poi appurare che la soppressione delle posizioni sia operata sulla dotazione organica di fatto - e non sulla pianta organica di diritto - in modo da conseguire effettivi risparmi di spesa. Si richiedono altresì chiarimenti sugli effetti di risparmio conseguenti alla soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione, ai sensi della lettera *b*) del comma 1. Da ultimo, chiede chiarimenti sulla compatibilità con le previste economie di spesa del comma 4, laddove prevede, nell'arco di un biennio, il riassorbimento degli effetti derivanti dalle riduzioni di figure dirigenziali previste dalla disposizione in commento. Per quanto riguarda l'articolo 33 recante norme sul pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, la norma, nel derogare all'applicazione del tetto agli straordinari, reca una copertura a bilancio suscettibile di comportare maggiori oneri. Pertanto, occorre acquisire appositi chiarimenti sulla portata finanziaria della disposizione. Con riferimento all'articolo 35, chiede conferma che il trasferimento di quota parte delle risorse accertate come risparmi di spesa di carattere permanente non pregiudichi l'attuazione delle finalità e il soddisfacimento di fabbisogni già previsti dalla normativa vigente. Circa l'articolo 36, chiede conferma dell'assenza di oneri correlati alla possibilità, prevista dal comma 2, di individuare quale coadiutore preposto alla gestione dei beni confiscati anche un soggetto diverso dall'amministratore giudiziario. Chiede poi chiarimenti sul comma 3, lettera *f*), laddove modifica la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, al fine di evitare che vengano pregiudicate attività in essere e impegni già assunti. Con riguardo all'articolo 37, risulta necessario chiarire se alla possibile istituzione di quattro sedi secondarie dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possa farsi fronte attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 38, che introduce in favore dell'Agenzia una deroga temporanea alle regole sul contenimento della spesa, chiede conferma che i minori risparmi ammontino a 66.194 euro annui a decorrere dal 2018. Occorre poi acquisire conferma del fatto che l'utilizzo di eventuali risparmi già scontati per gli anni successivi non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'articolo 39, comma 1, lettera *c*), che utilizza, a copertura del provvedimento, quota parte delle entrate a valere sul fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, si chiede conferma del carattere permanente di tali entrate. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota di lettura n. 43 del 2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Dicastero competente, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una Nota recante integrazioni alle risposte precedentemente fornite sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte: 1.4 che amplia le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza; 1.5 che prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto all'invio di dati alla Rete nazionale; 1.6 sull'invio dei dati da parte delle Regioni e delle Province autonome ai fini del rispetto dei livelli essenziali di assistenza; 1.7 che rimodula la tempistica di invio dei dati; 1.12 sul riconoscimento di crediti universitari per l'acquisizione di competenze in ambito epidemiologico; 2.3 sull'istituzione di un comitato scientifico da parte degli enti del terzo settore; 5.1 che riformula l'obbligo in capo alle Regioni e alle Province autonome di invio dei dati; 7.1 sull'adeguamento della normativa regionale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda, infine, che nella seduta di ieri è stata depositata la relazione tecnica sul testo del disegno di legge, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel riservarsi di fornire le risposte sugli emendamenti, fa presente di non avere rilievi sul testo, alla luce della verifica positiva della relazione tecnica.

La RELATRICE illustra, quindi, la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti recati dalla Relazione tecnica, secondo cui:

- il provvedimento in esame rappresenta, dal punto di vista logico, fattuale e temporale, la naturale evoluzione delle norme di cui all'articolo 12 ("Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario") del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 ("Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie"), adottato in attuazione del comma 10 del suddetto articolo 12, già identifica i sistemi di sorveglianza e i registri di patologia, suddividendoli in un livello nazionale e in un livello regionale;
  - l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 prevede l'invarianza di oneri finanziari e amministrativi;
  - l'articolo 1 del disegno di legge si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti, ampliando i punti di accesso dei soggetti abilitati;
  - l'articolo 4, istitutivo del referto epidemiologico, si limita a realizzare, attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale, una diversa modalità documentale di raccolta di dati già in possesso degli operatori sanitari;
  - in merito all'articolo 5 sul conferimento di dati, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri di patologia;
- esprime parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 7 del disegno di legge."

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) sottolinea l'importanza di concludere l'esame del provvedimento in sede consultiva, per consentire alla Commissione sanità di licenziare il testo, anche in considerazione della sua iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) osserva che, sulla base di un'analisi sommaria del disegno di legge e degli emendamenti segnalati dalla relatrice, non emergono particolari criticità di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE reputa opportuno consentire ai membri della Commissione di valutare la proposta di parere sul testo avanzata dalla relatrice e acquisire, preliminarmente, dal Governo le necessarie risposte sugli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni**

*in materia di diritto di difesa*

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**  
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sulle implicazioni di carattere finanziario del testo unificato sulla legittima difesa, prospetta la possibilità, in presenza di un assenso dei componenti della Commissione, di formulare un parere di nulla osta sugli articoli da 1 a 7 e sui relativi emendamenti, in relazione ai quali non sussistono criticità in termini di impatto sulla finanza pubblica, in modo da consentire alla Commissione giustizia di iniziare le votazioni. Resterebbero invece accantonati, in attesa di verificare gli aspetti di copertura finanziaria, gli articoli 8 e 9 e i relativi emendamenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente da tale proposta, ritenendo che essa rappresenterebbe una forzatura alquanto discutibile.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) si associa a tale considerazione.

Il PRESIDENTE, preso atto di tali contrarietà, dispone la sospensione della seduta, al fine di favorire gli opportuni approfondimenti, avvertendo che essa riprenderà una volta conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 17,50.*

Il PRESIDENTE fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo, al fine di individuare la corretta copertura dell'articolo 8 del testo unificato del disegno di legge in titolo. Pertanto, dispone un'ulteriore sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 19,40.*

Il PRESIDENTE informa che, non essendo ancora pervenute le risposte della Ragioneria generale dello Stato sulla copertura riferita all'articolo 8, l'esame del provvedimento continuerà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone l'approvazione del parere non ostativo con presupposto illustrato precedentemente alla sospensione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con presupposto, sul testo, avanzata dalla relatrice.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma sulle proposte segnalate dalla relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'emendamento 1.4 per maggiori oneri, analogamente all'emendamento 1.7. In merito all'emendamento 2.3, ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica. Formula, invece, una valutazione non ostativa sui restanti emendamenti segnalati dalla relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente dalla valutazione del Governo sull'emendamento 1.7, ritenendo che la rimodulazione della tempistica sull'invio dei dati non comporti maggiori oneri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA sottolinea che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.7, la rilevazione dei dati diventerebbe mensile, anziché annuale, con conseguenti oneri potenziali.

La RELATRICE prospetta la possibilità di esprimere su tale emendamento un parere di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 2.3, il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che non sussistano profili onerosi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA prospetta l'opportunità di inserire in tale proposta una clausola di neutralità finanziaria. Si sofferma, poi, sull'emendamento 7.1, sul quale ribadisce una valutazione non ostativa dal punto di vista finanziario, paventando tuttavia la possibilità di ricorsi da parte delle Regioni a seguito di conflitti di competenza.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.4, e di semplice contrarietà sulla proposta 1.7. Sull'emendamento 2.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si dotano", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 20.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 44 (ant.) del 18/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018**  
**44ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente i rilievi già avanzati sulla copertura finanziaria dell'articolo 8 del provvedimento in titolo.



Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica del Governo, che ai fini del nulla osta sul testo, richiede la riformulazione dell'articolo 8 con l'inserimento di una clausola di copertura finanziaria.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore [MISIANI](#) (PD), che esprime perplessità sull'adeguatezza della copertura finanziaria prevista, in relazione all'articolo 8, sulla base dei dati di comune esperienza sull'ammontare delle spese di giustizia, il [PRESIDENTE](#) fa presente che le fattispecie contemplate dalla disposizione dovrebbero limitarsi, di fatto, a pochi casi all'anno.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) formula, sulla base del dibattito e alla luce della nota presentata dal Governo, la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 8, dopo il comma 1, dei seguenti: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è posta ai voti e approvata.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ricapitola brevemente le questioni sollevate sugli effetti finanziari delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.0.1, in quanto privi di copertura, nonché sulla proposta 9.0.2, per indisponibilità delle poste messe a copertura.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) avanza, pertanto, la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della

legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva, anche sulla base della nota integrativa messa a disposizione dal Governo nella seduta di ieri, di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Alla richiesta di informazioni del [PRESIDENTE](#) il rappresentante del GOVERNO precisa che al momento non è stata ancora completata l'istruttoria volta a fornire risposta ai rilievi sollevati sui profili finanziari del testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede chiarimenti su tempi e modalità di presentazione del cosiddetto "decreto fiscale", adottato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso, in relazione alle eclatanti dichiarazioni rese nella giornata di ieri dal Vice Presidente del Consiglio Di Maio, in merito alle quali esprime stupore e preoccupazione.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, che osserva di non avere specifiche informazioni al riguardo, il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione esula dalle attività all'ordine del giorno della Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018**  
**54ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [\(n. 51\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [PESCO](#) chiede al sottosegretario Villarosa se sia già in grado di dare risposta ai rilievi posti dal relatore nella seduta antimeridiana.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria al riguardo è in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(871\)](#) PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155**

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere chiarimenti sulla disponibilità e sulla spendibilità delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 2, in cui si fa riferimento ad autorizzazioni di spesa a valere sull'accantonamento presso il Ministero della giustizia

di fondi speciali di parte corrente per il 2017.

In relazione all'emendamento 1.1, dichiara che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA, d'accordo con la relatrice, non ha nulla da osservare sull'emendamento presentato, mentre si riserva di fornire risposta alle questioni poste in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(535 e 92-A) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(690 e 494-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 5 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera dei deputati. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA non ha osservazioni al riguardo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta ai quesiti formulati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire chiarimenti alle questioni sollevate, essendo ancora in corso le interlocuzioni tra le Amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (ant.) del 29/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018**  
**75ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede se il Governo sia in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi sollevati nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che è in corso l'acquisizione di elementi istruttori da parte dei dicasteri interessati, riservandosi pertanto di dare i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**  
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 novembre.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili le risposte alle richieste avanzate in relazione al testo.

Il sottosegretario VILLAROSA dichiara che si è ancora in attesa di integrazioni istruttorie da parte del Ministero delle politiche agricole, riservandosi di fornire appena possibile i necessari

riscontri.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

In risposta alle considerazioni del relatore [PRESUTTO](#) (M5S), che si richiama sinteticamente ai rilievi avanzati nella seduta pomeridiana di ieri, il sottosegretario VILLAROSA rappresenta che, al riguardo, è in fase di svolgimento l'attività istruttoria, che vede coinvolti una pluralità di dicasteri e amministrazioni, e si riserva pertanto di trasmetterli appena possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente [PESCO](#) fornisce ragguagli sulla presumibile tempistica di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, nella consapevolezza che la Commissione a breve sarà impegnata nella sessione di bilancio.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel precisare di non avere comunque difficoltà a condividere la tempistica prospettata, ribadisce la richiesta di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di una organizzazione dei lavori maggiormente rispettosa del ruolo della Commissione bilancio, dando piena attuazione, a tale fine, alla riforma del Regolamento approvata alla fine della scorsa legislatura.

Il senatore [MARINO](#) (PD), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, segnala in particolare la necessità di armonizzare, in uno spirito di collaborazione, l'organizzazione dei lavori parlamentari con gli impegni dei senatori connessi alla rappresentanza politica sul territorio, al fine di migliorare la qualità delle attività istituzionali, intese nel loro complesso. Invita, inoltre, i componenti della Commissione a farsi parte attiva presso i rispettivi Presidenti di Gruppo, per sollecitare l'applicazione del nuovo dettato regolamentare, con particolare riguardo alla ripartizione dei lavori tra Assemblea e Commissioni, in modo da assicurare maggiore incisività ai lavori del Senato.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel sottolineare l'importanza di un continuo ed efficace collegamento tra i senatori e i territori da loro rappresentati, pur comprendendo l'esigenza di dare attuazione tempestiva al programma di Governo, evidenzia comunque la necessità di evitare una programmazione dei lavori tale da esasperare il confronto parlamentare e deteriorare il clima politico: a tal fine, rimarca l'importanza del raccordo con l'attività delle altre Commissioni parlamentari. A proposito dell'attuazione delle nuove disposizioni regolamentari sull'organizzazione dei lavori, ritiene che l'autorevolezza del Parlamento dipenda non da questioni di immagine, ma dal merito e dai risultati concreti dell'attività parlamentare. Rinnova, a tal fine, il sostegno al Presidente affinché si faccia portavoce delle istanze condivise di una maggiore razionalità nell'organizzazione dei tempi del lavoro parlamentare.

Il senatore [FERRO](#) (FI-BP) ricorda, in primo luogo, di aver già manifestato il proprio disappunto sulle modalità di organizzazione dei lavori caratterizzate da incertezza ed erraticità, in particolare nella convocazione delle sedute, che rendono difficile ai senatori la programmazione dei loro impegni

politici e parlamentari. Associandosi alle precedenti considerazioni, invita a riaffermare il ruolo della Commissione bilancio, anche al fine di assicurare ai suoi componenti tempi e modi adeguati a un congruo approfondimento delle questioni al loro esame, che risulta altrimenti difficile da conseguire.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in vista del prossimo avvio della sessione di bilancio, ritiene opportuno valutare, per la prossima settimana, un accorto dosaggio nella convocazione delle sedute della Commissione.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni già formulate sulla necessità di dare attuazione al dettato regolamentare, anche investendo formalmente la Presidenza del Senato.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*), nel condividere l'esigenza che l'Assemblea tenga in maggiore considerazione i tempi di lavori della Commissione, segnala comunque la necessità di una maggiore puntualità nell'avvio delle sedute della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato, incidentalmente, la natura di collegato del cosiddetto disegno di legge "concretezza", per il quale, quindi, il parere della Commissione bilancio ha un effetto più incisivo, nel prendere atto delle istanze rappresentate dai componenti della Commissione sull'organizzazione dei lavori, assicura, da un lato, che le terrà nel dovuto conto ai fini della definizione del calendario delle sedute della Commissione bilancio in raccordo con le altre Commissioni, e che farà in modo di rappresentare, nelle sedi opportune, l'esigenza di una maggiore razionalità dei tempi parlamentari.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*



## 1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (pom.) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019**  
**101ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(926\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)**

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento con riferimento al triennio 2018-2020, occorre valutare l'opportunità di aggiornare la copertura al triennio 2019-2021 oppure, in alternativa, lasciare inalterata la modulazione temporale della copertura medesima, avvalendosi dell'istituto dei cosiddetti "provvedimenti slittati" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, secondo cui "Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo". Per ulteriori profili riguardanti la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime l'avviso favorevole del Governo ad applicare l'istituto dei cosiddetti "provvedimenti slittati" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 richiamato dalla relatrice.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) chiede a quanto ammonti l'onere finanziario derivante dal provvedimento.

La RELATRICE fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Fantetti, facendo presente come la

copertura finanziaria sia prevista dall'articolo 3 del disegno di legge.

Alla luce dell'avviso favorevole del Governo sull'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul provvedimento di legge in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche in relazione agli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, è necessario chiedere conferma che il nuovo quadro di finanza pubblica previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, rechi adeguate risorse per far fronte alle esigenze di bilancio collegate alla ratifica dell'Accordo in questione, con particolare riguardo al capitolo 1617, piani di gestione 9, 10 e 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rassicura che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, non sussistono problemi di copertura finanziaria sul provvedimento in esame, dal momento che rimangono invariati gli importi degli stanziamenti interessati.

In merito poi al capitolo di spesa utilizzato a copertura, dà conferma delle dotazioni finanziarie dei pertinenti piani gestionali.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(928) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TURCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, gli oneri concernenti le spese di missione derivanti dall'Accordo in questione e la relativa copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, sono determinati con decorrenza dal 2018, esercizio finanziario già concluso. Al riguardo, occorre valutare se procedere all'aggiornamento della disposizione o, in alternativa, considerare il provvedimento riconducibile all'ambito applicativo dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, in base al quale "Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula l'avviso favorevole del Governo al ricorso all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità di finanza pubblica.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(929) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:** a) *Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;* b) *Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento con riferimento al triennio 2018-2020, che occorre valutare l'opportunità di aggiornare la copertura al triennio 2019-2021 oppure, in alternativa, lasciare inalterata la modulazione temporale della copertura medesima, avvalendosi dell'istituto dei cosiddetti "provvedimenti slittati" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica, secondo cui "Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".

Il sottosegretario Laura CASTELLI ribadisce anche per il provvedimento in esame l'avviso favorevole del Governo al ricorso all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità di finanza pubblica.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, risulta approvata.

**(677) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** a) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011;* b) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI consegna una relazione tecnica positivamente verificata, a condizione che venga riformulato l'articolo 3 sulla copertura finanziaria, allineandola al triennio 2019-2021, e venga inserito un ulteriore articolo recante la clausola di neutralità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(678) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica positivamente verificata, a condizione che venga riformulato l'articolo 3 sulla copertura finanziaria, allineandola al triennio 2019-2021, e venga inserito un ulteriore articolo recante la clausola di neutralità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 novembre.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, occorre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo marchio. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera *a*), che prevede il rilascio dell'etichettatura "piccole produzioni agroalimentari locali" da parte delle autorità sanitarie locali, previo preventivo sopralluogo. Analoga richiesta attiene all'emendamento 4.3, lettera *b*), che subordina il rilascio del marchio "piccole produzioni agroalimentari locali" alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) fa presente l'importanza del parere sul provvedimento in titolo, per consentire alla Commissione sanità di concluderne tempestivamente l'esame.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel rammentare che sul disegno di legge è in corso un approfondimento istruttorio da parte della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia altresì come il

Ministero della salute stia valutando la predisposizione di una modifica all'articolato del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario [\(n. 55\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori una nota recante i chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE [\(n. 58\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori una nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019**  
**103ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fornisce alcuni elementi informativi trasmessi dai competenti Uffici governativi, dai quali si evince come i criteri direttivi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 2, comma 1, siano suscettibili di determinare costi aggiuntivi, con conseguente necessità di quantificazione degli oneri e di indicazione della copertura.  
Si concorda poi sulla necessità di aggiornare la clausola di copertura recata dall'articolo 6.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di approfondire le questioni affrontate dal Governo, anche ai fini della predisposizione della proposta di parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.  
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di fornire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione una nota recante le risposte ai chiarimenti richiesti sul testo del disegno di legge.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di redigere una proposta di parere sul testo che tenga conto delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione una nota recante le risposte dei Ministeri della salute e dell'interno ai rilievi sul testo, con particolare riferimento ai profili concernenti gli articoli 3 e 5.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) teme che, sulla base delle risposte fornite dal Ministero della salute, possa essere insorto un equivoco sulla portata normativa del disegno di legge, dal momento che questo si limita ad affrontare un aspetto circoscritto, quale la disposizione *post mortem* del corpo e dei tessuti per finalità di studio e di ricerca, senza riguardare la normativa generale sui trapianti. Chiede pertanto una riflessione al Governo, onde evitare un ingiustificato rallentamento dell'esame del disegno di legge.

Il presidente [PESCO](#) osserva come la preoccupazione del Ministero della salute risieda proprio nell'esigenza di evitare sovrapposizioni tra l'ambito di applicazione della normativa sui trapianti e quello, più ristretto, toccato dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva come molte delle perplessità rappresentate sia dal Ministero della salute che dal Ministero dell'interno attengano ad aspetti di merito dei quali è comunque giusto rendere edotta la Commissione bilancio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) auspica che le criticità sollevate dal Governo trovino un'adeguata sede di approfondimento presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione**

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione della Commissione due note di chiarimento sui rilievi illustrati sul testo del decreto-legge, aggiungendo incidentalmente come, con riferimento all'articolo 8 sulla piattaforma digitale, vada sottolineata la connessione tra la società di scopo ivi istituita e il sistema pagoPA, con notevoli risparmi anche a livello gestionale.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo e preso atto delle risposte trasmesse dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 1, sul sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni, viene confermato il carattere prudenziale della stima del fabbisogno finanziario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il triennio 2019-2021; in merito all'articolo 2, relativo al rimborso del finanziamento concesso ad Alitalia Spa, si rappresenta l'avvenuta restituzione, già nel corrente mese di gennaio 2019, della giacenza versata dalla Cassa servizi energetici e ambientali, con conseguente neutralizzazione degli effetti di diminuzione degli interessi spettanti alla Cassa medesima; con riguardo all'articolo 4 in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione, viene rilevato che l'ampliamento della possibilità di dilazionare il debito nel tempo consentirà alle amministrazioni pubbliche creditrici di incamerare somme liquide e certe, evitando altresì un aggravio di oneri legati al prosieguo della procedura esecutiva. Altresì, l'applicazione esclusivamente *pro futuro* della nuova disciplina, come previsto dal comma 4 dell'articolo 4, ne garantisce la neutralità sui saldi di finanza pubblica; relativamente all'articolo 6 sulla tracciabilità dei dati ambientali inerenti ai rifiuti, viene confermata l'assenza di oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere, nelle more dell'adozione del nuovo sistema, agli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; circa l'articolo 7 recante misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, sono forniti i dati volti a suffragare l'invarianza finanziaria della norma, per quanto concerne anche le nuove funzioni attribuite al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; in relazione all'articolo 8 in materia di piattaforme digitali, sono fornite rassicurazioni sulla corretta quantificazione degli oneri e sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, proponendosi altresì una modifica del comma 2, ai fini di una maggiore precisione contabile; in merito all'articolo 10, si rappresenta che le assunzioni di dirigenti scolastici ivi previste, oltre ad essere soggette al regime autorizzatorio di legge, avranno comunque luogo nei limiti dei posti annualmente vacanti e disponibili, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: "già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale" siano sostituite dalle seguenti: "già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale" e, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri."."



Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*) auspica che quota parte delle risorse inizialmente destinate all'Agenzia per l'Italia digitale e ora stornate in favore del *team* per l'Italia digitale vengano comunque finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, attraverso i risparmi di spesa conseguenti al sistema pagoPA.

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma come la finalità alla base dell'istituzione della società veicolo sia proprio quella testé sottolineata dal senatore Fantetti, alla luce della necessità di recuperare risorse non utilizzate e consentire una completa attuazione dei processi di innovazione digitale.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) auspica che, in relazione all'organizzazione dei lavori per l'esame in sede consultiva dell'A.S. 989, venga definita, eventualmente in sede di Ufficio di Presidenza, una programmazione dei lavori che consenta alla Commissione bilancio un'istruttoria ponderata delle proposte emendative trasmesse dalle Commissioni di merito.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Manca, chiedendo che sia garantito il ruolo della Commissione bilancio ai fini di un esame approfondito, per i profili finanziari, degli emendamenti all'A.S. 989, con particolare riguardo alle proposte emendative preannunciate dai relatori e dal Governo.

Il PRESIDENTE assicura il proprio impegno affinché la Commissione bilancio possa disporre di tempi adeguati per un esame puntuale, in sede consultiva, del provvedimento in questione, fermo restando che ciò dipende, ovviamente, anche dall'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.4.2.3.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019**  
**116ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Il senatore **ERRANI** (Misto-LeU) chiede di avere a disposizione il tempo necessario per poter approfondire i profili finanziari del provvedimento, non ravvisando particolari ragioni di urgenza per l'espressione del parere.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) fa presente che sia dalla relazione tecnica che dalla documentazione predisposta dagli uffici emerge chiaramente l'assenza di onerosità del provvedimento.

Il presidente **PESCO**, al fine di consentire ai senatori di compiere i necessari approfondimenti, propone di rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento al termine della trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relattrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che la relazione tecnica assicura che la disposizione si limita alla mera "formalizzazione" di adeguamento della disciplina nazionale alla normativa europea e che la prassi applicativa adottata dalle Corti d'Appello, in virtù di una valutazione estensiva dell'articolo 75, comma 1, del Testo Unico delle spese di giustizia, avrebbe sinora già consentito l'accesso al beneficio dell'istituto del gratuito patrocinio relativamente ai soggetti interessati da procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE). Al riguardo, va evidenziato che la mera attestazione della neutralità di nuove norme dovrebbe essere sempre accompagnata nella relazione tecnica dalla puntuale illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero comunque forniti elementi informativi integrativi della relazione tecnica a dimostrazione della neutralità della norma, corredati di dati idonei a comprovare l'avvenuto sostenimento negli ultimi anni di oneri per il gratuito patrocinio per tale tipologia di procedimenti, in termini analoghi a quanto effettuato relativamente all'articolo 2. Con riferimento all'articolo 2, occorre premettere che la norma reca un ampliamento della platea di accesso al gratuito patrocinio così come previsto dalla legislazione vigente, stabilendo che d'ora innanzi l'esclusione del diritto al beneficio, pur in presenza dei requisiti di legge, valga solo per i soggetti condannati con sentenza "definitiva" per un reato di natura "tributaria", mentre la norma vigente escludeva, sino ad oggi, tutti gli indagati e condannati (anche con sentenza non definitiva) per i reati "tributari". Per i profili contabili, la novella incide su fattori di spesa riconducibili ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, circostanza che autorizza il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio in presenza di oneri di spesa che eccedano le previsioni di stanziamento annuali. Per i profili di quantificazione, posto che la relazione tecnica procede alla valutazione del nuovo e maggior onere, basandosi sulla individuazione dei procedimenti penali connessi ai reati tributari, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero innanzitutto esplicitate le fonti attraverso cui sia possibile operare un riscontro rispetto alla tipologia e al numero dei procedimenti ivi analiticamente indicati. Con riferimento all'adozione della percentuale del 2 per cento quale valore medio dei procedimenti iscritti nel triennio (al netto di quelli conclusi con condanna) che risulterebbero mediamente interessati dall'istituto del gratuito patrocinio, andrebbe illustrato il criterio di determinazione di tale percentuale, da cui scaturisce per la relazione tecnica una stima di 800 procedimenti penali in materia tributaria, in ragione annua, che potranno essere interessati dalla attuazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato. In merito poi al grado di prudenzialità dell'onere unitario assunto dalla relazione tecnica (3.000 euro), andrebbero richiesti gli elementi e parametri assunti nel relativo calcolo atteso che lo stesso è da riferire ai soli procedimenti penali connessi a reati di natura tributaria. Con riguardo all'articolo 4, non vi sono osservazioni sul comma 1, recante la copertura degli oneri relativi all'articolo 2, che viene posta a carico del fondo per il recepimento della normativa europea di cui al capitolo 2815, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2019/2021. In merito ai commi 2 e 3, dal momento che ivi è prevista la formale clausola di "neutralità" per le restanti norme contenute nel provvedimento, rammenta che l'articolo 17, comma *6-bis*, della legge di contabilità, prevede che per le disposizioni corredate di siffatte clausole, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando in ogni caso precluso il ricorso a tale istituto in presenza di spese di natura

giuridicamente obbligatoria. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "calamità naturali" (n. 66)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che si procederà all'illustrazione e alla eventuale discussione generale congiunta degli schemi in titolo, in relazione all'analogia per materia, chiarendo che il parere sarà invece recato in riferimento a ogni singolo schema.

Conviene la Commissione.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il piano di riparto è elaborato sulla base della nuova disciplina normativa di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, vigente a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013. Tale disciplina normativa prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche, costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste.

Per il riparto delle risorse relative all'anno 2017 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 65); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 66); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 67); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 68).

Segnala che non è stato, invece, presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria, relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, la relazione illustrativa spiega che, analogamente allo scorso anno, per l'anno 2017 non sono state presentate istanze in quanto con l'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta «La buona scuola», le risorse per il triennio 2015-2017 sono state destinate al piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

La presentazione al Parlamento dei provvedimenti è avvenuta il 9 gennaio 2019, in linea con la tempistica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.

Con i quattro schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2017, nell'importo complessivo di 24.056.763 euro. Considerando anche la quota assegnata alla categoria relativa all'edilizia scolastica, pari a 6.014.190 euro, le risorse complessivamente assegnate per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale raggiungono i 30.070.953 euro. Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 181.066.782 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità. Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale è ripetutamente intervenuta la Corte dei Conti, la quale sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, ha stigmatizzato la prassi della distrazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985. Questa criticità è stata peraltro risolta dalla legge 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di pertinenza statale per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente delle riduzioni fin qui previste. A fronte delle decurtazioni evidenziate, va peraltro considerato l'importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retrocessione del contributo per mancato inizio delle attività medesime, che quest'anno ammonta a 65.000 euro. Ricorda che la normativa che disciplina il riparto prevede che qualora il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, intenda derogare al criterio della ripartizione in cinque quote uguali, il Governo è tenuto a trasmettere alla Camere una relazione che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti. In attuazione della suddetta facoltà di deroga, il Consiglio dei ministri, con delibera 8 novembre 2018, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie «Fame nel mondo» e «Assistenza ai rifugiati», per un ammontare di euro 3.007.095 ciascuna, ed è stato conseguentemente disposto l'incremento di tale somma, pari a 6.014.190 euro, alla quota della categoria «Calamità naturali», che raggiunge così un totale di euro 12.028.381.

Inoltre, con riguardo alla categoria dei beni culturali, con delibera 27 settembre 2017, il Consiglio dei ministri ha deciso di derogare al criterio concernente la distribuzione territoriale degli interventi tra le cinque aree geografiche previste dalla normativa, destinando la quota relativa a tale categoria unicamente ad interventi nelle zone colpite dal sisma verificatosi nel Centro-Italia a far data dal 24 agosto 2016. Tale scelta è volta ad anticipare agli anni 2017 e 2018 l'applicazione delle disposizioni di deroga introdotte dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale prevede che la quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alla conservazione dei beni culturali sia destinata, per dieci anni, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito dei suddetti eventi sismici. In relazione alle suddette deroghe, la relazione illustrativa degli schemi di riparto in esame prevede che, con successiva relazione, verrà dato conto delle motivazioni per cui il Governo ha derogato ai criteri generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Fa presente che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2017, sono pervenute 344 domande, di cui 80 per la fame nel mondo, 76 delle quali

ammesse alla valutazione tecnica; 55 per calamità naturali, di cui 45 ammesse alla valutazione tecnica; 190 per conservazione beni culturali, di cui 36 ammesse alla valutazione tecnica; 19 per assistenza ai rifugiati, tutte ammesse alla valutazione tecnica.

Delle istanze pervenute, 191 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra queste, 144 sono relative alla categoria «Conservazione dei beni culturali», escluse in quanto riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma di cui al decreto-legge n. 8 del 2017.

Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 153 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento sono risultate 37, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 10,8 per cento. Nel dettaglio, si tratta di: 17 istanze, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi alla fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 21,3 per cento; 10 istanze, per un importo di 12,028 milioni di euro, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 18,2 per cento; 9 istanze, per un importo di 6,014 milioni di euro, per interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 4,7 per cento; 1 istanza, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati, con una percentuale di ammissione pari al 5,3 per cento.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento, rinvia alla nota del Servizio Studi.

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti, in primo luogo, sulle risorse destinate all'edilizia scolastica, unico settore, tra quelli stabiliti dalla legge, per cui non è stato predisposto un provvedimento di riparto. Domanda, quindi, lumi sulla differenza tra l'ammontare complessivo delle risorse derivanti dall'otto per mille di pertinenza statale per il 2017 e l'importo effettivamente oggetto di riparto, che risulta di molto inferiore. Chiede, infine, le ragioni delle deroghe apportate dal Governo ai criteri ordinari di riparto e informazioni sulla tempistica di presentazione al Parlamento della relativa relazione prevista dalla legge.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala come alcune delle questioni sollevate dal senatore Marino sembrano trovare già una risposta nella documentazione predisposta dagli uffici.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di trasmettere elementi di riscontro alle richieste avanzate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, negativamente verificata.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella seduta del 15 gennaio, il Governo aveva messo a

disposizione della Commissione una nota tecnica recante le risposte del Ministro delle politiche agricole ai quesiti posti dalla Commissione, che sembravano idonei a superare i rilievi mossi al testo. Il deposito, nella seduta odierna, di una relazione tecnica negativamente verificata rende invece necessario lo svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, in raccordo con la Commissione di merito e il Governo, volta a verificare le condizioni per rendere il testo conforme alle regole di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti, le riformulazioni e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.300 che sostituisce interamente l'articolo 3 sulla manifestazione del consenso, prevedendo che per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvalga dell'infrastruttura implementata per la banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). In particolare, chiede conferma della sostenibilità della clausola di copertura di cui al comma 7, secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo articolo 3 si provvederà nell'ambito delle risorse dell'articolo 8, ossia a valere sul Fispe. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3), istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. Risulta, infine, necessario valutare, in relazione al testo, l'emendamento 5.5 (testo 3) che pone espressamente a carico delle regioni e delle province autonome gli oneri per il trasporto, la tumulazione o la cremazione delle salme. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta e verificata la relazione tecnica sul testo del provvedimento, richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario Laura CASTELLI risponde che l'attività istruttoria da parte dei Dicasteri interessati risulta ancora in via di svolgimento.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riferisce che sono in corso interlocuzioni con la Commissione di merito al fine di individuare, per via emendativa, gli opportuni rimedi alle criticità di carattere finanziario che appaiono emergere in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento, con riguardo ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), considerato che dalla lettura della relazione illustrativa e della ulteriore documentazione a disposizione della Commissione emerge che la delega recata dall'articolo 3 per la determinazione dei collegi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dichiara di non avere obiezioni a proseguire l'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.50.*



## 1.4.2.3.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019**  
**117ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014**

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame e rinvio )

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità, nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle risorse necessarie a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal Capo VIII (articoli da 29 a 31) della Convenzione sulle azioni successive alla ratifica.

Il sottosegretario BITONCI, nel confermare la disponibilità delle risorse presso il bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mette a disposizione dei senatori una nota esplicativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio )

La relatrice **ACCOTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura, di cui all'articolo 3. Al riguardo, occorre valutare l'applicazione dell'istituto del cosiddetto "slittamento" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, che consente, in caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, che la copertura finanziaria prevista per il

primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. In alternativa, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e della copertura. Altresì, rappresenta la necessità di ridefinire la copertura, stante il fatto che non sembrano coperti, in tutto o in parte, gli oneri riferiti agli anni dal 2021 in poi.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante i chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel modificare l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 sull'albo e sul sorteggio degli scrutatori dei seggi elettorali, dispone (al comma 6 del novellato articolo 6) che, con decreto del Ministro dell'interno, vengano definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Per far fronte al relativo onere, l'articolo 9, comma 1, secondo periodo, autorizza la spesa di 60 mila euro per il solo anno 2019. Al riguardo, appare opportuno valutare il carattere prudenziale della copertura per una sola annualità, considerato che future modifiche della normativa elettorale potrebbero determinare la necessità di aggiornamento del sistema di formazione *on line*.

Al riguardo, rileva altresì come, a legislazione vigente, il Ministero dell'interno predisponga comunque istruzioni di approfondimento della normativa elettorale che vengono messi a disposizione dei presidenti di seggio e degli scrutatori in occasione delle diverse consultazioni, potendo far fronte al relativo onere con le dotazioni stanziata a bilancio.

Occorre poi valutare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 6, in relazione ai potenziali oneri connessi agli adempimenti amministrativi derivanti dall'espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee.

In merito agli emendamenti, reputa suscettibili di onerosità le proposte 1.13 e 3.9 che, espungendo il riferimento al riadattamento delle cabine esistenti, potrebbero comportare l'insorgenza di oneri correlati alla necessità di acquistare nuove cabine. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 5.3 che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni. Occorre infine valutare l'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento delle urne elettorali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(881-A) Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal**

### **numero dei parlamentari**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, non avendo la Commissione di merito modificato il disegno di legge, si può esprimere, anche per l'Assemblea, un parere non ostativo.

Anche per quanto riguarda gli emendamenti, non essendovi osservazioni da formulare, propone un parere di nulla osta.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MANCA](#) (PD) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti proposto dalla relatrice.

### **(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.2 (che apporta modifiche di ampia portata al disegno di legge) e 1.19 (recante proroga di termini della mobilità straordinaria dei docenti a livello nazionale). Fa presente che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.4 (che attribuisce al dirigente scolastico l'individuazione del dieci per cento del personale docente da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia), 1.6 (in base al quale i ruoli del personale docente diventano provinciali), gli analoghi 1.9 e 1.10 (che richiedono il consenso del docente interessato per l'assegnazione a sezioni distaccate, prevedendo in caso di indisponibilità di personale il rinvio ai criteri posti dalla contrattazione integrativa), gli analoghi 1.14 e 1.15 (in tema di mobilità territoriale e professionale del personale docente), gli analoghi 1.17 e 1.18 (che limitano l'impiego dei docenti in servizio su posti di potenziamento per la sostituzione di colleghi assenti), 1.20 (che amplia le assunzioni previste dal provvedimento ai soggetti collocati nelle graduatorie ad esaurimento), gli analoghi 1.22, 1.0.2 e 1.0.2 (testo 2) (che prevedono la riapertura delle graduatorie ad esaurimento) e 1.0.1 (in tema di mobilità del personale docente).

Segnala che occorre valutare, in relazione al testo del provvedimento, gli emendamenti

1.8 (che limita all'ambito di due comuni contermini di facile raggiungibilità la possibilità di assegnazione dei docenti a più istituzioni scolastiche), gli analoghi 1.12 e 1.21 (in tema di orario settimanale per il personale che acquista la titolarità della cattedra) e 1.13 (che individua l'istituto presso cui il docente assume la titolarità della cattedra). Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.23 e 1.0.3 (che prevedono la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di superare le criticità segnalate nella relazione tecnica negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI avverte che è in corso di predisposizione la relazione tecnica sul provvedimento, anche alla luce dei nuovi emendamenti del relatore volti, tra l'altro, a modificare l'articolo 3 del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato da relazione tecnica esplicativa, provvede a ripartire le risorse presenti nel Fondo per le missioni internazionali - istituito nello stato di previsione del MEF (programma 5.8, cap. 3006/1) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 - tra le missioni oggetto della deliberazione della Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 e autorizzate dalle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 13 e il 19 dicembre 2018. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1 dello schema in esame, le risorse residue del Fondo, pari a euro 141.172.376 per l'anno 2018, sono integralmente ripartite tra le missioni internazionali e gli interventi oggetto della suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, nelle misure stabilite dall'allegato 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato. Per quanto di competenza, rileva che gli importi per ciascuna missione militare ripartiti dal presente schema nell'Allegato 1 risultano inferiori agli importi previsti dalla deliberazione del 28 novembre 2018 per il fabbisogno relativo all'ultimo trimestre, mentre risultano identici gli importi relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Infatti, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata in due modi, ovvero per una parte dal capitolo

1183 (Fondi da ripartire) dello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base di quanto già disposto in sede di assestamento del bilancio, e per la parte restante dal Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto del riparto in esame. Per avere un quadro completo è necessario, pertanto, tenere conto anche delle risorse stanziato al di fuori dell'apposito Fondo previsto dalla legge quadro sulle missioni internazionali. Appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo, anche in relazione a quanto previsto dalla suddetta legge quadro per assicurare una corretta, tempestiva e trasparente programmazione delle risorse finanziarie destinate a coprire gli oneri connessi alle missioni internazionali. L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente il criterio di calcolo dell'indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame. A tale riguardo, atteso che in base all'articolo 5, comma 3, della legge sulle missioni internazionali, è possibile ricorrere al criterio di calcolo ivi stabilito nel limite delle risorse previste dallo schema di decreto, non vi sono osservazioni. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di essersi soffermata, nella relazione illustrativa, sul criterio di determinazione della percentuale volta a individuare i procedimenti oggetto del provvedimento in esame, nonché sulla correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione del sistema del gratuito patrocinio ai procedimenti penali tributari. Altresì, fa presente la necessità di acquisire contezza della disponibilità delle risorse allocate sul fondo per il recepimento della normativa europea.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di approfondimento sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" (n. 66)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi**

**relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) fornisce un riepilogo della normativa sull'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale, rammentando incidentalmente che gli atti in esame si riferiscono alle dichiarazioni fiscali del 2014, afferenti quindi ai redditi del 2013.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel rammentare che, per effetto di decurtazioni introdotte per via legislativa, la quota delle risorse effettivamente destinate ai progetti dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale è notevolmente inferiore alle opzioni effettive dei contribuenti, chiede se il Governo sia intenzionato a procedere a un riordino dell'intera materia, prendendo spunto anche da quanto emerso in sede di esame degli atti in titolo.

Il sottosegretario BITONCI, nel fornire chiarimenti sulla scelta delle finalizzazioni dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale, si riserva di fornire ulteriori elementi integrativi. Altresì, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione, prima di procedere all'emanazione definitiva dei decreti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 787, recante "Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201", e dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 febbraio 2019, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.3.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019**  
**120ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MARINO](#) (PD), con riferimento alla posticipazione della presente seduta, convocata originariamente alle ore 10 e poi rinviata prima alle ore 12 e quindi alle ore 13,30, lamenta la mancanza di regolarità dei lavori della Commissione, che rende problematico ai componenti attendere ad impegni comunque connessi al mandato parlamentare. Sottolinea, pertanto, la necessità di garantire maggiore certezza nella programmazione delle sedute, anche perché la loro frequenza non sembra andare a vantaggio della produttività della Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), con particolare riferimento all'esame del disegno di legge n. 1018, condivide l'esigenza di ottimizzare i lavori della Commissione, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari per il completamento dell'istruttoria sugli emendamenti e per la predisposizione delle risposte da parte del Governo, valutando anche la pratica realizzabilità di quanto previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), in primo luogo, si unisce alla richiesta di maggiore regolarità nei lavori della Commissione, anche al fine di affermare il ruolo non sussidiario della Commissione bilancio rispetto alle Commissioni di merito. Con specifico riguardo al disegno di legge n. 1018, chiede che la Commissione abbia a disposizione tempi adeguati per l'esame degli emendamenti, in considerazione dell'importanza del provvedimento e del fatto che si è ancora alla prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#), nell'esprimere il proprio rincrescimento per il disagio determinato dalla doppia posticipazione della seduta, determinata anche dai tempi necessari al Governo per elaborare le risposte ai chiarimenti richiesti, assicura che farà tesoro delle sollecitazioni dei senatori per la programmazione dei lavori, pur evidenziando la complessità dell'esame alla luce del numero degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione al disegno di legge n. 1018, pur in presenza di un numero di emendamenti molto significativo, non rileva particolari problemi politici, almeno per quanto riguarda le forze di maggioranza, che infatti non hanno presentato molte proposte di modifica. Concorda, comunque, sull'opportunità di un'ottimizzazione dei lavori, anche mediante la concentrazione dell'esame dopo aver dato tempo adeguato agli uffici per il completamento dell'istruttoria.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel ritenere ragionevole le considerazioni del rappresentante del Governo, propone di definire fin da ora, in linea di massima, la tempistica dell'esame del provvedimento in questione, a cui far seguire le interlocuzioni, per i dettagli, tra gli uffici del Parlamento e quelli del Governo.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) si dichiara disponibile ad attivarsi presso il proprio Gruppo al fine di agevolare l'adeguamento del calendario dei lavori, che al momento appare incompatibile con la mole di lavoro richiesta dal provvedimento.

Il senatore [STEFANO](#) (PD), nel condividere le parole del sottosegretario Garavaglia, invita la Presidenza a tutelare il ruolo e l'autonomia della Commissione bilancio, anche a fronte delle sollecitazioni e delle richieste provenienti da altre Commissioni, che sembrano non tenere nel debito conto la delicatezza della funzione da essa svolta per la salvaguardia dei conti pubblici.

Il [PRESIDENTE](#), nel far presente di aver sempre riportato le rimostranze dei componenti della Commissione al proprio Capogruppo in vista della programmazione dei lavori del Senato, auspicando che analogamente sia fatto da parte degli altri Gruppi, ritiene ragionevole procedere alla sconvocazione delle sedute già previste per domani, e si impegna a verificare le condizioni per assicurare una maggiore certezza alle sedute successive, pur non potendo dare, al momento, garanzie sulla tempistica, alla luce dell'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota recante le risposte ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si riserva, sulla base degli elementi acquisiti, di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.



La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), preliminarmente all'illustrazione della proposta di parere e tenuto conto che il disegno di legge in esame rientra nell'elenco degli "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno soffermarsi su alcune questioni di contabilità derivanti dall'analisi del provvedimento e meritevoli di approfondimento.

In merito alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, che prevede la copertura sul 2018, per tre milioni di euro, a valere sul fondo (di conto capitale) di cui all'articolo 1, comma 259, della legge n. 205 del 2017 (spese di costruzione e manutenzione di immobili pubblici in uso ad organizzazioni internazionali), e quindi su un fondo diverso da quelli speciali, ai quali si riferisce la rubrica dell'articolo 18 della legge di contabilità, risulta, anche sulla base delle interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, come il ricorso all'istituto dei cosiddetti "accantonamenti slittati" per spese corrispondenti ad obblighi internazionali possa comunque trovare applicazione anche per coperture diverse dai fondi speciali, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge di contabilità, che si riferisce genericamente alla "copertura finanziaria" degli obblighi suddetti.

Con riguardo, poi, alla questione della corretta copertura degli oneri per le annualità dal 2021 in avanti, propone una più precisa formulazione della lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, che viene scorporata in due lettere: la nuova lettera *b*), con lo slittamento della copertura sul fondo speciale 2018, e la nuova lettera *c*), che reca quota parte delle coperture per gli anni dal 2019 in poi, con la precisazione che l'indicazione di una copertura di 8.750.000 euro a decorrere dal 2020 è dovuta al fatto che si tratta della quantificazione dell'onere per l'ultima annualità del triennio (2019-2020) della legge di bilancio 2019; ne consegue che, per le successive annualità, le future leggi di bilancio dovranno rimodulare la quantificazione della copertura in relazione ai minori oneri previsti dal 2023 in avanti. Propone pertanto la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle lettere *a*) e *b*) con le seguenti: "*a*) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, euro 6.800.000 per l'anno 2019 ed euro 20.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *b*) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *c*) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre uno schema di parere sulla base della relazione tecnica appena depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: valuti il Governo, per ragioni di trasparenza e di corretta programmazione delle risorse, di assicurare, per il futuro, la copertura dell'intero fabbisogno richiesto per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, attraverso la dotazione finanziaria dell'apposito fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145."

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta ai voti approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, dopo aver completato l'illustrazione delle risposte fornite dal Governo ai rilievi posti dalla Commissione, avviata nella seduta di ieri, mette a disposizione dei senatori la relativa nota istruttoria.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento ai rilievi formulati dalla Commissione in merito all'articolo 12, ravvisa l'opportunità di approfondire, nel corso dell'esame del provvedimento, i profili connessi alle modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al rafforzamento delle capacità assunzionali

dell'INPS.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), soffermandosi sulle tematiche relative all'articolo 20, ritiene giusto assicurare ai lavoratori sottoposti integralmente al sistema contributivo la facoltà di riscattare tutti i periodi potenzialmente utili, previo versamento della somma dovuta e degli eventuali interessi, osservando che una misura di tal genere potrebbe dare un grande contributo ad alleviare situazioni di disagio economico e sociale.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel condividere le considerazioni del senatore Pichetto Fratin, fa presente come l'intervento previsto dall'articolo 20 vada proprio in questa direzione, seppure non abbia ancora l'ampiezza auspicata dal senatore, anche per alcune resistenze che sono emerse da parte dell'INPS.

I RELATORI, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e degli interventi dei senatori, illustrano la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi; per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008; in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri; con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebitato, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziare per il provvedimento; in merito all'articolo 9 (assegnazione di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili; in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato); per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi; in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva; con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive; in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con

riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile; non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL; con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale; in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6. Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23", e con la seguente osservazione: si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati).".

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), con riferimento all'articolo 5, comma 6, chiede chiarimenti sulla copertura degli oneri per l'emissione della carta Rdc, ritenendo insufficiente e contraddittoria la risposta fornita dal Governo ai rilievi sollevati dalla Commissione al riguardo, risposta che richiama una gara ad evidenza pubblica del 2017, antecedente all'attivazione non solo del Rdc, ma anche del Rei.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), intervenendo sull'articolo 6, evidenzia la mancanza di una risposta puntuale del Governo sulla richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione in ordine alla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali ivi previste. In secondo luogo, chiede delucidazioni in ordine alla copertura degli oneri correlati alle ulteriori attività poste a carico dei Comuni dal medesimo articolo 6, ritenendo del tutto implausibile che le funzioni amministrative e di controllo loro affidate possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento alle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, ribadisce la capienza delle risorse del programma operativo nazionale (PON), richiamato dalla relazione tecnica, sottolineando al riguardo come il problema, per i fondi europei, non riguardi tanto la disponibilità delle risorse, quanto piuttosto la capacità di spenderle.

Si esprime, comunque, in senso favorevole alla proposta di parere illustrata dai relatori e, scusandosi con la Commissione, fa presente di essere costretto a lasciare i lavori per l'esigenza di partecipare ad un importante impegno istituzionale già programmato, al quale si è sovrapposta la seduta a seguito della successive posticipazioni.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), pur riaffermando la propria stima per il sottosegretario Garavaglia, non può esimersi dall'esprimere il proprio dispiacere e disappunto per la decisione del rappresentante del Governo di abbandonare la seduta, che non sembra tenere adeguatamente conto del ruolo del Parlamento.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) non considera accettabile né regolare procedere alla votazione del parere su un provvedimento di grande importanza e di enorme valore finanziario in assenza del

Governo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur dichiarando di essere favorevole, in termini politici, alla previsione di una misura generale di contrasto alla povertà, giudica poco costruttiva e non rispettosa del ruolo della Commissione l'assenza di una risposta chiara e convincente ai rilievi finanziari mossi su alcuni profili del provvedimento, peraltro di importanza non secondaria.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) condivide il giudizio sulla impossibilità di procedere, in assenza del rappresentante del Governo, alla conclusione dell'esame sul testo di un provvedimento di tale rilievo finanziario, nonché in mancanza di certezze sulle coperture di alcune disposizioni.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), nel richiamare quanto già osservato in ordine alle incongruenze emergenti dalle risposte del Governo sulle modalità di copertura degli oneri per l'emissione della carta Rdc, invita la Presidenza ad assicurare la credibilità del ruolo della Commissione, chiamata a vigilare sul rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), nel prospettare la possibilità di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni emerse dal dibattito, reputa comunque marginali le obiezioni sollevate dalle opposizioni su alcuni profili finanziari, in quanto i dati presenti nella relazione tecnica e le ulteriori rassicurazioni fornite dal Governo sono comunque idonei a suffragare la capienza delle risorse poste a copertura di oneri che, in alcuni casi, risultano di non agevole quantificazione.

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alle richieste di chiarimento emerse dal dibattito e in considerazione della momentanea assenza del rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta successiva, che propone di posticipare alle ore 16.

La Commissione conviene.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## 1.4.2.3.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 MARZO 2019**  
**131ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata, il parere di nulla osta già espresso per la Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, conferma un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-bis.0.2 e 21-bis.0.6. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Non vi sono osservazioni sulle restanti

proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-bis.0.2 e 21-bis.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Nel dettaglio, il provvedimento in esame è volto ad incrementare fino a quattordici unità il numero massimo di funzionari a cui estendere una serie di esenzioni dal pagamento di alcune imposte indirette e dazi. A tale riguardo, dal momento che la relazione tecnica del disegno di legge presentato la scorsa legislatura faceva riferimento a richieste di esenzione pervenute nel corso del 2014, appare opportuno un aggiornamento della suddetta relazione. Inoltre, sarebbe utile appurare se la stima dell'onere, valutato in 42 mila euro annui a decorrere dal 2019, sia stata calcolata sulla base del numero totale dei funzionari aventi diritto all'esenzione (quattordici, comprendendo i sette che già ne usufruiscono e i sette a cui verrebbe estesa) ovvero, come sembra più corretto, dei soli sette che si andrebbero ad aggiungere agli attuali beneficiari.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita una relazione tecnica recante le risposte ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(962) Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno in titolo, segnalando che esso riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Per quanto di competenza, chiede conferma che la quantificazione dell'onere, stimato in 40 mila euro annui, sia idonea ad estendere ai funzionari assunti localmente (in numero di due unità) l'esenzione da ogni imposta sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Consiglio d'Europa. Altresì, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e, conseguentemente, la

rimodulazione temporale della relativa copertura.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma la correttezza della quantificazione degli oneri, riservandosi invece di fornire ulteriori elementi per quanto riguarda l'opportunità di un aggiornamento temporale della copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso ripropone parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. n. 4609), e successivamente esaminato e approvato dalla 3ª Commissione del Senato (A.S. 2978), senza che si completasse l'*iter* a causa della fine della legislatura.

Il disegno di legge estende ai funzionari del Centro aventi nazionalità italiana l'esenzione fiscale da tutte le imposte sui salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. Si tratta in sostanza delle imposte dirette, specificatamente IRPEF e relative addizionali regionale e comunale gravanti sugli emolumenti, il cui onere annuo, in conseguenza delle minori entrate, viene stimato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Inoltre, lo scambio di lettere del 17 marzo prevede, al punto 2 che, a totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957, lo Stato italiano versi in una soluzione al Centro la cifra di un milione di euro per la manutenzione della sede, con onere interamente a carico dell'esercizio 2019.

L'articolo 3 indica la copertura finanziaria di entrambi gli oneri mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto di competenza, con riferimento alla stima dell'onere annuo di 500.000 euro conseguente all'accordata esenzione fiscale, ricorda che tale onere era già stato valutato nella stessa entità dal disegno di legge di iniziativa governativa presentato nel 2017. Nella relazione tecnica si specificavano i criteri di stima che avevano preso a base di calcolo le unità di personale interessato all'esenzione in servizio dal giugno del 2015, complessivamente in numero di undici; attingendo ai dati di bilancio biennale 2014-2015 del Centro, era stato rilevato un costo del lavoro pari a 6 milioni di euro per trentasei unità impiegate nel Centro. Considerata un'incidenza media della parte retributiva lorda del 68 per cento sul costo del lavoro complessivo, si valutavano in 1,2 milioni di euro le retribuzioni interessate dall'esenzione. Applicando a tale grandezza l'aliquota fiscale media stimata del 40 per cento (comprensiva di IRPEF ed addizionali), si era giunti a stimare una perdita di gettito di competenza di 500.000 euro su base annua. Nella stessa relazione si precisava che in termini di cassa la perdita di gettito avrebbe dovuto risultare invariata, poiché, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, l'esenzione fiscale veniva conseguita mediante rimborso ai funzionari di quanto pagato a cura dell'ICCROM. Già nel corso dell'esame dell'atto Camera n. 4609, veniva evidenziata l'opportunità che il Governo confermasse che la numerosità della platea dei beneficiari fosse confermata dai più recenti dati relativi alle consistenze di personale del Centro. Constatato che, da quanto emerge dalla relazione illustrativa nessun aggiornamento dei dati presi a base per la stima dell'onere è stato effettuato, dal momento che, come si legge in relazione, addirittura si fa riferimento al numero di quattordici unità



riferito al lontano 2014, reputa indispensabile disporre di dati il più possibile aggiornati ed accurati sia in relazione al numero delle unità lavorative interessate sia al costo delle retribuzioni loro spettanti (si evidenzia che l'accordo indica come beneficiari i funzionari e non tutto il personale). Considerato altresì che la relazione illustrativa nulla dice in merito alle modalità operative dell'esenzione, ritiene che valgano i principi generali recepiti nel testo unico imposte sui redditi vigente, secondo cui il reddito esente non è oggetto né di dichiarazione da parte del percipiente né tanto meno di ritenuta alla fonte da parte dell'erogante, ragione per cui l'onere deve essere considerato anche in termini di cassa. Con riferimento all'onere di 1 milione di euro per il solo anno 2019 derivante dal punto 2 dello scambio di lettere del 17 marzo 2017 in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 1957, evidenzia che, in base a detto articolo, così come risulta dalla relazione alla legge di ratifica del 1958 dell'Accordo di Parigi del 1957, l'Italia si è impegnata a sostenere il mantenimento della sede del Centro. Dallo scambio di lettere del 17 marzo 2017 che, al punto 2, quantificano tale importo *una tantum*, non è affatto chiaro se tale saldo a titolo di *una tantum* costituisca una sorta di accordo transattivo che chiude una situazione debitoria pregressa dello Stato italiano o se quantifichi l'onere di mantenimento sia per il passato che per il futuro. La relazione illustrativa non chiarisce nulla a questo proposito.

Chiede infine conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dal provvedimento, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario VILLAROSA consegna una relazione tecnica positivamente verificata sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(997) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018***

(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.2 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che - come precisato nella relazione tecnica positivamente verificata - la proposta emendativa si limita a consentire l'immediato utilizzo di risorse già stanziare e disponibili sul capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sull'emendamento 3.2 avanzata dalla relatrice.

**(960) *FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) dà lettura della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, dei commi 1 e 2 con i seguenti: "1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Alla luce delle risposte fornite dal Governo, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della Relazione tecnica del Governo, secondo cui: relativamente all'articolo 4, comma 1, i costi per l'istituzione del marchio "piccole produzioni locali" sono quantificati in 32 mila euro per l'anno 2019 a cui si può fare fronte con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ("Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"), come rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019); in merito all'articolo 4, comma 2, viene fatto presente che la concessione a titolo gratuito del marchio a cura delle Regioni rientra nell'ordinaria attività istituzionale degli uffici regionali, senza aggravii a carico del bilancio delle Regioni; per quanto riguarda la tutela del marchio, si evidenzia che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi verranno effettuate in via esclusiva dall'Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; con riguardo all'articolo 8, comma 1, è conferita alla Regioni la facoltà di organizzare corsi di formazione, individuando in tal caso, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie ed in piena autonomia, le risorse finanziarie da destinare a tale finalità; con riferimento all'articolo 9, si rassicura che gli interventi di controllo dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali si svolgeranno con provvedimenti di tipo cautelare, nei casi di non conformità previsti dal piano di campionamento, senza comportare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente in dotazione; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 4, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019."; all'articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica sia sostituita con la seguente: "Disposizioni finanziarie"; b) al comma 1, sia premesso il seguente: "01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4

della legge 23 dicembre 1999, n. 499."; c) al comma 1, dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge", siano inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'articolo 4,","."

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere sul testo proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione una nota di chiarimenti, conferma, per quanto riguarda il testo del provvedimento, la correttezza della quantificazione in 60 mila euro *una tantum* della spesa derivante dall'articolo 4.

In merito all'articolo 7, conferma altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta, dal momento che le attività previste da tale disposizione sono destinate a svolgersi all'interno dell'orario di lavoro ordinario.

Propone poi una modifica all'articolo 9 finalizzata ad aggiornare la decorrenza temporale della copertura finanziaria.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.13 e 3.9, dal momento che la soppressione del riferimento al riadattamento delle cabine esistenti appare suscettibile di determinare oneri correlati all'acquisizione di nuove cabine elettorali.

Altresì, si esprime in senso contrario sull'emendamento 5.3, che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni, e rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per ammodernare le urne elettorali.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione delle note di chiarimento, formula un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, mentre, in merito agli emendamenti, concorda con la valutazione di onerosità delle proposte 1.4 e 1.36; in relazione, altresì, all'emendamento 1.28, esprime un avviso contrario, ritenendolo incompatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del disegno di legge.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.36 e 1.28. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, inserendo una disposizione aggiuntiva nel decreto legislativo n. 200 del 2007, prevede che, nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca. Secondo la relazione tecnica, le strutture pubbliche non sono obbligate a dotarsi di ulteriori risorse umane rispetto alle consistenze organiche, ma solo a garantire, qualora intendano effettuare sperimentazioni cliniche, un adeguato livello professionale. Sul punto, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti, dal momento che, se i centri di sperimentazione pubblici fossero privi di figure adeguate, potrebbero sostenere dei costi per assunzioni o contratti di collaborazione, a meno di disattendere alla disposizione in esame. Altresì, la lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1, demanda ad un apposito decreto interministeriale l'aggiornamento del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016, recante "Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate", prevedendo anche un'agevolazione tariffaria per le ispezioni di buona pratica clinica su determinate tipologie di sperimentazione clinica che adottano un approccio in favore della medicina di genere. Alle minori entrate derivanti da tali agevolazioni tariffarie si provvede mediante corrispondente adeguamento delle altre tariffe di cui al predetto decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016. Secondo la relazione tecnica, la disposizione dovrà essere finanziariamente neutrale, attraverso una rideterminazione delle tariffe relative alle ispezioni eseguite su sperimentazioni che non adottano l'approccio a favore della metodologia di genere, in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle entrate tariffarie complessive dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Al riguardo, atteso che appare problematico quantificare *ex ante* l'insieme delle sperimentazioni che usufruirebbero delle agevolazioni tariffarie relative alle ispezioni, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulle

concrete modalità attraverso le quali si intende procedere a calibrare e differenziare le tariffe in modo da assicurare l'invarianza di gettito per l'AIFA, considerando che la determinazione delle tariffe ovviamente non può che precedere, e non seguire, lo svolgimento delle sperimentazioni stesse. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 marzo 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta pomeridiana delle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.4.2.3.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 APRILE 2019**  
**140ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DOC. LIX, N. 1 (ANDAMENTO INDICATORI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 2019)*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella mattinata di oggi si sono tenute audizioni informali dei rappresentanti dell'Istat, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dell'Associazione italiana per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e del Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del *Doc. LIX, n. 1*, in occasione delle quali è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata successivamente all'audizione in oggetto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di confermare, per quanto di competenza, in relazione al testo, il parere non ostativo già espresso per le Commissioni di merito lo scorso 5 marzo.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea ed identici a quelli presentati nelle Commissioni, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Sui restanti emendamenti conferma il parere di nulla osta.

Previo avviso conforme del sottosegretario BITONCI, non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(925) Deputato MOLteni ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire, sul testo, il parere non ostativo già espresso alla Commissione giustizia, che non ha apportato modifiche in sede referente.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla relatrice.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **PESCO**, in relazione alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo lo scorso 6 febbraio, prospetta in via generale l'opportunità di procedere, in assenza di obiezioni, all'esame di provvedimenti ulteriori rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge e agli atti del Governo, ricordando la specificità della Commissione bilancio, chiamata anche a esprimersi in sede consultiva su disegni di legge inseriti nel calendario dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo che agli oneri derivanti dall'Accordo si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. A tale riguardo, risulta necessario avere conferma che nel bilancio dell'Agenzia spaziale italiana vi siano risorse sufficienti a coprire gli oneri associati all'attuazione dell'Accordo in esame, quantificati dalla relazione tecnica in 800.300 euro annui. Con specifico riferimento ai costi connessi all'incremento del canone di affitto del terreno, ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo, occorre avere chiarimenti sulla apparente discordanza, in termini di cambio, tra l'ammontare annuo indicato nell'articolato, pari a 250.000 dollari statunitensi, e l'importo quantificato nella relazione tecnica, pari a 186.000 euro. Appare quindi opportuno fornire delucidazioni sulle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, stimato in 50.000 dollari statunitensi ogni cinque anni, i quali non sono computati ai fini della quantificazione dell'onere nella relazione tecnica, che rinvia alla successiva programmazione finanziaria ASI. Chiede altresì di fornire elementi informativi di maggiore dettaglio sui criteri di quantificazione dei costi di missione del personale italiano impegnato nel Board. Occorre, infine, acquisire chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, in base al quale il Governo italiano, d'intesa con il Kenya, sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, in via preliminare, che gli oneri derivanti dall'Accordo sono quantificati in 29 milioni di euro finanziati a valere sulla componente tariffaria A2, che non incide comunque sulle utenze relative alle abitazioni, e segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma che dal provvedimento in esame non derivino effetti di minor gettito in termini di imposte dirette.

Il sottosegretario BITONCI fa presente come dalla relazione tecnica si rilevi che il costo dell'operazione viene finanziato dall'aumento della componente di sistema A2 (ora ARIM) sul prezzo di vendita dell'energia elettrica. Dalla definizione di tale componente si evince che non incide sulle bollette delle abitazioni, per cui non si rilevano effetti ai fini dell'IVA. Per tutti gli altri soggetti l'imposta è detraibile, di conseguenza, anche in questo caso, non si rilevano effetti ai fini del gettito. Per quanto riguarda, invece, l'eventuale effetto ai fini delle imposte dirette, si ritiene che gli effetti possano considerarsi di trascurabile entità.



Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dopo aver risposto a una richiesta di delucidazioni del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nello svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul costo complessivo del Centro a carico del bilancio dello Stato italiano, osserva che dal testo della relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo, con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo.

Inoltre, dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro si rileva che nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia oltre alla contribuzione obbligatoria pari a € 167.060,00 ha contribuito volontariamente con ulteriori € 133.177,00. Per l'anno 2019 il Ministero dei beni ambientali e culturali corrisponderà un contributo di € 133.226,53. Inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto nazionale del restauro.

A fronte di tali costi, la relazione illustrativa alla legge di ratifica dell'Accordo contrapponeva una serie di benefici stimati relativi principalmente a maggiori presenze stimabili nella città di Roma conseguenti alle attività del Centro, oltre che al prestigio dell'Italia nel mondo conseguente all'essere sede di un istituto che si occupa di attività di valorizzazione mediante il restauro di beni culturali antichi di cui l'Italia vanta il maggior numero.

Questo, almeno, era l'intendimento e anche l'auspicio del Governo italiano del 1958 firmatario della ratifica; senonché, visitando l'attuale sito dell'ICCROM, si resta sorpresi nel vedere che, oltre al restauro, il Centro si occupi anche delle risaie a terrazza a Mu Cang Chai, in Vietnam.

Rappresenta come tale provvedimento si ponga come attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; tuttavia, anche in considerazione delle innegabili difficoltà di bilancio dello Stato italiano, si vuole in questa sede stimolare un punto di riflessione sull'opportunità di approfondire la questione della congruità di tali spese in futuro. Sul punto non può essere non evidenziato il fatto che le contribuzioni al Centro provengono non solo dal Ministero degli esteri, ma anche, a partire dal 2002, dal Ministero dei beni ambientali e culturali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670 che, per l'anno in corso, come sopra già detto, ammonteranno a € 133.226,53.

Per quanto di competenza, alla luce delle interlocuzioni e degli approfondimenti istruttori svolti, avanza quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, sulla base degli elementi forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, premesso che: dal testo della Relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo; tale provvedimento costituisce l'attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal

Ministero degli esteri a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670; dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia, oltre alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177. Per l'anno 2019, inoltre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un contributo di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto Nazionale del Restauro; appurato che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all'intero biennio 2018-2019; in considerazione dell'esigenza di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

Il sottosegretario BITONCI, nel depositare una nuova relazione tecnica positivamente verificata, che recepisce i rilievi mossi dalla relatrice, si esprime in senso favorevole alla proposta di parere appena formulata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente [PESCO](#) ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro istruttorio svolto.

**[\(822-B\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che occorre avere conferma dell'assenza di oneri sull'emendamento 1.1, volto a subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali al superamento, cumulativo, di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento, in luogo dell'alternatività dei presupposti prevista dal testo in esame. Al riguardo segnala che, su emendamenti di analogo contenuto, al Senato in prima lettura era stato dato, in sede consultiva, parere non ostativo, mentre presso la Camera l'esito è stato di contrarietà per i profili finanziari. Con riguardo all'articolo 20, in materia di smaltimento di sfalci e potature, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 20.4 e 20.5, che prevedono la possibile esclusione dalla nozione di rifiuto di materiali provenienti o destinati ad impieghi diversi da quelli agricoli e forestali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201**

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, richiama brevemente i rilievi già avanzati sulle proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, che presentano profili di onerosità non quantificati e non coperti, mentre non ha osservazioni sulle proposte 2.1 e 4.1, segnalate dal relatore.

Sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4 e 2.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo nonché le ulteriori proposte e riformulazioni trasmesse il 28 marzo 2019, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo marchio. Occorre chiedere conferma della compatibilità con la normativa europea delle proposte 1.300 e 1.300/1. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera *a*), che prevede il rilascio dell'etichettatura "piccole produzioni agroalimentari locali" da parte delle autorità sanitarie locali, previo preventivo sopralluogo. Identica richiesta attiene all'emendamento 3.2 (testo 2) sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.2 (testo 2)/1. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 dell'emendamento 4.3, lettera *b*), che subordina il rilascio del marchio "piccole produzioni agroalimentari locali" alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10. Analoga richiesta attiene alla lettera *b*) dell'emendamento 4.3 (testo 2), sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa (e peraltro recante, alla lettera *d*), il nuovo comma 5-bis richiesto dal parere reso da questa Commissione sul testo del

provvedimento). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali. Occorre valutare altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) che istituisce la sezione *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali all'interno del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario BITONCI rende disponibile ai componenti della Commissione una nota istruttoria sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica**  
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 marzo 2019, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) sui rapporti tra i centri di riferimento e i comitati etici indipendenti. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3) istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta che l'avviso di nulla osta del Governo sulle proposte 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e al divieto di erogazione di compensi comunque denominati, mentre sull'emendamento 4.0.1, la valutazione resta sospesa, essendo ancora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 3 aprile 2019, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.3.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019**  
**143ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 13 (Disposizioni fiscali), si conferma che le valutazioni contenute nella relazione tecnica sono state formulate tenendo conto di quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica e del fatto che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito; con riguardo all'articolo 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani), viene confermata la correttezza della quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui

al comma 1, lettera c), finalizzata ad incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari; sempre in merito al suddetto articolo 16, vengono date rassicurazioni sulle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, delle risorse utilizzate a copertura dal comma 4 e allocate sui Fondi speciali di parte corrente del Ministero degli esteri per il triennio 2019/2021; per quanto attiene all'articolo 18 (Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti), si rappresenta che la sostituzione del capitale britannico avverrà interamente con riserve già costituite della BEI. Altresì, viene rilevato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato attuale, meramente eventuali e non prevedibili né nell'importo né nel profilo temporale; in relazione all'articolo 19, comma 4, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivante dalla riassegnazione suddetta; in merito all'articolo 22 (Disposizioni di attuazione), si conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità, con proprio decreto, di integrare le disposizioni di attuazione della normativa sulla Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza-GACS, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio; per quanto riguarda l'articolo 23 (Copertura finanziaria), viene data conferma del fatto che l'utilizzo, per la copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, degli stanziamenti del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non compromette gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate o previste dalla legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: <<> sono stabilite, siano inserite le seguenti: <<>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,; all'articolo 22, dopo le parole: <<> possono essere integrate, siano inserite le seguenti: <<>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,; e nel presupposto che: con riferimento all'articolo 18, agli eventuali e futuri oneri, allo stato non prevedibili e non quantificabili, che dovessero manifestarsi per la sostituzione della quota parte del capitale della Banca Europea per gli Investimenti sottoscritta dal Regno Unito si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; l'incremento di 100 milioni di euro per il 2019 del fondo di garanzia, disposto dall'articolo 23, sia adeguato a fronteggiare i rischi connessi alla concessione di nuove garanzie per almeno tre miliardi di euro derivanti dall'allungamento della finestra temporale di concessione dello schema GACS. ".

Il senatore [MARINO](#) (PD) chiede chiarimenti sulla proposta di parere, con riguardo al contenuto del presupposto relativo all'articolo 23.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), associandosi alla richiesta di delucidazioni del senatore Marino, ritiene opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi sull'andamento dell'applicazione delle GACS ai crediti deteriorati.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'esigenza di chiarimenti espressa dai senatori Marino e Pichetto Fratin, segnalando la necessità di approfondire, al riguardo, quanto riportato in alcune note istruttorie depositate dal Governo.

Osserva che, dai dati a disposizione, risultano fino ad oggi garantiti dallo Stato crediti in sofferenza per un ammontare di circa 10 miliardi e 600 milioni di euro, per cui è previsto un Fondo di garanzia con una dotazione pari a circa 230 milioni di euro. Rileva che l'ammontare dei titoli garantiti arriva fino all'80 per cento del valore dei titoli emessi dalle società veicolo finanziario, e ciò può suscitare preoccupazione, in relazione alla adeguatezza del Fondo di garanzia, per cui dovrebbe valutarsi l'opportunità di un suo incremento, che tenga conto dell'andamento degli incassi dei crediti deteriorati. Mette in rilievo, infatti, la differenza tra il valore nominale dei titoli *senior* garantiti e l'ammontare attualmente coperto dalla garanzia che si assesta ad un livello inferiore, in media del 20

per cento. Nel richiamare i dati di un prospetto depositato dal Governo presso la Commissione di merito, chiede quindi rassicurazioni sull'andamento delle garanzie dello Stato sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, dalla quale emerge come la situazione sia sotto controllo.

Il senatore [MARINO](#) (PD) si dichiara sorpreso del divario tra la parte *senior* garantita e quella residua non garantita, di molto inferiore, differenza che incide evidentemente anche sul valore di mercato dei crediti deteriorati e, quindi, dei titoli emessi.

Ad una richiesta di delucidazioni del senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), in merito ai corrispettivi versati dalle SPV, il [PRESIDENTE](#) risponde che si tratta dei premi pagati dalla Società Veicolo quale corrispettivo della garanzia pubblica. Ritiene, comunque, che il punto critico della disciplina in discussione sia rappresentato dalle conseguenze di eventuali richieste di escussione delle garanzie superiori rispetto alla dotazione del Fondo di Provvista, che richiederebbero, evidentemente, un intervento normativo *ad hoc*.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) chiede di valutare, sul punto, l'audizione di CONSAP, ossia la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

Alla risposta del [PRESIDENTE](#), che fa presente come CONSAP sia stata già audita in sede referente, replica il senatore [MARINO](#) (PD) chiedendo di avere a disposizione l'eventuale documentazione depositata dalla Società presso la Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della discussione, d'accordo con il relatore, ritiene opportuno rinviare la votazione della proposta di parere sul testo alla seduta di domani, per dare modo di svolgere un ulteriore approfondimento, valutando l'inserimento nella proposta di una osservazione sul tema del potenziamento del Fondo di garanzia GACS.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nell'emendamento 13.1. Occorre quindi valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla sostenibilità della clausola di invarianza, della proposta 13.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 13.0.2, recante incentivi alle aggregazioni bancarie mediante conversione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di imposta.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche in termini di fabbisogno di personale, delle proposte 16.3, 16.4 e 16.5, che vincolano la destinazione agli uffici consolari del Regno Unito di una quota delle cinquanta unità aggiuntive previste dal provvedimento.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.6, che equipara l'ammontare del rimborso delle spese di vitto e di alloggio per gli impiegati a contratto a quanto previsto per gli impiegati di ruolo, nonché sull'emendamento 16.0.1, recante misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia.

Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (analogo a 21.0.1) e 17.0.2 (analogo a 21.0.2), recanti disposizioni in materia aeroportuale.

Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, in relazione ai profili di quantificazione e di copertura dell'onere per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale, nonché sulla proposta 19.0.3, che interviene in materia di applicazione dei principi contabili internazionali.

Risulta necessario poi acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 21.2, che prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su persone fisiche da parte di società che fruiscono della garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, nonché sulle proposte 22.0.1 e 22.0.2, in materia di attività per imposte anticipate.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente i rilievi già formulati in relazione agli emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA non ha osservazioni, sotto il profilo finanziario, sulle proposte 1.8, 1.9, 1.300, 1.300/1, 2.1, 2.2 e 2.3 mentre chiede di valutare l'accantonamento degli emendamenti 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2) e 7.0.1 (testo 2). In relazione alle proposte non segnalate dal relatore, fa presente che l'emendamento 4.1 richiederebbe una relazione tecnica per la quantificazione di eventuali oneri derivanti dai controlli *a posteriori* ivi previsti, mentre formula una valutazione contraria, per oneri non quantificati e non coperti, sull'emendamento 11.0.1.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rappresenta che l'emendamento 11.0.1 è stato dichiarato improponibile per estraneità di materia presso la Commissione di merito, mentre la proposta 4.1 e la relativa riformulazione appaiono meritevoli, al massimo, di un parere di semplice contrarietà per possibili oneri indiretti. Ritiene inoltre necessario estendere la richiesta di accantonamento anche ai testi base e al subemendamento relativi alle proposte per le quali il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio dell'esame.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.1 e 4.1 (testo 2). Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 3.2 (testo 2)/1, 4.3, 4.3 (testo 2), 7.0.1 e 7.0.1 (testo 2), sulle quali l'esame rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201**

(Parere all'8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)



Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra l'ulteriore emendamento 2.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta. Occorre valutare, altresì, una revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso lo scorso 2 aprile sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, alla luce del parere reso sul testo, nel quale si condiziona il nulla osta all'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, nonché all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita alle funzioni dell'Enac e delle amministrazioni competenti per l'attuazione della legge.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) invita a considerare attentamente la portata dell'emendamento in esame.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che la Commissione bilancio, che ha tra le proprie competenze anche la programmazione economica, dovrebbe compiere, in determinati casi, una valutazione più ampia, che si estenda a considerare gli effetti delle proposte emendative sul sistema Paese ossia, nel caso di specie, sulla complessiva gestione degli aeroporti, sui quali l'impatto economico dell'emendamento potrebbe essere molto significativo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) si dichiara perplesso sulla ingiustificata disparità di trattamento che l'approvazione dell'emendamento in questione determinerebbe tra il settore pubblico e quello privato, condividendo pertanto l'esigenza di una approfondita disamina degli effetti economici della proposta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, al riguardo, che l'intervento legislativo è comunque limitato a soli tre aeroporti, e in ogni caso i rilievi manifestati attengono più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, intervenendo sulla base della propria esperienza e senza voler impegnare, sul punto, la posizione del Governo, ritiene opportuno tenere presente anche l'impatto che tale disposizione può avere sulla dinamica delle società partecipate preposte alla gestione degli aeroporti, anche in relazione al rispetto della normativa europea in tema di concorrenza.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede di valutare l'inserimento nel parere di una osservazione che metta in guardia in merito alle conseguenze di tale emendamento sulle società subappaltatrici dei servizi aeroportuali, anche sotto il profilo occupazionale.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, dopo aver ribadito che le interessanti osservazioni formulate attengono più che altro al merito del provvedimento, prospetta l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 2.1 (testo 2), estendendo, a rettifica del parere precedentemente reso, tale valutazione anche alle proposte 2.3, 2.4 e 2.6, sostanzialmente di portata analoga, nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione della disciplina, già posta come condizione nel parere sul testo. Alla luce di tali considerazioni, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 2.1 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. A rettifica del parere reso in data 2 aprile 2019, formula un parere non ostativo sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo dell'articolo 2, nonché della previsione secondo cui l'ENAC e le altre amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione della legge con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In generale, la Commissione osserva come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali

intercontinentali.".

I senatori [MANCA](#) (PD), [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dichiarano il proprio voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, è approvata.

**(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che nella nota istruttoria già depositata dal Governo, con riguardo a diverse richieste di chiarimenti avanzate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rinviato al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e all'Agenzia Spaziale Italiana.

Il vice ministro GARAVAGLIA riporta il contenuto di una nota integrativa, recante i chiarimenti del MIUR e dell'ASI.

In relazione all'art. 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, si conferma che nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021, derivanti dall'attuazione dell'Accordo Intergovernativo in questione.

In relazione all'art. VIII, paragrafo 5, lettera *d*) dell'Accordo, chiarisce che l'apparente discordanza tra l'ammontare annuo di 250.000 USD, indicato nell'articolato, e l'importo di 186.000 euro, quantificato nella relazione tecnica, deriva dalla corrispondenza di quest'ultimo ammontare alla somma di soli 200.000 USD (convertiti al tasso di cambio 1 USD = 0,918) che costituiscono il costo incrementale che ASI sosterrà per l'affitto dei terreni derivante dal nuovo Accordo. Al riguardo, l'ASI ha confermato che nel proprio bilancio esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 250.000 USD annui per il triennio 2019-2021.

Con riferimento alle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, pattuiti in 50.000 USD annui, con revisione ogni cinque anni, l'ASI dovrà impegnarsi a prevederne la relativa copertura nel VI esercizio finanziario successivo a quello di ratifica dell'Accordo stesso.

In relazione ai criteri di quantificazione dei costi di missione del personale, conferma la stima di 11 unità all'anno per tre giorni relativi ai tre Board previsti dall'Accordo (*Joint Council of Ministers, Joint Steering Committee, Joint Management Board*) ipotizzando, dunque, 33 giorni/anno di missione, quantificati sulla base del vigente disciplinare ASI relativo alle missioni del personale all'estero.

Per quanto attiene all'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, che prevede lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), precisa che tali costi non rientrano nel bilancio ordinario dell'ASI, spettando alle valutazioni del competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone di formulare un parere non ostativo, che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è approvato.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## 1.4.2.3.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019**  
**168ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1226) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1251) *Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**(1276) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul***

**Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.  
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con



possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione** (Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare** (Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità**

**(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio**

**(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture**

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari**

***di origine locale***

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

***SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE***

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.3.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019**  
**187ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia, esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi

dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di codice doganale dell'Unione europea.

In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31) e 23.200 (già 21.1). Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Con riguardo all'emendamento 4.400, recante delega per l'adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti finanziari, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* del comma 11-*quater*, verificando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-*quinquies*. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22.

In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.

Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.

**(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l'Assemblea, per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(728-A) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva. Propone pertanto di formulare per l'Assemblea un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione al comma 1, lettera b), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati. Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata dell'emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una



struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'emendamento 9.0.2 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio )

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, comma 1-bis, che istituisce, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre segnalare che la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte nel fondo suddetto e non impegnate nell'anno in corso non appare pienamente in linea con il principio dell'annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Relativamente all'articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive).

In merito all'articolo 8 che reca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, con riguardo all'esistenza delle necessarie disponibilità e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta attiene all'articolo 8-ter, comma 2, lettera *a*), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi acquisire conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 1, capoverso 2-quater, dell'articolo 10-ter, che dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

In merito all'articolo 12-bis, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala che il comma 4, lettera *b*), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare  
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari, undici proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.

Altresì, segnala l'onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene che non siano chiari i profili di criticità addotti dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le motivazioni alla base della contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l'istruttoria condotta dalla Ragioneria generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di legge, ne ampliano l'ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle necessarie coperture finanziarie.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo in merito sia all'emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione civica per un'ora a settimana, nell'arco delle trentatré settimane dell'anno scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l'ambito applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 13, la cui sostenibilità potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell'ambito applicativo della legge.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni formulate dalla Commissione.

Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio definire l'istituto giuridico dell'insegnamento dell'educazione civica e che quindi risultano pienamente compatibili con la clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del provvedimento. In caso contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell'espressione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l'ambito applicativo del provvedimento e quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l'ambito applicativo del provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il disegno di legge in esame rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di spese.

Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l'esame delle altre proposte emendative segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso."

Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018  
**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIOTTO](#)

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,10*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9ª Commissione:*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale** : rinvio dell'espressione del parere.

## 1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant., Sottocomm. pareri) del 19/09/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018  
**6ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,10*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 9ª Commissione:*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale** : rinvio dell'espressione del parere



## 1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018  
**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale** : parere favorevole con osservazione

*alla 11ª Commissione:*

**(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare**

**(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare** : rinvio dell'espressione del parere

## **1.4.2.5. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 28 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

**28ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

CATALFO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento, per le parti di competenza, la relatrice CAMPAGNA (M5S), che si sofferma sull'articolo 8. L'articolo 8, infatti, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla preparazione, trasporto e vendita delle piccole produzioni locali (PPL); tali corsi hanno altresì lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione delle PPL. Conclusivamente si riserva di esprimere un parere alla conclusione del dibattito.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) chiede di poter disporre di un tempo adeguato per approfondire i contenuti del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)**  
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ripropone una serie di problematiche emerse durante l'esame del provvedimento, partendo dal passaggio di alcuni dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'INAIL, che andrebbe adeguatamente segnalato alla Commissione di merito. Segnala poi il tema dell'assicurazione, che risulterebbe non adeguata alle attività che tipicamente vengono svolte da tale personale. Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 10 del Codice della protezione civile, sono stati affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco compiti di formazione: tuttavia, poiché tali funzioni non sono state sufficientemente definite nei loro contenuti, la predetta disposizione è rimasta di fatto inattuata. Altra tematica segnalata concerne le caratteristiche del diploma necessario per l'accesso, su cui il dibattito rimane aperto. In conclusione, propone alla relatrice di introdurre nel parere una modifica in tema di inquadramento del personale del Corpo diretta a prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale avente le stesse denominazioni del ruolo direttivo ordinario, stabilendo altresì che la sovraordinazione funzionale sia posta in capo alla dirigenza.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenzia come il parere mette in luce alcune problematiche già emerse nel corso delle audizioni. Ritiene fondamentale che nella prossima legge di bilancio siano previste le necessarie risorse dedicate al personale dei vigili del fuoco e che sia previsto un trattamento economico analogo a quello stabilito per gli altri operatori del settore della sicurezza. Sul tema dei titoli di studio richiesti per l'accesso ritiene preferibile il possesso di un diploma di carattere tecnico stante la particolare professionalità richiesta nello svolgimento delle attività.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo e ricorda come le audizioni hanno messo in luce principalmente la grave carenza di organico che affligge il Corpo dei vigili del fuoco. Ritiene pertanto che vada prioritariamente rafforzata la loro consistenza numerica dal momento che il Gruppo della Lega è interessato soprattutto agli ambiti legati alla sicurezza dei cittadini.

Anche il senatore [BERTACCO](#) (FdI), nel preannunciare il proprio voto favorevole, evidenzia come la proposta di parere raccolga diverse sollecitazioni già emerse nel corso delle audizioni. Auspica principalmente che il Governo possa reperire le risorse necessarie per l'assolvimento degli importanti compiti assegnati ai vigili del fuoco. Sul tema del titolo di studio necessario per l'accesso, ritiene che oltre alle considerazioni sul carattere tecnico delle attività svolte, vadano anche salvaguardate professionalità e posizioni acquisite dai dipendenti già in servizio.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) apprezza le diverse sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, per quanto concerne in particolare il passaggio dei dipendenti all'INAIL, i titoli di studio necessari per l'accesso e la necessità di disporre di maggiori risorse per il personale. Per quanto concerne la proposta di modifica suggerita dal senatore Patriarca, pur apprezzandone gli intenti, ritiene preferibile non modificare i contenuti del parere precedentemente illustrato.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema proposto dalla relatrice.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018) 131 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) illustra una nuova formulazione della proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, con cui intende dare conto dei rilievi e delle osservazioni evidenziate nel corso della discussione svoltasi nella seduta di ieri.

Il senatore [CAUSIN](#) (FI-BP) sottolinea come per l'importanza del ruolo che dovrà essere svolto dall'Autorità europea del lavoro sia necessario un dibattito serio e approfondito sull'argomento. Più in dettaglio, ritiene improprio l'inserimento del tema del reddito di cittadinanza all'interno della risoluzione, dal momento che tale argomento andrebbe più opportunamente affiancato ad un efficiente sistema delle politiche attive per il lavoro, circostanza quest'ultima che è vera in altri Paesi europei ma non in Italia. Chiede pertanto più tempo al relatore al fine di poter svolgere i necessari approfondimenti.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce la propria contrarietà riferita alla parte della proposta di risoluzione concernente il reddito di cittadinanza.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) chiede una breve sospensione della seduta per poter meglio valutare le proposte di modifica avanzate dal relatore.

La [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,05.*

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) ritiene utile poter effettuare ulteriori approfondimenti diretti, per quanto possibile, ad accogliere i molteplici suggerimenti pervenuti nel corso del dibattito, con l'obiettivo di pervenire ad una risoluzione che risulti il più possibile condivisa. Richiede pertanto il rinvio della votazione finale sulla risoluzione.

La presidente [CATALFO](#) prende atto di tale intendimento del relatore e rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [CATALFO](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani giovedì 20 settembre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

L'11a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

lo schema concerne:

- funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo;
  - rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. Sono inoltre previste: la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori); l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli); talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l'accesso ad una qualifica superiore è mutata in a ruolo aperto). Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado;
  - l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;
  - l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
  - l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);
  - l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi;
  - l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);
  - l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
  - la valutazione del personale di alcuni ruoli,
- esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi e suggerimenti.

Anzitutto si invita la Commissione di merito a:

- prevedere un consistente aumento dell'organico per il ruolo dei capi squadra rispetto a quanto previsto nelle tabelle allegate allo schema di decreto in esame, che appare decisamente insufficiente rispetto alle reali esigenze del Corpo. Come infatti rilevato nel corso delle audizioni da numerose organizzazioni sindacali, ciò appare ancor più necessario alla luce della centralità della funzione svolta dal capo squadra (il quale è peraltro ufficiale di polizia giudiziaria e sempre più spesso non conclude la propria opera al termine dell'intervento di soccorso, ma si occupa altresì dei rapporti d'intervento, delle informative e delle comunicazioni di reato, oltre a dover assolvere alle richieste di collaborazione e deleghe d'indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti) e della grave carenza d'organico in cui il Corpo si trova attualmente ad operare;
- modificare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (introdotta all'articolo 5 dello schema di decreto in esame) riguardante i criteri d'inquadramento del personale del Corpo appartenente all'*ex* carriera degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio nell'istituendo ruolo dei Direttivi Aggiunti. Tale disposizione richiede infatti come requisito base per la nuova collocazione professionale il titolo della laurea (articolo 215, comma 1, lettera *b*). Tuttavia non si può non considerare il fatto che il personale interessato al nuovo inquadramento, anche se non in possesso del titolo della laurea, svolge da decenni alte funzioni direttive in settori nevralgici

dell'attività di soccorso e della prevenzione incendi. Per tale personale dunque l'applicazione del nuovo articolo 259 comporterebbe una forte penalizzazione e, di fatto, una vera e propria "degradazione" rispetto alla loro posizione prima del riordino. Ciò deve essere analogamente considerato in riferimento all'inquadramento del personale amministrativo-tecnico-informatico attualmente inserito nelle qualifiche dei ruoli degli Ispettori e Sostituto Direttori Amministrativo Contabili e nelle qualifiche del ruolo degli Ispettori e dei Sostituti Direttori Tecnico-Informatici, in quanto detto personale viene penalizzato dalla richiesta del titolo di laurea come requisito di accesso al ruolo Direttivo Aggiunto pur se "ad esaurimento". A tal riguardo appare utile ricordare come attraverso il decreto legislativo n. 334 del 2000 e il decreto legislativo n. 201 del 2001 il Comparto Sicurezza abbia istituito il similare "ruolo direttivo speciale" riservato al personale degli Ispettori delle Forze dell'Ordine, senza richiedere il requisito del titolo di laurea.

Da ultimo, si suggerisce alla Commissione di merito di modificare la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore viene previsto unicamente il diploma di tipo tecnico, poiché tale disposizione finirebbe di fatto per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, senza l'indicazione di un unico indirizzo specifico. Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza.

#### **NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 131 definitivo**

L'11a Commissione,  
esaminato l'atto in titolo,  
premessi che:

la proposta in esame si inserisce nel quadro del pacchetto sull'equità sociale presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, che si compone della comunicazione "Monitorare l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" (COM (2018) 130) e della raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM (2018) 132);

la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è dare risposte ai lavoratori in relazione a un mercato del lavoro sempre di più caratterizzato da aspetti di natura transfrontaliera nonché avviare una progressiva armonizzazione a livello di diritto interno degli Stati membri dei sistemi nazionali di protezione sociale, spesso non più adeguati a un'economia con modelli produttivi propensi a determinare fenomeni di disoccupazione cosiddetta tecnologica;

in tale contesto, si delinea sempre più chiaramente la necessità di creare ammortizzatori sociali che rispondano a un mondo del lavoro in cui al lavoro subordinato e a tempo indeterminato si affiancano sempre di più forme di lavoro atipico, a tempo determinato e autonomo, anche su grandi piattaforme digitali dove spesso i lavoratori sono privi di tutele (indennità di malattia, di maternità, eventuali sussidi di disoccupazione);

visti i dati sulla crescente mobilità lavorativa intraeuropea, con gli evidenti fenomeni di *dumping* salariale, le Istituzioni europee e gli Stati membri sono chiamati ad agire per la tutela del lavoratore non più nazionale, ma "europeo", in un quadro transfrontaliero che pur garantendo sulla carta la parità di trattamento tra lavoratori dei diversi Stati membri e la loro libera circolazione, stenta poi a trovare applicazione concreta e reale;

il pilastro europeo dei diritti sociali esprime principi e diritti fondamentali per assicurare l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nell'Europa del XXI

secolo. Aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici. Al quattordicesimo principio viene sancito il diritto a un adeguato reddito minimo. La riforma dei sistemi di protezione sociale, che vede in Italia il dibattito sull'introduzione di un reddito di cittadinanza, è un tema che interessa tutta l'Europa, proprio perché i cambiamenti sempre più rapidi nel mondo del lavoro hanno interessato in maniera simile tutti gli Stati membri, che hanno trovato difficoltà a mettere in atto le necessarie risposte alle problematiche che da ciò ne sono derivate; considerato che:

l'istituzione dell'Autorità europea del lavoro, negli intenti che emergono dalla proposta in esame, dovrebbe agevolare l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e doveri nei campi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l'accesso ai servizi pertinenti con il supporto di funzionari di collegamento nazionali.

Dovrebbe, inoltre, sostenere la cooperazione operativa tra autorità nazionali ai fini dell'esecuzione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche agevolando le ispezioni congiunte, nonché offrire mediazioni e agevolare soluzioni in caso di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro transfrontaliero, ad esempio nel quadro di ristrutturazioni di imprese che riguardano più Stati membri;

l'Autorità avrebbe, quindi, facoltà di proporre ispezioni congiunte agli Stati membri (in ogni caso effettuate nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro interessato), qualora dovesse rilevare possibili frodi o abusi;

l'Autorità europea del lavoro collaborerà strettamente con gli esistenti organismi europei afferenti al lavoro, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), al fine di garantire complementarità e coerenza tra le rispettive attività ed elaborando analisi e valutazioni del rischio su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Nell'Autorità verranno, inoltre, integrati diversi comitati e reti amministrative esistenti;

acquisite le osservazioni della 14ª Commissione per quanto attiene ai profili di competenza; si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

La costituzione dell'Autorità europea del lavoro dovrà rappresentare a livello europeo il raccordo fra Stati membri per avviare una discussione più ampia sulle condizioni salariali e sociali europee, per procedere a una armonizzazione anche dei sistemi di protezione sociale, con strumenti idonei ad arginare e contrastare il fenomeno del *dumping* salariale, anche per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale, prevedendo controlli volti a contrastare il fenomeno delle aziende che collocano la sede legale e/o impianti produttivi negli Stati membri che dispongono di un regime fiscale e/o offrono oneri di manodopera più vantaggiosi.

Inoltre, risulta necessario individuare con chiarezza i criteri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell'Autorità, tenendo in considerazione soprattutto quegli Stati con livelli occupazionali più critici e con maggiore mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Proprio per le considerazioni sopra esposte, è auspicabile che la sede venga attribuita all'Italia in una delle regioni che presenta maggiori criticità occupazionali, che, come rilevato anche dall'ISTAT, risultano le Regioni del territorio del Mezzogiorno.

Appare necessario altresì assicurare che l'Autorità sia dotata di personale in grado di godere piena autonomia e operatività, valutando anche la possibilità di prevedere più di un solo funzionario per Stato membro, rapportandosi al numero degli abitanti, al fine di garantire copertura e continuità all'azione amministrativa, con rapporti di dialogo e stretta collaborazione con le parti sociali nazionali ed europee, nonché con le autorità ispettive nazionali.

Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie nonché evitando le duplicazioni e ottenendo così risparmi finanziari: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),



l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

In fase di approvazione della proposta di regolamento dovranno essere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell'Autorità in fase di attività di mediazione in controversie tra le autorità degli Stati membri in merito all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dalla medesima proposta, concernenti la mobilità transfrontaliera e il coordinamento della sicurezza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della stessa. Al riguardo, occorrerà tenere in considerazione come la funzione di mediazione, tecnicamente intesa, attribuirebbe all'Autorità un carattere giurisdizionale invece che una funzione di supporto tecnico e assistenza, rischiando di generare implicazioni giuridiche sovranazionali.

Ulteriori chiarimenti risultano essere necessari in riferimento alla possibilità di adire la Corte di giustizia avverso gli atti dell'Autorità, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ad altre agenzie europee e recepita nel Trattato di Lisbona.

Nell'ambito dell'attività ispettiva dell'Autorità, risulterebbe opportuno garantire la possibilità di consultare i dati presenti a livello europeo nel *Business Registers Interconnection System* e nel *database* che accompagnerà la creazione dello *European Social Security Number*, così come i dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali. Sul punto, è infatti auspicabile che l'Autorità abbia una funzione di raccordo e coordinamento tra gli ispettorati, facilitando l'accesso e lo scambio di informazioni nonché lo scambio di buone prassi tra Stati membri. Da ultimo, in riferimento all'articolo 14, si dovrebbe specificare che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala o i grandi progetti con ripercussioni sull'occupazione, che in quanto tali possono comportare l'intervento dell'Autorità, debbano riguardare non solo le "regioni di confine" tra Stati membri, ma tutte le regioni interessate dagli eventi considerati.

## 1.4.2.5.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018  
29ª Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione, nel settore del lavoro pubblico e privato, delle norme vigenti in materia di collocamento obbligatorio**

La presidente [CATALFO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017**, approvato dalla Camera dei deputati

**(804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 124.905,3 milioni, di cui 124.852,9 milioni relativi alla spesa corrente e 52,4 milioni al conto capitale. Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2018, sottolinea che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi per il 2018, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 29.561,4 milioni di euro. Conclusivamente propone

l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore [PATRIARCA](#) (PD), col voto contrario del senatore [BERTACCO](#) (FdI) e l'astensione dei senatori [FLORIS](#) (FI-BP), Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [CARBONE](#) (FI-BP), presente il prescritto numero di senatori, con successive, distinte votazioni, la Commissione approva.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) illustra una nuova bozza di parere, pubblicata in allegato.

Dopo un intervento del senatore [PATRIARCA](#) (PD), che chiede di differirne la votazione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro ([COM\(2018\) 131 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII, n. 5*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) ribadisce la proposta di risoluzione, già illustrata nella seduta del 19 settembre e pubblicata in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) osserva di aver già fatto presente in tale sede l'opportunità di evitare il riferimento all'introduzione del reddito di cittadinanza in Italia. Ove il relatore non accedesse alla richiesta di espungere tale richiamo dal testo della risoluzione, si troverebbe costretto a ribadire la richiesta di procedere alla votazione della proposta per parti separate, già ventilata nella precedente seduta.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), pur comprendendo le ragioni del senatore Patriarca, sottolinea che il richiamo, contenuto nelle premesse della proposta di risoluzione, fa riferimento unicamente ad una discussione in corso, senza alcuna menzione della obbligatorietà di introduzione del reddito di cittadinanza.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) rileva che dal testo della proposta di risoluzione sembrerebbe inferirsi una svolta europeista dei Gruppi della maggioranza, dal momento che essa sostanzialmente appoggia una iniziativa della Commissione europea e del suo presidente Junker, sostenendone dunque le azioni in tema di lavoro e di protezione dei lavoratori. Ritiene che l'istituzione di nuovi enti rischi di dar luogo a inutili carrozzoni burocratici, deresponsabilizzando gli Stati su temi delicati, che dovrebbero invece restare in capo ai Governi dei Paesi d'Europa. Giudica inoltre corretta la considerazione svolta dal senatore Patriarca a proposito del riferimento nella proposta di risoluzione al reddito di cittadinanza, che fa apparire l'istituto come uno strumento già scelto dal Paese per andare incontro agli obiettivi formulati dalla Commissione europea. A suo giudizio, la realizzazione di tale istituto, al quale in principio non è contrario, non deve però essere ispirata da logiche puramente

lavoristiche, ma andrebbe piuttosto realizzata nella forma più ampia di reddito di dignità. Sollecita infine il relatore a sfumare il testo della proposta, al fine di conseguire un'ampia condivisione della Commissione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene nuovamente per precisare che, al di là delle differenze di segno politico, gli Esecutivi che si succedono non possono che tener conto di quanto già in precedenza realizzato. Nel caso di specie, sarebbe giusto pertanto segnalare che, all'esito di un percorso che è stato lungo e sofferto, lo scorso anno in Italia è stato posto in essere il primo strumento di contrasto alla povertà, con un carattere universalistico. D'altro canto, un tema delicato come quello del reddito di cittadinanza non è stato ancora affrontato in sede parlamentare. Auspica pertanto che il relatore voglia riformulare conseguentemente la proposta di risoluzione, sulla quale, diversamente, rinnova la richiesta di votazione per parti separate.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) concorda con tali considerazioni, rilevando che il tema del reddito di cittadinanza, oltre a non essere stato ancora affrontato in sede parlamentare, non ricorre nella odierna agenda europea.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) esprime analoghe considerazioni, segnalando di aver già sottolineato nella precedente seduta che il passaggio della proposta di risoluzione già criticato in particolare dal senatore Floris e dal senatore Patriarca non risulta peraltro pertinente rispetto allo stesso atto comunitario. Nota inoltre che sulla istituzione dell'Autorità europea del lavoro motivate e condivisibili perplessità sono state espresse dal Parlamento svedese. Avanza conclusivamente forti critiche in ordine all'opportunità di creare un nuovo ente, anziché implementare il funzionamento e i compiti di quelli già esistenti, a maggior ragione in considerazione della struttura pletorica della istituenda Autorità e dei suoi costi consistenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) lamenta che il relatore non abbia accolto la sua richiesta di inserire l'opportunità di una *governance* tripartita della nuova Autorità.

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S), nell'assicurare di aver compiuto ogni possibile sforzo per cercare di raccogliere i contributi dei colleghi, sottolinea che nella sua proposta di risoluzione si fa riferimento alla necessità di tenere in considerazione che la funzione di mediazione attribuita all'Autorità le conferirebbe un carattere giurisdizionale, anziché una funzione di supporto tecnica e assistenza, rischiando di generare conflitti giurisdizionali sovranazionali. Nota inoltre che la sua proposta, oltre a tenere conto ampiamente del parere reso dalla 14ª Commissione permanente, è corroborata da numerose osservazioni, da intendersi come altrettanti moniti all'Europa, che deve essere non solo unione economica, ma davvero unione di popoli.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) interloquisce brevemente per sottolineare che proprio il riferimento ad una *governance* tripartita avrebbe garantito una minore burocraticità dello strumento, giudicando dunque contraddittorio il ragionamento testé fatto dal relatore.

Anche il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) ribadisce che, così come congegnata, la nuova Autorità finirà per essere una struttura pletorica e priva di incisività sui temi delicati sui quali dovrebbe invece intervenire.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con successive votazioni, la Commissione, con il voto contrario del senatore [BERTACCO](#) (FdI) e l'astensione dei senatori del Gruppo Forza Italia, approva la prima parte della risoluzione fino alle parole: «cambiamenti sociali, tecnologici ed economici»; con il voto contrario del senatore [BERTACCO](#) (FdI), dei senatori dei Gruppi Forza Italia e PD e con l'astensione del senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU),

approva il successivo paragrafo fino alle parole «che da ciò ne sono derivate»; con l'astensione del senatore [BERTACCO](#) (Fdl) e dei senatori del Gruppo Forza Italia approva infine la restante parte della risoluzione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) nota che lo schema di regolamento definisce le modalità di applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle amministrazioni della Polizia di Stato, alle strutture del Ministero dell'interno e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Osserva che, in base all'articolo 2, la responsabilità della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che sono responsabili per la gestione finanziaria delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, mentre gli articoli 4 e 5 definiscono le procedure per la trasmissione dei documenti concernenti la sicurezza sul lavoro. Illustra poi l'articolo 6, in materia di attività di vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, e gli articoli da 8 a 14, concernenti specificamente la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale volontario. Da ultimo, l'articolo 19 reca norme di abrogazione e di coordinamento transitorio, mentre l'articolo 20 estende l'applicazione del regolamento anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 21 reca infine le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Il relatore si riserva conclusivamente di sottoporre alla Commissione una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728**

La 11ª Commissione del Senato,  
in sede d'esame del disegno di legge recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (AS 728);  
premesso che:  
finalità del disegno di legge in esame sono la valorizzazione e la promozione del prodotto della tradizione contadina locale attraverso le piccole produzioni locali (PPL), che sono una realtà consolidata in alcuni territori regionali e permettono agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola;

l'articolo 8 prevede, in relazione ai corsi di formazione, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, confezionamento, trasporto e vendita delle PPL. I corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra gli altri, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP);

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in merito alle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 8, la previsione di una mera facoltà alle regioni e alle province autonome di istituire corsi di formazione professionale (che, per quanto disposto dal successivo comma 2, sono funzionali e propedeutici all'avvio delle lavorazioni dei PPL), implica che gli enti locali in parola non gestiscano in maniera esclusiva i corsi i quali, dunque, possono anche essere organizzati da enti privati. In merito appare dunque necessario chiarire quali siano i criteri di assegnazione agli istituti o enti di formazione professionale e se nel caso di inerzia delle regioni e delle province autonome (nonché degli eventuali enti privati), sarebbe di fatto preclusa agli imprenditori la possibilità di avviare produzioni di PPL;

in merito alle disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 8, si prevede la possibilità di essere esentati dalla frequenza dei summenzionati corsi per coloro che abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati dall'autorità competente. Tale formulazione, tuttavia, unitamente al generico richiamo all' "autorità competente", non appare esaustiva e corretta. Non è precisato che tipo di precedente "addestramento", o "formazione", si debba possedere al fine di essere esentati dalla frequenza del corso e non si precisa quale data ultima dell'addestramento o formazione si ritiene utile al fine della validità delle stesse attività formative/di addestramento.

## 1.4.2.5.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018  
30ª Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato una bozza di parere, il cui testo è allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritiene il disegno di legge meritevole di particolare attenzione. Poiché il suo Gruppo intende chiedere nella Commissione di merito lo svolgimento di audizioni sul testo, suggerisce di rinviare l'espressione del parere, al fine di consentire anche alla Commissione lavoro di tener conto degli elementi scaturenti da tali audizioni.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) condivide ed appoggia la richiesta del senatore Patriarca. Nota inoltre che le normative di alcune Regioni, tra cui Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, già disciplinano alcuni aspetti a cui attengono le disposizioni del provvedimento. Ritiene dunque che una eventuale disciplina a carattere nazionale ne debba tener conto.

Conviene con tali considerazioni il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), il quale evidenzia in particolare i profili di criticità contenuti nell'articolo 8 del disegno di legge e sottolinea che il tema della formazione andrebbe adeguatamente affrontato. Ribadisce che una disciplina a carattere nazionale deve risultare migliorativa di quella già operativa a livello regionale, risultando altrimenti del tutto inutile.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) prende atto della richiesta di differire l'espressione del parere. Precisa che nella bozza da lei predisposta le ambiguità del testo risultano peraltro ben evidenziate.

La presidente [CATALFO](#), dopo aver ricordato che la materia della formazione professionale è comunque di competenza esclusiva regionale, dispone il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente ricorda che in tale seduta il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) ha illustrato il testo dell'atto. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) rileva che lo schema presenta profili di particolare complessità, meritevoli di un attento esame. Nel prendere atto dei pareri espressi finora dal Consiglio di Stato e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nota che sul testo, la cui paternità è riconducibile al precedente Esecutivo, le associazioni di categoria hanno formulato perplessità in più punti. Chiede pertanto se il nuovo Governo abbia elementi ulteriori rispetto a quel confronto, peraltro ormai datato.

Concorda con tale richiesta il senatore [FLORIS](#) (FI-BP).

Il sottosegretario COMINARDI assicura che raccoglierà ogni elemento utile, al fine di fornire tutti i necessari e opportuni chiarimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



## 1.4.2.5.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 32 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

**32ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi e Durigon e per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra il decreto legislativo, finalizzato a recepire la Direttiva (UE) 2016/2341 sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Premesso che il termine per il recepimento della direttiva scade il 13 gennaio 2019, ne illustra l'articolo 1, che contiene le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale sulla previdenza complementare.

Vengono così modificati i requisiti generali in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche e si specificano le funzioni degli organi di controllo dei fondi, quali il direttore generale ed il responsabile. In materia di funzioni, la relatrice sottolinea il divieto per le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto alla previdenza complementare. Segnala poi che, nell'ambito del regime di prestazioni e di modelli gestionali dei fondi, il decreto amplia il novero dei soggetti cui può essere conferita la gestione delle risorse, mentre in materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche dispone che gli aderenti siano adeguatamente informati sulle condizioni della propria forma pensionistica complementare. Inoltre, il testo assegna alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) una vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari. Vengono altresì previste disposizioni in materia di trasferimento transfrontaliero ai fondi costituiti come associazioni e viene aggiornato l'impianto sanzionatorio.

La relatrice illustra poi gli articoli 2, sulla definizione di attività riassicurativa, 3, che detta la disciplina transitoria, e 4, contenente la clausola di invarianza finanziaria. Conclusivamente, si riserva di

proporre una bozza di parere al termine del dibattito.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia la relatrice per l'ampia esposizione. Suggestisce, considerata la complessità e la delicatezza dello schema, di acquisire elementi di approfondimento da parte di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) ritiene importante ascoltare anche i rappresentanti dell'ANIA.

Dopo un intervento adesivo del senatore [PATRIARCA](#) (PD), la Commissione concorda con la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ricorda che nella precedente seduta aveva chiesto un aggiornamento relativamente alle posizioni dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori sullo schema.

Si associa alla richiesta il senatore [FLORIS](#) (FI-BP).

Il sottosegretario COMINARDI osserva che il provvedimento è stato elaborato dal Ministero dell'interno, con il concerto di quello del lavoro, che ha già fornito su di esso il proprio assenso tecnico. Fa presente che dalla documentazione allegata allo schema risulta che l'Amministrazione capofila (ovvero il Ministero dell'interno) ha sentito più volte le organizzazioni sindacali sullo schema di provvedimento negli anni dal 2011 al 2015.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), nel prendere atto dei chiarimenti forniti, segnala che l'elemento di maggiore delicatezza del testo in esame è quello di addossare l'obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro a soggetti privi di capacità di spesa, e dunque non in grado di adottare le misure necessarie, manifestando dunque stupore per il fatto che le associazioni rappresentative dei lavoratori non abbiano rimarcato tale profilo. Riferendosi all'articolo 21 del provvedimento, contenente la clausola di invarianza finanziaria, ritiene la disposizione irrealistica, poiché la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro comporta comunque un impegno di spesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di proporre un approfondimento sulla bozza di parere da lei già illustrata nella seduta del 25 settembre, alla luce dei chiarimenti emersi nel corso delle audizioni sul disegno di legge, testé conclusesi presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## 1.4.2.5.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

33ª Seduta

*Presidenza della Presidente*

[CATALFO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) ribadisce le perplessità già avanzate nelle precedenti sedute e refluite nella bozza di parere da lei illustrata nella seduta del 25 settembre scorso, allegata al resoconto di tale seduta.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) richiama nuovamente i profili di criticità contenuti nell'articolo 8 del disegno di legge, sottolineando l'opportunità di affrontare adeguatamente il tema della formazione. Fa presente che la materia è di esclusiva competenza regionale, ciò che rende non possibile porre una disciplina a carattere nazionale.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere, favorevole con osservazioni, della relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la

seduta già convocata per le ore 8,45 di domani non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.6. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018**  
**13ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[CANTU'](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) premette che il disegno di legge in esame, recante "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori", è composto da 21 articoli ed è volto, nelle intenzioni dei proponenti, a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

Si sofferma quindi ad illustrare le disposizioni che attengono a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori di cui all'allegato A (di seguito indicate solo come "isole minori") interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione "in deroga" di presidi sanitari speciali (lettera a)).

La relatrice osserva che la disposizione non circoscrive in alcun modo la deroga concessa per l'attivazione di presidi sanitari speciali.

L'articolo 6, al comma 1, prevede un'attività di ricognizione da parte dei comuni delle isole minori - d'intesa con le regioni di appartenenza -, concernente, tra l'altro, le proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativa alla delega in materia di federalismo fiscale).

In base al comma 2 dell'articolo in esame, i sindaci dei suddetti comuni, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori) da adottare per il periodo 2019-2025.

Le relazioni sulle risultanze sono poi inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'articolo 8 reca misure intese a migliorare i servizi sanitari.

Il comma 1 sancisce il diritto, nell'ambito delle isole minori, all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e prevede che le regioni provvedano alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze.

Il comma 2 prevede che, qualora a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole minori, "in armonia con i parametri esistenti", il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

Il comma 3 mira a garantire, in proporzione non solo alla popolazione residente ma anche a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di personale sanitario dedicato a prestazioni di pronto soccorso e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

Il comma 4 prevede il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, "anche in deroga" alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

Il successivo comma 5 dispone che le regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori promuovano e stabiliscano adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

Il comma 6 prevede sia garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche, nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati. Il testo precisa che la presenza dei predetti presidi deve essere garantita nei comuni delle isole minori, in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio.

Il comma 7 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina. Da ultimo, al fine dichiarato di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, il comma 8 prefigura interventi, a cura delle amministrazioni interessate, per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

A seguito degli interventi sull'ordine dei lavori della senatrice [RIZZOTTI \(FI-BP\)](#) e del senatore [ZAFFINI \(FdI\)](#), la Commissione conviene con la proposta della [PRESIDENTE](#) di svolgere nella giornata di domani, giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 14, il seguito e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)



Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di regolamento in esame definisce le modalità specifiche di applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle seguenti amministrazioni: Polizia di Stato; strutture (centrali e periferiche) del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Dipartimento (del Ministero dell'interno) dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con riferimento anche al personale volontario).

Tali amministrazioni rientrano tra quelle per le quali la medesima disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - demanda a regolamenti ministeriali la definizione di modalità specifiche di applicazione, al fine di tener conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività).

In merito, per le amministrazioni interessate dal presente schema è al momento vigente, ove ancora compatibile, la disciplina regolamentare di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanata con riferimento ad un quadro di normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro previgente rispetto al citato decreto legislativo n. 81. Il decreto ministeriale n. 450 viene esplicitamente abrogato dall'articolo 19 dello schema.

L'articolo 2 dello schema concerne l'individuazione della figura del datore di lavoro ai fini in oggetto. Si prevede che in essa rientrino, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, anche il dirigente al quale spettino i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ed il funzionario (non avente qualifica dirigenziale) preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché tali soggetti non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Tali norme, come osservano la relazione illustrativa governativa ed il parere del Consiglio di Stato, costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale che fa riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa; la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime, pur avendo i compiti di gestione richiamati nel presente articolo 2, non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il medesimo articolo 2 specifica, inoltre, al comma 2, che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Il relatore osserva che sarebbe opportuno esplicitare se tali soggetti, nell'ambito della fattispecie così definita, siano considerati datori di lavoro.

L'individuazione puntuale dei datori di lavoro deve essere operata con decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).

L'articolo 3 dello schema reca, ai fini in oggetto, le nozioni di dirigente e di preposto, mutuando quelle previste dalla disciplina generale summenzionata.

L'articolo 4 definisce, con riferimento alle amministrazioni in esame, la procedura per la trasmissione delle segnalazioni formali e dei documenti concernenti la sicurezza sul lavoro, nonché dei dati sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte dei datori di lavoro in oggetto, del servizio di prevenzione e protezione, mediante ricorso al personale dell'amministrazione in servizio e in possesso dei requisiti richiesti. Solo per specifiche necessità, ivi individuate, il datore di lavoro può avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione (ad integrazione dell'azione del servizio interno).

L'articolo 6 individua gli uffici cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede, in particolare, per il caso in cui la vigilanza, da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sia svolta avvalendosi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che questi ultimi soggetti non

possano svolgere la medesima attività di vigilanza nelle strutture ove prestino servizio o dove svolgano il ruolo di medico competente.

L'articolo 7 definisce i contenuti dell'attività di vigilanza e prevede che i ricorsi contro i giudizi del medico competente siano esaminati da un'apposita commissione medica, composta da tre membri. Per le esigenze tecniche, come individuate dal comma 3, gli uffici di vigilanza e la commissione medica, qualora non dispongano delle occorrenti risorse interne, possono avvalersi di tecnici esterni all'amministrazione.

Gli articoli da 8 a 14 concernono specificamente la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 opera una ricognizione delle peculiari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, che sono alla base della necessità di una disciplina specifica (in materia di sicurezza sul lavoro). I successivi commi 3 e 4 richiedono l'adozione di determinate misure per la protezione sia dei soggetti che operino nelle suddette amministrazioni sia dei relativi immobili ed aree.

Il relatore osserva che le formulazioni della lettera a) del comma 2 e della lettera c) del comma 4 - rispettivamente, nelle locuzioni "direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali" e "prevenzione dalla fuga" - presentano incongruenze.

L'articolo 9 riguarda la figura del medico competente. Si dispone, tra l'altro, che gli accertamenti richiesti da quest'ultimo siano eseguiti, ove necessario, sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro, e che, qualora sia necessario, anche per carenza di professionisti interni, l'attività di sorveglianza sanitaria sia svolta da medici esterni. In entrambe le fattispecie, il personale medico esterno deve avere i requisiti richiesti dalla disciplina generale per il medico competente.

A quest'ultimo riguardo, il relatore osserva che sarebbe preferibile la modalità di richiamo normativo di cui al comma 2, che richiama l'intero articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (e successive modificazioni), mentre il precedente comma 1 (del medesimo articolo 9) richiama il solo comma 1 dell'articolo 38.

Tra le altre disposizioni di cui all'articolo 9, rilevano in questa sede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore ed il compito attribuito al Dipartimento della pubblica sicurezza di provvedere all'aggiornamento professionale dei medici competenti della Polizia di Stato.

L'articolo 10 riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel rispetto di accordi nazionali.

L'articolo 11 concerne l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede che le armi e tutte le attrezzature e strutture ivi indicate siano disciplinate sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali, stabiliti dalla normativa vigente.

Ai sensi del successivo articolo 13, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera inerenti al materiale ed alle strutture di cui all'articolo 12 o che provvedono ai relativi approvvigionamento e fornitura devono comunicare ai datori di lavoro specifiche informazioni, ivi indicate al comma 1. I medesimi datori devono tener conto di tali informazioni ai fini della valutazione dei rischi prevista dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro - valutazione che, come specifica il comma 3, per quanto riguarda lo *stress* lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto -.

L'articolo 14 concerne la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, anche con riferimento alle informazioni di cui è da ritenersi vietata o inopportuna la divulgazione, nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (anche con riferimento, come già accennato, al personale volontario del Corpo).

L'articolo 16 concerne le seguenti materie: la valutazione dei rischi, la quale, peraltro, come specifica il comma 9, per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto; la definizione, ai fini in esame, del concetto di luogo di lavoro; la formazione e l'aggiornamento del personale (compresi i dirigenti ed i preposti).

L'articolo 17 riguarda i cantieri "temporanei o mobili", in cui, ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del summenzionato Dipartimento. Per i casi in cui gli interventi di soccorso richiedano l'allestimento di un cantiere "temporaneo o mobile", non si procede alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento né trovano applicazione gli altri obblighi previsti con riferimento specifico ai suddetti cantieri dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 18 concerne la sorveglianza sanitaria.

Il comma 1 conferma, per le amministrazioni in esame, la nozione di medico competente già stabilita dall'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e specifica che il ricorso alle convenzioni con strutture sanitarie esterne (anch'esso già previsto dal citato articolo 51) è subordinato all'ipotesi che non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con le risorse interne abilitate.

I commi 2 e 3 recano, con riferimento al personale del Corpo nazionale, particolari norme in materia di sorveglianza sanitaria e di verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il comma 4 prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore.

L'articolo 19 reca norme di abrogazione e di coordinamento transitorio.

L'articolo 20 prevede che il presente regolamento si applichi anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome medesime.

L'articolo 21, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

### **(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (M5S), dopo aver inquadrato in termini generali la tematica delle piccole produzioni locali, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che la relazione che accompagna il provvedimento ricorda che l'Italia si caratterizza, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità, e che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime. Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di valorizzare le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL), individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

All'articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i principi sui quali si basa la proposta in esame,

vale a dire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le "piccole produzioni locali - PPL" come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione (nella logica della "filiera corta" o del "chilometro zero").

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possano avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

In base all'articolo 3, le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del marchio "PPL - piccole produzioni locali" e disciplina le modalità di concessione e di utilizzo di quest'ultimo.

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.

L'articolo 7 detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall'autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relative alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra l'altro, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L'articolo 9 demanda il controllo per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge ai servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e stabilisce che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rende edotta la Commissione del fatto che il provvedimento in esame - del quale rimarca di essere primo firmatario - mutua i contenuti e le finalità di leggi regionali già in vigore in Veneto e Friuli Venezia Giulia: l'intendimento dei proponenti è quello di estendere tale disciplina all'intero territorio nazionale, così da dare respiro e nuovo slancio economico alle piccole e medie imprese del settore agricolo, che versano da tempo in una condizione di difficoltà a causa dei vincoli, ad avviso dell'oratore soffocanti, imposti dall'Unione europea.

La *ratio* del progetto di legge è quella di tutelare e valorizzare la tradizione agricola e alimentare dei diversi territori, che altrimenti rischierebbe di andare perduta, anche attraverso un ripensamento del ruolo delle aziende sanitarie: non solo di controllo e repressione delle condotte che pongono a rischio la salute dei consumatori ma anche di formazione degli operatori del settore delle PPL, in un'ottica di leale collaborazione.

Nel segnalare che il testo è aperto a eventuali interventi migliorativi, formula l'auspicio che esso possa essere licenziato in tempi rapidi.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il senatore Vallardi per il contributo dato ai lavori della Commissione, esprime l'avviso che il prefigurato cambio di paradigma, per ciò che attiene ai controlli sanitari sulle PPL, sia un traguardo senz'altro auspicabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 settembre, alle ore 14, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea, per completare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 497.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. [92-535](#), concernenti il Registro nazionale dei tumori, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 15 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018  
15ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE REDIGENTE

**(363) ARRIGONI ed altri.** - *Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale*

**(770) PATUANELLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*  
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S), dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di prevenzione vaccinale, illustra partitamente i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di adottare il disegno di legge n. 770 come testo base, nonché di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori della senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) - che chiede possa essere nominato un correlatore tra i senatori non appartenenti ai Gruppi di maggioranza, attesa la delicatezza dei problemi che i disegni di legge in discussione intendono regolare - e del senatore [FARAONE](#) (PD) - che domanda lumi sull'organizzazione del ciclo di audizioni -.

Il [PRESIDENTE](#) reputa che la richiesta avanzata dalla senatrice Rizzotti sia, nel caso di specie, meritevole di accoglimento e si riserva pertanto di procedere alla richiesta designazione. Quanto all'organizzazione del ciclo di audizioni, invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste entro le ore 10 del prossimo martedì 9 ottobre, con l'intesa che l'elenco delle audizioni proposte sarà sottoposto alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza nella prima riunione utile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(122) DE POLI e CASINI.** - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di*

***utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

***(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

***(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S), dopo aver illustrato partitamente i disegni di legge in titolo, propone di adottare come testo base l'Atto Senato n. 733, soggiungendo di non trovare indispensabile lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative ma di rimettersi in proposito alla volontà della Commissione.

Non essendovi obiezioni, la proposta del relatore in ordine all'adozione del testo base risulta accolta.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) - nel segnalare che è stato presentato un disegno di legge a sua firma suscettibile di abbinamento a quelli appena illustrati - osserva che nell'ambito di un eventuale ciclo di audizioni informative potrebbe essere opportuno integrare le conoscenze della Commissione in merito alle nuove possibilità di studio e di didattica dischiuse dall'innovazione tecnico-scientifica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, quando assegnato, il disegno di legge cui ha fatto riferimento la senatrice Binetti sarà posto all'ordine del giorno congiuntamente ai provvedimenti appena illustrati.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) reputa opportuno rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative, in maniera tale che si possa tenere conto anche dei contenuti del disegno di legge a firma della senatrice Binetti. Ritiene, in ogni caso, che i provvedimenti in esame sottendano anche delicati aspetti etici che fanno apparire opportuno lo svolgimento di alcuni approfondimenti istruttori.

Non essendovi altre richieste di intervento, nel prendere atto delle risultanze del dibattito incidentale svolto, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la decisione circa lo svolgimento di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

***IN SEDE CONSULTIVA***

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha riepilogato l'*iter* sin qui svolto, la Commissione conviene con la proposta della senatrice [BOLDRINI](#) (PD) di rinviare il seguito dell'esame, allo scopo di consentire approfondimenti in merito alle technicalità e alle implicazioni del testo in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato l'*iter* sin qui svolto, constata che non vi sono richieste di intervento e propone, considerato che presso la Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento audizioni informative, di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



## 1.4.2.6.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 16 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018**  
**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi ieri.

Nell'ambito degli argomenti già in trattazione, si è convenuto di accordare la priorità alla discussione dei disegni di legge **535** e connessi - Rete nazionale registri tumori -, considerato che essi figurano nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana (sia pure con la formula "ove conclusi dalla Commissione").

In particolare, allo scopo di contemperare l'esigenza di approfondimento istruttorio con quella di sollecita conclusione dell'esame in Commissione, si è concordato di: portare a termine le audizioni informative già programmate nella corrente settimana, con l'intesa che il ciclo di audizioni sarà considerato comunque concluso nella giornata di domani, giovedì 4 ottobre, e che i soggetti già individuati e non auditi (tra i quali il Garante per la protezione dei dati personali) potranno far pervenire contributi scritti; fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire all'A.S. **535** (adottato di comune accordo quale testo base), alle ore 12 di domani, giovedì 4 ottobre.

È stato altresì convenuto che, insieme ai suddetti disegni di legge, saranno posti all'ordine del giorno, in sede consultiva, i provvedimenti per i quali sia urgente l'espressione del parere (*in primis* la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018).

Infine, secondo quanto concordato, potranno essere inserite nel calendario della prossima settimana, o di quelle successive, compatibilmente con le priorità anzidette, anche alcune delle audizioni informali già programmate (sui provvedimenti di cui è stato avviato l'esame, sul numero unico d'emergenza 112, sulla cosiddetta "*cannabis light*").

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Osservazioni alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Conformemente alla proposta avanzata dal senatore [FARAONE](#) (PD), la Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta di domani.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Conformemente alla proposta avanzata dal senatore [FARAONE](#) (PD), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## 1.4.2.6.4. 12<sup>a</sup>Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)  
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018  
17<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 535 E CONNESSO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 25 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. [535](#), già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [FARAONE](#) (PD) chiede che le procedure in sede consultiva relative all'A.G. n. 43 e all'A.S. n. 728 non si concludano nella giornata odierna, considerato che lo stato di avanzamento dei lavori presso le Commissioni di merito, secondo le informazioni in suo possesso, non fa apparire urgente l'espressione dei pareri.

Segue un dibattito incidentale sulla richiesta del senatore Faraone, nel cui ambito prendono la parola i senatori Maria Cristina [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), [SICLARI](#) (FI-BP), Paola [BINETTI](#) (FI-BP), Maria [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [ZAFFINI](#) (Fdl).

All'esito del dibattito, la Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di concludere quest'oggi la discussione generale sui predetti provvedimenti, con l'intesa che all'inizio della prossima settimana si procederà all'espressione dei pareri.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno**

**destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) osserva che il provvedimento in esame, all'articolo 2, individua quali datori di lavoro anche soggetti non dotati di autonomi poteri di spesa. Ritiene che tale deroga alla disciplina generale, che fa invece riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa, debba essere attentamente valutata, in quanto vi è il rischio di attribuire responsabilità a soggetti sprovvisti del necessario potere decisionale, con conseguenti rischi anche per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), rilevato che la complessità del provvedimento in esame deriva anche dall'accorpamento in un unico testo di norme concernenti diversi Corpi, si associa alle considerazioni problematiche della senatrice Stabile, paventando in particolare che la carenza di adeguati poteri in capo ai soggetti individuati come datori di lavoro possa influire negativamente sulla tempestività degli interventi finalizzati a rimuovere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Evidenzia inoltre la problematicità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 21, soprattutto alla luce delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 9, che prevedono, ove necessario, il ricorso a tecnici e strutture esterni all'amministrazione.

In conclusione, dopo aver ricordato che il personale riguardato dal provvedimento in esame presenta delle innegabili peculiarità (quale, ad esempio, la mancanza di copertura da parte dell'INAIL), segnala che il testo trascura di considerare le differenze di genere, anche là dove tratta di aspetti cruciali, come le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che le indicazioni emerse dal dibattito debbano essere valorizzate nell'ambito del redigendo parere, che auspica possa essere approvato in tempi rapidi così da fornire un contributo concreto e tempestivo ai lavori della Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) reputa condivisibili, in particolar modo, le osservazioni formulate dalla senatrice Boldrini in merito alla necessità di tenere conto delle differenze di genere.

Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) trova condivisibile l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame, ossia la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali. Si domanda tuttavia, in termini problematici, se nell'ambito del testo la categoria di "piccola produzione" sia delineata in

maniera sufficientemente chiara. Rileva inoltre che nel disegno di legge non sono affrontate le tematiche legate alla commercializzazione *on line* dei prodotti rientranti nella categoria delle PPL, e che lacunose appaiono anche le disposizioni concernenti i controlli e le sanzioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [535](#)

**G/535/1/12**

[ERRANI, DE PETRIS](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione";

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La Rete concerne, quindi, tutti i sistemi di sorveglianza compresi negli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed i registri dei tumori disciplinati dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete è il Ministero della salute, mentre il comma 5 pone alcuni principi sulla validazione ed il trattamento dei dati, specificando, in particolare, alla lettera *b*), che «i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia: derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.»;

considerato che:

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

è opportuno che la Commissione Igiene e sanità possa valutare e approfondire l'applicazione delle linee guida sulla concreta attuazione delle funzioni attribuite alla Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di attribuire, con successivi provvedimenti normativi, una dotazione finanziaria adeguata allo svolgimento delle finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

**G/535/2/12**

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione",

premessi che:

l'approvazione della legge che istituisce il Registro nazionale dei tumori ha un punto di partenza importante rappresentato dal lungo lavoro fatto negli ultimi 20 anni dall'AIRTUM, che ha assunto l'iniziativa di mettere in rete e di unificare molto del lavoro già da tempo avviato dalle Associazioni scientifiche. Grazie ad AIRTUM, per sua iniziativa e su base volontaria, i diversi contributi, sia quelli regionali che quelli delle Società scientifiche, sono confluiti in un complesso lavoro unitario, che di fatto ha reso possibile la valutazione e il progressivo adattamento dei singoli contributi in uno schema più generale e più funzionale per iniziative di programmazione e valutazione del lavoro svolto;

in questi anni, l'AIRTUM ha messo in rete un numero considerevole di esperienze scientifiche di altissimo livello sia sul piano clinico, in modo multidisciplinare, che sul piano strettamente statistico. Un lavoro sempre in progress e aperto a miglioramenti continui, da cui è possibile partire attualmente per elaborare il Registro nazionale dei tumori. Un patrimonio di conoscenze e competenze che va pienamente valorizzato nei prossimi sviluppi del Registro Nazionale;

l'importanza del lavoro svolto dall'AIRTUM è fondamentale anche per riconoscere e valorizzare l'iniziativa di «privati», attenti e competenti, capaci di anticipare soluzioni, laddove altri vedono solo difficoltà; con una vision a 360 gradi, che include attraverso la classificazione dei dati anche indicazioni preziose per la prevenzione, la cura e la successiva riabilitazione dei malati di cancro;

non c'è dubbio che la rete nazionale dei tumori e lo stesso referto epidemiologico rappresentino uno strumento indispensabile per verificare l'efficacia della prevenzione, attuata attraverso screening sanitari programmati dal Ministero della salute su base nazionale, indispensabili per ottenere diagnosi precoci e interventi tempestivi, con vantaggio per il malato e evidente risparmio di costi per il SSN;

solo con una visione complessiva dei profili di ogni patologia specifica, dalla diagnosi agli esiti, è possibile ottenere un monitoraggio, basato su prove di evidenza scientifica, sull'efficacia dei trattamenti terapeutici, soprattutto di quelli più innovativi e ancora in fase sperimentale;

la legge sul Registro nazionale dedica inoltre particolare attenzione al coinvolgimento delle associazioni di promozione sociale nella raccolta dati, cosa di fondamentale importanza soprattutto nel caso dei tumori rari. Molto spesso infatti è proprio nelle associazioni di malati che si crea il fulcro di competenze e di sensibilità che spingono il mondo scientifico ad interessarsi di questa o quella patologia, fino a generare un *expertise* a livello scientifico di elevata qualità;

tutto ciò, però, rende indispensabile accompagnare l'applicazione della legge con un investimento significativo nella formazione degli *stakeholder*: dai medici oncologi agli infermieri in oncologia, perché la raccolta e la registrazione dei dati sia la più rigorosa e tempestiva possibile. Ma iniziative di formazione vanno rivolte anche alle Associazioni, tipo APS, in particolare a quelle che si

occupano di tumori rari, perché il loro contributo possa risultare efficace, fin dal primo momento. Una formazione che includa accanto alle indispensabili competenze cliniche ed assistenziali, anche conoscenze epidemiologiche e di statistica medica, opportunamente declinate con il supporto delle moderne tecnologie informatiche;

l'investimento in formazione di medici ed infermieri può avvenire anche durante il loro *iter* formativo, destinando tempi e risorse a questo obiettivo, con una didattica che consenta loro di imparare a gestire concretamente dati ed informazioni in modo corretto;

per tale motivo è necessario prevedere in ogni struttura un team di supervisione, che possa offrire consulenza ai colleghi e alle stesse Associazioni di pazienti, risolvendo dubbi ed incertezze, in modo rapido, per evitare di sottrarre tempo al rapporto con i malati, sia che si tratti di familiari impegnati in associazioni che di professionisti a pieno titolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire, e far investire, risorse *ad hoc* nella formazione in questo ambito così delicato per la ricerca e la cura, soprattutto in questa prima fase applicativa della legge.

## Art. 1

### 1.1

#### SILERI

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «dei sistemi di sorveglianza», aggiungere le seguenti: «dei sistemi sanitari regionali (SSR)»;*

b) *dopo la parola: «identificati», aggiungere le seguenti: «per ciascuna regione e provincia autonoma».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Rete nazionale, Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

### 1.2

#### CASTELLONE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

c) *alla lettera f) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate».*

### 1.3

#### BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fattori di rischio», aggiungere le seguenti: «e fattori di protezione».*

#### 1.4

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«m) inserimento nei LEA, aggiornandoli annualmente, dei nuovi dati relativi a prevenzione, trattamento e riabilitazione delle patologie oncologiche».

#### 1.5

[SICLARI](#), [BINETTI](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete», inserire le seguenti: «, le relative sanzioni a carico degli stessi in caso di mancato invio dei dati entro il termine di cui al comma 3,».*

#### 1.6

[SILERI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'invio dei flussi prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo quale adempimento obbligatorio Lea».

#### 1.7

[SICLARI](#), [BINETTI](#), [RIZZOTTI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono, entro la fine di ogni mese, all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo».

#### 1.8



[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

*Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La raccolta dati, in tutte le sue fasi e nei passaggi previsti, viene fatta avendo sempre presenti i principi dell'etica della ricerca clinica stabiliti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3».*

**1.9**

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia».*

**1.10**

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «possono essere stipulati,», con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».*

**1.11**

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «da almeno 10 anni» con le seguenti: «da almeno 5 anni».*

**1.12**

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

*«7. Le università pongono particolare attenzione alla formazione degli studenti e degli specializzandi dei rispettivi corsi di laurea destinando alcuni CFU alla acquisizione di competenze specifiche in ambito epidemiologico, per consentire l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità necessarie alla elaborazione di registri nazionali e internazionali».*

Art. 2

**2.1**

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere stipulati,» con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».*

## 2.2

### CASTELLONE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «incluse le» con le seguenti: «e dalle».*

## 2.3

### CASTELLONE

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tal fine, i soggetti di cui al presente comma, si dotano di un comitato scientifico, composto da: esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un Registro Tumori di popolazione, incaricato di garantire che le informazioni veicolate si ispirino al rigore della metodologia scientifica ed epidemiologica».*

## 2.4

### BOLDRINI, FARAONE, BINI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «possono presentare proposte» inserire le seguenti: «al Ministro della salute».*

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «una risposta scritta e motivata» inserire le seguenti: «da parte del Ministro della salute».*

## 2.5

### CASTELLONE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza» inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto degli standard scientifici».*

## 2.6

### BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro 3 mesi» con le seguenti: «entro 6 mesi».*

## Art. 4

### 4.1

#### SILERI

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole*: «per l'istituzione del referto epidemiologico», *aggiungere le seguenti*: «per il controllo sanitario della popolazione delle aree più critiche del territorio nazionale»;

b) *infine sostituire le seguenti parole*: «dei soggetti individuati con il predetto decreto», *con le seguenti*: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano tenute al controllo quantitativo dei flussi che alimentano il referto epidemiologico».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente*: «Istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario delle aree più critiche del territorio nazionale».

## 4.2

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

*Al comma 2, dopo le parole*: «dalle cartelle cliniche» *inserire le seguenti*: «, nonché dai dati socioeconomici forniti annualmente dall'Istat.».

## Art. 5

### 5.1

[SILERI](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche*:

a) *sostituire le parole*: «La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia» *con le seguenti*: «L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, termini e consistenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, di cui sono parte essenziale ed ineludibile i registri di patologia»;

b) *dopo le parole*: «rappresenta un adempimento» *sopprimere le seguenti*: «da valutare».

## Art. 6

### 6.1

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «entro il 30 giugno» *con le seguenti*: «entro il 30 dicembre».

### 6.2

[SILERI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 settembre».

### 6.3

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole*: «di cui all'articolo 4» *aggiungere le seguenti*: «e sulla

sostenibilità concreta delle funzioni attribuite alla Rete stessa in riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7».

Art. 7

7.1

CASTELLONE

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Norme transitorie e finali)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché le normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica vengano aggiornate con quanto previsto dalla presente legge, ed affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica dei territori di loro pertinenza, non coperti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai Registri tumori di popolazione esistenti ovvero da Registri tumori di popolazione di nuova istituzione».

## 1.4.2.6.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 18 (pom.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018**  
**18ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 770 E CONNESSO

Conformemente ad una richiesta avanzata per le vie brevi, il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione delle proposte di audizione sui disegni di legge in titolo sia posticipato alle ore 12 di giovedì 11 ottobre p.v..

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) soggiunge che l'elenco complessivo delle proposte pervenute sarà sottoposto al vaglio dell'Ufficio di Presidenza nella prima riunione utile e che, ove emergesse un numero di proposte troppo elevato, si accorderà la priorità alle richieste avanzate dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) dà lettura dello schema di osservazioni - favorevoli, con rilievi - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) dà atto al relatore di aver recepito le indicazioni emerse nel corso del dibattito ma ritiene che i rilievi avrebbero dovuti essere posti come vere e proprie condizioni. Nota, inoltre, che resta irrisolto il problema connesso alla clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, pur sottolineando che il provvedimento in esame interviene in un settore che sta a cuore a tutte le forze politiche, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), pur apprezzando il rilievo contraddistinto dalla lettera g), in tema di differenze di genere, ritiene che lo schema appena illustrato rechi indicazioni non sufficientemente incisive, in particolare circa i problemi connessi alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27. Saggiunge che, come ricordato nelle premesse dello schema di osservazioni, l'articolo 4 del provvedimento si limita a prevedere che le segnalazioni di infortuni sul lavoro e di malattie professionali siano trasmesse in forma aggregata ed anonima all'Inail, restando quindi non affrontato il problema sostanziale della copertura assicurativa dei lavoratori. Dichiara, pertanto, che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), dato atto al relatore della pluralità di condivisibili indicazioni introdotte nello schema di osservazioni, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di osservazioni è posto in votazione e approvato.

### **(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore [MAUTONE](#) (M5S) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), pur dichiarando di trovare condivisibile la ratio del disegno di legge in esame, rileva che la Commissione è chiamata a soffermarsi sugli aspetti legati alla tutela della salute dei consumatori: riguardo a tali profili, il testo non appare del tutto tranquillizzante, specie nella parte in cui configura come meramente facoltativi i corsi regionali per la formazione e l'addestramento degli operatori del settore.

Annuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), nel dichiarare che il suo Gruppo voterà a favore, fa rilevare che il progetto di legge in esame è ispirato ad alcune leggi regionali - come quella della Regione Veneto - che in sede attuativa non hanno determinato alcun tipo di problema sul versante igienico-sanitario.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP), sottolineato che l'intento dei proponenti di valorizzazione delle PPL è senz'altro condivisibile, si associa alle preoccupazioni già manifestate per ciò che attiene agli aspetti igienico-sanitari, soggiungendo che la facoltatività dei corsi regionali cui si è fatto già riferimento potrebbe implicare anche dei costi impliciti a carico dei produttori. Nondimeno, rilevato che nello schema di parere si invita a prestare specifica attenzione a tale aspetto, dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato.

**[\(Doc. LVII, n. 1-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra il Documento in titolo.

La Nota di aggiornamento reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica.

Esso prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,5 per cento per il 2019, all'1,6 per cento per il 2020, all'1,4 per cento per il 2021 (il Documento di economia e finanza 2018, che recava esclusivamente un quadro tendenziale, prevedeva un tasso di incremento pari all'1,5 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2019, all'1,3 per cento per il 2020 e all'1,2 per cento per il 2021); un tasso di disoccupazione pari al 10,6 per cento per l'anno in corso, al 9,8 per cento per il 2019, al 9,1 per cento per il 2020, all'8,6 per cento per il 2021 (il quadro tendenziale del Documento di economia e finanza 2018 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 10,7 per cento per l'anno in corso, al 10,2 per cento per il 2019, al 9,7 per cento per il 2020, al 9,1 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'1,8 per cento per l'anno in corso, al 2,4 per cento per il 2019, al 2,1 per cento per il 2020, all'1,8 per cento per il 2021 (il quadro tendenziale del Documento di economia e finanza 2018 prevedeva un tasso pari all'1,6 per cento per l'anno in corso, allo 0,8 per cento per il 2019, un valore percentuale pari a zero nel 2020 ed uno positivo, pari a 0,2 punti, per il 2021).

Gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico - afferma la Nota in esame - sono definiti tenendo altresì conto dell'intendimento del Governo di neutralizzare completamente per il 2019 e parzialmente per il 2020 e il 2021 le clausole di salvaguardia contenute nella legge di bilancio per il 2018 - clausole la cui attivazione determinerebbe un incremento delle imposte indirette (IVA ed accise) -.

Riguardo al settore sanitario, la Nota di aggiornamento indica che le linee di intervento da intraprendere riguardano i seguenti ambiti: il personale; il miglioramento della governance della spesa sanitaria; la promozione dell'innovazione e della ricerca; l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA); gli investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature.

In merito al personale, il Documento afferma i propositi di ridefinire i fabbisogni e l'accesso dei medici al Servizio sanitario nazionale (mediante l'approvazione di un intervento normativo entro il 2018), di completare i processi di assunzione e stabilizzazione del personale e di aumentare le borse di studio in favore della formazione dei giovani medici. Il Governo intende altresì procedere ad una revisione della recente disciplina sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (disciplina di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e al relativo decreto legislativo integrativo e correttivo, decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126).

Sul tema del controllo della spesa sanitaria, la Nota segnala, tra l'altro, che è stato istituito un tavolo

tecnico di lavoro sui farmaci e i dispositivi medici, avente, in via prioritaria, il compito di individuare adeguate soluzioni dei contenziosi in essere e nuove modalità di calcolo in materia di payback farmaceutico, e che nel corso del 2019 si procederà all'adeguamento dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci, "al fine di renderli aderenti agli attuali livelli di innovazione del mercato".

Riguardo all'informatizzazione, il Documento rileva che occorre perseguire la piena attuazione del fascicolo sanitario elettronico e dei relativi sistemi di interconnessione (in merito, si ricorda che le novelle relative alla disciplina del medesimo fascicolo sanitario elettronico poste dalla Legge di bilancio per il 2017 hanno previsto che le regioni possano avvalersi, al fine di attuare il principio di interoperabilità del fascicolo, dell'infrastruttura nazionale garantita, attraverso l'impiego dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dal Ministero dell'economia e delle finanze). La Nota ricorda, inoltre, che il 6 settembre 2018 è stata sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l'intesa ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di istituzione dell'anagrafe nazionale vaccini.

Riguardo all'attuazione ed al monitoraggio dei LEA, la Nota afferma che essi saranno perseguiti mediante: la piena attuazione del regolamento del 2015 (di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70) che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; l'implementazione - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - del Programma Nazionale Esiti (PNE), "con l'obiettivo di rendere omogenei su tutto il territorio nazionale la qualità, i volumi e gli esiti delle cure, coniugando l'efficienza economica con l'accessibilità dei servizi"; l'implementazione del Piano nazionale della cronicità (adottato con accordo sancito il 15 settembre 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome); l'adozione di un regolamento che individui gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale; l'adozione entro la fine del 2018 di un nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa. Sarà inoltre "valutata una revisione della disciplina della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni".

In materia di edilizia sanitaria, il Ministero della salute - come segnala la Nota - ha rilevato, in una recente ricognizione, un rilevante fabbisogno di interventi infrastrutturali, con riguardo all'adeguamento antisismico (nelle zone a rischio 1 e 2), al rispetto delle norme antincendio e all'ammodernamento tecnologico delle attrezzature. Al riguardo, si prevedono l'insediamento, entro il marzo 2019, di una cabina di regia con il compito di selezionare le priorità, a partire dalle zone a maggiore rischio sismico, e lo sviluppo del principio di collaborazione e compartecipazione agli investimenti da parte di altri soggetti istituzionali pubblici (il Documento ricorda la norma di cui all'articolo 1, commi 602 e 603, della legge di bilancio per il 2017, che prevede l'inserimento di investimenti nel campo dell'edilizia sanitaria nell'ambito dei piani triennali di investimento immobiliare dell'INAIL).

In merito al tema della disabilità, il Documento segnala che il Governo intende: presentare un disegno di legge per la riforma ed il riordino dell'intera disciplina, con riferimento sia ai profili di tutela dei diritti sia a quelli di promozione del godimento effettivo delle opportunità e dei servizi previsti, e "superare la frammentazione normativa mediante la redazione di un apposito Codice della materia"; potenziare e rendere più fruibile l'assistenza sanitaria domiciliare; operare una revisione del sistema di accertamento sanitario per il riconoscimento della disabilità; definire un incremento sia del Fondo per le non autosufficienze sia del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; introdurre crediti formativi (nell'ambito dei percorsi scolastici ed universitari) connessi all'attività di assistenza familiare.

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, la Nota prevede, per l'anno in corso, un importo pari a 116.331 milioni di euro (con un tasso di crescita del 2,4 per cento rispetto al 2017); il suddetto importo è superiore a quello previsto, per il medesimo anno 2018, dal Documento di economia e finanza 2018 (valore che era pari a 115.818 milioni). Per il triennio 2019-2021, la Nota in esame prevede che, in base al conto delle pubbliche amministrazioni a legislazione vigente, la spesa sanitaria corrente cresca secondo un tasso pari allo 0,8 per cento nel 2019, all'1,9 per cento nel 2020 ed al 2,0 per cento nel 2021; il rapporto tra la spesa sanitaria ed il PIL decresce da un valore pari a 6,6 punti percentuali nel 2018 e a 6,5 punti nel 2019 ad un livello pari a 6,4 punti in ciascuno degli anni 2020 e 2021.



Per quanto riguarda, infine, i valori assoluti per il 2019, la Nota prevede un importo pari a 117.239 milioni, mentre il Documento di economia e finanza prevedeva, per il medesimo anno, un valore pari a 116.382 milioni.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), dopo aver ricordato i numerosi rilievi critici sollevati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione bilancio, evidenzia che il Documento in esame, in termini generali, assomiglia ad una sorta di programma elettorale.

Peraltro, per ciò che attiene al finanziamento della sanità, dichiara che ben altro sarebbe stato lecito attendersi dal sedicente Governo del cambiamento: a parte il mantenimento del miliardo aggiuntivo già stanziato dal precedente Esecutivo, la Nota di aggiornamento non inverte la tendenza alla decrescita della spesa sanitaria in rapporto al PIL, prefigurando un andamento al ribasso che giungerà a toccare il 6,4 per cento nel biennio 2020-2021 (al di sotto, quindi, della soglia di pericolo indicata dall'OMS per la tenuta del sistema).

Al contempo, rileva che il Documento in esame prevede, in termini assoluti, un aumento della spesa per l'anno in corso, di cui non è agevole comprendere la ragione.

Trova che il dichiarato intendimento di rendere omogenei i LEA su tutto il territorio nazionale si ponga in contraddizione rispetto alla politica perseguita dal Governo in tema di regionalismo differenziato.

Rileva che il testo è lacunoso per ciò che attiene alle attività di prevenzione, mentre in riferimento ai pur prefigurati interventi sul patrimonio edilizio sanitario e per l'ammodernamento tecnologico è caratterizzato da un approccio burocratico (si prevede l'ennesima cabina di regia).

Quanto agli interventi in tema di personale, osserva che, in base alle stime della Fondazione GIMBE, mancano i fondi necessari per il perfezionamento delle procedure di assunzione e stabilizzazione e che, all'interno del Documento, non si fa cenno ai problemi connessi ai rinnovi contrattuali.

In relazione alla governance della spesa farmaceutica, si domanda come i prefigurati interventi potranno essere realizzati, dal momento che l'AIFA è ancora priva del direttore generale e risulta in questa fase scarsamente operativa.

Dopo aver sottolineato che l'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini è opera del precedente Esecutivo e che l'attuale Governo dovrebbe semmai impegnarsi in sede attuativa (così come per la legge Gelli-Bianco sulla responsabilità dei professionisti sanitari), segnala che il Documento appare lacunoso anche in materia di nomenclatore tariffario e di screening neonatali.

Rilevato che la Nota trascura di fornire chiarimenti anche sul tema dei farmaci innovativi e sulle soluzioni individuate per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina, conclude evidenziando come la sanità non sembri davvero una priorità per l'attuale Governo.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) rimarca che la spesa sanitaria italiana, espressa in rapporto al PIL, è tra le più basse in assoluto nel panorama europeo e che a tale riguardo il Documento in esame appare poco coerente con gli impegni assunti nell'ambito del contratto di governo: perdura la tendenza alla decrescita del finanziamento ed aumentano conseguentemente le preoccupazioni per la tenuta del sistema e per l'incremento delle diseguaglianze.

Soggiunge di non trovare nel Documento passaggi convincenti per ciò che attiene all'annunciata lotta agli sprechi e alle inefficienze. Sottolinea, inoltre, i rischi implicati dalla "piena attuazione" del decreto ministeriale n. 70 del 2015 in tema di assistenza ospedaliera: ne potrebbe derivare un'ulteriore diminuzione del numero di posti letto, tale da porre a repentaglio l'assistenza in un contesto in cui la medicina territoriale non è stata ancora potenziata in maniera adeguata e a fronte della tendenza all'invecchiamento della popolazione.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) osserva preliminarmente che la Nota giunge all'esame delle

Camere con grave ritardo, in dispregio della normativa vigente, che prevede termini precisi anche a tutela delle prerogative parlamentari.

Sottolinea, quanto alle risorse, che a parte il mantenimento del miliardo aggiuntivo già stanziato dal precedente Esecutivo non si registrano sforzi significativi per aumentare le disponibilità del comparto. Ne consegue, a giudizio dell'oratrice, che i prefigurati interventi in merito al personale (stabilizzazioni e assunzioni), all'innovazione tecnologica e all'edilizia sanitaria sono destinati a restare sulla carta, come peraltro già segnalato dai rappresentanti delle regioni e da autorevoli commentatori.

Dopo aver rilevato che il superamento del contenzioso in ambito farmaceutico è sì necessario ma insufficiente al reperimento delle risorse occorrenti, stigmatizza la mancanza di una politica adeguata in materia di disabilità: occorre lo stanziamento di risorse, ad esempio a favore dei care giver familiari, non già l'annuncio di nuove iniziative legislative in materia.

Più in generale, rileva che il testo in esame aggrava il debito pubblico senza innalzare il livello degli investimenti, ponendo così le premesse per una manovra finanziaria destinata al mero incremento della spesa corrente.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riconosce che occorrerebbero stanziamenti ben maggiori nel settore sanitario per venire incontro a tutte le legittime esigenze prospettate, a partire dagli interventi sulle infrastrutture. Fa al contempo rilevare che la situazione attuale non è il prodotto degli ultimi sei mesi di governo, ma di anni e anni di gestioni non sempre ottimali, alle quali devono aggiungersi gli effetti della crisi economica dell'ultimo decennio.

Ritiene pertanto necessario da parte di tutti, politici e operatori del settore sanitario, un approccio costruttivo, apparendo in questo momento poco produttivo presentare quaderni di doglianze.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), nelle condizioni date, stima necessario focalizzare l'attenzione su alcuni temi prioritari. Per parte sua, segnala al Governo tre interventi, a suo avviso opportuni e non troppo costosi: l'inserimento nei LEA del diritto dei malati oncologici alla riabilitazione; l'estensione degli screening neonatali anche a malattie rare come la SMA; il superamento dell'attuale filtro per l'accesso alle scuole di medicina post universitarie, ferma restando la necessità, a suo giudizio ineludibile, che la specializzazione resti radicata in ambito universitario.

Conclude ponendo in rilievo l'opportunità di una maggiore qualificazione, sul piano clinico, dei medici di medicina generale, ai quali dovrebbe spettare un ruolo centrale, non puramente burocratico, in una prospettiva evolutiva che pone sempre meno l'ospedale al centro del sistema.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), dopo essersi associata alle considerazioni già svolte dalla senatrice Faggi in merito all'impossibilità di addebitare all'attuale Governo tutte le criticità del sistema sanitario, segnala che occorre evitare di addossare agli enti locali il peso delle economie di spesa, come è stato fatto nel recente passato nel settore della salute mentale.

Quanto all'andamento della spesa sanitaria, segnala che il blocco pluriennale del turnover non sembra aver dato i risultati attesi in termini di contenimento dei costi, probabilmente perché si è fatto ricorso a processi di esternalizzazione.

Conclude manifestando l'auspicio che, con il contributo costruttivo di tutte le forze politiche, si potrà evitare il paventato tracollo del sistema sanitario.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) si sofferma sui problemi legati all'accesso alle scuole di specializzazione, ponendoli in correlazione con la prefigurata riforma della cosiddetta legge Fornero, che a giudizio di molti commentatori determinerà il passaggio in quiescenza di molti medici. Ritiene che il sistema attuale, basato sui test di ingresso, debba essere superato senza incorrere nel vizio contrario dell'apertura indiscriminata: occorre individuare un punto di equilibrio che contemperì le diverse esigenze e garantisca la copertura del fabbisogno di medici.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

generale.

Quindi, intervenendo in sede di replica quale relatore, dichiara di voler mettere da parte la propria appartenenza politica allo scopo di riconoscere la fondatezza di tutte le preoccupazioni manifestate dagli oratori. Al contempo, ritiene di dover sottolineare che le criticità rilevate sono il frutto di anni di definanziamento, che hanno profondamente lesionato il sistema sanitario e cui ora, sia pure con un aumento di risorse limitato, si inizia a porre rimedio.

Dopo aver segnalato che il nuovo direttore generale dell'AIFA risulta già nominato e insediato, sottolinea che proprio dalla revisione della governance della spesa farmaceutica si potrebbe iniziare per recuperare risorse da reinvestire nel sistema sanitario. Ribadisce infine che, nella situazione attuale, è necessario utilizzare al meglio e con buon senso le limitate risorse disponibili.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori delle senatrici [BINI](#) (PD) e [RIZZOTTI](#) (FI-BP), cui replica il [PRESIDENTE](#), il sottosegretario BARTOLAZZI dichiara di rinunciare alla replica, facendo proprie le considerazioni già svolte dal relatore e limitandosi a confermare che l'AIFA è pienamente operativa a seguito dell'avvenuto insediamento del nuovo direttore generale.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione al calendario dell'Assemblea e all'andamento dei lavori presso la Commissione bilancio, occorrerà esprimere il parere entro la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43**

La Commissione,

esaminato l'atto del Governo n. 43, recante "Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica",

premesse che:

l'articolo 2 dello schema di decreto ministeriale prevede che le funzioni di datore di lavoro siano assolute dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa;

l'articolo 4 dello schema di decreto prevede che le segnalazioni di infortuni sul lavoro e di malattie professionali concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, vengono indirizzate agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, e da queste trasmesse in forma aggregata ed anonima all'Inail;

gli articoli 6 e 7 prevedono che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo

del Dipartimento della pubblica sicurezza ed all'analogo ufficio istituito presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco;

l'articolo 12 prevede che i controlli tecnici, le verifiche, le certificazioni, gli interventi strutturali e le manutenzioni siano svolti da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- a) valutare l'opportunità, all'articolo 2, di sostituire i commi 1 e 2 con un unico comma, nel quale si preveda che "Per la definizione di datore di lavoro, dirigente, preposto, si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I relativi obblighi sono definiti rispettivamente dagli articoli 16, 17, 18 e 19 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- b) valutare l'opportunità, all'articolo 4, alla fine del comma 1, di inserire dopo le parole: "del presente decreto", le seguenti: ", fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 365 del codice penale e all'articolo 334 del codice di procedura penale";
- c) valutare l'opportunità, all'articolo 4, di aggiungere dopo il comma 1 il seguente: "1-bis. Ai fini dell'eventuale risarcimento economico del danno subito dal lavoratore, la segnalazione dell'infortunio e della malattia professionale, nonché l'adempimento di tutte le procedure fino alla totale liquidazione delle somme dovute dall'INAIL al lavoratore, deve essere effettuata a carico del datore di lavoro ";
- d) valutare l'opportunità, all'articolo 7, di aggiungere, in fine, i seguenti commi: "4. L'esito degli accertamenti compiuti dagli uffici di vigilanza viene comunicato al datore di lavoro e ai dirigenti per gli adempimenti conseguenti. 5. Con periodicità annuale gli uffici di vigilanza comunicano al Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio i risultati degli accertamenti compiuti. In caso di problemi che possono interferire con la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori non appartenenti ai settori oggetti del presente decreto, gli uffici di vigilanza ne danno immediata comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio e si coordinano con lo stesso per l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per la protezione dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente";
- e) valutare, all'articolo 9, comma 2, l'opportunità di aggiungere, dopo l'espressione "convenzioni con enti pubblici e privati", la parola "accreditati", così da circoscrivere il novero degli enti a cui il medico competente può, ai fini della sorveglianza sanitaria, richiedere accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione;
- f) valutare l'opportunità, all'articolo 12, di sostituire le parole da ", previo controllo" fino alla fine dell'articolo con le seguenti: ". Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori le suddette attrezzature previo controllo tecnico, verifica o collaudo, atti ad assicurare la sicurezza delle stesse nell'impiego da parte dei lavoratori, da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro, qualora non disponesse di personale con i suddetti requisiti, si può avvalere di personale tecnico esterno all'Amministrazione, sulla base di idonea motivazione.";
- g) valutare l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento alle differenze di genere tra i lavoratori, quale profilo di cui tenere conto nella definizione e nella verifica delle caratteristiche costruttive e di impiego degli equipaggiamenti e nell'adozione delle misure di sicurezza e protezione;
- h) valutare, anche in sede di definizione dei prossimi provvedimenti di finanza pubblica, la congruità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 27, specie in relazione agli oneri connessi agli articoli 7 e 9, che prevedono, ove necessario, il ricorso a tecnici e strutture esterni all'Amministrazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 728, recante "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale";

considerato che il provvedimento, nell'intenzione dei proponenti, mira a valorizzare il prodotto della tradizione contadina locale e a tracciare un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati, di origine animale e non, dal produttore primario al consumatore finale, subordinata alla vendita diretta in ambito locale di piccoli quantitativi (da qui l'acronimo PPL: "piccole produzioni locali");

considerato, in particolare, che l'articolo 1 prevede che la valorizzazione e promozione delle PPL debba avvenire, tra l'altro, nel rispetto del principio della salubrità, intesa quest'ultima quale sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) l'articolo 8 subordina l'avvio delle lavorazioni, da parte degli operatori addetti alle PPL, alla frequentazione di corsi di formazione - la cui istituzione è facoltativa e rimessa alle Regioni - aventi lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative, alla rintracciabilità, etichettatura e vendita nonché a elementi di microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio e al sistema di autocontrollo igienico (HACCP). La frequentazione dei predetti corsi è quindi condizione di avvio dell'attività, salvo che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, abbia già ricevuto in altra sede un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati "adeguati" da parte dell'autorità "competente". Sembrerebbe opportuno precisare in base a quali criteri debba essere valutata l'adeguatezza dell'addestramento o della formazione conseguiti al di fuori dei corsi regionali, quale sia l'autorità competente a tale vaglio e quale il termine per l'espletamento di quest'ultimo, trattandosi di aspetti fondamentali attinenti alla tutela della salute dei consumatori;
- b) l'articolo 10, al comma 1, prevede l'adozione di un decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si valuti la congruità della formulazione del comma in questione, nella parte in cui esso prevede che con il decreto suddetto siano "disciplinate le disposizioni non contenute nella presente legge" relativamente alle misure e ai controlli igienico-sanitari.

## **1.4.2.7. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.7.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 48 (pom.) del 22/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018  
48ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

IN SEDE REFERENTE

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato ritirato l'emendamento 11.5 e che, in seguito al parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.4 (testo 2), è stato presentato l'emendamento 3.4 (testo 3), allegato al resoconto di seduta.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è respinto.

Sull'emendamento 1.3, il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole a condizione che sia riformulato mantenendo solo la parte fino alle parole "dei commi 1 e 4".

Posto ai voti nella nuova formulazione allegata al resoconto di seduta, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.

Restano accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 (testo 3), il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime un parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO invita al ritiro o altrimenti dà parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 (testo 3) è approvato.

Con il parere favorevole del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.5 è approvato.

È confermato l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2 (testo 3) e dell'emendamento 3.0.3 con i relativi subemendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Sugli emendamenti 9.1 e 9.2, il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione.

Posti ai voti, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 9.1 e 9.2. Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 9.4.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.3, per le parti non assorbite dall'approvazione dell'emendamento 9.2.

Posto ai voti, nella parte dalla parola "Tuttavia" fino alla fine, l'emendamento 9.3 è respinto.

Su proposta del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, è accantonato l'emendamento 10.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con il parere contrario del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, fatti propri dai senatori [PITTELLA](#) (PD) e [GINETTI](#) (PD), e, con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 11.4 e 11.6.

*La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,50.*

I senatori [PITTELLA](#) (PD) e [GINETTI](#) (PD) fanno propri gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere



contrario del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Sugli emendamenti 11.10 e 11.9, il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, gli emendamenti 11.10 e 11.9 sono approvati.

Su proposta del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, sono accantonati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.5.

Sull'emendamento 12.0.4, fatto proprio dalla senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.4 è respinto.

Con il parere contrario del presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 013.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge, che reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un regime che consenta agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Il provvedimento prende spunto dall'esperienza nei territori delle regioni Veneto, dal 2008, e Friuli Venezia Giulia, dal 2011, in cui le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL) sono una realtà ormai consolidata, volta a favorire le filiere produttive corte o cortissime, su cui, peraltro, i consumatori manifestano sempre maggiore interesse.

Il disegno di legge, che si compone di dodici articoli, stabilisce agli articoli 1 e 2 le finalità, i principi e l'ambito di applicazione della normativa proposta.

L'articolo 3 dispone che le PPL devono essere prodotte e vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, sulle informazioni alimentari ai consumatori, e al regolamento (CE) n. 178/2002, in materia di sicurezza alimentare e di tracciabilità dei prodotti nelle fasi di produzione e commercializzazione. A tal fine, i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del marchio "PPL - piccole produzioni locali". La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo gratuito, su domanda dell'interessato, dalle regioni. L'esposizione del marchio concesso non è obbligatoria e può avvenire anche nell'ambito del rilascio dello scontrino di vendita, senza escludere la presenza di eventuali altri marchi già autorizzati.

L'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che la somministrazione e vendita diretta dei PPL può avvenire sia presso le strutture dell'azienda di produzione, sia nell'ambito di mercati o fiere da parte del medesimo produttore, sia negli esercizi locali di somministrazione o di commercio al dettaglio.

L'articolo 6 fissa i requisiti generali di igiene alimentare applicabili alla produzione e distribuzione, nonché ai relativi locali e attrezzature. In particolare, si prevede l'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che all'articolo 1, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, stabiliscano norme che disciplinano le attività di "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale", con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso.

L'articolo 7 consente la vendita o somministrazione anche nei locali di abitazione del produttore o in quelli di lavorazione aziendale, senza necessità di cambio della destinazione d'uso, pur sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare di cui all'articolo precedente, come peraltro già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

L'articolo 8 prevede che le regioni possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Al comma 2 si stabilisce che i corsi devono essere frequentati, o la preparazione equivalente deve essere accertata dall'autorità competente, prima dell'inizio dell'attività inerente la PPL registrata.

L'articolo 9 stabilisce che i controlli siano svolti dalle ASL, che possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa.

L'articolo 10 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

La relatrice presenta, quindi, uno schema di parere favorevole, con alcune osservazioni.

Anzitutto, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, propone di chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel paniere delle PPL hanno l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo.

Al riguardo, ricorda che il regolamento (UE) n. 1169/2011, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, agli articoli 9 e 10, reca l'elenco delle indicazioni obbligatorie e all'articolo 38 dispone che "gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

L'articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati membri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o categorie di alimenti, ai fini di: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un'indicazione obbligatoria relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l'indicazione sarà ammessa solo ove esista un "nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza", giustificato da "elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni". In base all'articolo 45 del regolamento, lo Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare, sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'inserimento di una disposizione che preveda la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Infine, in riferimento all'articolo 8, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle PPL.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al disegno di legge, non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.*

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822](#)

Art. 1

#### 1.3 (Testo 2)

[Parente](#), [Pittella](#), [Patriarca](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#), [Laus](#)

**Accolto**

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione dei commi 1 e 4".»

Art. 3

#### 3.4 (Testo 3)

[Bonfrisco](#), [Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

**Accolto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d):

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera *b*)".

*d*) alla lettera *e*) le parole da: "di parametri certi", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera *b*)".

*e*) alla lettera *f*), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».

## 1.4.2.7.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCLEDÌ 5 DICEMBRE 2018  
52ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge, che reca misure per il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e in materia di prescrizione dei reati, nonché norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

In particolare, dà conto dei 15 articoli, suddivisi in due capi relativi, il primo, alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile e ad alcune leggi speciali, con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, e il capo II, a norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, nonché a disposizioni riguardanti le fondazioni politiche, mentre l'applicazione delle relative sanzioni è posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. L'articolo 13, inoltre, delega il Governo alla definizione di un testo unico, di coordinamento normativo, delle norme in materia di contributi ai partiti.

Con riguardo agli aspetti di competenza della 14ª Commissione, di compatibilità con i profili di diritto europeo, il relatore richiama gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, ai fini di un miglior coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, ritiene opportuno un coordinamento tra i due articoli del disegno di legge relativi al trattamento dei dati personali, rivelatori di opinioni politiche o di condanne e reati, con l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che dispone le eccezioni e le particolari modalità di trattamento di dati sensibili riferiti all'orientamento politico, e il successivo articolo 10, sul trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Al riguardo, richiama il considerando n. 56 del citato regolamento n. 679, in cui si afferma che "se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate".

Il relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti ad esso riferiti, con l'invito alla Commissione di merito ad aprire una riflessione sul testo del disegno di legge, ai fini di un bilanciamento tra i necessari principi di trasparenza e controllo in merito ai finanziamenti e le candidature di partiti e movimenti politici, e la tutela del diritto alla riservatezza di cui al regolamento (UE) n. 679/2016.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), per sottolineare come un provvedimento, che verte su materie altamente sensibili per la vita dei cittadini e per l'opinione pubblica, come quelle della prescrizione, del trattamento dei dati personali, del finanziamento ai partiti, non possa essere oggetto di un esame affrettato, senza la possibilità di un serio approfondimento. Ritene che sia un metodo inaccettabile, che impedisce di far emergere profili di grande rilievo, inerenti la compatibilità delle misure disposte con l'ordinamento dell'Unione europea.

Ritiene, inoltre, che sia necessario un chiarimento sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9, che vieta ai partiti di ricevere contributi da governi esteri o persone giuridiche con sede all'estero, e che vada posta particolare attenzione alle norme relative all'uso dei dati personali, con riferimento alla disciplina europea in materia. Norme che, insieme alle altre, tutte altamente sensibili, rischiano di produrre un effetto deflagrante sulla vita dei cittadini.

Nel ribadire le forti perplessità metodologiche sull'*iter* eccessivamente accelerato dell'esame del provvedimento, preannuncia che non parteciperà alla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la necessità di una riflessione sui tempi di lavoro, talvolta eccessivamente ristretti, cui la Commissione è soggetta in relazione all'esame di alcuni provvedimenti.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene che il provvedimento sia da rigettare sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea. Senza dilungarsi su quanto già affermato in riferimento agli articoli 9 e 10, si sofferma sull'importanza delle raccomandazioni del Consiglio UE indirizzate all'Italia, in cui si ribadisce la critica sui tempi lunghi della giustizia italiana. Sottolinea che il provvedimento in esame non va in questa direzione, concentrandosi invece solo sul processo penale, con misure sulla prescrizione e sui reati che produrranno un effetto deleterio in termini di efficienza della giustizia. Ritene, invece, che sarebbe stato necessario un provvedimento di semplificazione normativa.

Anche la figura dell'agente provocatore non aiuta all'efficienza della giustizia, ponendosi peraltro in contrasto con la CEDU, in relazione allo svolgimento delle indagini e al recupero delle prove. Ricorda poi come, secondo lo *scoreboard* sull'efficienza del sistema della giustizia, anche nel 2017 l'Italia figura tra gli ultimi posti e sottolinea l'importanza di una giustizia civile efficiente come motore dell'economia.

Riguardo alle misure di trasparenza sul finanziamento dei partiti, ritiene che sarebbe stato necessario valutare gli effetti della riforma adottata con il decreto-legge n. 149 del 2013 ed eventualmente prevederne dei miglioramenti. Sottolinea, inoltre, come nel provvedimento si sia dimenticato di disciplinare il rapporto tra i partiti e le aziende che mettono a loro disposizione servizi e strumenti di lavoro.

Preannuncia, quindi, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Bonino in merito alla tempistica estremamente accelerata con cui sono esaminati in Commissione provvedimenti di fondamentale importanza. Esprime peraltro il suo pieno apprezzamento per il conseguente difficile

lavoro di istruttoria svolto dagli uffici.

Riguardo al merito, ritiene che il provvedimento sia giustizialista, punitivo e ingiustamente sanzionatorio nei confronti dei soggetti che sono sottoposti ad un procedimento penale. Ritiene altresì che il testo in esame si ponga contro le raccomandazioni del Consiglio UE all'Italia e contro i principi costituzionali sulla ragionevole durata del processo e sulla presunzione di innocenza, che va garantita sino al terzo grado di giudizio.

Sarebbe stato doveroso, invece, intervenire per la velocizzazione dei processi, attraverso una vera riforma della giustizia, che doveva essere una preconditione per l'entrata in vigore delle norme sulla prescrizione. Senza alcun riscontro oggettivo dei miglioramenti nella durata dei processi, l'operatività della riforma della prescrizione va quindi rigettata.

Valuta, inoltre, necessario un ripensamento delle norme relative alle pene accessorie, utilizzate in modo eccessivamente punitivo, e della figura dell'agente provocatore, che dovrebbe essere coordinata meglio con le procedure sullo svolgimento delle indagini.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene sbagliato il metodo individuato per contrastare la corruzione, che prefigura un approccio punitivo, di maggiore severità in termini di inasprimento delle pene e di allungamento della prescrizione. Per combattere la corruzione serve, invece, un forte intervento di semplificazione delle procedure burocratiche nella pubblica amministrazione. Richiama, al riguardo, l'esperienza dell'ANAC e dei piani anticorruzione, che giudica inutili e inapplicati.

Riguardo alla prescrizione, ricorda come per la corruzione in atti giudiziari essa sia prevista in 18 anni e che, nel nostro sistema processuale, chi è sotto processo subisce limitazioni in termini di partecipazione alla vita civile, che la previsione di un allungamento del periodo di prescrizione rischia di porre in contrasto con i diritti fondamentali della persona. Ritiene, invece, essenziale intervenire per accelerare i processi e pertanto preannuncia il suo voto contrario.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

***(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre 2018.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di invitare la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, a valutare l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, tenendo conto che il regolamento (UE) n. 1169/2011, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, non consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni nazionali diverse da quelle dettate dall'Unione, se non dietro autorizzazione.

Al riguardo, propone, quindi, di suggerire alla Commissione di merito l'inserimento, nel disegno di legge, della previa notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 39 e 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

Inoltre, propone di suggerire alla Commissione di merito un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli

provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Infine, in riferimento all'articolo 8, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire nel disegno di legge le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle piccole produzioni locali.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [FEDELI](#) (PD) interviene per sollecitare una riflessione condivisa in merito alla necessità della Commissione di poter esaminare i singoli provvedimenti in fase ascendente e discendente in modo più esteso e approfondito, in adempimento all'importante compito istituzionale ad essa assegnato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura la massima attenzione all'importante tema sollevato, che riguarda il ruolo istituzionale della 14ª Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 22 novembre 2018, si compone di due Capi: il Capo I (articoli 1-8) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato; il Capo II (articoli 9-15) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici; richiamati, in riferimento alla compatibilità con i profili di diritto europeo, gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, al fine di un miglior coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare là dove nei due articoli del disegno di legge è previsto il trattamento dei dati personali, rivelatori di opinioni politiche o di condanne e reati penali, si riscontra essere opportuno un coordinamento con l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, in particolare con il paragrafo 2, laddove vengono disposte le eccezioni e le particolari modalità di trattamento di dati sensibili riferiti all'orientamento politico, e con l'articolo 10 del medesimo regolamento, relativamente al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati; ritenuto inoltre che il considerando n. 56 del citato regolamento n. 679 afferma che "se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate"; esprime per quanto di competenza parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti, con la seguente osservazione:  
valuti la Commissione di merito l'opportunità di aprire una riflessione sul testo del disegno di legge, ai



fini di un bilanciamento tra i necessari principi di trasparenza e controllo in merito ai finanziamenti e le candidature di partiti e movimenti politici, e la tutela del diritto alla riservatezza di cui al regolamento (UE) n. 679/2016.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il provvedimento reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un regime che consenta agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel Paniere delle PPL hanno l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, agli articoli 9 e 10 reca l'elenco delle indicazioni obbligatorie e all'articolo 38 dispone che "gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

L'articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati membri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o categorie di alimenti, ai fini di: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un'indicazione obbligatoria relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l'indicazione sarà ammessa solo ove esista un "nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza", giustificato da "elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni". In base all'articolo 45 del regolamento, lo Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare, sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, valuti la Commissione di merito di prevedere la previa notifica, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

- valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità;

- infine, in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle PPL,

e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

## 1.4.2.7.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 18/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

**GIOVEDÌ 18 APRILE 2019**

**91ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,00.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, su cui è stato richiesto il parere della 14a Commissione e presenta uno schema di parere in parte contrario e in parte non ostativo, con una osservazione.

In particolare, la relatrice propone di esprimere parere contrario sul subemendamento 1.300/1, per la parte in cui prevede la vendita di olio sfuso, implicitamente vietata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, ivi richiamato, e parere non ostativo sui restanti emendamenti. Propone inoltre di rilevare l'opportunità di inserire, all'emendamento 10.1 (testo 2), una disposizione che preveda il previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) esprime condivisione sulla necessità di valorizzare le piccole produzioni locali con politiche e normative a sostegno dei redditi d'impresa dei produttori. Esprime, tuttavia, perplessità per la previsione di deroghe a normative importanti come quella a tutela delle condizioni igienico-sanitarie e sottolinea che già esistono marchi europei che legano il prodotto tradizionale al suo territorio, di cui potrebbero avvalersi le produzioni locali oggetto del disegno di legge. Preannuncia, per questi motivi, il voto di astensione del Gruppo PD.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e presenta uno schema di parere non ostativo con alcune condizioni, allegato al resoconto di seduta.

In particolare, in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, la relatrice propone di rilevare la necessità di far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, e della possibilità di valutare se stabilire l'obbligatorietà anche di altre indicazioni ivi previste.

Inoltre, in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, la relatrice sottolinea che tale obbligo dovrebbe porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, secondo cui l'indicazione obbligatoria di origine è prevista solo se, dalle informazioni che accompagnano l'alimento, il consumatore possa erroneamente ritenere che questo (o il suo ingrediente primario) sia interamente prodotto in Italia.

Su tale ultimo rilievo, concernente il tema dell'indicazione obbligatoria della provenienza dell'alimento, si apre un dibattito in cui intervengono le senatrici [FEDELI](#) (PD), [GINETTI](#) (PD), [GAUDIANO](#) (M5S), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [GIANNUZZI](#) (M5S), e i senatori [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), [LICHERI](#) (M5S) e [DI MICCO](#) (M5S).

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.*

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ricorda che la funzione della 14ª Commissione è quella di mettere in evidenza i possibili disallineamenti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo e ricorda che il tema dell'indicazione dell'origine degli alimenti si inquadra nella normativa doganale europea, mentre quello della tracciabilità degli stessi è funzionale alla normativa sulla sicurezza alimentare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 728**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamato il parere sul testo e sugli emendamenti espresso il 5 dicembre 2018; considerati, in particolare, gli emendamenti 1.300/1, 1.300, 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 10.1 (testo 2), in cui, tra l'altro, sono fatte salve le pertinenti normative dell'Unione europea; valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sul subemendamento 1.300/1, per la parte in cui prevede la vendita di olio sfuso, implicitamente vietata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, ivi richiamato, e parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione: in riferimento all'emendamento 10.1 (testo 2), si suggerisce l'opportunità di inserire una disposizione che preveda il previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 739 E 169**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019; richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019; valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni: in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare il rispetto dell'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, da cui si desume che l'indicazione obbligatoria di origine è prevista solo se, dalle informazioni che accompagnano l'alimento, il consumatore possa erroneamente ritenere che questo (o il suo ingrediente primario) sia interamente prodotto in Italia.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 728  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

**Titolo breve:** *Piccole produzioni agroalimentari locali*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 150](#)

24 settembre 2019

Attività (esito)

#### **Dibattito connesso**

*Discussione e reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno*

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 14, testo della Commissione.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 239, contrari 0, astenuti 5, votanti 244, presenti 245.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 150 del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**150a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 151 del 25 settembre 2019  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-PSI: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dà lettura del processo verbale.

NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Vice Presidente vicario del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 21 settembre 2019 è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, della difesa, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca:*

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (1493).

### **Gruppi parlamentari, costituzione, composizione e variazioni nella composizione**

**PRESIDENTE**. Onorevoli colleghi, con lettera del 18 settembre 2019 il senatore Riccardo Nencini ha comunicato la costituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento, del Gruppo parlamentare denominato «Italia Viva-P.S.I.».

Del Gruppo fanno parte i senatori: Riccardo Nencini, Teresa Bellanova, Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini, Donatella Conzatti, Giuseppe Cucca, Davide Faraone, Laura Garavini, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Ernesto Magorno, Mauro Marino, Matteo Renzi, Daniela Sbröllini, Valeria Sudano.

Conseguentemente il senatore Riccardo Nencini cessa di appartenere al Gruppo Misto, la senatrice Donatella Conzatti cessa di appartenere al Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente (*Applausi ironici dal Gruppo FI-BP*) e i senatori Teresa Bellanova, Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini, Giuseppe Cucca, Davide Faraone, Laura Garavini, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Ernesto Magorno, Mauro Marino, Matteo Renzi, Daniela Sbröllini, Valeria Sudano cessano di appartenere al Gruppo Partito Democratico.

### **Proposta di inversione dell'ordine del giorno**

**CALDEROLI** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CALDEROLI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei proporre all'Assemblea un'inversione dei punti all'ordine del giorno, quindi di trattare le norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale prima della conversione in legge del decreto-legge.

Signor Presidente, prima di procedere alla votazione della proposta, chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE**. Colleghi, vi chiedo di fare un momento di pausa per verificare il funzionamento del sistema di votazione elettronica con il cambiamento dei Gruppi. (*Proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Senatore Calderoli, stanno aggiornando il sistema. Sto verificando, perché mi dicono che non si riesce a votare. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non c'è da fare nessuna contestazione. Ho appena letto che c'è un nuovo Gruppo e, quindi, c'è un adattamento del sistema elettronico, che non poteva essere fatto prima dell'annuncio in Aula della costituzione del nuovo Gruppo. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice Lonardo*). Non c'è niente di straordinario. Abbiate un attimo di pazienza, così verifico se questo succede oppure no.

Il sistema funziona.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

**VOCI DAL GRUPPO PD**. Bravo Calderoli! (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

**PRESIDENTE**. Non riesco a comprendere le ragioni di tanto entusiasmo.

**CALDEROLI** (*L-SP-PSd'Az*). Non ha funzionato!

**STEFANO** (*PD*). Calderoli, rilassati.

**PRESIDENTE**. Non funzionano le tessere? Qualche tecnico può verificare la questione delle tessere?

**STEFANO** (*PD*). Hanno votato.

**PRESIDENTE**. Sto verificando se non hanno funzionato le tessere. Sto chiamando un tecnico per verificare. Abbiate pazienza. Abbiamo appena cominciato e pare che oggi ci sia un nervosismo diffuso.

**BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*). Non funziona.

**PRESIDENTE**. Funzionano? Chiedo un attimo di pazienza a tutti.

Mi dicono che il sistema funziona e, quindi, l'appoggio alla richiesta di verifica del numero legale non c'è. (*Commenti del senatore Romeo*).

MIRABELLI (PD). Vabbè, la prossima. Imbroglioni.

[ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, al collega Briziarelli e ad altri colleghi il sistema elettronico non ha funzionato nonostante avessero premuto il pulsante. Chiediamo pertanto di verificare nuovamente l'appoggio alla richiesta di inversione. (*Commenti del senatore Mirabelli*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Romeo, l'assistente parlamentare che è venuto a verificare ha riferito che le tessere funzionavano. (*I senatori De Bertoldi e La Russa segnalano alla Presidenza il malfunzionamento del sistema elettronico di votazione*). Neanche le vostre tessere funzionano?

LA RUSSA (Fdi). Signor Presidente, effettivamente durante la votazione anche alcuni colleghi del mio Gruppo non sono riusciti a far funzionare il sistema.

STEFANO (PD). Siete scandalosi!

MIRABELLI (PD). Ma sei un Vice Presidente, La Russa!

LA RUSSA (Fdi). Ma lo dico obiettivamente, è la verità. Allora i Vice Presidenti devono dire bugie?

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore La Russa, ma questo dimostra ancora una volta che il mio invito alla pazienza di un attimo fa per verificare che tutto funzionasse è stato oggetto di una protesta inutile: stavo facendo infatti controllare che il sistema, adeguato a seguito della costituzione del nuovo Gruppo, fosse effettivamente in funzione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Invito dunque il senatore Segretario a verificare nuovamente se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. (*Segue la verifica del numero legale*). Ci sono ancora persone in fila.

MIRABELLI (PD). Ma che facciamo? Chiuda, Presidente!

STEFANO (PD). Chiuda la votazione, Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

VOCE DAL GRUPPO PD. Uno a uno!

### **Reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno**

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Calderoli.

**Non è approvata.**

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

**Discussione del disegno di legge:**

**[\(1460\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (Relazione orale) (ore 16,48)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1460.

Larelatrice, senatrice Piarulli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PIARULLI](#), relatrice. Signor Presidente, il decreto-legge in conversione, esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia, detta norme finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali prorogando la durata in carica dei rispettivi componenti.

Il decreto-legge consta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, nella formulazione vigente, dispone che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque non oltre il 7 ottobre 2019 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in conversione).

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato, all'unanimità, l'emendamento 1.1 (testo 2), a mia firma, con il quale si prevede che il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continui ad esercitare le suddette funzioni fino all'insediamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

È opportuno ricordare che gli attuali membri del Collegio sono stati eletti nelle rispettive sedute di Camera e Senato del 6 giugno 2012 e si sono insediati il 19 giugno 2012. La scadenza del Consiglio dell'Autorità era dunque prevista per il 19 giugno 2019. In conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5.388, è stato consentito all'attuale Collegio di operare in regime di *prorogatio* fino al 17 agosto 2019. Il regime di *prorogatio*, infatti, non può avere durata superiore a sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio.

Stante l'improrogabilità di tale termine, si è ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento un'apposita disposizione di legge allo scopo di garantire la funzionalità del Garante per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio. Proprio al fine di scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante, è stato adottato il decreto-legge in esame, il cui articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre approvato, anch'esso all'unanimità, l'emendamento governativo x1.1, il quale propone l'inserimento di un ulteriore comma all'articolo unico del disegno di legge di conversione. La nuova disposizione, anche al fine di evitare possibili contenziosi, prevede la sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, decaduto per mancata conversione.

Quest'ultimo decreto-legge interveniva sulla disciplina organica dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cosiddetto *golden power*), contenuta nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. Obiettivo delle norme era, in linea generale, rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, attribuendo al Governo più tempo e un ventaglio più ampio di informazioni ai fini dell'esercizio dei propri poteri.

Vorrei concludere ricordando, in estrema sintesi, le principali misure previste dal decreto-legge decaduto. Esse riguardavano l'ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali (con riferimento al potere di veto da parte dell'Esecutivo, esso veniva esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte delle società che detengono gli *asset* strategici); specifiche integrazioni agli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali; modifiche alla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; con riferimento ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, novelle volte a rendere la definizione di soggetto esterno all'Unione europea simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia e a precisare i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, l'Assemblea del Senato è chiamata a convertire il decreto legge 7 agosto 2019, n. 75, in materia di proroga delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Vale la pena ricordare che il Collegio è costituito da quattro componenti - due dei quali eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica - i quali, a loro volta, eleggono nel loro ambito un Presidente. L'incarico di Presidente e quello di componente hanno la durata di sette anni e non sono rinnovabili.

Gli attuali componenti sono stati eletti nel 2012 e il loro mandato è scaduto il 17 giugno 2019, senza che il Parlamento, come prescritto dall'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avesse provveduto al rinnovo del Collegio. Di conseguenza, in attuazione del parere del Consiglio di Stato n. 5388 del 2010, gli attuali membri sono stati prorogati automaticamente per ulteriori sessanta giorni, dunque fino al 17 agosto 2019. L'eccezionalità della proroga - conviene ricordarlo in questa sede - venne già allora giustificata dal Consiglio di Stato in ragione della rilevanza e dell'insostituibilità delle funzioni affidate al Collegio dell'Autorità.

In effetti, parliamo di un'Autorità indipendente, chiamata a occuparsi di uno degli aspetti forse più delicati della vita delle persone: la protezione dei dati personali, come protezione di sfere di dignità e intimità dell'individuo, che assume rilevanza sempre crescente, specie in relazione allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e della diffusione dei dati attraverso la rete Internet. L'Autorità garante in questo ambito è chiamata a confrontarsi con delle sfide assolutamente inedite, che rappresentano vere e proprie nuove frontiere della protezione dell'identità e della dignità delle persone. Come ebbe ad affermare il grande Stefano Rodotà, pioniere in questa materia e indimenticato maestro di diritti, una severa regolamentazione della protezione dei dati, unita alla previsione di appositi strumenti di garanzia, quale appunto il collegio della cui proroga discutiamo oggi, ha la fondamentale funzione di evitare che la persona venga considerata una sorta di miniera a cielo aperto, dove chiunque può attingere qualsiasi informazione e in tal modo costruire profili individuali, familiari o di gruppo, facendo così diventare la persona oggetto di poteri esterni, che possono comunque falsificarla e costruirla in forme coerenti ai bisogni di una società della sorveglianza, della selezione sociale, del calcolo economico.

Mi concedo a questo punto, signor Presidente, colleghi, una breve digressione, per fare alcuni esempi concreti. (*Brusio*).

Signor Presidente, c'è un rumore veramente impossibile.

PRESIDENTE. Per cortesia, avevo già scampanellato, cercando di richiamare l'attenzione. Per cortesia, un attimo di attenzione.

CIRINNA' (*PD*). Forse non è presente a tutti i colleghi la grande funzione che l'Autorità svolge in questo momento. Mi concedo una breve digressione per fare alcuni esempi concreti dell'importanza delle funzioni e dell'attività del Garante. Ricordo personalmente con grande soddisfazione, in primo luogo, l'importantissimo intervento del garante su uno dei più odiosi provvedimenti - lo dico ai colleghi della nuova maggioranza - del precedente Governo, cioè il decreto con il quale il Ministro dell'interno impose la reintroduzione della dizione di padre e madre sui documenti d'identità dei minori, così tagliando con l'accetta la pluralità di esperienze familiari che caratterizzano la nostra società ed esponendo bambini e bambine di questo Paese a delle discriminazioni intollerabili sulla base della famiglia in cui crescono. (*Commenti del senatore Vescovi*). Un'ingerenza pesantissima nella sfera più intima dell'identità personale e dell'intimità della vita personale e familiare, che, come è tipico di quel tipo di incultura politica, ignora la pluralità di esperienze di vita e anzi le taglia consapevolmente con l'accetta dell'ideologia e dell'oscurantismo. Pensate, colleghe e colleghi, che ci sono bambine e bambini, in questo Paese, che hanno due padri e due madri, grazie alle decisioni di adozione in casi particolari pronunciate dai giudici minorili con sentenza passata in giudicato. Ecco, queste bambine e questi bambini, per colpa di quel decreto, hanno perso il diritto di ottenere un documento d'identità corrispondente alla loro situazione di vita familiare.

Di fronte a quel provvedimento sciagurato, così invasivo dell'intimità personale e lesivo della dignità delle persone e di tutte le famiglie, la voce del Garante per la protezione dei dati personali si è levata con grande forza, richiamando il Governo all'esigenza di rispettare i diritti fondamentali dei cittadini minori in questa materia. Fin dal proprio parere del 31 ottobre 2018 e poi nelle successive dichiarazioni del garante Soro, l'Autorità ha chiarito e ribadito i numerosi profili di contrasto tra le innovazioni recate dal decreto e la tutela di diritti fondamentali, come la riservatezza, la protezione dei dati e infine la stessa identità personale, che - per consolidata giurisprudenza delle Corti supreme interne, europee e internazionali - rappresenta un profilo irrinunciabile della stessa dignità delle persone. Si tratta di un decreto grave, pericoloso, vergognoso, che mi auguro venga presto

eliminato dal nostro ordinamento giuridico e in tal senso rivolgo fin d'ora una richiesta alla ministra Lamorgese.

Cito, ancora, un altro ottimo lavoro dell'Autorità, con riferimento alla legge sul cyberbullismo - fortemente voluta dal Partito Democratico nella legislatura precedente - che per prima ha introdotto una procedura accelerata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente ai genitori di un minore vittima di un atto di cyberbullismo di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi nei confronti del titolare del trattamento o del gestore del sito Internet o del *social media*, anche nei casi di comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale del soggetto colpito. Infine, un'analogha innovazione di grande portata è contenuta nel disegno di legge depositato dal Partito Democratico, recante misure di contrasto al fenomeno del cosiddetto *revenge porn*, solo parzialmente recepito dalla nuova normativa sul cosiddetto codice rosso. Il nostro auspicio è, infatti, che dopo l'approvazione della fattispecie penale nel cosiddetto codice rosso, si possa introdurre, con i colleghi di maggioranza, una disciplina più puntuale proprio sull'operato del Garante, prevedendo un suo ruolo più attivo in fattispecie simili.

Colleghi, scuserete questa lunga digressione, ma mi è parsa fondamentale per mettere in luce l'estrema rilevanza dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali nel sistema complessivo di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo. Alla data di entrata in vigore del decreto, che siamo chiamati oggi a convertire in legge, non si era ancora proceduto alla reintegrazione dell'organo e, dunque, il Governo dell'epoca ha ritenuto di disporre una ulteriore proroga del Collegio in carica.

Colleghi, concludo dicendo che non possiamo nasconderci l'estrema urgenza di una assunzione di responsabilità da parte del Parlamento. Non possiamo prorogare oltre il mandato dei membri in scadenza: ne va della legittimazione stessa dell'Autorità. Piuttosto è necessario mettere in campo tutta la necessaria azione politica per arrivare in tempi brevi, brevissimi, alla reintegrazione del Collegio. Come ho cercato di dimostrare in questo mio intervento, abbiamo a che fare con un fondamentale presidio di tutela dei diritti delle persone, della loro sfera più intima e della loro stessa dignità. Non possiamo permetterci, come rappresentanti del popolo, di restare con le mani in mano, di decidere di non decidere, come troppe volte ha fatto il Parlamento.

Quando sono in gioco i diritti, la responsabilità della politica non può venire meno, ma anzi deve essere esercitata con la consapevolezza che le persone si attendono da noi anzitutto il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**BALBONI (FdI).** Signor Presidente, ho presentato a nome di Fratelli d'Italia l'emendamento 1.3 (testo 2) per chiedere di riaprire, per soli quindici giorni, il termine di scadenza anche per la presentazione delle candidature a componente del Collegio del Garante. Abbiamo avanzato tale proposta perché, come tutti sappiamo, il termine di legge originariamente previsto è scaduto il 19 giugno dell'anno corrente. Per effetto del decreto-legge in esame e dell'emendamento che il Governo ha presentato e che certamente verrà approvato, in realtà il Collegio verrà prorogato al 31 dicembre di quest'anno.

Sappiamo tutti che dal giugno di quest'anno a oggi (figuriamoci a dicembre) è cambiato l'intero scenario politico; può quindi benissimo darsi che chi a giugno non aveva alcun interesse a presentare la candidatura, perché impegnato al Governo, perché con altri ruoli nella maggioranza o perché comunque con una prospettiva molto diversa rispetto a ciò che poi si è verificato qualche settimana fa, con la nascita del nuovo Governo PD-5 Stelle, oggi potrebbe invece avere quell'interesse a candidarsi.

Allargare la platea dei candidati è nell'interesse della democrazia, delle istituzioni e della qualità della proposta stessa per la composizione di questo collegio e non ritarderebbe di un solo minuto la procedura in corso, visto che comunque oggi il Senato deciderà di arrivare a fine anno. Per questa ragione, noi insistiamo per l'approvazione di questo emendamento, perché è nell'interesse di tutti che venga approvato. *(Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Perosino).*

[PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per l'illustrazione dell'emendamento riguardante l'esenzione IVA per le scuole guida. Sappiamo che la sentenza della Corte europea ha posto una problematica relativa alle nostre scuole guida, imponendo un regime IVA, che l'Agenzia delle entrate ha interpretato come retroattivo fino al 2014, per coloro che fanno lezioni di scuola guida. Questo comporterebbe per l'intera categoria una problematica enorme, considerati i problemi relativi alla retroattività dell'IVA.

Con l'emendamento 1.0.100 si chiede dunque di poter prorogare il regime IVA fino alla scadenza del 31 dicembre 2019, affinché vi sia il tempo necessario per trovare soluzioni a questa problematica. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[PIARULLI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 (testo 2) e 1.0.100.

Sull'ordine del giorno G1.100 mi rimetto al Governo.

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'emendamento x1.1.

[GIORGIS](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice. Ribadisco quindi il parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2) e x1.1 e contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 (testo 2) e 1.0.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, il parere del Governo è favorevole a condizione che il proponente accolga la seguente riformulazione dell'impegno: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare la tematica nel primo provvedimento utile».

[CALIENDO](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, ritiro formalmente l'emendamento 1.2, che era peraltro già stato ritirato in Commissione perché abbiamo concordato una modifica all'emendamento 1.1 (testo 2) che è stata accolta.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, atteso il parere contrario del Governo e della relatrice sull'emendamento 1.3 (testo 2), saremmo disponibili a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere anche sull'ordine del giorno.

[PIARULLI](#), *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

[GIORGIS](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, senatore La Russa, dato che abbiamo tempi molto stretti per poter procedere speditamente alla nuova composizione dell'organismo, un ordine del giorno che chieda al Governo di valutare se vi sono le condizioni penso che possa essere accolto, purché la formulazione sia: «a valutare l'opportunità di».

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non riesco comprendere perché il sottosegretario Misiani sia uscito dall'Aula proprio quando si parla dell'esenzione IVA riguardante le autoscuole, o almeno le lezioni di guida per i cinque anni precedenti, confermando che il Governo vuole andare nella direzione di far sì che ci sia una norma interpretativa che faccia valere questa norma dal 2020, cioè da domani e non da subito.

Inoltre, il Ministro per i rapporti con il Parlamento oggi mi ha confermato che c'era la vostra

disponibilità almeno ad accettare un ordine del giorno in merito. Invece ci ritroviamo in Aula con un parere contrario sull'emendamento che dice esattamente ciò che ha dichiarato il sottosegretario Misiani e infine, anziché assumere almeno l'impegno politico con l'ordine del giorno, si dice di valutare l'opportunità di affrontare la questione nel primo provvedimento utile.

Chiedo quindi al Governo almeno di confermare l'impegno politico che l'ordine giorno prevede. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Signor Presidente, mi rivolgo ai rappresentanti del Governo. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, da me sollecitato, mi ha detto che c'era l'intenzione del Governo di non approvare l'emendamento perché si voleva affrontare il tema durante la manovra di bilancio (in realtà, trattandosi di una norma interpretativa secondo me si poteva già affrontare in questa occasione), ma che quantomeno c'era l'impegno ad approvare l'ordine del giorno. Ma o l'ordine del giorno è un impegno politico, che è ciò che chiediamo noi, oppure non lo è: mi dispiace, ma la formulazione «valutare l'opportunità di affrontare la questione al primo provvedimento utile» non è un impegno, ma semplicemente un modo per approvare qualcosa che sostanzialmente è carta straccia.

Valutare la questione è un conto. Nell'ordine del giorno l'impegno del Governo è lo stesso che il sottosegretario Misiani ha dichiarato pubblicamente, prima con un *post* su Facebook e poi tramite stampa. Allora, visto che il sottosegretario Misiani ha detto così, confermateci almeno l'ordine del giorno come l'abbiamo scritto noi, che è la conferma di una norma interpretativa.

Invito quindi a riflettere, altrimenti politicamente vi dovete prendere la responsabilità di bocciare davanti a tutto il mondo delle autoscuole anche l'impegno politico. Comprendo questo, anche se si poteva già votare l'emendamento, ma chiedo cortesemente alle forze di maggioranza almeno l'impegno di confermare quello che ha detto il vostro Sottosegretario; almeno questo, altrimenti il Sottosegretario dice una cosa e voi in Aula ne fate esattamente un'altra. Ripeto, almeno confermate questo, altrimenti vorrà dire che chiederemo il voto, andremo "sotto", però la responsabilità politica su questo tema davanti a tutte le autoscuole ve la prendete voi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.

**GIORGIS**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo conferma che valutare l'opportunità di affrontare la tematica non è carta straccia, ma un impegno che il Governo si assume.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Senatore Balboni, sarebbe disponibile a trasformare l'emendamento 1.3 (testo 2) in ordine del giorno?

**BALBONI** *(Fdi)*. Sì, signor Presidente, e se mi consente vorrei leggere il testo: «In considerazione della proroga di cui al comma 1, il Senato impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'avviso del 19 aprile 2019, pubblicato ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 156, al quindicesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma rimanendo la validità delle candidature già inviate entro il 19 maggio 2019». Questo sarebbe il testo.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**GIORGIS**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, va bene la formulazione perché, se ho sentito bene, impegna il Governo a «valutare l'opportunità di».

**PRESIDENTE.** Qui c'è un problema, perché per la riapertura dei termini il Governo può dire anche la sua opinione, ma è chiaro che questo, come dice la legge, è frutto di un accordo fra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera. Va tutto bene però occorre anche tener conto di quello che prescrive la legge. Un conto era che passasse l'emendamento con una riapertura dei termini, altro conto è invece un ordine del giorno che dovrebbe impegnare non il Governo, ma i Presidenti di Camera e Senato.

[GIORGIS](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è contrario a riaprire i termini ed è in particolare contrario a trasferire questa responsabilità sui Presidenti di Camera e Senato.

Immaginavo la disponibilità ad un ordine del giorno come una disponibilità del Governo a considerare l'opportunità di modificare il disegno di legge che oggi stiamo votando, ma il parere sull'emendamento è contrario. Inoltre, se l'ordine del giorno viene inteso come un impegno che rimette la decisione ai Presidenti di Camera e Senato, allora - chiedo scusa - il parere è contrario anche su un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Sottosegretario Giorgis, mi scusi ma lei non è che può essere contrario, perché la legge prescrive che è facoltà, anzi obbligo dei Presidenti di Camera e Senato poter provvedere a questo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Quindi, il Governo non può che dire di essere favorevole ad una eventualità che poi viene rimessa per legge. Non è una facoltà, ma è la legge che lo prescrive. Non comprendo.

[GIORGIS](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, specifico meglio: il Governo è contrario.

[PRESIDENTE](#). Allora, il Governo è contrario all'ordine del giorno nella formulazione diretta ad impegnarlo.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, come il resto dell'Assemblea, avevamo inteso che il parere del Governo fosse favorevole. Quindi, se adesso dice che è contrario, la formulazione è quella che correttamente ci ha riferito il Presidente: impegna il Presidente del Senato o il Presidente della Camera, o, se volete, entrambi i Presidenti delle Camere a riaprire i termini. Poi, il Governo può essere contrario all'ordine del giorno, ma a questo punto il testo è quello di un ordine del giorno che impegna i Presidenti delle Camere. È molto semplice.

[PRESIDENTE](#). Presidente La Russa, il Governo non può impegnare i Presidenti di Camera e Senato, per un'autonomia che esiste tra Camera, Senato e Governo. Il Governo può tutt'al più, a mio parere, esprimere un favore generico alla possibilità di una riapertura come ordine del giorno, lasciando poi la facoltà a chi di diritto lo può fare di riaprire o meno i termini: tutto qua. Mi pare che ci possa essere un parere favorevole generico a una riapertura, ma il Governo non può impegnare i Presidenti di Camera e Senato, com'è logico che sia.

[FERRARI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (*PD*). Signor Presidente, voglio semplicemente dire, forse per aiutare lo svolgimento di questa discussione, che le sue parole sono state sufficientemente chiare. Lei ha di fatto detto che in quei termini quell'ordine del giorno non era ammissibile, perché non era un impegno al Governo. È stato specificato dal Governo che, se quell'ordine del giorno fosse stato considerato come un impegno a rifare una norma, il Governo poteva valutarne l'opportunità. Ma un ordine del giorno che impegna qualcuno che non può essere impegnato, come lei ha già ricordato, in quanto la facoltà sta a lei e al Presidente della Camera, non è semplicemente ammissibile. Quindi, le chiederei di chiudere qui la discussione sulla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Non chiudo perché voglio capire se c'è la possibilità di una riformulazione. Possiamo accantonarlo per verificare se ci sia la possibilità generica che il Governo si impegni in questo senso. Non è necessario che impegni se stesso per qualcosa che deve avvenire domani, visto che il termine per il rinnovo dei componenti è prorogato al 31 dicembre, ma non può certamente impegnare i Presidenti di Camera e Senato.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, poiché il Governo non ha capito che è competenza non sua, ma



dei Presidenti del Senato e della Camera, e pretende quindi di dare un parere vincolante su una prerogativa che non gli appartiene e sulla quale avrebbe dovuto semmai rimettersi all'Assemblea, ritiriamo la proposta di ordine del giorno. Rimane pertanto libera la facoltà dei Presidenti del Senato e della Camera - nessuna legge infatti lo vieta - di valutare o meno la riapertura del bando.

**PRESIDENTE**. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, il parere del Governo era favorevole con una riformulazione dell'ultima parte, nel senso di valutare l'opportunità.

Mi è sembrato però che il senatore Romeo non fosse d'accordo su tale riformulazione.

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non accettiamo una riformulazione che, così come proposta, non significa nulla. Ribadiamo che stiamo trattando un settore a fortissimo rischio, perché parliamo di mezzo miliardo di euro di quella che sarebbe l'IVA dovuta dal 2014 ad oggi e di circa 110.000 euro per ogni autoscuola. Ciò significherebbe la chiusura di tutte le autoscuole.

Saremmo stati disponibili a ritirare l'emendamento purché ci fosse un impegno politico da parte del Governo, così come annunciato dal sottosegretario Misiani. Sinceramente non capiamo perché il Ministro dei rapporti con il Parlamento si era espresso in modo favorevole sull'ordine del giorno e poi in Assemblea non solo il parere sull'emendamento è contrario - questo l'avevo già capito - ma quell'emendamento diventa un ordine del giorno e, sostanzialmente, aria fritta.

Non è questo l'impegno che si era preso. Iniziamo male il rapporto fra nuova maggioranza e nuova minoranza. Penso che in questo modo non si riesca ad andare nella direzione giusta.

Il consiglio che vi do è che piuttosto che votare contro un emendamento, con tutte le polemiche che possono sorgere, sarebbe più giusto e corretto da parte vostra votare un ordine del giorno che sostanzialmente sottoscrive un impegno già preso dal Sottosegretario del vostro Governo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non vi devo spiegare io queste cose, visto che fino a ieri eravate voi all'opposizione e qua lo presentavate.

Mi rivolgo allora ai Capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, chiedendo un supplemento e un approfondimento affinché convincano il Governo ad accettare l'ordine del giorno, così come lo abbiamo scritto noi con l'impegno; in tal caso siamo disponibilissimi a ritirare l'emendamento. La riformulazione infatti, così come proposta, assolutamente non può andare bene perché vuol dire tutto e niente, ma soprattutto smentisce ciò che ha affermato un membro del vostro Governo.

Capisco che ci siano un po' di difficoltà all'interno, ma non è possibile cominciare in questo modo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

**RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei confermare che anche il sottosegretario Castelli, in Commissione, un'ora fa, ha confermato l'impegno a portare avanti comunque l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Ne prendiamo atto.

Sottosegretario, la senatrice Rivolta ha appena detto che in Commissione è stato espresso un parere diverso. Lei mantiene ciò che ha detto prima in merito alla richiesta di riformulazione?

**GIORGIS**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Posso chiederle, signor Presidente, di sospendere i lavori per due minuti? (*Commenti e applausi ironici dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE**. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,29, è ripresa alle ore 17,44*).

#### **Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione**

**PRESIDENTE**. Comunico che al termine dell'esame del provvedimento convocherò la Conferenza dei Capigruppo. La seduta sarà, quindi, tolta. La votazione del calendario avverrà domani mattina.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1460 (ore 17,45)**

**PRESIDENTE**. Sottosegretario, eravamo rimasti alla questione dell'ordine del giorno G1.100. Le chiedo se ci sono delle novità, anche positive.

**GIORGIS**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo, confermando

l'intenzione di voler affrontare la questione sollevata, modifica la propria precedente proposta di riformulazione. Il parere è favorevole a condizione che il proponente accolga la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad affrontare la tematica in tempi rapidi».

PRESIDENTE. Senatore Romeo, accetta la riformulazione?

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, ringrazio il Governo e le forze di maggioranza per l'attenzione che è stata prestata, anche perché la Lega ha voluto rimarcare ulteriormente questo tema fondamentale. Con l'impegno che la tematica verrà affrontata nei tempi e nei modi che il Governo riterrà più utili, accettiamo la riformulazione e, quindi, siamo favorevoli all'ordine del giorno così come riformulato dal Governo.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, essendo uno dei firmatari, mi rallegro del fatto che ci sia il parere favorevole ma, per la rilevanza dell'argomento, le chiedo di mettere comunque ai voti l'ordine del giorno in questione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come era stato da me annunciato, a fronte di un impegno sull'ordine del giorno, ritiro l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento x1.1, presentato dalla Commissione all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame.

Ci rammarichiamo del fatto che l'emendamento che avevamo proposto non sia stato accolto in quanto tale. Alla fine abbiamo deciso di ritirarlo e di trasformarlo in ordine del giorno, di cui il Governo ha compreso il significato, e confidiamo che ciò possa indurlo, ovviamente con l'accordo e il consenso dei Presidenti delle Camere, a rivalutare la questione della riapertura dei termini, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre di quest'anno ci sarà tutto il tempo per svolgere gli adempimenti richiesti, senza provocare alcun ritardo, anche ove i termini venissero riaperti per quindici giorni.

Con questo auspicio, come già indicato, il nostro voto sul provvedimento sarà dunque favorevole.

[CIRINNA'](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (*PD*). Signor Presidente, richiamando gli argomenti già illustrati nel mio intervento in discussione generale, ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame, con la raccomandazione al Parlamento di produrre presto una decisione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, prendo la parola per condividere innanzitutto il tenore dell'intervento fatto in discussione generale - durante la quale io purtroppo non sono riuscito a intervenire - dalla collega Cirinnà, che bene ha delineato i compiti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Sento anch'io di rivolgere un doveroso ringraziamento al Collegio del Garante che ha quasi terminato l'esercizio delle sue funzioni, nonché agli uffici e ai funzionari che hanno affiancato il Collegio in questi anni di attività, perché sono stati di grande conforto. Nessuno pensi che lo faccio per questioni campanilistiche: rivolgo davvero un ringraziamento sentito perché in più di una circostanza ci è stata data una mano molto importante anche nello svolgimento della nostra attività legislativa.

Annunciando dunque ovviamente il voto favorevole sul provvedimento da parte del mio Gruppo, voglio anche rappresentare l'auspicio che in tempi molto brevi vengano nominati i nuovi membri del Collegio perché, se questo ritardo fosse ulteriormente prorogato, ci troveremmo probabilmente nelle condizioni anche di delegittimare l'attività. Ricordo infatti che il Collegio del Garante, in regime di *prorogatio*, si occupa solo dell'ordinaria amministrazione e di questioni aventi carattere d'urgenza. Sarebbe quindi forse utile cercare di portare a termine le nomine nei tempi più brevi possibili, proprio per l'importanza che il Collegio del Garante riveste anche nell'ambito della nostra attività parlamentare.

Ribadisco ancora una volta il voto favorevole anche da parte del Gruppo Italia Viva-PSI. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà favorevole al provvedimento di rinvio in esame.

Qualche piccola puntualizzazione, tuttavia, è d'obbligo e vorrei entrare nel merito della normativa sulla *privacy*. Non so se i colleghi concordano, ma qualche dubbio su tale normativa noi continuiamo ad avere.

Non è infatti dato di capire come mai questa normativa, decisamente farraginoso, abbia comportato un cospicuo aumento degli adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti, spesso oberati di lavoro per rispondere alla questione *privacy* secondo la normativa, oltre a un corrispondente aumento esponenziale dei costi.

Dall'altra parte - a nostro avviso - questa stessa normativa lascia consistente spazio di azione e consistenti con d'ombra per tutto quanto concerne - per esempio - il diritto alla privacy dei minori.

Penso che ciascuno di voi qui presente, che ha esperienza di figli o nipoti, sa che i nostri figli e nipoti di minore età girano sulle piattaforme *online*, quali - ad esempio - Facebook, Twitter e altre, seminando dati personali nel *web* senza alcuna tutela e controllo. Una normativa seria ed equilibrata sul punto dovrebbe forse imporre - da una parte - un alleggerimento del carico burocratico per le piccole aziende, i lavoratori autonomi e i professionisti e - dall'altra - un controllo molto più severo sulle multinazionali che sanno perfettamente come utilizzare i dati personali.

Il primo auspicio che faccio è pertanto che il Parlamento e il Governo, nell'ambito delle proprie competenze - visto che si tratta di una normativa che ci viene per larga parte dall'Unione europea facciano il necessario per ribilanciare detti aspetti.

Signor Presidente, gentili colleghi, c'è anche una valutazione di merito che voglio fare in ordine all'attività del Garante in quanto tale. Le *Authority* - lo ricordo soprattutto agli amici del Partito Democratico, visto che da lì proviene l'attuale Garante per la protezione dei dati personali - non sono un pulpito per la lotta politica, ma dovrebbero essere, almeno in teoria, un servizio ai cittadini. Non è ammissibile che il posto di garante di qualsiasi *Authority* - non ci interessa quale - sia, in buona sostanza, un premio da dare a un politico che ha lavorato bene per un partito o, peggio ancora, un cimitero dove portare gli elefanti.

Siamo convinti che le *Authority* dovrebbero essere realmente indipendenti. Questa indipendenza, tuttavia, nell'attuale ufficio - fortunatamente non potrà essere rinnovato, anche se viene prorogato fino al 31 dicembre - non è data. In ben due occasioni il cosiddetto Garante per la *privacy* ha svolto un ruolo prettamente politico, dismettendo i panni del garante dei cittadini italiani e indossando quelli di *supporter* del Partito Democratico.

Un caso di questo genere ci è stato mirabilmente ricordato proprio dalla senatrice Cirinnà. Secondo il Garante non sarebbe stata legittima quella ovvia, normalissima e assolutamente tutelante modifica

introdotta dal ministro Salvini, che non ha fatto altro che rispettare la legge, introducendo nei documenti relativi ai minori la corretta dicitura di «padre» e «madre». Ricordo a me stesso - sono sicuro che i colleghi lo sanno perfettamente - che l'unico modo perché si abbiano due papà, a meno di fenomeni paranormali che ancora non si sono manifestati sul pianeta Terra, è ricorrere alla pratica dell'utero in affitto. Ricordo sempre a me stesso e non ai colleghi, che sicuramente lo sanno perfettamente, che l'utero in affitto è sanzionato dal nostro ordinamento come reato, per la precisione come delitto, ed è prevista la pena della reclusione.

Stiamo parlando di una condotta che costituisce reato e non solo. Si tratta infatti di una condotta drammatica: la Corte costituzionale ha definito il ricorso all'utero in affitto gravemente lesivo della libertà e dignità della donna e capace di minare nel profondo le relazioni umane. È assurdo che questa pratica venga sanzionata penalmente da una parte dell'ordinamento - come deve essere - e che dall'altra parte dell'ordinamento civile sia invece legittimata, così avallando l'egoismo di due persone evidentemente piene di soldi. Questo non può e non deve essere. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Il Garante per la protezione dei dati personali deve tutelare la *privacy* dei cittadini; non deve andare a fare battaglie ideologiche per contestare una decisione assunta dal Ministro perfettamente in linea con la nostra normativa. E non mi si faccia, per cortesia, il riferimento alla legge sulle adozioni, perché la stessa legge sulle adozioni, che - ricordo sempre a me stesso - è la legge n. 184 del 1983, vieta espressamente l'adozione alle coppie omogenitoriali. Quindi, niente di quello che è stato detto dal Garante per la *privacy* è conferente con la legge e con questo argomento, salva la necessità evidente di fare una "marchetta" - come si dice in gergo politico - agli amici del Partito Democratico.

Per il vero poi l'attuale Garante ha pensato bene di bissare il suo coinvolgimento politico, tanto da contestare la proposta del Governo di qualche mese fa di mettere le telecamere negli asili nido, fortemente sostenuta dalla Lega e anche dal Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Il Garante per la *privacy* si è inventato che, piuttosto che tutelare la sicurezza dei bambini soggetti ad abusi nelle case famiglia - abbiamo visto bene cosa è successo a Bibbiano e dintorni - è meglio tutelare la riservatezza del lavoratore; quindi nella casa famiglia e nell'asilo nido non va messa la telecamera.

Bene, vorrei che fosse chiaro - e mi auguro che il Parlamento su questo dica una parola definitiva - che, se dobbiamo scegliere tra la sicurezza dei nostri bambini oppure la *privacy* degli assistenti sociali, sappiamo bene quale delle due tutelare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

ERRANI (*Misto-LeU*). Ma cosa c'entra!

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Quindi in definitiva, signor Presidente, il movimento politico che rappresento questa sera (Lega-Salvini Premier-PSd'Az) voterà a favore di questo provvedimento, con l'auspicio, dichiarato e diretto in questa stessa Aula, che i membri del prossimo Collegio dei garanti per la *privacy* non saranno scelti nell'ambito dei cimiteri di elefanti o tra i parlamentari del Partito Democratico con anni di onorato servizio, ma saranno scelti tra persone realmente capaci, preparate, competenti e per la loro indipendenza e preparazione personale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[MODENA](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione i richiami che sono stati rivolti all'attività del Garante.

Oltre alle questioni che riguardano la proroga, vorrei ricordare che il fatto politico più significativo nell'ultimo anno e mezzo è stata la multa di 50.000 euro che il Garante ha voluto infliggere alla piattaforma "Rousseau". Lo dico anche ai colleghi della Lega: capisco che alcune cose possano essere saltate agli occhi, ma il punto vero, quello su cui credo sarà necessario il massimo equilibrio - e siamo convinti che ci sarà - nella nomina del prossimo organismo, è il seguente. Il Garante attuale, PD o non PD - francamente sappiamo come sono le situazioni, ma su questo tornerò più avanti - non solo ha inflitto 50.000 euro di multa alla piattaforma "Rousseau", avendo trasgredito a una serie di questioni, ma ha anche imposto una sfilza di condizioni che vorrei che i colleghi ricordassero. All'epoca il MoVimento 5 Stelle insorse nei confronti del Partito Democratico, in quanto il Garante era espressione di quel partito; quindi mettiamo un attimo le cose a posto. *(Commenti della senatrice Bottici).*

Che cosa ha detto il Garante alla piattaforma "Rousseau", tra le varie cose tecniche, dopo una serie di controlli fatti? Ha detto che esistono dei problemi con riferimento non solo alla riservatezza dei dati, ma anche all'autenticità dei risultati che vengono esplicitati con riferimento alle votazioni.

Noi voteremo a favore della proroga, ma lo facciamo perché riteniamo che debba essere prestata una grande attenzione su tali nomine, in quanto il compito del Garante per la *privacy* è importante per tantissimi motivi. Qualcuno li ha ricordati: se andate a leggere la relazione del Garante del 2018, vedrete che gli interventi che ci sono stati interessano il mondo di oggi, con riferimento non solo ai minori, ma anche - per esempio - alla *privacy* e al diritto di cronaca. Il Garante è intervenuto dicendo chiaramente che il modo morboso con cui le persone sono "sbattute" sulle pagine dei giornali o nei telegiornali, prima ancora che sia stato effettuato un accertamento della verità, lede la *privacy*.

Ricordiamo anche che il Garante è intervenuto sulla questione della fatturazione elettronica, voluta dal precedente Governo per la violazione che c'è stata con riferimento ai dati, soprattutto di carattere medico. L'Autorità è intervenuta anche con riferimento ai captatori informatici, i cosiddetti *trojan*, che vengono installati nel telefono e che possono scoprire praticamente tutto, dopodiché sui giornali magari finisce la notizia di una relazione extra-coniugale che, con le indagini, non c'entrava assolutamente nulla.

Il problema che si pone, dunque, non è solo ed esclusivamente quello di non farne un cimitero degli elefanti. Credo che questo periodo di tempo debba essere utilizzato per scegliere dei soggetti che comprendano la delicatezza dell'incarico. Tante volte si parla a vanvera dell'utilizzo mediatico, ma voglio dire con forza che la regolamentazione che attiene alla piattaforma Rousseau è importantissima. Mi permetto di raccontarvi l'ultimo caso di utilizzo della piattaforma e il modo distorto con cui sono state date le notizie alla stampa, ovvero il caso della mia Regione, l'Umbria.

In Umbria, sulla piattaforma Rousseau, si sono tenute le cosiddette regionarie...

BOTTICI (M5S). Di cosa stiamo parlando?

MODENA (FI-BP). ...a cui hanno partecipato, secondo il *blog* dei 5 Stelle, circa 800 persone, e poi si è tenuto un voto su un fantomatico patto civico, che ha interessato invece tutti gli iscritti alla piattaforma e ha fatto registrare circa il 60 per cento di voti a favore.

BOTTICI (M5S). Ma di cosa stiamo parlando?

MODENA (FI-BP). Un 60 per cento di sì, dunque, con il Movimento 5 Stelle è completamente imploso in Umbria (*Commenti dal Gruppo M5S*) e appare tutti i giorni sui giornali, solo ed esclusivamente perché non rientra nella verità quello che è stato detto, in modo anche artatamente falso. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Da una parte si è detto infatti che gli iscritti della piattaforma avevano votato, non specificando però che erano gli iscritti di tutta Italia, visto e considerato che quelli dell'Umbria sono solo 800. Credo che il Garante della *privacy* oggi debba tenere conto anche e soprattutto della manipolazione politica dei dati (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*), che vediamo quotidianamente e che vedo anche nella mia Regione. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

Credo che gli amici della Lega, che ho finalmente ritrovato nella stessa "baracca", debbano vedere la questione del Garante della *privacy* con riferimento a ciò che è successo quando è stata comminata la multa di 50.000 euro. Non si pone infatti la questione delle mamme o dei papà, o di quello che fa o dice Salvini: si pone qui la questione di un organismo che deve tutelare e proteggere quello che oggi è un bene essenziale e, se proprio deve intervenire, deve evitare che i piccoli siano costretti a pagare. I costi della *privacy* sono infatti una cosa bestiale per le aziende, per le imprese e per chi lavora, mentre diventano una cosa che viene superata a piè pari da chi ha disponibilità economiche e a cui magari non importa niente delle questioni relative alla *privacy*. La *privacy* è una delle più grandi disparità economiche e sociali di questo Paese: è un aggravio per i piccoli, mentre non viene considerata dai grandi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Ben venga allora la proroga. Sono sicura che sarà ben utilizzata, perché è un punto nodale della nostra società e dell'attuale fase politica. Annuncio quindi il voto favorevole, ben sapendo, però, di cosa andiamo a parlare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

LOMUTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli senatori, il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente, istituita con la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (cosiddetta legge sulla *privacy*) e successivamente disciplinata dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il Garante è anche l'Autorità di controllo designata ai fini dell'attuazione del regolamento generale dell'Unione europea n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali.

Si tratta di funzioni e competenze tanto importanti quanto delicate per la vita dei cittadini al tempo della trasformazione digitale e dell'immateriale. Lo ricordiamo *in primis* a noi stessi e ai futuri componenti del Collegio eletti dal Parlamento che, per i prossimi sette anni di carica, si occuperanno di controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al regolamento, alle leggi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, adottando provvedimenti, esaminando reclami, segnalando al Parlamento l'esigenza di adottare atti normativi di adeguamento alla sbalorditiva velocità delle innovazioni tecnologiche in materia. Non da ultimo, parteciperanno alle attività dell'Unione europea e internazionali di settore relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen ed altri. Il decreto-legge n. 75 del 7 agosto 2019 reca misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, prorogando la durata in carica del presidente e dei suoi componenti.

Si ricorda che, alla scadenza del 19 giugno 2019 del Collegio dell'Autorità, è stato consentito allo stesso di operare in regime di *prorogatio* fino al 17 agosto 2019, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre n. 5388. Infatti il regime di *prorogatio* non può avere durata superiore a sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio. Occorre inoltre evidenziare che nel predetto parere il Consiglio di Stato, in via interpretativa dell'articolo 1 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, ha sottolineato il termine di sessanta giorni ivi previsto come non ulteriormente prorogabile.

Alla luce del presente stato delle cose, quindi, il decreto-legge in esame è anche intervenuto al fine di scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante.

Per tutti questi motivi e per il lavoro svolto in Commissione giustizia e oggi in Assemblea, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, la mia comunicazione precedente è stata resa pensando che la trattazione di questo provvedimento terminasse intorno alle ore 19. Poiché invece non ci sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, propongo, dopo la votazione sull'articolo unico del disegno di legge in esame, di proseguire i nostri lavori fino alle ore 19, quando sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64».

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:**

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (Relazione orale) (ore 18,13)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 728.

Il relatore, senatore Bergesio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**BERGESIO, relatore.** Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame, approvato all'unanimità nella Commissione agricoltura, mira a valorizzare le cosiddette piccole produzioni locali che sono una realtà ormai consolidata nei territori delle regioni

Veneto dal 2008 e Friuli-Venezia Giulia dal 2011, individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola o ittica, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria, salvaguardando la tipicità e la tradizione locale e fornendo, inoltre, un'importante integrazione al reddito degli operatori.

L'Italia è il Paese delle biodiversità, dei mille prodotti agroalimentari, della qualità e delle eccellenze, sia nella produzione, sia nell'ambito della trasformazione. Tale proposta nasce proprio dalla considerazione che ci caratterizziamo, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche di qualità e per il fatto che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte, o meglio cortissime.

Questo provvedimento ha la grandissima ambizione di disciplinare il tema della valorizzazione e della vendita delle piccole produzioni locali agroalimentari per far sì che chi produce possa, avvicinandosi al consumatore, vendere direttamente garantendo anche e soprattutto la qualità del prodotto. Si pone quindi l'attenzione verso la qualità dei prodotti locali che sono maggiormente controllabili dai consumatori e sempre più freschi.

Appare allora opportuno favorire la diffusione dei prodotti - da un lato - assicurando una modalità semplificata ed economicamente sostenibile perché le aziende agricole o ittiche possano produrre e vendere questi prodotti; dall'altro, prevedendo adeguati controlli per garantire la genuinità e la salubrità degli stessi nell'interesse dei consumatori.

Lo sviluppo dell'agricoltura locale comporta lo sviluppo del territorio; la valorizzazione della tradizione; la conoscenza diretta dei produttori; la collaborazione tra produttore e consumatore finale; la possibilità di visitare e controllare le aziende direttamente, oltre al recupero di quei saperi e di quei sapori, dei gusti tipici degli alimenti e delle ricette tradizionali locali, dando così una possibilità ai nostri contadini, che sono degli eroi, e ai nostri consumatori uno strumento importante per promuovere, conoscere e valorizzare i prodotti del nostro territorio.

L'evoluzione della domanda del consumatore verso una maggiore sensibilità di prodotti territoriali è un elemento di maggiore competitività all'interno del nostro Paese e quindi produrrà sicuramente un valore aggiunto. Il consumo dei prodotti locali si affianca anche ad un valore simbolico, ad un valore culturale, identitario, sempre più avvertito nell'alimentazione, che riflette nella sua straordinaria varietà, la varietà geografica del nostro Paese che ha climi, terreni e produzioni diversi in tutta la penisola. A tanti diversi paesaggi corrispondono altrettanti paesaggi enogastronomici che gli italiani imparano sempre di più a conoscere, ad apprezzare e a valorizzare.

L'obiettivo di questa proposta è, oltre quello di valorizzare e promuovere il consumo dei prodotti del territorio, anche quello di sostenere le micro e piccole imprese ed economie territoriali a carattere familiare. Spesso, le nostre produzioni sono messe in difficoltà dalla concorrenza spietata del mercato globale, precludendo al consumatore la conoscenza delle produzioni autoctone.

Il nostro Paese è anche ricco di varie tecniche di lavorazione del prodotto, la cui denominazione addirittura varia da Provincia a Provincia, da Comune a Comune. È indispensabile, quindi, un'economia territoriale limpida e la proposta in esame trasparente tende proprio a questo. Il provvedimento in discussione non vuole che l'agricoltore o il pescatore diventino commercianti, anche perché questo impegno supplementare toglie tempo all'attività primaria (e lo svolgono benissimo le altre categorie); attività che molte volte è la passione di una vita. Ma gli si vuole dare un'occasione in più per avere un maggior sostegno al reddito derivante dalla sua attività.

La proposta in esame prevede che la vendita avvenga, quindi, rigorosamente per quantitativi limitati, entro massimali ben definiti, e in ambito locale (Provincia di produzione o Province contermini). Sono fatte salve tutte le disposizioni europee e nazionali vigenti in materia igienico-sanitaria, in materia di etichettatura e di prodotti agroalimentari a regime speciale (IGP, DOP, DOC, DOCG, biologici).

Il provvedimento dispone inoltre, in un'ottica di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti territoriali e nel rispetto delle attribuzioni costituzionali, che un apposito regolamento ministeriale fissi criteri e linee guida generali per i prodotti delle piccole produzioni locali, validi su tutto il territorio

nazionale, lasciando poi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle loro competenze, di emanare la disciplina specifica per i loro territori. A ulteriore garanzia, sullo schema di regolamento si prevede la preventiva acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Riteniamo necessaria l'approvazione di questo disegno di legge perché esso prosegue sulla strada indicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, guidato negli ultimi quattordici mesi dal ministro Centinaio, della riscoperta, della valorizzazione e della promozione delle diverse realtà agroalimentari italiane. La prima cosa per far conoscere e far rinascere soprattutto la nostra agricoltura è portarla a conoscenza non solo nel mondo ma, soprattutto, degli stessi italiani, in modo virtuoso, valorizzando il settore agroalimentare italiano.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo scritto della relazione al Resoconto della seduta odierna per ottimizzare i tempi dei lavori dell'Assemblea in relazione al contenuto dei singoli articoli. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, i senatori del Gruppo LeU voteranno a favore del disegno di legge al nostro esame, che, oltre a istituire il marchio delle piccole produzioni locali, compie in particolare un'operazione importante che riguarda - da una parte - la qualificazione delle produzioni dei piccoli imprenditori agricoli e - dall'altra - l'introduzione di alcune facilitazioni burocratiche per le piccole aziende.

Anche noi avevamo depositato una proposta di legge che riguardava l'istituzione del marchio e nel nostro caso si parlava di «prodotto di fattoria». Certamente sull'introduzione dei marchi bisogna essere molto attenti per evitare confusione. Ma certamente bisogna fare in modo che non sia soltanto un'operazione di facciata e rappresenti effettivamente il vantaggio per quelle aziende agricole che sono perlopiù molto piccole nelle aree interne e che intendono, appunto, commercializzare nel proprio territorio di riferimento le produzioni esclusivamente aziendali. Ovviamente il provvedimento fa riferimento non solo ai prodotti, ma anche a tutto il ciclo della trasformazione: è e può rappresentare uno strumento importante e un'occasione per qualificare le produzioni dei piccoli imprenditori agricoli e soprattutto facilitarne la conoscenza sul mercato locale. Per questo motivo, bisogna saper gestire bene i marchi per evitare che vi sia troppa confusione.

Sono certamente positive anche le semplificazioni e l'introduzione di facilitazioni burocratiche, per l'utilizzo - ad esempio - dei locali aziendali o della propria abitazione come laboratorio di produzione; possibilità oggi gravata da una serie di adempimenti igienico-sanitari spesso insostenibili per il piccolo agricoltore, che negli anni - vorrei dire - hanno rappresentato di fatto un ostacolo a poter continuare la produzione di alcuni prodotti molto di nicchia e tradizionali.

Il successo di questo lavoro - lo dico al relatore e a tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione del disegno di legge in Commissione agricoltura - è in gran parte legato alla capacità che poi dimostreranno le Regioni e il Ministero delle politiche agricole di pubblicizzare adeguatamente il marchio, per evitare confusioni e abusi, e soprattutto farlo riconoscere ai consumatori. È una questione decisiva in quanto - torno a ripetere - noi siamo già pieni di marchi di qualità di tutti i tipi, spesso difficilmente comprensibili per il consumatore stesso. È una proposta importante perché fa i conti con le nostre agricolture: in Italia non vi è infatti una sola agricoltura, vi sono tante agricolture che, per fortuna, sono assolutamente legate al territorio, alle identità locali - e a queste debbono essere ancor di più collegate - e quindi può aiutare anche la sopravvivenza delle piccole aziende agricole. Ciò però certamente non risolve, come il relatore sa perfettamente, una crisi che ancora rimane profonda, su cui bisogna mettere in campo una serie di strumenti, e che riguarda un po' tutto il sistema agricolo. Serve altresì una politica assolutamente decisa in questo senso da parte del Governo per le aree interne e marginali. Queste realtà sono strategiche per l'assetto ambientale del Paese. In questi giorni e in queste ore, mentre a New York si sta svolgendo il *Summit* sul clima, ricordiamo che in casa nostra intervenire e preservare contro l'abbandono e il dissesto, per la valorizzazione e la rivitalizzazione delle aree interne, è una battaglia assolutamente decisiva anche per la lotta ai cambiamenti climatici. Nelle realtà delle aree interne e marginali, che sono in qualche modo, anche un po' per i nostri paesaggi, per la nostra cultura e per le nostre tradizioni, forse la vera Italia, l'abbandono delle terre, dei borghi e dei paesi prosegue, con costi assolutamente pesanti per tutta quanta la collettività e che paghiamo tutti. Ciò non ci permette di fare in modo che il Paese possa davvero fare un grande passo in avanti.

Per concludere, voteremo convintamente a favore del provvedimento, ma serve accompagnarlo con

un'azione forte delle Regioni e soprattutto un'azione forte da parte del Governo d'investimento sulle tante nostre agricolture: sulle piccole agricolture, sulle piccole aziende e soprattutto sulle aree interne che rischiano davvero l'abbandono. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Nencini).*

[LA PIETRA \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli membri del Governo, esattamente un anno fa in Commissione agricoltura è cominciato l'*iter* per l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, con lo scopo di permettere ai tanti imprenditori agricoli e ittici di poter incrementare il loro reddito con la produzione e la vendita di piccole quantità di prodotti provenienti dalle coltivazioni o allevamenti delle loro aziende. Oggi, finalmente, dopo tanti rinvii approda al Senato per l'approvazione finale. Un disegno di legge di buon senso, condiviso e votato all'unanimità in Commissione, a testimonianza del fatto che, da una parte, il provvedimento è condiviso ma, dall'altra, che non esistono steccati ideologici quando si tratta di legiferare nel merito delle produzioni agricole ed agroalimentari.

Colleghi, non è cosa da poco. Nonostante cambino le maggioranze, mi auguro che lo spirito che in questo anno e mezzo ha guidato il lavoro in Commissione rimanga lo stesso. Per questo colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i colleghi della Commissione per il lavoro svolto e, in particolare, il presidente Vallardi per come ha svolto fino a oggi il suo ruolo, che spero possa continuare a svolgere anche in futuro.

Sicuramente su temi più generali abbiamo opinioni diverse e su alcuni posizioni anche distanti, ma continueremo con l'atteggiamento avuto fino ad oggi.

Voteremo e sosterrremo tutti gli atti che riteniamo validi, mentre contrasteremo quelli che riteniamo inutili per il comparto agricolo.

A questo proposito, auspichiamo che a breve possa tenersi un incontro con il neoministro Bellanova - che purtroppo non vedo in Aula - per capire quali saranno le linee della politica agricola di questo nuovo Governo. Non ci sono piaciute alcune dichiarazioni lette sulla stampa, riguardanti la volontà del neoministro di aprire agli OGM e il totale apprezzamento del CETA (Comprehensive economic and trade agreement). Sia ben chiaro: Fratelli d'Italia è favorevole, in linea di principio, ad accordi di libero scambio, ma a condizione che tutelino il *made in Italy* e convengano alla nostra Nazione. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

Credo che nel merito di entrambe le questioni, quindi, debba esserci un dibattito approfondito per declinare meglio la posizione: non possiamo lanciare a mezzo stampa ipotesi o conclusioni senza prima aver fatto passaggi negli opportuni luoghi di discussione istituzionale.

Torniamo però al merito del provvedimento che ci accingiamo a votare oggi. È un provvedimento di buon senso e, se ben applicato e ben declinato nelle varie realtà territoriali, permetterà ai piccoli imprenditori agricoli e ittici non solo d'incrementare il proprio reddito, ma anche di conservare prodotti particolarmente tipici del territorio non riproducibili in scala industriale. Tutto questo permetterà di tutelare le tradizioni e l'identità di tanti territori, soprattutto montani e svantaggiati, e di mantenere prodotti e piatti dell'agroalimentare che rappresentano la specificità e la bellezza della nostra Nazione.

Il provvedimento ha quindi l'obiettivo di promuovere i prodotti locali con la creazione di una specifica indicazione in etichetta che si baserà su alcuni principi fondamentali: la sicurezza igienico-sanitaria del prodotto; una sua limitata produzione, finalizzata all'incremento del reddito; una commercializzazione del prodotto solo in ambito locale e derivante esclusivamente dalla diretta produzione delle materie prime; la possibilità di commercializzare solo prodotti tipici ben identificati.

Tutto il senso del provvedimento è ben riassunto nel comma 2 dell'articolo 1, dove testualmente si legge che con la dizione PPL (piccole produzioni locali) «si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini». Questa è quindi la *ratio* della legge.

I successivi articoli poi declinano alcuni aspetti d'attuazione, l'ambito d'applicazione, la modalità di etichettatura, la costituzione del marchio PPL, le regole per consentire un consumo immediato e la vendita diretta, i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, compresi quelli strutturali dei locali destinati alle attività. Importante per la promozione, inoltre, è l'istituzione di una sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero.

Vorrei soffermarmi su due aspetti fondamentali per la buona riuscita degli scopi che la legge si prefigge: la formazione e il controllo. Importanti saranno l'applicazione e la realizzazione di quanto previsto all'articolo 9, relativo ai corsi di formazione. La *ratio* della legge viene ben esplicitata al comma 3 del medesimo articolo: «I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita delle PPL (...)». Mi consentirete un semplice esempio: ciò significa che se un imprenditore agricolo ha alcuni alberi da frutto e vuole produrre piccole quantità di marmellata lo può fare usando normali pentole di cottura in una normale cucina, senza investire migliaia di euro in attrezzature specifiche, purché usi le buone prassi di igiene che tutelano la salute del consumatore. Si tratta insomma di usare il buon senso della madre e del padre di famiglia abbinati alla tradizione culinaria rurale per attuare le buone prassi: perdonatemi la semplificazione dell'esempio, ma era necessaria per spiegare con immediatezza il concetto.

Conseguentemente all'applicazione puntuale dell'articolo 9 sui corsi di formazione, vorrei anche soffermarmi sul 10, in cui si definisce l'attività di controllo. Premesso che è indispensabile tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori, occorrerà sensibilizzare gli organi di controllo, nel senso che occorre ben spiegare agli operatori di questi organismi la *ratio* della legge. Mi riferisco a una *ratio* che vuole introdurre una metodologia di produzione basata sulle buone pratiche della cucina rurale (perdonatemi anche in questo caso la semplificazione): è come controllare prodotti fatti dalla nonna o dal nonno, e questo rappresenta uno scoglio abbastanza ostico da superare, in quanto chi dovrà controllare le piccole produzioni locali dovrà cambiare l'approccio con cui ha agito fino a oggi. Su questo punto sarà indispensabile avvalersi dell'esperienza che le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia hanno acquisito già da alcuni anni grazie ad una legge regionale che va proprio in questa direzione. Pertanto, ricapitolando, il testo si incentra su formazione finalizzata all'uso di buone pratiche e contestualmente definizione di un nuovo approccio per chi deve attuare i controlli. Se le due cose non convergeranno, rischiamo di vanificare lo scopo di questa legge.

Ciò detto, non volendomi dilungare oltre sulla spiegazione dettagliata del provvedimento, peraltro ben esplicitato dal relatore, per quanto detto e per il lavoro svolto in Commissione in questi dodici mesi, che - lo ripeto - hanno visto il contributo e la condivisione complessiva di tutti i commissari, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az*).

[TARICCO \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TARICCO \(PD\)](#). Signor Presidente, il Gruppo PD condivide il provvedimento in esame e la decisione di permettere a tante piccole imprese di gestire determinate produzioni locali in modo semplificato (in un contesto di grande garanzia sulla qualità, offerto dalla collaborazione con il mondo della sanità locale) e con un marchio che le caratterizzi, nonché di offrire a tanti piccoli agricoltori e produttori la possibilità di valorizzare al meglio le loro produzioni. Crediamo che questo sia un dato positivo, come già detto in altri interventi, soprattutto tenendo conto del contesto territoriale nel quale siamo inseriti, fatto di tante aree interne, montane, collinari e pedemontane, che con il testo in discussione possono veramente esprimere delle produzioni piccole ma assolutamente significative per i consumatori e per la tenuta economica di queste aziende e di questi territori.

Esprimeremo quindi un voto favorevole sul provvedimento in discussione anche per il clima di grande collaborazione vissuto in Commissione nei lavori relativi a questo provvedimento, che per inciso ha fatto sì che dei trenta emendamenti da noi presentati tutti sono stati o approvati o assorbiti in altri emendamenti. Crediamo sia un dato significativo di come bisognerebbe sempre lavorare su provvedimenti che reputiamo utili per il territorio.

Come detto, il testo in esame dà alle aziende la possibilità di confezionare particolari produzioni, con

deroghe sul piano amministrativo e della semplificazione sotto il controllo delle ASL. È prevista un'etichettatura e la promozione di questi prodotti attraverso un paniere che sarà poi garantito da un marchio che sarà portato avanti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Tutto questo in un ambito di assoluta compatibilità con la protezione delle denominazioni d'origine, con le indicazioni geografiche protette, con le specialità tradizionali garantite e con i regolamenti comunitari che sovrintendono la materia, come il regolamento n. 852 del 2004 e tutti gli altri. Sono garantiti da apposite linee guida che verranno varate da un decreto i requisiti strutturali, le garanzie di sicurezza del prodotto e le attività di prevenzione e di formazione; è previsto un sistema di controllo e di sanzioni molto puntuale e preciso. Come si diceva prima, stiamo parlando di piccole produzioni locali che saranno commercializzate nella provincia di produzione e in quelle contermini. Anche alla luce delle esperienze delle Regioni che lo hanno già sperimentato, riteniamo che questo meccanismo possa dare risposte interessanti per tutta una serie di reti d'impresa che potranno veramente valorizzare al meglio le loro produzioni.

Crediamo possa essere un provvedimento molto utile. Ci sarà ancora da lavorare perché è previsto un decreto che vada a definire, insieme alle linee guida, le quantità, le modalità e le prescrizioni previste per garantire queste produzioni. È, quindi, previsto un lavoro che coinvolgerà ancora le Commissioni per definire in modo puntuale tutte le regole del gioco, ma vogliamo scommettere sul provvedimento proprio per creare condizioni migliori che permettano di valorizzare al meglio tante nostre produzioni. Proprio per questo motivo, il voto del Partito Democratico sarà favorevole e vogliamo scommettere con fiducia sulle opportunità che daremo a queste imprese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bergesio).*

[VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, innanzitutto ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto per le loro dichiarazioni di voto favorevoli su questo provvedimento targato Lega-Salvini Premier.

L'esame del disegno di legge sulle piccole produzioni locali è iniziato più di un anno fa e l'*iter* in Commissione, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, è stato molto partecipato. Ha riscosso l'approvazione unanime in Commissione e il favore di tutti i portatori di interesse del mondo agricolo e agroalimentare.

L'obiettivo principale del disegno di legge è offrire delle opportunità a chi vuole iniziare un'attività di produzione o di vendita in quantità limitate di prodotti tipici locali. Principalmente ne usufruiranno tante imprese agricole medio-piccole. Tale obiettivo verrà raggiunto permettendo a tanti produttori agricoli di vendere direttamente in ambito locale e provinciale o di province contermini (quindi all'interno della propria Regione) i prodotti di loro primaria produzione.

L'idea delle piccole produzioni locali nasce dal fatto che il nostro Paese è caratterizzato da moltissime piccole produzioni artigianali e alimentari tipiche e di qualità, ma anche dal fatto che i consumatori dimostrano sempre più interesse verso i prodotti genuini locali provenienti da filiere corte o cortissime: in questi casi non parliamo di chilometro zero, ma di metro zero.

L'introduzione delle PPL darà un notevole aiuto alle azioni contro l'abbandono dei territori cosiddetti difficili, che spesso e volentieri sono le zone di montagna, dove in questi ultimi anni - lo sappiamo per le note vicende - si è registrato spesso e volentieri un grosso esodo verso le comodità delle città. Il fenomeno dell'abbandono delle montagne e la conseguente incuria del territorio hanno comportato l'inevitabile conseguenza di un maggior dissesto idrogeologico. È risaputo che la cura del territorio è fondamentale per prevenire soprattutto i fenomeni franosi, che sono sempre più frequenti negli ultimi anni. Di sicuro va sottolineato che la cura dei territori di montagna è oggi ancora più importante visto quanto sta succedendo e che è ormai comprovato. Mi riferisco ai cambiamenti climatici, che dobbiamo combattere con il presidio del territorio. Sicuramente le piccole produzioni locali daranno una mano a chi vuole rimanere sul territorio.

La realizzazione delle PPL aiuterà ad aprire delle piccole attività di vendita dei nostri prodotti della montagna. Pensiamo alle tante malghe dove si allevano le mucche da latte e si producono formaggi.

Con questo disegno di legge gli agricoltori o gli allevatori potranno vendere direttamente i loro prodotti, ammesso però che si riesca a produrre. Se infatti non riusciremo a contenere il fenomeno dei lupi e della fauna selvatica, nei recinti degli allevatori rimarrà ben poco a fine stagione per fare le piccole produzioni locali. Signor Presidente, se non affrontiamo quanto prima il problema del fenomeno della fauna selvatica e prevalentemente dei cinghiali che divorano tutto ciò che per loro è commestibile, sarà difficile fare raccolti e, di conseguenza, piccole produzioni locali. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non lo dico con polemica, ma perché credo effettivamente sia un problema. Quando in passato ai cacciatori era consentito di fare il loro mestiere i cinghiali vivevano in alta montagna, nei boschi. Oggi è diverso: per vedere i cinghiali basta andare nelle periferie delle città. Anche a Roma, ad esempio, in via Cortina d'Ampezzo, se ne sono visti parecchi. Mi permetta, signor Presidente, ma qui a Roma i cinghiali svolgono un'importante funzione sociale: spesso non da soli, ma in *team* con i gabbiani, mangiando i rifiuti abbandonati lungo le strade, aiutano l'AMA (la società che si occupa della gestione dei rifiuti romani) a tenere pulita la città. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Se vogliamo veramente conservare i presidi nelle zone difficili dei nostri territori di montagna, dobbiamo anche dare a chi ha intenzione di viverci gli strumenti per poter sopravvivere.

Mi rivolgo allora al ministro Costa, ma anche al ministro Bellanova (che oggi non è presente qui in Aula, ma che è rappresentato dal sottosegretario L'Abbate, che saluto): provate ad andare a parlare con i nostri agricoltori e allevatori di montagna, al Nord, come al Centro e al Sud, e fatevi raccontare le loro esperienze per capire cosa provano quando vedono distrutti i loro raccolti dai cinghiali o quando vedono le loro greggi decimate o addirittura distrutte dall'attacco dei lupi. È impossibile oggi in montagna o in collina continuare a fare agricoltura e allevamento in queste condizioni. Serve urgentemente calendarizzare le modifiche alla legge sulla caccia, la n. 157 del 1992.

Tornando alle piccole produzioni locali, siamo convinti che la vendita diretta dei prodotti incentiverà anche il turismo. L'abbinamento tra agroalimentare e turismo ha fatto in modo che le esportazioni dei nostri prodotti siano aumentate nel 2018 di quasi il 6 per cento. È stata ottima la scelta del precedente Governo di abbinare agricoltura e turismo con una decisione del ministro Centinaio, al quale va il mio ringraziamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questo perché i turisti, quando arrivano nel nostro Paese, visitano, assaggiano, conoscono, apprezzano e poi inevitabilmente comprano i nostri prodotti, perché sono buoni, sani e genuini. Nel nostro Paese ci sono oltre 800 prodotti agroalimentari tra DOP e IGP. Oltre a questi abbiamo poi una miriade di prodotti di nicchia quasi sempre tramandati dalla tradizione culinaria dei nostri nonni e dei nostri padri che ora, grazie alle piccole produzioni locali, possono essere sicuramente riscoperti e valorizzati.

Con le piccole produzioni locali diamo una grossa mano soprattutto ai tanti giovani che vogliono intraprendere una loro attività nel mondo agricolo perché, se guardiamo attentamente il provvedimento, le PPL sono il primo vero esempio di semplificazione burocratica, nell'ottenimento delle autorizzazioni e nel rapporto con le ASL. Con questa legge ora i tecnici delle ASL aiuteranno, daranno consigli e accompagneranno idealmente per mano chi vuole intraprendere un'attività. Le unità sanitarie locali passeranno da una funzione che prima era di controllo e repressiva ad una funzione di controllo ed educativa, con un nuovo rapporto tra cittadino e istituzione, per cui i funzionari ASL diventeranno amici di chi vuole avviare un'attività.

Le PPL avranno con questa legge un *iter* autorizzativo molto leggero, che prevede anche e soprattutto delle deroghe dal punto di vista urbanistico. D'altronde prima era difficile rispettare gli *standard* urbanistici nei paesini o nelle malghe di montagna. Inoltre, iniziare un'attività costerà oggi molto meno anche dal punto di vista economico: non servirà più andare in banca con il cappello in mano, indebitandosi fino al collo. Per avviare un'attività oggi basterà avere capacità, conoscenza e tanta voglia di fare. Rimarranno invece stringenti e andranno rispettati gli *standard* igienico-sanitari, garanzia di prodotti sani e di qualità.

Le PPL già funzionano molto bene da parecchio tempo in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. Le PPL funzioneranno perché i nostri prodotti, i prodotti della nostra storia, della nostra cultura e della nostra tradizione culinaria hanno già avuto un importante riconoscimento. La dieta mediterranea, infatti, conosciuta in tutto il mondo, è già patrimonio immateriale dell'umanità: lo sappiamo tutti e lo

ripetiamo spesso in quest'Aula. Il mangiare bene italiano è conosciuto in tutto il mondo.

Con le PPL aiuteremo e - spero - riusciremo a spostare l'attenzione dalle cattive abitudini dei *fast food* e del cibo fatto con prodotti di bassissima qualità e prezzo alla cultura del cibo e dello *slow food*, che è cultura non solo del mangiar piano, ma anche del mangiare sano e bene, con cibi di qualità preparati con metodi sani e tradizionali. Finalmente, grazie alle piccole produzioni locali, possiamo riscoprire tutto il cibo che preparavano i nostri nonni e genitori nelle fattorie di tutta Italia.

Signor sottosegretario L'Abbate, approfitto della sua presenza per fare una riflessione. Speravo che fosse oggi presente in Aula il ministro Bellanova che, nel corso della trasmissione «Otto e mezzo», del 17 settembre ho ascoltato fare un passaggio sugli OGM, dicendo di voler aprire un confronto con le parti sociali sul tema.

Ciò, signor Sottosegretario, mi ha un po' spaventato, perché, secondo me, se esiste il *made in Italy*, se la dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità, se abbiamo oltre 800 eccellenze tra DOP e IGP e se, come è stato accertato da tutte le associazioni di categoria, si è verificato un aumento del 6 per cento delle esportazioni di generi alimentari, è proprio perché nel nostro Paese, fino a oggi, gli OGM sono vietati. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questo deve essere sicuramente motivo di riflessione.

Gli OGM lasciamoli tranquillamente al Canada, così come, magari, anche la trattativa sul CETA. Infatti, alla fine, cosa importiamo di buono dal Canada che noi non abbiamo? Al massimo importiamo il grano maturato con i glifosati, che è meglio lasciare tranquillamente là. Gli OGM possiamo lasciarli all'Ucraina, al Canada e agli Stati Uniti, che tanto, con l'*italian sounding*, possono copiare i prodotti e farli anche con gli OGM. Noi non vogliamo assolutamente tutto questo.

C'è un esempio che, secondo me, ci può aiutare a rendere l'idea di cosa sono gli OGM. Se noi prendiamo un gregge di pecore e mettiamo dentro i lupi, questi in una o due notti mangeranno tutte le pecore. La stessa identica cosa succederà nel momento in cui importeremo gli OGM nel nostro Paese: nel giro di uno o due anni gli OGM riusciranno a contaminare tutti i prodotti del *made in Italy*. A quel punto, di *made in Italy* non avremo assolutamente più nulla. Questo è motivo di riflessione. Chi si avvantaggerà grazie agli OGM? Sicuramente non i nostri agricoltori, che riescono a fare reddito con il *made in Italy*: verranno avvantaggiate le multinazionali, che da diversi anni stanno spingendo in questa direzione.

Signor Sottosegretario, faccia riflettere il ministro Bellanova, perché se il Ministro non ci ripenserà su questo provvedimento sicuramente...

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, la invito a concludere perché ha già abbondantemente sfiorato il tempo a sua disposizione.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Mi avvio a concludere con un accorato appello per difendere anche il suo mangiar sano, signor Sottosegretario, e non solo quello di noi senatori. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Signor Sottosegretario, se non ferma il ministro Bellanova, saranno gli agricoltori italiani a farlo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[MAGORNO](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGORNO (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, recante «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», costituisce sicuramente un provvedimento di grande interesse per i territori e l'economia rurale del nostro Paese.

Si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare e vale la pena sottolinearlo perché è giusto che il Parlamento si riappropri della sua potestà di legiferare, in particolare su ambiti come quello di cui oggi discutiamo.

L'economia rurale riveste un'importanza strategica, perché incide su diverse problematiche che attanagliano questo nostro tempo. Mi riferisco al tema dello spopolamento delle aree interne, al rilancio delle microfiliere territoriali, alla manutenzione del territorio, che è la principale arma di contrasto del dissesto idrogeologico.

«Saperi e sapori» è molto di più di uno slogan. Sappiamo benissimo che il nostro Paese si caratterizza

moltissimo per la presenza di numerose straordinarie piccole produzioni alimentari, tipiche, di qualità, che rappresentano un elemento attrattore come pochi di turisti e visitatori. La globalizzazione e l'industrializzazione alimentare hanno avuto come effetto, quasi si trattasse di un anticorpo, quello di valorizzare i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte e cortissime e da piccole produzioni locali. Io vengo da una terra straordinaria da questo punto di vista. La sola Calabria può vantare centinaia di produzioni locali di piccolissima dimensione, figlie di tradizioni che non hanno un disciplinare scritto ma una consuetudine che si tramanda. Certo, non poche sono le difficoltà nel mandare avanti produzioni di questo tipo, strette dalla prepotenza delle grandi produzioni; ma sappiamo che questo connubio tra tradizione ed enogastronomia può innescare opportunità virtuose per i nostri territori. Quelle che banalmente noi abbiamo sempre schernito come sagre oggi costituiscono un valore aggiunto, perché innescano la curiosità per tradizioni che rischiano di scomparire.

Ecco perché la proposta di legge in sé rappresenta un buon punto di compromesso, anche grazie al lavoro svolto in Commissione. Si è lavorato perché ci fosse un giusto equilibrio, perché si andasse al cuore della criticità, per avere una prospettiva di sviluppo anche per i territori. È chiaro che questo tipo di proposta rivolge prevalentemente la sua attenzione alle aree interne, a quelle più fragili e più deboli del nostro Paese. Dare un quadro normativo organico a questo argomento di economia alimentare vuol dire investire in sicurezza e in promozione turistica. Si parla sempre più spesso di economia circolare e di superamento degli attuali *cliché* in materia di sviluppo. Le nostre piccole produzioni locali valgono moltissimo; ce lo dicono le organizzazioni di categoria, ce lo dicono i rapporti dei principali istituti di ricerca del settore, ce lo dice la percezione che abbiamo, anche da amministratori che negli ultimi anni hanno visto crescere partecipazione e attenzione proprio agli eventi fieristici e alle sagre. Non è quindi più un fenomeno di nicchia o, peggio, un segmento in declino. Avere un'economia territoriale che asseconi queste piccole produzioni e che inneschi una dimensione distrettuale su base comprensoriale può aiutare a far uscire dalla marginalità intere aree, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

Siamo quindi convinti che il Governo nazionale debba seguire con attenzione questo dibattito parlamentare e debba far proprio, a partire dalla prossima legge di bilancio, la *ratio* di questo lavoro, per promuovere adeguatamente e con risorse lo sviluppo legato a queste produzioni. Vanno create le condizioni per una maggiore facilità di commercializzazione dei prodotti di questa tipologia, evitando speculazioni e atteggiamenti ostativi propri della grande distribuzione organizzata, che possono togliere ossigeno a questo progetto. Siamo convinti che il nuovo corso del Governo, con questo Ministro che abbiamo messo in campo, in particolare nel settore agricolo, possa rappresentare una vera opportunità di crescita in quest'ambito. Ecco perché l'approvazione di un provvedimento del genere costituisce un buon punto di partenza per affrontare nel merito le questioni che attengono a una dimensione territoriale troppo spesso marginalizzata. Serve un intervento organico di tutela, di *marketing*, di interconnessione con altre discipline, perché le piccole produzioni locali sono un po' come la crisalide: per diventare farfalla e quindi per poter portare sviluppo hanno bisogno di un ambiente in grado di sostenere lo sforzo che tanti piccoli produttori fanno. Noi abbiamo bisogno di fare rete, abbiamo bisogno che sindaci, organizzazioni di categoria, *pro loco*, enti di promozione escano da una dimensione campanilistica e siano in grado di fare sistema. Solo così il piccolo può diventare bello, sostenibile e in grado di produrre vera ricchezza per il territorio.

Se la dimensione rimane quella della difesa del perimetro di contrada, non si va da nessuna parte. Il Parlamento offre una base normativa che può andare al di là delle altre iniziative di sostegno e sono certo che questo nuovo quadro politico possa essere più funzionale ad un disegno di rilancio delle aree interne e alla capacità di rendere competitive le nostre piccole produzioni locali e più forti i territori, che fino ad oggi sono stati marginalizzati. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

**BATTISTONI** (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BATTISTONI** (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare questo importante disegno di legge, che va a favore dei nostri piccoli agricoltori. È un inizio, per dar modo ai

nostri agricoltori di diversificare il loro reddito. Signor Presidente, oggi avrei però gradito che fosse presente in Aula il Ministro competente, anche per poter cominciare ad affrontare tutte le questioni che riguardano l'agricoltura. In particolare, il nostro comparto agricolo ormai da troppi anni è soggetto a continue emergenze, di ordine climatico o batteriologico. Abbiamo ancora gli annosi problemi della Xylella, della cimice asiatica e dei cambiamenti climatici, che purtroppo sono ormai diventati una costante per i nostri agricoltori cui, non da ultimo, si è aggiunto con sempre maggior forza il problema dei danni da fauna selvatica, tanto che ormai le Regioni non riescono più a far fronte al loro risarcimento.

Manca quindi un modello di agricoltura, per un suo rilancio a livello nazionale e internazionale: purtroppo stiamo gestendo l'agricoltura italiana soltanto attraverso decreti emergenziali. Ultimamente è stato approvato il cosiddetto decreto emergenza, per affrontare il problema della Xylella e quello dei nostri produttori di latte, per cui abbiamo visto le proteste dei pastori sardi pochi mesi fa. È stato dunque varato un decreto-legge, le cui misure però non sono ancora in essere, perché mancano i decreti attuativi. Mi auguro, quindi, signor sottosegretario L'Abbate, che quanto prima possano essere pronti tali decreti in modo da cominciare ad offrire risposte concrete.

Il Gruppo Forza Italia, peraltro, ha chiesto una linea chiara sui vari piani di sviluppo rurale, perché non è possibile avere un'Italia a diverse velocità nella spesa dei fondi strutturali. Purtroppo, l'unica fonte di finanziamento certa è quella che passa attraverso le Regioni e lo strumento del Piano di sviluppo rurale, ma abbiamo Regioni che riescono a spendere e Regioni che non riescono a farlo. Quindi, secondo me sarebbe utile dare delle linee guida ben precise sul modello generale di agricoltura, anche nei confronti delle Regioni. L'agricoltura non ha bisogno di essere aiutata, ma di essere tutelata e messa in condizione, per quel che riguarda i costi di produzione, di essere all'altezza delle altre Nazioni. Ci troviamo infatti di fronte ad un importante appuntamento, l'approvazione della Politica agricola comune (PAC), e vediamo che, nei diversi pilastri, la nostra agricoltura, soprattutto quella di qualità e non quantitativa, potrebbe essere fortemente penalizzata. Quindi, anche in questo caso auspico un'azione forte su Bruxelles, perché i nostri agricoltori e la nostra agricoltura non abbiano a rimetterci.

L'agricoltura ha poi bisogno di agevolazioni fiscali e uscite come quella del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha parlato dell'eliminazione delle agevolazioni sui carburanti agricoli, rappresentano un grosso danno per la nostra agricoltura, perché i nostri agricoltori diventeranno ancora meno competitivi nei confronti dei colleghi europei e mondiali. Queste cose devono essere evitate, perché già solo nell'annunciarle possono creare molteplici problemi e soprattutto aumentare i costi di produzione per i nostri agricoltori.

Basta parlare di tasse, come ha fatto il Ministro della pubblica istruzione, perché tassare una merendina non significa soltanto incentivare una sana alimentazione: dietro una merendina ci sono i nostri produttori di latte, i nostri produttori di nocciole. Credo quindi che sia molto più importante puntare su una sana educazione alimentare per dare modo di diversificare la nostra alimentazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il provvedimento in esame va invece nella direzione giusta. Abbiamo lavorato un anno, come ricordava il presidente Vallardi, e ringrazio tutti i colleghi che, con i loro contributi, hanno dato indicazioni e apportato miglioramenti all'impianto generale di questo provvedimento. Penso che questa sia la modalità giusta per agevolare i nostri imprenditori. Chi tutela le piccole produzioni agricole tutela la nostra storia, la nostra conoscenza, la nostra identità culturale; anche la trasmissione delle nostre ricette, dei nostri prodotti tradizionali può veramente aiutare i nostri produttori agricoli.

Detto ciò, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, il provvedimento avente ad oggetto le piccole produzioni agroalimentari locali, di cui oggi ci occupiamo, peraltro in un clima di grande condivisione, come ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, ha come tratti distintivi, previsti all'articolo 1, la



territorialità, la vendita diretta, il consumo immediato e le ridotte quantità distributive.

Com'è noto, l'agricoltura italiana è caratterizzata da una grandissima varietà di prodotti, di ambienti e di tradizioni culturali; ma il grande valore aggiunto dell'agroalimentare italiano è rappresentato dal carattere artigianale e dall'elevato ricorso alla tradizione.

Per consentire agli operatori di utilizzare al meglio il valore dei loro prodotti, da tempo esistono a livello comunitario specifiche certificazioni con il sistema delle indicazioni geografiche (DOP e IGP), con il sistema delle specialità tradizionali garantite (STG) e con l'adozione del regolamento dell'Unione europea n. 848 del 2018 sul biologico e la relativa etichettatura.

Dopo un lungo periodo, caratterizzato dal prevalere del modello di produzione e di consumo di massa, il diffondersi di nuove sensibilità ha rafforzato e amplificato l'interesse per i generi agroalimentari tradizionali e tipici. Anche per questo motivo aumenta il numero di generi e operatori coinvolti nella produzione, commercializzazione, tutela, valorizzazione e controllo. Aumenta anche il volume di affari e dunque le prospettive - o almeno le speranze - riposte nelle piccole produzioni agroalimentari locali, che solo fino a pochi anni fa sembravano destinate ad essere dimenticate in quanto sinonimo di arretratezza e che ora, invece, vengono spesso indicate come soluzione dei problemi di un mondo agricolo sempre più in difficoltà e incentivo per molti giovani imprenditori.

La necessità di un impegno per la valorizzazione del settore agroalimentare locale e tipico trova le sue ragioni nella profonda convinzione che tale settore rappresenti uno degli elementi strategici di rilancio del mondo rurale e di conseguenti opportunità di sviluppo economico. Le imprese agricole e agroalimentari, soprattutto quelle di minori dimensioni ubicate in aree svantaggiate e marginali, come quelle montane, vedono nel prodotto tipico locale non solo la possibilità di ritagliarsi uno spazio sul mercato sempre più esposto a una concorrenza spietata, ma anche l'occasione di recuperare parte del valore aggiunto sottratto nel tempo dall'ascesa dell'industria e della grande distribuzione organizzata. All'origine di ciò vi è lo stretto e profondo rapporto che il prodotto tipico e la sua creazione hanno con il territorio; un rapporto che coinvolge il capitale naturale, culturale, umano e sociale.

In tale ottica, la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali assume un significato, e quindi una valenza, che va oltre la semplice commercializzazione, configurandosi come un processo in grado di creare un valore più ampio, comprensivo anche di elementi extraeconomici.

Occorre però considerare alcuni aspetti, ovvero il legame della tipicità con il territorio e l'importanza delle risorse territoriali specifiche del processo produttivo (come richiamato dall'articolo 5 del disegno di legge che stiamo trattando) il carattere collettivo derivante dal coinvolgimento di una pluralità di attori e il legame con la comunità locale che conferisce al prodotto tipico una valenza che va al di là delle imprese che lo commercializzano e che interessa in generale la società e la popolazione del luogo. Il prodotto agroalimentare locale, quindi, intrattiene con il suo territorio di origine un legame privilegiato che si traduce nell'impiego di risorse specifiche del luogo da cui spesso deriva un miglioramento della sua qualità.

L'articolo 8 del disegno di legge istituisce un'apposita sezione nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, finalizzata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. Ciò costituisce una strategia efficace per il conseguimento di molteplici obiettivi sia di carattere economico, come la rivitalizzazione delle colture tipiche, la diversificazione delle produzioni e l'acquisizione di nuovi sbocchi di mercato, sia di carattere socio-culturale, come il recupero delle tradizioni e della cultura locale, ma anche il rafforzamento dell'identità del territorio. Favorire le piccole produzioni agroalimentari rappresenta quindi un elemento decisivo per lo sviluppo endogeno dei sistemi territoriali.

La valorizzazione delle tipicità, infatti, integra la funzione meramente produttiva delle attività agricole, apistiche e ittiche con nuove e diverse funzioni, tra cui la tutela dell'ambiente e del territorio - anche a contrasto del dissesto idrogeologico - e la conservazione della cultura e delle tradizioni rurali, favorendo l'occupazione locale e innescando nuove dinamiche di tipo economico e sociale.

Inoltre, la costituzione di una rete di mercati caratterizzati dalla presenza di produzioni di qualità legati al luogo d'origine e, come previsto agli articoli 3 e 4 del provvedimento, identificati attraverso l'etichettatura con il marchio PPL cui fa seguito il nome del Comune e della Provincia di riferimento,

rappresenta un volano per l'economia dell'intero Paese. Siamo convinti, infatti, che con un'efficace azione di promozione del territorio, svolta attraverso una comunicazione capace di valorizzare le potenzialità e di incentivare l'imprenditoria locale, i nostri prodotti agroalimentari continueranno ad essere un'inestimabile risorsa, generando sempre maggiore ricchezza.

Alla base della reputazione del prodotto tipico vi è una specificità, rispetto a quello della medesima categoria merceologica, strettamente collegata alle caratteristiche del luogo d'origine e determinata da fattori che condizionano imprese e consumatori dell'area di produzione a livello di coltivazione, trasformazione e consumo. Una volta che il prodotto tipico ha acquisito una propria identità specifica legata al territorio, la sua notorietà si diffonde attraverso meccanismi diversificati e talvolta casuali e il suo nome, spesso coincidente con quello dell'area, condensa un insieme di informazioni sulle sue caratteristiche e specificità. La diffusione della conoscenza e l'apprezzamento dell'agroalimentare locale ha avuto importanti riflessi sia sulla struttura distributiva, con la creazione di negozi specializzati e siti *internet* dedicati, sia sulle politiche di offerta della stessa.

Colleghi, è un cammino che va compiuto con impegno e serietà sul versante della produzione e con attenzione costante al mercato e all'informazione del consumatore. I produttori devono infatti dimostrare, anche con il rispetto degli adempimenti previsti dai disciplinari, di essere capaci di ottenere gusti seducenti, inconfondibili e assolutamente genuini. Il consumatore, di conseguenza, sarà sempre più disponibile a pagare la qualità e a premiare chi tale qualità persegue con coraggio e coerenza, anche quando sarebbe possibile ottenere beni simili ma a costi inferiori, innalzando le rese, abbreviando i tempi di stagionatura, riducendo il procedimento di lavorazione.

L'attenzione verso l'agroalimentare locale è stata trainata e sostenuta altresì dalla crescente attenzione dei cittadini per la qualità dei prodotti alimentari, oltre che dalla volontà di valorizzare e tramandare le tradizioni locali e da una crescente adesione ad uno stile di vita più semplice e naturale. Le tipicità, in quanto forma di espressione della cultura di un territorio, influenzano lo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali, con benefici quali l'aumento dei redditi delle imprese agricole, l'affermarsi di una occupazione qualificata, una maggiore vivacità sociale, la rigenerazione, attraverso la valorizzazione e conservazione, delle attività tradizionali e lo sviluppo del turismo enogastronomico.

È utile sottolineare come, negli ultimi anni, l'enogastronomia abbia assunto un ruolo centrale anche nelle aspettative e nelle motivazioni stesse dei viaggiatori, fintanto da immaginare un processo di "patrimonializzazione" degli alimenti e delle specialità culinarie locali, da considerare vere e proprie attrazioni turistiche capaci di muovere una particolare categoria di viaggiatori. In questo modo, la piccola produzione locale diviene punto d'unione tra il visitatore, sempre più desideroso di alimenti genuini, e il territorio con le sue autenticità e specificità di cui il prodotto diventa ambasciatore.

In tale contesto, diventa fondamentale attivare sinergie e relazioni con il sistema economico locale, per esempio con la ristorazione, l'artigianato e il commercio, in modo da consolidare i tradizionali rapporti economici in maniera attiva, rafforzando l'immagine del contesto locale presso consumatori e visitatori, e fungendo così da strumento effettivo di promozione territoriale. Con il disegno di legge che a breve voteremo, gli imprenditori agricoli, apistici e ittici saranno incentivati nel promuovere, valorizzare, trasformare e vendere i loro prodotti.

Per tali motivi, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

**per la seduta di mercoledì 25 settembre 2019**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 19,19*).

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (1460) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64. ( **1460** ) (Nuovo titolo)

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

##### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato

#### ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 1.

1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

##### **1.1 (testo 2)**

La Commissione

##### **Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: "per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2019".*

##### **1.2**

[Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

##### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cento».*

##### **1.3 (testo 2)**

[Balboni](#), [La Russa](#) (\*)

### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «I-bis. In considerazione della proroga di cui al comma 1, il termine per la presentazione delle candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'avviso del 19 aprile 2019, pubblicato ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si intende conseguentemente riaperto. Il nuovo termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le candidature già inviate entro il 19 maggio 2019 restano valide.»*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **G1.100**

[Pergreffi](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglini](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#)

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1460 recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali»;

premessò che:

la Corte di giustizia UE ha recentemente stabilito (causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel) che nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla citata direttiva;

interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate - con la risoluzione n. 79/2019 - ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia ex tunc in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;

considerato che:

fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26/09/2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;

l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed implica l'introduzione dell'aliquota IVA del 22% sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;

dal 2014 sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'Iva è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli e il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati,

impegna il Governo:

a confermare in tempi rapidi e certi il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'insegnamento delle lezioni di guida per tutte le operazioni effettuate fino alla data del pronunciamento della Corte di giustizia di cui in premessa.

## **G1.100 (testo 2)**

[Pergreffi](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglioni](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#)

### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1460 recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali»;

premesso che:

la Corte di giustizia UE ha recentemente stabilito (causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel) che nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla citata direttiva;

interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate - con la risoluzione n. 79/2019 - ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia ex tunc in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;

considerato che:

fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26/09/2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;

l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed implica l'introduzione dell'aliquota IVA del 22% sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;

dal 2014 sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'Iva è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli e il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati,

impegna il Governo ad affrontare la tematica in tempi rapidi.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 1

**1.0.100**

[Pergreffi](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzaglioni](#), [Pepe](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Romeo](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#)

### **Ritirato**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Proroga regime di esenzione IVA sulle lezioni di guida per il conseguimento delle patenti di guida)*

1. Nelle more della definizione del regime fiscale applicabile alle lezioni di guida per il conseguimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, conformemente all'interpretazione resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-449/17 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva n. 2006/112, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'insegnamento delle medesime lezioni di guida si intende valido per tutte le operazioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

*Consequentemente, sostituire la rubrica del decreto-legge con la seguente: «Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, nonché altre disposizioni urgenti in materia fiscale».*

## EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

### **x1.1**

La Commissione

### **Approvato**

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»

*Consequentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64».*

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale ( [728](#) )

ARTICOLI DA 1 A 14 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

### Art. 1.

Approvato

*(Finalità e principi)*

1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la

produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio della salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto;
- b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;
- c) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
- d) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;
- e) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11.

2. Ai fini della presente legge con la dizione «PPL - piccole produzioni locali», di seguito denominate «PPL», si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

3. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere *d)* ed *e)*, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

## Art. 2.

Approvato

### *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente legge, purché dotati dei necessari requisiti, gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Gli introiti derivanti dalle eventuali attività di vendita diretta sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese didattiche e funzionali degli istituti.

2. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che, nell'ambito delle attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola, possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini, ottenuti in conformità alla presente legge. Tuttavia, qualora scelgano di produrre nella propria azienda un prodotto del «paniere PPL» di cui al comma 1 dell'articolo 11, non possono produrre analogo prodotto al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

3. La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica, di cui al citato articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.

Approvato

*(Etichettatura)*

1. I prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e nazionali, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «PPL - piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provvedono alla conservazione dell'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto di cui all'articolo 11.

Art. 4.

Approvato

*(Marchio PPL)*

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio «PPL - piccole produzioni locali». Tale marchio può essere utilizzato ed evidenziato, insieme alle caratteristiche dei prodotti, dai produttori di cui agli articoli 1 e 2, con le modalità previste dal decreto di cui al presente comma e nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all'articolo 11, nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono tali prodotti. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 11 sono definiti modalità e strumenti per i controlli successivi sulle differenti modalità di utilizzo, nonché modalità e durata della conservazione dei documenti di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento



europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

3. La licenza d'uso del marchio «PPL - piccole produzioni locali» è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. Il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti PPL. L'utilizzo del marchio mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nell'attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

5. Il marchio può essere usato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.

6. La concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo. L'uso del marchio può avvenire, a cura dell'azienda agricola interessata, su carta da lettere, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario e occasionalmente anche per pubblicità di fiere, manifestazioni e convegni. Detto utilizzo è regolamentato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito atto, predisposto secondo i criteri e le linee guida definiti con il decreto di cui all'articolo 11.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019.

#### Art. 5.

Approvato

#### *(Consumo immediato e vendita diretta)*

1. Nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle province contermini, entro il territorio regionale, il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;

b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;

c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale, purché tale fornitura sia limitata al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

2. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

3. Gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

#### Art. 6.

Approvato

#### *(Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. I locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Approvato

*(Requisiti strutturali dei locali destinati alle attività)*

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 6, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dei prodotti PPL dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
2. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter avvenire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.
3. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.
4. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.
5. I locali adibiti al deposito dei prodotti PPL devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con gli spazi destinati all'allevamento.
6. I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti PPL devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione, con esclusione dei locali completamente interrati, e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
7. La vendita dei prodotti PPL può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

Art. 8.

Approvato

*(Sezione internet piccole produzioni agroalimentari locali)*

1. È istituita, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione del sito *internet* di cui al comma 1.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

*(Corsi di formazione)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda, nell'ambito territoriale provinciale di riferimento.
2. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.
3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi

operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Art. 10.

Approvato

*(Attività di controllo)*

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sulle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

Approvato

*(Disposizioni applicative)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il «paniere PPL», definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio

PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Art. 12.

Approvato

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 13.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1460 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i

relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.100.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

### **Integrazione alla relazione orale del senatore Bergesio sul disegno di legge n. 728**

Il disegno di legge si compone di quattordici articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e i principi ai quali si ispira la legge. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori di svolgere la vendita diretta ai sensi delle norme già vigenti, si intende favorire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, che rispettino i principi di salubrità, marginalità (o limitata produzione), localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 fornisce la definizione puntuale dei prodotti che rientrano nelle «piccole produzioni locali - PPL». Il comma 3 precisa che, ferme restando le deroghe previste dalle disposizioni europee per alcune tipologie di carni, i prodotti ottenuti da carni di animali dell'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto della zona.

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni contenute nella legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Purché dotati dei necessari requisiti, le norme si applicano anche agli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possono avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole della stessa Provincia o delle Province contermini purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 include nelle PPL anche i prodotti dell'apicoltura, precisando che essa non è correlata necessariamente alla gestione di un terreno. Il comma 4 ribadisce la facoltà di vendere direttamente i prodotti PPL ai sensi delle norme vigenti.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che in etichetta deve essere indicata, in maniera chiara e leggibile, la dicitura «PPL - piccole produzioni locali», seguita dal Comune o dalla Provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 11. Il comma 2 fa salve le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, nonché in materia di etichettatura dei prodotti agricoli, alimentari e di bevande a regime cosiddetto speciale (denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale, vini e prodotti vitivinicoli, prodotti vitivinicoli aromatizzati, prodotti biologici e bevande spiritose).

L'articolo 4 istituisce, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un marchio PPL, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dal decreto di cui all'articolo 11 (comma 1). Anche in tal caso sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli, alimentari e delle bevande a regime speciale (comma 2). La licenza d'uso del marchio (comma 3) è concessa a titolo gratuito, su domanda dell'interessato, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Il marchio (comma 4) può essere utilizzato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti ai PPL e può essere utilizzato sia da solo che affiancato ad altri marchi già autorizzati. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono includere tra i prodotti a marchio PPL, o assimilare a tali prodotti, altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti (comma 5). Le stesse Regioni e Province autonome regolano l'utilizzo del marchio, nel rispetto dei criteri e delle linee guida dettati dal decreto di cui all'articolo 11 (comma 6). Infine, l'articolo stanziava per l'istituzione del marchio la somma di 32.000 euro (comma 7).

L'articolo 5 individua i luoghi dove l'azienda agricola o ittica può effettuare il consumo immediato e la

vendita diretta dei prodotti PPL (comma 1) ovvero presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 prevede che i Comuni, in caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili. Il comma 3 dispone che gli esercizi commerciali possano dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.

L'articolo 6 identifica i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 individua i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, prevedendo che possano essere utilizzati, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico dei prodotti PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 istituisce, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL (comma 1), aggiornata con le informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori (comma 2).

L'articolo 9 al comma 1 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita dei prodotti PPL. I corsi (comma 3) hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

L'articolo 10 chiarisce che competente per i controlli e le sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti è il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAFT, mentre l'accertamento delle violazioni della legge e l'irrogazione delle relative sanzioni spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, per il tramite dei servizi veterinari e di igiene delle aziende sanitarie locali, nonché degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 11 reca le disposizioni applicative. Al comma 1 viene previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sia adottato un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le Regioni e le Province autonome definiscono una serie di aspetti relativi ai prodotti PPL. In primo luogo (lettera a)) il «Paniere PPL», ovvero l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL, con l'indicazione dei limitati quantitativi in termini assoluti, nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal decreto. Altri aspetti disciplinati dal decreto sono le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, al regime dei prodotti PPL (lettera b)); le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione (lettera c)); le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL nonché i relativi controlli (lettera d)). Il comma 2 fa salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di prodotti PPL eventualmente già emanate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui spetta, unitamente agli enti locali, di adottare le iniziative per la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL (comma 3). I commi 4 e 5 contengono la clausola di salvaguardia rispettivamente per le competenze costituzionali e il bilinguismo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 6 fa salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli, alimentari e delle bevande a regime speciale e il comma 7 quelle vigenti di carattere fiscale per i prodotti PPL offerti in vendita diretta.

L'articolo 12 contiene le sanzioni per le violazioni della legge che sono, fatta salva l'ipotesi di reato, di

carattere amministrativo pecuniario, potendo arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla revoca della licenza d'uso del marchio PPL.

L'articolo 13 riporta la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 reca l'entrata in vigore della legge.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Barbaro, Barboni, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Crimi, D'Arienzo, De Poli, Di Piazza, Fusco, Marti, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ortolani, Pirovano, Quarto, Rojc, Ronzulli, Salvini, Sbrana, Schifani, Segre, Sileri, Tesei e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fantetti e Pesco, per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Pellegrini Emanuele, Petrocelli e Pinotti, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Zuliani, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, con lettera in data 18 settembre 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Saponara, entra a farne parte la senatrice Stefani;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pepe, entra a farne parte la senatrice Bongiorno;

4a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Stefani, entra a farne parte il senatore Pepe;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Romeo, entra a farne parte la senatrice Saponara;

8a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Centinaio, entra a farne parte il senatore Corti;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Candiani, entra a farne parte il senatore Centinaio;

14a Commissione permanente: cessano di farne parte la senatrice Bongiorno e il senatore Corti, entrano a farne parte il senatore Candiani e il senatore Romeo.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, con lettera in data 23 settembre 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Lunesu, entra a farne parte la senatrice Faggi;

8a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Faggi, entra a farne parte il senatore Rufa;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Rufa, entra a farne parte la senatrice Lunesu.

Il Vice Presidente Vicario del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, senatore Perilli, con lettera in data 23 settembre 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Crimi;

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Leone, entra a farne parte il senatore Di Piazza, sostituito in quanto membro del Governo dalla senatrice Leone;

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Di Piazza, entra a farne parte la senatrice Leone; il senatore Turco è sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Ortis; entra a farne

parte il senatore Castaldi, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Lanzi;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Floridia, entra a farne parte la senatrice Angrisani;

8a Commissione permanente: cessano di farne parte i senatori Dessì e Patuanelli, entrano a farne parte i senatori Cioffi e Santangelo;

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Crimi, sostituito in quanto membro del Governo dalla senatrice La Mura;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Castaldi, entrano a farne parte i senatori Botto e Dessì;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Botto, la senatrice Catalfo è sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Romano;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Toninelli, il senatore Sileri è sostituito in quanto membro del Governo dalla senatrice Pirro;

13a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bogo Deledda, entra a farne parte la senatrice Floridia;

14a Commissione permanente: cessano di farne parte i senatori Angrisani, Cioffi e Santangelo, entrano a farne parte i senatori Bogo Deledda, Toninelli e Patuanelli, sostituito in quanto membro del Governo dalla senatrice Pacifico.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 23 settembre 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: il senatore Misiani è sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Alfieri;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Margiotta, sostituito in quanto membro del Governo dalla senatrice Bini;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Malpezzi;

8a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Margiotta;

10a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Malpezzi, sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Collina.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrari;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ferrari.

Il Gruppo parlamentare Italia Viva - P.S.I. ha proceduto alle designazioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: Sudano

2a Commissione permanente: Cucca

3a Commissione permanente: Renzi

4a Commissione permanente: Garavini

5a Commissione permanente: Comincini e Conzatti

6a Commissione permanente: Marino

7a Commissione permanente: Sbrollini

8a Commissione permanente: Nencini

9a Commissione permanente: Magorno

10a Commissione permanente: Bonifazi

11a Commissione permanente: Grimani

12a Commissione permanente: Faraone

13a Commissione permanente: Bellanova, sostituita in quanto membro del Governo da Comincini

14a Commissione permanente: Ginetti.

Conseguentemente, il senatore Faraone cessa di appartenere alla 1a Commissione permanente; il senatore Marino cessa di appartenere alla 5a Commissione permanente; i senatori Bonifazi, Comincini, Conzatti e Grimani cessano di appartenere alla 6a Commissione permanente; la senatrice Sbrollini



cessa di appartenere alla 9a Commissione permanente; la senatrice Bellanova cessa di appartenere alla 10a Commissione permanente; la senatrice Sudano cessa di appartenere alla 13a Commissione permanente.

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 20 settembre 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Emilio Carelli in sostituzione della deputata Mirella Liuzzi, entrata a far parte del Governo.

**Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 20 settembre 2019, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, la deputata Rosalba Cimino in sostituzione della deputata Fabiana Dadone, entrata a far parte del Governo.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;

b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1491)

(presentato in data 19/09/2019)

*C.1476 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 (1492)

(presentato in data 19/09/2019)

*C.1771 approvato dalla Camera dei deputati.*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per i beni e le attività culturali

Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ministro dello sviluppo economico

Ministro della difesa

Ministro dell'interno

Ministro delle infrastrutture e trasporti

Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare

Ministro dell'istruzione, università e ricerca

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1493)

(presentato in data 21/09/2019);

senatori Cirinna' Monica, Cerno Tommaso, De Petris Loredana, Mantero Matteo, Nencini Riccardo, Nugnes Paola, Rampi Roberto

Modifiche all'articolo 580 del codice penale e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di aiuto medico a morire e tutela della dignità nella fase finale della vita (1494)

(presentato in data 17/09/2019);

DDL Costituzionale

Senatori Fazzolari Giovanbattista, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Petrenga Giovanna, Rauti Isabella, Totaro Achille

Modifiche all'articolo 72 della Costituzione in materia di stabilità dei sistemi elettorali e differimento di ventiquattro mesi dell'entrata in vigore delle leggi recanti modifiche al sistema di elezione delle camere (1495)

(presentato in data 19/09/2019);

senatori Pellegrini Emanuele, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, in tema di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (1496)

(presentato in data 23/09/2019);

senatori Fregolent Sonia, Iwobi Tony Chike, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Istituzione del Fondo di solidarietà internazionale per le risorse idriche del continente africano (1497)

(presentato in data 23/09/2019);

senatore Mantero Matteo

Disposizioni in materia di liberalizzazione della Cannabis (1498)

(presentato in data 24/09/2019);

senatori Aimi Enrico, Bernini Anna Maria, Malan Lucio, Cangini Andrea, Gasparri Maurizio, Rizzotti Maria, Mallegni Massimo, De Siano Domenico, Masini Barbara, Damiani Dario, Messina Alfredo, Floris Emilio, Papatheu Urania Giulia Rosina, Rossi Mariarosaria, Toffanin Roberta, Pagano Nazario, Dal Mas Franco, Causin Andrea, Berardi Roberto, Caliendo Giacomo, Ferro Massimo, Alderisi Francesca, Modena Fiammetta, Battistoni Francesco, Siclari Marco

Delega al Governo in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia (1499)

(presentato in data 24/09/2019).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Ferro Massimo, Sen. Gallone Maria Alessandra

Disciplina della professione di grafologo (1394)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 24/09/2019);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Malan Lucio

Modifiche all'articolo 70 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento del minore (1445)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 24/09/2019);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Marino Mauro Maria

Disposizioni in materia di certificazione tributaria e premialità fiscale (49)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2019);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Montevocchi Michela ed altri

Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale (1306)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2019);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Verducci Francesco ed altri

Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca (1336)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2019);

*7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali*

Sen. Pittoni Mario ed altri

Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali (1375)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2019);

*10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Sen. Briziarelli Luca ed altri

Nuovi criteri per l'accesso al rating di legalità da parte delle piccole e medie imprese (1399)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/09/2019);

*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Conzatti Donatella ed altri

Disposizioni per il contrasto ai fenomeni del mobbing e dello straining (1339)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 24/09/2019);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*  
Sen. Castiello Francesco ed altri

Disposizioni per il contrasto al fenomeno del mobbing (1350)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 24/09/2019);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*  
Sen. Puglia Sergio ed altri

Disposizioni in materia di ricongiunzione non onerosa di contributi silenti e di pensione supplementare  
(1400)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)  
(assegnato in data 24/09/2019);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

Sen. Quagliariello Gaetano, Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di interruzione o rifiuto delle cure da parte  
del rappresentante legale in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (1059)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione  
parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 24/09/2019);

*Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite*

Sen. Tosato Paolo, Sen. Pizzol Nadia

Disposizioni in materia sul demanio delle acque interne e in materia di commercio al dettaglio su aree  
pubbliche demaniali marittime (1340)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare  
questioni regionali  
(assegnato in data 24/09/2019).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro beni e le attività culturali Franceschini ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il  
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle  
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e  
della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle  
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la  
continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1493)

previ pareri delle Commissioni 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione  
pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione  
agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali),  
Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 23/09/2019).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

*in sede deliberante*

Sen. Marsilio Marco

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente  
extraospedaliero (320)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni  
culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), Commissione

parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Sanita')

(assegnato in data 18/09/2019);

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanita'*

*in sede deliberante*

Sen. Leone Cinzia ed altri

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale (947)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Sanita')

(assegnato in data 18/09/2019).

### **Inchieste parlamentari, deferimento**

È deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

*alla 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

Turco, Romano, Castellone, Matrisciano, Mininno, Donno, Ricciardi, Santillo e Di Girolamo - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto", previ pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 12a Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 20*).

### **Affari assegnati**

È stato deferito, in data 23 settembre 2019, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, l'affare in merito all'aliquota IVA applicabile alle prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida (Atto n. 336).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 - lo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali per l'anno 2019 (n. 103).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 settembre 2019 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 ottobre 2019.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 settembre 2019 - alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine dell'8 ottobre 2019.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 9 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 105).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è

stato deferito - in data 18 settembre 2019 - alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'8 ottobre 2019.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di atto è stato deferito - in data 18 settembre 2019 - alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 18 ottobre 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (n. 107).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 settembre 2019 - alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 28 ottobre 2019. Le Commissioni 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare le proprie osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione entro il 18 ottobre 2019.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 13 e 16 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - i seguenti atti:

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro (n. 108);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativo supporto logistico decennale (n. 109);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED (n. 110);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra (OT) (n. 111);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa (n. 112);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare (n. 113);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali (FS) della Marina militare (n. 114);

schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (n. 115).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono stati deferiti - in data 18 settembre 2019 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il termine del 28 ottobre 2019. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4a Commissione entro il 18 ottobre 2019.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 2 settembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 116).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 settembre 2019 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'8 ottobre 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (n. 117).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 settembre 2019 - alla 1ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 ottobre 2019. Le Commissioni 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione entro il termine dell'8 ottobre 2019.

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a Presidente dell'Ente nazionale risi (n. 31).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 18 settembre 2019 - alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'8 ottobre 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Franco Gallo a Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 32).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 18 settembre 2019 - alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'8 ottobre 2019.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ingegner Mario Paolo Mega a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (n. 33).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 18 settembre 2019 - alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'8 ottobre 2019.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 9 e 28 agosto 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:

del professor Andrea Spaterna a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (n. 34);

del dottor Lucio Zazzara a Presidente dell'Ente parco nazionale della Majella (n. 35);

di Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (n. 36);

del dottor Giovanni Cannata a Presidente dell'Ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (n. 37).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono state deferite - in data 18 settembre 2019 - alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro il termine dell'8 ottobre 2019.

#### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 30 giugno 2019.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. CCXX*, n. 4).

#### **Governo, ritiro di richieste di parere su atti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 agosto 2019, ha comunicato di ritirare lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla "acquisizione comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità Intelligence, Surveillance & Reconnaissance della Difesa" (n. 2).

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Le norme sulla protezione dei dati come strumento generatore di fiducia nell'UE e oltre i suoi confini: un bilancio (COM(2019) 374 definitivo), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom - 2019 (COM(2019) 406 definitivo), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell'OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) (COM(2019) 409 definitivo), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adozione di una decisione volta a prorogare una deroga dell'OMC che consente ai paesi in via di sviluppo membri di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti dei paesi in via di sviluppo meno avanzati (COM(2019) 410 definitivo), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla revisione dell'allegato 9 ("Facilitazioni"), capo 9, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale per quanto riguarda gli standard e le pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione (COM(2019) 416 definitivo), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a.



### **Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 24 giugno al 15 settembre 2019, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 settembre 2019, ha trasmesso il Referto, predisposto dal Collegio di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi delle spese elettorali e sulle relative fonti di finanziamento riguardanti le formazioni politiche partecipanti alle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano del 4 marzo 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 335).

### **Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 18 settembre 2019, ha comunicato una modifica nella composizione della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La deputata Augusta Montaruli è stata nominata componente effettivo in sostituzione del deputato Carlo Fidanza, cessato dal mandato parlamentare.

Il deputato Francesco Lollobrigida è stato nominato membro supplente della medesima delegazione in sostituzione della deputata Montaruli.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Perosino ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00167 della senatrice Bernini ed altri.

Il senatore La Pietra ha aggiunta la propria firma alla mozione 1-00168 della senatrice Rauti ed altri.

Mozioni

[PERGREFFI](#), [BAGNAI](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#), [SIRI](#), [CAMPARI](#), [BRIZIARELLI](#), [FAGGI](#), [CORTI](#)

- Il Senato,

premessi che:

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito (causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel) che nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario", ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere *i*) e *j*), della direttiva 2006/112/CE, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla direttiva;

interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 79/E, ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia *ex tunc* in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;

considerato che:

fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26 settembre 2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;

l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed implica l'introduzione dell'aliquota IVA del 22 per cento sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;

dal 2014 sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'IVA è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro e a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli, con il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati;

constatato che la Corte di giustizia nulla dice sull'efficacia delle statuizioni rese nella sentenza,

impegna il Governo:

- 1) ad escludere che il nuovo regime di imponibilità si applichi retroattivamente;
- 2) a valutare l'introduzione di un nuovo regime di esenzione o ad IVA agevolata, purché conforme ai rilievi sollevati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(1-00169)

[SALVINI Matteo](#), [ROMEO](#), [DE VECCHIS](#), [IWOBI](#), [VESCOVI](#), [CANDURA](#), [ARRIGONI](#), [AUGUSSORI](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BOSSI Simone](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [NISINI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAPONARA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#), [VALLARDI](#) - Il Senato,

premessi che:

le elezioni presidenziali in Venezuela tenutesi il 20 maggio 2018 non sono state considerate legittime a livello internazionale, poiché è stato accertato il mancato rispetto del pluralismo politico, della democrazia e di procedure elettorali trasparenti;

per tali ragioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali, insieme a numerosi Paesi appartenenti alla sfera democratica della comunità internazionale, non hanno riconosciuto, né le suddette elezioni, né le autorità insediatesi mediante tale processo illegittimo;

il Governo Maduro siede quindi illegittimamente al potere da oltre due anni;

nonostante i passati tentativi per giungere a elezioni democratiche, appare evidente che Nicolas Maduro non abbia alcuna intenzione di indire elezioni libere e democratiche, da svolgere alla presenza di osservatori internazionali;

lo scorso 23 gennaio 2019 Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale, eletto legittimamente e democraticamente, ha prestato giuramento come presidente *ad interim* del Venezuela, conformemente a quanto previsto dall'articolo 233 della Costituzione venezuelana;

il compito del Presidente Juan Guaidó è di riportare nuovamente e al più presto il Venezuela a libere e trasparenti elezioni;

negli ultimi mesi oltre 3 milioni di venezuelani hanno abbandonato il Paese;

secondo le ultime stime delle Nazioni Unite, saranno oltre 5 milioni gli esuli costretti a lasciare il Paese entro il 2019;

il sistema economico e sociale venezuelano è al collasso: nelle strutture sanitarie mancano i farmaci essenziali; c'è una grave situazione di scarsità di cibo; difficoltà nell'erogazione di energia elettrica e di acqua potabile, che causano frequenti *black out* e interruzioni idriche;

è opinione diffusa di tutti gli osservatori che il Venezuela sia diventato l'*hub* del narcotraffico mondiale, grazie alla collusione e alla complicità dei militari corrotti, delle milizie cubane infiltrate nell'esercito e dei cosiddetti *colectivos* criminali, che agiscono indisturbati e armati nel Paese;

proseguono gli arresti illegittimi di prigionieri politici; dal mese di gennaio si calcola che sono oltre 800 le persone messe in carcere per ragioni politiche;

unito a ciò, oltre tremila militari hanno abbandonato il regime e sono in clandestinità. Anche diversi ufficiali si sono ribellati al regime e per questa ragione sono stati arrestati e torturati;

alla stampa è quotidianamente impedito di accedere nei locali dell'Assemblea Nazionale, e la rete *internet* è oscurata;

diversi esponenti politici sono stati arrestati o costretti a trovare rifugio presso ambasciate di Paesi dell'Unione europea;

Maduro sta gradualmente privando l'opposizione dei diritti politici essenziali, con l'intenzione di giungere ad un rinnovo dell'Assemblea nazionale senza la presenza di candidati dell'opposizione;

di fronte a tale scenario, appare indispensabile che l'Italia modifichi la propria posizione e sostenga in maniera inequivocabile il Presidente Juan Guaidó, l'Assemblea nazionale e tutto il popolo venezuelano, così come hanno già fatto oltre 60 Paesi nel mondo;

in Venezuela è presente una delle più importanti comunità italiane all'estero, che conta oltre 150.000 presenze, secondo quanto risulta ai registri dei due consolati italiani presenti nel Paese;

i rappresentanti della comunità italiana in Venezuela, nel febbraio del 2019, hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere il riconoscimento dell'Italia di Juan Guaidò come presidente *ad interim* del Venezuela, impegna il Governo:

- 1) a riconoscere il Presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò quale Presidente legittimo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, secondo quanto previsto dalla stessa Costituzione venezuelana;
- 2) ad adottare tutte le misure ritenute necessarie affinché il regime di Maduro: ponga fine alle violenze nei confronti dei suoi stessi cittadini; liberi tutti i prigionieri politici e militari attualmente detenuti in carcere; accetti l'immediata indizione di libere elezioni, sotto il controllo della comunità internazionale;
- 3) a disporre tutte le azioni necessarie al fine di tutelare da una parte la comunità italiana in Venezuela, e al contempo gli interessi delle aziende italiane presenti nel paese.

(1-00170)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [VITALI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [MESSINA](#) [Alfredo](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [CENTINAIO](#), [PERGREFFI](#), [BERGESIO](#), [CASOLATI](#), [FERRERO](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'idea della ferrovia Torino-Lione, una linea sia passeggeri sia merci per collegare Francia e Italia, è nata circa 30 anni fa;

nel 1992, in un vertice dei due Paesi fu siglato un accordo politico tra i Governi per la sua realizzazione; nel 1994 l'Unione europea inserì la linea tra i progetti prioritari nel settore dei trasporti e dell'energia e nel 1996 fu costituita un'apposita commissione intergovernativa; nel 2001 fu firmato un accordo tra i Ministri dei trasporti francese e italiano, in cui si individuarono tre parti: una di competenza francese, una di competenza italiana e una parte in comune costituita da un *tunnel* a due canne, la cui lunghezza è stata in seguito determinata in 57,5 chilometri tra St. Jean de Maurienne e Susa; venne quindi creata la società LTF (Lyon Turin Ferroviare), i cui azionisti erano le ferrovie italiane (RFI) e francesi (RFF); sempre nel 2001, il Governo Berlusconi inserì la Torino-Lione tra le grandi infrastrutture considerate strategiche per l'Italia; nel 2006 il Governo Prodi istituì un osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione; nel 2008 fu firmato l'accordo di Pracinat, in cui si cercò di comporre anche le contrarietà dei sindaci dei territori interessati; nel 2010 furono approvati dall'osservatorio gli indirizzi operativi per la progettazione preliminare e nel 2012, sotto il Governo Monti, si arrivò a una nuova revisione del progetto e vennero delineate nuove fasi funzionali dei lavori;

a marzo 2012 il CIPE approvò una nuova versione del progetto, con costi e impatto ridotti dell'opera; a novembre 2013 è stato avviato lo scavo del *tunnel* di servizio con la fresa meccanica; nel 2015 è nata TELT, Tunnel Euralpìn Lyon-Turin (che sostituisce LTF) per la gestione della sezione transfrontaliera; nello stesso anno il CIPE, sotto il Governo Renzi, ha concesso il via libera al progetto, firmando l'accordo per avviare la realizzazione dei lavori; nel 2017, è stato completato lo scavo del *tunnel* geognostico di circa 7 chilometri; nel maggio 2018 il CIPE ha deliberato il parere positivo sul contratto di programma tra Italia e Francia, a cura di TELT, per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune e ha adottato una stima dei costi di parte italiana della nuova linea ferroviaria di circa 6 miliardi di euro;

l'importanza strategica delle reti di trasporto su rotaia TEN-T, di cui la Torino-Lione fa parte, è dimostrata dalle analisi economiche, scientifiche e ambientali, che in sede europea sono state fatte negli ultimi anni; un incremento delle reti di trasporto dedicate ai passeggeri e alle merci può fare

recuperare competitività all'intero continente europeo nei confronti delle altre potenze mondiali, che si confrontano sui mercati globali attraverso un flusso di merci (esportate e importate) in costante aumento; il settore della logistica è stimato in continua ascesa, con capacità di incidere sulla crescita economica dei territori e produrre nuova ricchezza e occupazione;

la Commissione europea ha indicato i 10 corridoi ferroviari necessari per un'efficiente rete di trasporti, peraltro indispensabile a raggiungere gli obiettivi di Kyoto sulla sostenibilità ambientale; fra questi c'è la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che ha ricevuto il via libera ai finanziamenti comunitari 2014-2020 per le reti TEN-T; attraverso la realizzazione di questi 10 corridoi, tutti collegati con i porti più importanti d'Europa, sarà possibile trasferire dalla strada alla rotaia il 30 per cento del trasporto merci entro il 2030 e il 50 per cento entro il 2050;

la TAV incrocia nella pianura Padana i corridoi Reno-Alpi, Genova-Rotterdam e Brennero-Berlino, raggiunge il corridoio Baltico-Adriatico e può mettere in rete con l'Europa tutte le nostre strutture logistiche pubbliche e private, consentendole di diventare la più grande area logistica del Sud Europa con importanti ricadute economiche ed occupazionali per tutto il Paese;

la mancata realizzazione della TAV, opera che viene ritenuta strategica dalla stessa Europa, oltre a indebolire l'efficienza della rete europea, escluderebbe il Piemonte e l'Italia dal flusso degli scambi economici e commerciali del futuro, con pesanti e durature conseguenze sul piano economico e sociale;

la nuova linea andrebbe a sostituire quella inaugurata nel 1871, che non è più adeguata all'accresciuto volume del traffico, che infatti si sviluppa oggi soprattutto su gomma; lo spostamento verso la rotaia ridurrebbe in modo consistente anche l'impatto dell'inquinamento ambientale;

dalla Cina è già giunto a Lione un primo treno carico di merci, dopo 11.300 chilometri di viaggio in 15 giorni attraverso Kazakistan, Russia, Bielorussia, Polonia e Germania, con uno scalo per scaricare alcuni *container* a Duisburg, dimezzando così il tempo rispetto al tragitto per mare; la mancata realizzazione della Torino-Lione taglierebbe fuori l'Italia da questo asse strategico verso l'Oriente;

i benefici dell'alta velocità e dell'alta capacità, in termini economici ed ambientali, sono già riscontrabili attraverso il quotidiano utilizzo delle linee esistenti che da Salerno, passando per Roma, portano a Torino, Milano e Venezia;

preso atto che:

la realizzazione della Torino-Lione è basata su un accordo internazionale ratificato dal Parlamento italiano con la legge 5 gennaio 2017, n. 1, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016";

in data 11 marzo 2019, la TELT, la società pubblica italo-francese che si occupa della realizzazione e gestione dell'opera, a seguito dell'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dato corso alle procedure di gara relative ai lavori in Francia per il *tunnel* di base, per un importo stimato di 2,3 miliardi di euro;

a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea degli *avis de marché* per i lavori di costruzione del *tunnel* della Torino-Lione in territorio italiano, il 24 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo nell'Aula della Camera dei deputati, ha dichiarato: "in attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento, il Governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari nel corretto proseguimento dell'*iter* che porterà al rispetto delle manifestazioni di interesse che perverranno nell'ambito della procedura di gara";

in data 7 agosto 2019, l'Assemblea del Senato (144a seduta pubblica) ha discusso le mozioni sulla TAV Torino-Lione presentate da tutti i gruppi parlamentari;

il dibattito si è concluso con l'approvazione a larga maggioranza di tutte le mozioni (nn. 153 (testo 2) del PD, 156 della sen. Bonino, sostenuta da 9 parlamentari di Leu, Aut, Pd e Misto, 157 (testo 2) di FdI e 162 (testo 2) di FI), ad eccezione di quella del M5S, respinta (con la quale si chiedeva una pronuncia del Parlamento per la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la

gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, nonché per una diversa allocazione delle risorse stanziare per il finanziamento della linea affinché siano successivamente destinate a opere pubbliche alternative, maggiormente utili e urgenti, sul territorio italiano), e di quella del gruppo LEU, preclusa;

lunedì 23 settembre 2019, a La Praz si è svolta la cerimonia ufficiale per il completamento del primo tratto di 9 chilometri della galleria sud del *tunnel* di base di 57,5 chilometri, da parte della fresa "Federica", una delle 8 frese per la continuazione dello scavo del *tunnel*,

impegna il Governo a proseguire il percorso intrapreso dal nostro Paese, dando piena attuazione all'accordo ratificato dal Parlamento italiano (legge n. 1 del 2017) e confermando la valenza strategica della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino- Lione in termini economici ed occupazionali.

(1-00171p. a.)

Interrogazioni

[GALLONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da tempo il tribunale di Bergamo registra una notevole carenza di organico, con il rischio di pesanti ricadute in termini di gestione del lavoro;

l'organico del personale risulta appena sufficiente a far fronte, non senza difficoltà, al normale svolgimento dell'attività giurisdizionale;

lo stesso presidente del tribunale, dottor Cesare de Sapia, ha evidenziato il preoccupante stato di sofferenza del tribunale, confermato dai dati preoccupanti aggiornati il 17 settembre 2019 e dai quali rileva una carenza media di personale pari al 42,55 per cento riferito ai singoli profili professionali;

in particolare, i dati registrano una scopertura del 50 per cento sui direttori amministrativi, del 63,51 per cento sui funzionari giudiziari (ne risultano in servizio appena 14 su 30 in pianta organica, 2 dei quali applicati fuori provincia e uno che andrà in pensione dal 2020), del 43,48 per cento sui cancellieri, del 25,15 per cento sugli assistenti giudiziari e percentuali più elevate riferite ai ruoli diversi come gli operatori giudiziari;

per quanto riguarda i funzionari, da pochi giorni è stato chiuso un concorso per tale profilo;

l'altro dato preoccupante è quello relativo ai magistrati che dovrebbero essere 53, compresi i 5 aggiunti alla pianta organica a seguito dell'assorbimento delle sedi distaccate di Treviglio e Clusone, ma in realtà ne sono in servizio solo 43; anche l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, nevralgico per il funzionamento del settore penale, registra una preoccupante carenza posto che i giudici per le indagini preliminari in servizio sono attualmente 8 (7 dai prossimi giorni, a seguito del trasferimento del giudice dottoressa Senesi alla Corte di appello di Brescia);

riguardo al giudice di pace, l'unico funzionario in pianta organica è assegnato ad altra sede;

nell'attuale situazione di progressivo ed avanzato depauperamento dell'organico, diverrà impossibile fronteggiare tempestivamente anche il nuovo afflusso di richieste di provvedimenti;

senza l'immissione in organico di nuovi giudici, sarà inevitabile la conseguenza che nell'immediato futuro i tempi di trattazione e definizione dei procedimenti diventino sempre più lunghi,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda attuare al fine di recepire le istanze per sanare le gravi carenze del tribunale di Bergamo, indicando i tempi per la loro realizzazione, al fine di rendere gli organici consoni alla mole e alla qualità di lavoro del tribunale.

(3-01140)

[GRASSO](#) - *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'interno.* - Premesso che:

i fitofarmaci sono prodotti che possono essere usati in agricoltura per proteggere le piante da possibili attacchi di microrganismi patogeni o per influenzare le caratteristiche di resistenza e commerciabilità; sono illegali i fitofarmaci non autorizzati dal Ministero della salute, in quanto non se ne conoscono gli effetti sulla salute dei consumatori e dei lavoratori;

l'impiego di fitofarmaci illegali in agricoltura è sempre più frequente. Le sostanze illegali vengono usate dai produttori, con fini commerciali, principalmente allo scopo di anticipare le stagionature per arrivare primi sul mercato, per rendere frutti e ortaggi esteticamente più belli e presentabili, nonché per essere più duraturi e resistenti nel trasporto;

l'impiego di queste sostanze illegali crea un grave danno alle aziende agricole che non ne fanno uso, di fatto generando una concorrenza sleale nel mercato agroalimentare;  
il danno più grande derivante dall'utilizzo di fitofarmaci illegali è quello alla salute dei consumatori finali e dei lavoratori che li adoperano, nonché sull'ambiente, visto l'impatto nocivo delle sostanze che si disperdono durante il loro utilizzo;  
considerato che:  
il settore del commercio illegale di farmaci fitosanitari costituisce un vero e proprio *business* per le agromafie;  
fin dagli anni '90 il comparto agroalimentare è stato soggetto a condizionamenti e penetrazioni da parte delle mafie. Le associazioni criminali dominano la filiera agroalimentare attraverso una complessa *governance* multilivello che va dal piccolo agricoltore alle grandi catene di supermercati. Le mafie mediante i loro condizionamenti riescono persino ad imporre prezzi e determinare la buona o cattiva sorte sul mercato dei prodotti. Questo settore del mercato rappresenta dunque un *business* redditizio anche per la criminalità organizzata;  
secondo i risultati riportati dall'Istituto Eurispes nel 6° rapporto sulle agromafie, il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro, con una crescita del 12,4 per cento rispetto all'anno precedente;  
nel 2018 le notizie di reato sono aumentate del 58 per cento, mentre secondo l'Osce, un pesticida su quattro è contraffatto;  
come evidenziato anche dalle ricerche del giornalista e sociologo Marco Omizzolo e del giornalista Angelo Mastrandrea, nel territorio laziale dell'Agro Pontino sembra che il fenomeno di imprenditori che si rivolgono al mercato clandestino per comprare sostanze illegali sia particolarmente notevole. Il Nucleo anti sofisticazioni dei Carabinieri di Latina rende noti i numeri dei sequestri negli ultimi due anni: 12.631 confezioni nel 2018 e 2.095 nei primi sei mesi del 2019;  
l'impatto ambientale e sulla salute di queste sostanze, incrociato con i numeri in notevole aumento, desta perplessità e preoccupazione,  
si chiede di sapere:  
quali azioni, alla luce di quanto esposto, i Ministri in indirizzo intendano adottare per contrastare il fenomeno dei fitosanitari illegali;  
se siano a conoscenza dell'aumento di queste pratiche illegali soprattutto nel territorio dell'Agro Pontino;  
se non ritengano opportuno attivare una indagine nazionale sui flussi di fitofarmaci illegali.  
(3-01141)

[STEFANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 è stato nominato commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia il professor avvocato Guido Valori, fino alla nomina del presidente dell'Aero Club e comunque per un periodo non superiore a tre mesi;  
in data 20 giugno 2019, con decreto del TAR Lazio che accoglieva l'istanza avanzata da Giuseppe Leoni, presidente e commissario dal 2002 dell'ente, si è disposta la sospensione degli atti con cui erano state indette le elezioni per la designazione del presidente dell'Aero Club d'Italia e delle altre cariche statutarie;  
considerato che l'incarico dell'attuale commissario è scaduto, dopo il primo rinnovo, il 27 agosto,  
si chiede di sapere se si intenda assumere nel più breve tempo possibile ogni necessaria iniziativa affinché venga avviato il percorso di ripristino della regolare attività dell'ente di diritto pubblico.  
(3-01143)

[MONTEVECCHI](#), [GRANATO](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

come riportato dal quotidiano "il Resto del Carlino" del 12 settembre 2019, il borgo di Castello di Serravalle, nel Comune di Valsamoggia (Bologna), è stato recentemente oggetto di interventi di manutenzione, disposti dall'assessorato ai lavori pubblici dello stesso Comune, consistenti in lavori di asfaltatura del piazzale antistante l'accesso al Borgo stesso e di parte della viabilità interna;

il borgo di Castello di Serravalle rappresenta un complesso storico artistico di notevole pregio, nonché meta turistica molto frequentata. All'interno del borgo sono presenti edifici ed aree storiche di notevole pregio: Palazzo Boccaferro, la Chiesa di San Pietro, la Casa comunale con torre o del Capitano (sede dell'Ecomuseo) un'area parcheggio denominata Piazza Luporini, un'area verde, ripristinata ad antico utilizzo della comunità, denominata "Orto medievale - Orto tradizionale" con annesse pertinenze; considerato che:

il borgo di Castello di Serravalle è un'area del territorio del Comune di Valsamoggia individuata nel Piano strutturale comunale (PSC) vigente come zona di particolare interesse paesaggistico - ambientale e inserito nella "Zona del Castello di Serravalle" del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);

il borgo rientra tra gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così come individuati e definiti dall'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Pertanto, vista la classificazione del borgo di Castello di Serravalle, qualsiasi intervento necessita di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione dopo aver acquisito il parere vincolante della Soprintendenza (art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

considerato infine che, a giudizio degli interroganti gli interventi autorizzati, dati anche i vincoli di tutela a cui il bene è sottoposto, risulterebbero del tutto invasivi e inopportuni, perché effettuati con utilizzo di materiali e modalità del tutto inadeguati alle caratteristiche del sito e alle esigenze di tutela e valorizzazione dello stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per verificare che gli interventi descritti siano stati effettuati nel rispetto della normativa vigente in merito ai vincoli di tutela;

se sia stato acquisito e rispettato il parere vincolante della Soprintendenza;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza, affinché venga ripristinata l'integrità delle aree oggetto di intervento.

(3-01145)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE FALCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 6 settembre 2019, Moby SpA, ha comunicato alla Borsa del Lussemburgo di aver concluso un'operazione di "ottimizzazione della flotta", che all'inizio del 2020 potrà in Italia due traghetti della danese Dfds;

si tratta di due navi costruite oltre trent'anni fa e che arriveranno in Italia in cambio della cessione immediata dei due traghetti della flotta Moby: la Moby Aki e la Moby Wonder, costruiti rispettivamente nel 2005 e nel 2001. Incidentalmente appare all'interrogante abbastanza sorprendente il fatto che si parli di "ottimizzazione", quando si cedono due navi relativamente nuove per averne in cambio due costruite, come ricordato, almeno trent'anni prima, con capacità di carico decisamente inferiori e che rispondono a *standard* di sicurezza molto più risalenti;

l'azienda assicura che questa operazione genererà plusvalenze già nel 2019 e che, comunque, il servizio non subirà cambiamenti. Fonti non ufficiali parlano di un guadagno di almeno 70 milioni di euro per la società controllata dalla Onorato Armatori Srl (il cui 89 per cento è detenuto dall'armatore Vincenzo Onorato e l'11 per cento dall'anziana madre dello stesso);

appare chiaro che, se pure il servizio non subisse formali modificazioni per quel che riguarda l'orario e la frequenza, non indifferente sarà la diversa capacità di carico delle unità impiegate, che certamente si rifletterà sull'offerta di trasporto. Su questo punto le fonti ufficiali tacciono;

la *holding* ricordata controlla un gruppo, che, oltre a Moby, include aziende pubbliche privatizzate: la "good company" dell'ex statale Tirrenia e la Toremar ed ha al momento un indebitamento lordo pari ad oltre 700 milioni di euro, in buona parte garantito proprio dalla flotta Moby;

appare, quindi, a parere dell'interrogante molto preoccupante il fatto che la Moby SpA, decida di vendere due navi della sua flotta, che sono parte considerevole della garanzia del suo indebitamento.

Si tratta, sempre secondo l'interrogante, di una scelta difficile da comprendere, se non nell'ottica della necessità di una liquidità immediata per poter pagare una parte del debito ricordato; non si deve dimenticare, infatti, che tra i principali creditori vi è lo Stato italiano, che deve ancora incassare 180 milioni di euro per aver venduto al gruppo la "good company" della società pubblica Tirrenia;

nell'ottobre 2018, tra l'altro, era stato annunciato l'accordo di fusione tra Moby SpA e CIN (Compagnia italiana di navigazione), entrambe appartenenti al gruppo Onorato, accordo che è stato impugnato presso il Tribunale di Milano dalla gestione commissariale di Tirrenia, che si è opposta all'accordo di fusione proprio per il timore che la società risultante dall'unione di Moby e CIN non fosse in grado di offrire le garanzie patrimoniali necessarie per consentire la restituzione del credito ricordato, essendovi la possibilità, secondo i commissari Tirrenia, che la fusione tra le due società in un'unica entità, potesse portare i crediti vantati sugli *asset* esclusivamente di Tirrenia a trasformarsi in crediti sulla flotta della "nuova CIN" e quindi condivisi con i creditori della società Cin (su questa situazione l'interrogante aveva già presentato un atto di sindacato ispettivo, 4-01603, pubblicato il 29 aprile 2019), tuttora privo di riscontro;

le preoccupazioni che hanno portato i commissari ad impugnare l'atto di fusione, non possono che essere accresciute, ora, dall'inopinata decisione di cessione delle due navi della flotta, in cambio di due traghetti molto più vecchi;

va anche ricordato che Moby SpA riceve dallo Stato, tramite convenzione in scadenza il 18 luglio 2020 (e il cui rinnovo ha già avuto parere negativo nel marzo 2019 dalla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato) ogni anno 72 milioni di euro, a fronte di alcuni servizi per la continuità territoriale con le isole maggiori;

inoltre, da semplici comparazioni su prezzi di biglietti, risulta che i prezzi praticati dalla Moby siano superiori di più del 100 per cento rispetto a quella di altra compagnia, si badi, non sovvenzionata diversamente da quella di proprietà di Onorato. Non si tratta di cosa di poco conto, dato che il contributo statale concesso per assicurare servizi di continuità è ammesso, ma è comunque una distorsione del mercato, che non è libero, ma in regime di sovvenzione verso una sola compagnia di navigazione (quella che fa prezzi più alti), con evidente danno per il mercato stesso e le altre, ingiustamente penalizzate,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo per evitare che si dia luogo ad una illecita proroga o rinnovo della citata Convenzione attualmente in vigore, e in scadenza il 18 luglio 2020;

quali iniziative concrete ed immediate intendano prendere, inoltre, per tutelare il credito che lo Stato vanta nei confronti della *holding* di proprietà di Onorato, fugando le preoccupazioni che sorgono per le ricordate operazioni di fusione e per la successiva cessione di beni aziendali della flotta Moby SpA;

quali iniziative di propria competenza, infine, intendano intraprendere per tutelare l'affidamento dei terzi nella solvibilità della compagnia sovvenzionata dallo Stato;

quali siano stati, per gli elementi di loro competenza, gli esiti e le eventuali ragioni del consenso alla eventuale fusione tra Moby e CIN, nei confronti della quale i commissari di Tirrenia hanno fatto opposizione davanti al Tribunale di Milano, dato che da molti mesi non risulta esserci nessuna notizia certa.

(3-01142)

[VITALI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'accademia di belle arti di Lecce negli ultimi anni ha subito le conseguenze dell'assenza di un vertice amministrativo stabile, con difficoltà gestionali da parte della direzione didattica;

nel settembre 2017, nonostante varie segnalazioni rivolte al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito a presunte irregolarità circa la procedura di elezione ed in merito ad alcuni incarichi sindacali ricoperti dal professor A. R., il Ministro *pro tempore* il 18 dicembre 2017 emetteva il decreto ufficiale di nomina a direttore dello stesso professor R.;



le segnalazioni concernevano principalmente la parentela fra il professor R. ed il presidente dell'accademia, professor F. D. F., nonché vari nominativi che dalla direzione avrebbero tratto vantaggio nelle graduatorie di istituto; circostanza che ha indotto il Ministero in data 25 settembre 2018 a chiedere al presidente di rassegnare le sue dimissioni;

nell'arco del 2018 sono stati pubblicati dei bandi che hanno portato poi a provvedimenti di revoca in autotutela per procedure "improprie", con altrettanto improprie assegnazioni di insegnamenti (episodi noti sia alla Procura della Repubblica di Lecce che al Ministero), una produzione artistica nonché vari provvedimenti assunti dal direttore senza la preventiva informazione del consiglio accademico;

si sono verificati due probabili "abusi" da parte del direttore R.: il primo per le elezioni per il rinnovo del consiglio accademico, allorché disattendendo il regolamento in vigore è stata concessa la possibilità di esprimere sei preferenze in luogo di una, nonché il voto per corrispondenza o differito. Vicende per le quali sono stati più volte richiesti chiarimenti al Ministero ed un candidato ha prodotto ricorso al TAR; il secondo inerente a bandi emessi nel mese di agosto 2018, la cui inefficacia, inefficienza ed anti economicità, già rilevate dal direttore della ragioneria, è stata confermata dalle procedure ministeriali già poste in essere per la formulazione delle graduatorie nazionali *ex lege* n. 205 del 2017: bandi che hanno prodotto numerosi ricorsi al TAR per la poca trasparenza;

prima di procedere con i bandi si sarebbe potuto accedere alle procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 ricercando le competenze interne, evitando esossime spese per i compensi ai commissari;

altro presunto "abuso" si è verificato per la procedura comparativa per l'insegnamento della lingua inglese, che ha visto un ricorso presentato dalla seconda classificata, vinto presso il TAR ed il Consiglio di Stato, con sentenze tuttavia completamente disattese dal direttore R.;

un'altra singolare vicenda riguarda le procedure comparative per la stipula dei contratti didattici ed in particolare la procedura di assegnazione della disciplina "Programmazione multimediale" ad un esponente del sindacato cui è iscritto anche il direttore, e con una commissione presieduta dal direttore stesso e commissari provenienti dall'università del Salento nella quale il candidato "vincitore" aveva lavorato in precedenza;

molti altri episodi, di notevole rilevanza, potrebbero essere menzionati per illustrare i comportamenti del direttore R. poco rispettosi delle regole e della democrazia interna all'accademia stessa. Il più recente riguarda la terna per la nomina del presidente, che ha visto esclusi concorrenti in possesso di *curricula* di grande peso e prestigio, a vantaggio di altri concorrenti privi di titoli di uguale importanza;

val la pena considerare che autonomia non significa discrezionalità massima a svantaggio del merito e del prestigio dell'accademia stessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda commissariare con immediatezza l'accademia di belle arti di Lecce, al fine di ripristinare un minimo di legalità, e se ritenga di doversi attivare, per quanto di competenza, per verificare se le circostanze descritte possano configurarsi come illeciti.

(3-01144)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE SIANO](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

con l'istituzione nel 2016 dell'Osservatorio nazionale per la verifica dell'assistenza sanitaria nelle isole minori, veniva posta dallo Stato particolare attenzione al tema del disagio sanitario delle isole minori in relazione ad una concreta assenza dell'attuazione del principio delle continuità territoriale terraferma-isole;

tra le funzioni attribuite all'Osservatorio rientra l'elaborazione dei dati concernenti specifici modelli gestionali sperimentali atti a garantire i Lea (livelli essenziali di assistenza) nelle piccole isole, oltre all'elaborazione di *report* sulle attività di competenza;

l'analisi del sistema sanitario regionale campano evidenzia l'esistenza e il perdurare di gravi disagi, in particolare per i servizi di emergenza urgenza territoriale, in cui versano i residenti-utenti delle isole di Ischia, Capri e Procida;

tale condizione palesa una ingiustificata disparità di trattamento e di svantaggio tra i residenti e i turisti

isolani rispetto ai cittadini della terraferma, in ordine al soddisfacimento e alla tutela del diritto alla salute;

al di là di un progetto sperimentale di teleconsulto sanitario a distanza, nessuna iniziativa è stata assunta per garantire agli isolani l'accesso goduto dai cittadini della terraferma a tutti i servizi sanitari regionali;

come rilevato all'esito di una specifica attività ispettiva della Commissione sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, allo stato nessuna procedura per il riconoscimento dello *status* di 'aree disagiate' per le isole di Ischia, Capri e Procida è stata avviata per il superamento delle menzionate problematiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto in premessa;

quali risultati siano stati conseguiti ad oggi dall'osservatorio;

se e quali iniziative normative e finanziarie si intendano intraprendere per il riconoscimento concreto, per le isole campane, dello *status* di aree disagiate, in modo da garantire ai relativi residenti e turisti le identiche possibilità di accesso ai servizi sanitari regionali, così come assicurate ai cittadini residenti sulla terraferma.

(4-02158)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che l'assessore all'istruzione del Veneto ha denunciato che in diversi istituti scolastici della Regione i dirigenti, in mancanza degli insegnanti di sostegno, inviterebbero le famiglie a tenere i propri figli disabili a casa;

il fenomeno non è circoscritto al Veneto: in tutta Italia, ci sarebbero oltre 60.000 posti in deroga, più almeno altri 10/15.000 di diritto, ma non assegnati per la mancanza di volontà ad immettere in ruolo e ad assumere gli specializzati;

il decreto legislativo n. 66 del 2017 sull'inclusione scolastica, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 18 del 2009, che introduce nel processo di inclusione scolastica il cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità, pur guardando con maggiore attenzione alle caratteristiche del singolo studente coinvolgendo, oltre allo studente, la famiglia le ASL e il personale scolastico nella gestione dell'apprendimento, avrebbe dovuto correggere una serie di disposizioni contestate sull'assegnazione delle ore di sostegno agli studenti disabili. Di fatto, la norma soffre della mancata stabilizzazione di un'ampia quota di insegnanti di sostegno, con "carosello" delle cattedre e discontinuità didattica,

si chiede di sapere quale iniziativa urgente il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio, in tempi brevi, alla inefficienza che colpisce duramente ragazzi fragili che hanno bisogno di maggiore assistenza e che ostacola il diritto alla piena partecipazione dell'alunno con disabilità al contesto scolastico, diritto che, come definitivamente chiarito dalla Sezione Unite della Cassazione con sentenza n. 25011 del 2014 "è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità".

(4-02159)

[BORGONZONI](#), [CAMPARI](#), [PISANI Pietro](#), [SAPONARA](#), [SIRI](#), [VALLARDI](#), [CORTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

la cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) è un insetto particolarmente infestante proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, che negli ultimi anni ha colpito molte regioni del nostro Paese, soprattutto del nord e che si sta però progressivamente diffondendo sul territorio nazionale;

questo insetto, non avendo antagonisti naturali ed essendo caratterizzato da una particolare velocità riproduttiva nonché di adattamento all'ambiente circostante, si sta rivelando un vero flagello e rappresenta un elevato livello di pericolosità per l'agricoltura italiana, in particolare per le colture frutticole;

gli interventi di lotta su scala globale sono ad oggi incentrati essenzialmente sull'utilizzo di prodotti

chimici, tramite principi attivi a largo spettro, che si sono però rivelati fundamentalmente inefficaci; per quanto riguardava l'utilizzo di antagonisti naturali provenienti dal territorio di origine della cimice, era stata già autorizzata all'introduzione, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, della specie ritenuta più efficace a livello mondiale, la cosiddetta Vespa Samurai (*Trissolcus japonicus*), per condurre i necessari studi, in particolare sull'impatto ambientale negli agrosistemi nazionali, mentre il CREA proseguiva le ricerche su tutti gli antagonisti naturali della cimice attivi sul territorio nazionale; la strategia più efficace è stata individuata negli interventi di lotta biologica classica, utilizzando antagonisti naturali della cimice marmorata asiatica provenienti dalla sua area di origine, poiché gli antagonisti autoctoni, già presenti in Italia, non si sono dimostrati in grado di contrastare in maniera significativa questo insetto;

l'introduzione di antagonisti naturali non autoctoni era tassativamente vietata dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (recepimento della direttiva "Habitat") il quale non prevedeva deroghe finalizzate alla lotta biologica, ma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019 questo articolo è stato modificato ed ora assume una rilevante importanza per la lotta alla Cimice asiatica, poiché prevede la possibilità di introdurre specie non autoctone come ad esempio la Vespa Samurai che, come detto, si sta rivelando utile per il controllo biologico della cimice;

per l'effettiva attuazione del provvedimento è necessario però attendere la definizione dei criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone attraverso un decreto, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

l'autorizzazione all'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere concessa per ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, in modo che non sia arrecato alcun danno agli *habitat* naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali; tale richiesta dovrà essere comunque supportata da uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli *habitat* naturali;

il 12 giugno 2019 il Senato della Repubblica ha approvato una risoluzione (DOC. XXIV n. 5-A), con la quale si impegna il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e ad accelerare le fasi dell'*iter* autorizzatorio anche alla luce delle ampie sperimentazioni condotte sulla Vespa samurai, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano emanare, appena possibile e con assoluta urgenza, e con quali specifiche tempistiche, il decreto ministeriale previsto dalla nuova stesura dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, dando così seguito agli impegni assunti nella risoluzione approvata dal Senato, vista anche la particolare articolazione e complessità della procedura autorizzatoria prevista che potrebbe comportare un eccessivo allungamento dei tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo.

se intendano attivarsi per accelerare il più possibile l'*iter* autorizzatorio, conseguente all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, per l'immissione della vespa samurai nei territori infestati dalla cimice asiatica.

(4-02160)

[ARRIGONI](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

da quanto riportato su "il Resto del Carlino" di Ancona del 12 settembre 2019, martedì 10 settembre 2019, l'Ufficio delle dogane di Ancona, con il supporto del Nucleo operativo ecologico Carabinieri di Ancona, ha sequestrato 27.000 chili di rifiuti RAEE stipati in un *container* al porto, per essere spediti in Camerun; risultano denunciate tre persone originarie di tale Paese africano;

già da un primo controllo eseguito attraverso lo *scanner* in dotazione all'Agenzia delle dogane è emersa la promiscuità del carico e la presenza di varie tipologie di rifiuto, prive di protezione o

imballo, accatastate alla rinfusa: numerosi televisori a schermo piatto di varie dimensioni, *monitor* a 'tubo catodico', veicoli agricoli, vecchi telefoni, *modem* e varie matasse di cavi elettrici, trasformatori, componenti meccaniche non meglio identificabili, forni a microonde, parti di motori di condizionatori d'aria, parti di ammortizzatori usati per veicoli, reti da letto, materassi, radio, compressori, idropulitrici, eccetera;

lo smaltimento illegale di RAEE in Paesi ove manca una regolamentazione per l'estrazione di materie prime dagli apparecchi elettrici ed elettronici, e quindi con costi estremamente bassi, è puntualmente denunciato per la rischiosità delle pratiche adottate su materiali tossici, altamente pericolose per l'ambiente e per la salute delle persone impiegate;

infatti, quando questi apparati sono smontati in modo rudimentale, rilasciano mercurio tossico, piombo e altri metalli pesanti, gas tossici e arsenico. Analisi effettuate in questi luoghi hanno trovato livelli tossici di arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo e zinco nell'acqua sotterranea e nell'aria, in quanto gli incendi in discarica sono molto frequenti; un caso emblematico è quello della discarica di Guiyu, in Cina;

dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si apprende che nel mese di febbraio 2019 un rapporto realizzato da "Greenpeace" e "Ban" (Basel Action Network), dal titolo "Buchi nell'economia circolare", documenta come da una parte l'Europa abbia il tasso di raccolta e riciclo dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) più alto del mondo, il 35 per cento, ma d'altra parte, 350.000 tonnellate all'anno di questi rifiuti vengano esportati illegalmente, soprattutto in Africa e in Asia,

si chiede di sapere indipendentemente dalle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica, se il Ministro sia al corrente della vicenda della spedizione del porto di Ancona di cui in premessa e quali siano le azioni e i provvedimenti che abbia adottato o intenda adottare per abbattere il fenomeno dello smaltimento illecito dei RAEE attraverso spedizioni all'estero.

(4-02161)

[ORTOLANI](#), [LEONE](#), [PRESUTTO](#), [CORRADO](#), [TRENTACOSTE](#), [ANASTASI](#), [PAVANELLI](#), [LA MURA](#), [ANGRISANI](#), [GAUDIANO](#), [ABATE](#), [RUSSO](#), [PIARULLI](#), [MARINELLO](#), [DRAGO](#), [CAMPAGNA](#), [ACCOTO](#), [D'ANGELO](#), [DONNO](#), [FERRARA](#), [MAUTONE](#), [LANNUTTI](#), [MATRISCIANO](#), [LOREFICE](#), [ROMANO](#), [GIANNUZZI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

secondo l'ultimo censimento, nel Principato di Monaco (il cui territorio misura appena 2 chilometri quadrati circa) il numero di residenti ha ormai raggiunto quota 40.000 (ed è destinato a crescere), sicché nel 2013, non essendo più sufficiente la costruzione di nuovi grattacieli, il Governo del Principato ha reso nota la volontà di ampliare verso il mare la costa dello Stato, dando vita a un nuovo quartiere che prenderà il nome di «Portier Cove»;

alla dichiarazione del Governo ha fatto seguito un bando di gara pubblico, che ha dato esito, secondo quanto s'è appreso dalle cronache giornalistiche, all'aggiudicazione dell'appalto da parte del gruppo S.A.M. Anse du Portier/Bouygues Travaux Publics, il quale, supportato da ingenti capitali privati, ha affidato il progetto allo studio parigino «Valode et Pistre» che, a sua volta, si è rivolto agli architetti Renzo Piano, Denis Valode e Alexandre Giraldi, nonché al paesaggista Michel Desvignes;

secondo il progetto, il «Portier Cove» poggerebbe su 18 cassoni trapezoidali in cemento armato che reggerebbero in successione l'infrastruttura marina, la quale estenderà di diversi ettari ("rubandoli" al mare) la superficie abitabile dello Stato, ospitando, tra le altre cose, residenze di lusso, un porticciolo e un parco;

considerato che secondo quanto risulta agli interroganti:

ben 700.000 metri cubici della sabbia necessaria alla realizzazione del progetto dovrebbero arrivare dalla Sicilia e, in modo particolare, dal deposito in concessione alla società Arenaria (SECI Real Estate, gruppo industriale Maccaferri), l'unica società dell'intero Mediterraneo ad aver ottenuto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per il deposito situato nel mare Adriatico) e dalla Regione Siciliana (per il deposito situato nel mar Tirreno), concessioni pubbliche per l'utilizzo di sabbie relitte; alcune recenti cronache giornalistiche riportano che il prelievo delle sabbie (previsto per l'anno 2019)

dal deposito situato nel mar Tirreno sarebbe stato bloccato dal Presidente della Regione Sicilia, il quale ha ritenuto che la sottrazione di un così ingente quantitativo di materiali comprometterebbe l'ecosistema marino locale;

altre qualificate cronache giornalistiche riportano che, a causa dei mutamenti climatici in corso sul nostro pianeta, ogni anno spariscono in Sicilia 5 chilometri quadrati circa di litorale (al punto che, secondo un'analisi condotta due anni fa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 14 per cento della costa siciliana è a rischio d'erosione) e che quindi, a maggior ragione, l'idea di prelevare 700.000 metri cubi di sabbia appare gravemente rischiosa per la tutela dell'ambiente e del territorio, così come pericoloso appare il progetto di estendere la superficie abitabile del Principato di Montecarlo, visto il probabile conseguente effetto di innalzamento del livello del mar Mediterraneo e, dunque, di ulteriore erosione delle coste;

la Repubblica italiana ha l'obbligo di tutelare il paesaggio della nazione (articolo 9 della Costituzione), e lo Stato ha, al netto delle competenze specifiche delle Regioni a statuto speciale, competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione),

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno condotto il Governo italiano ad aver acconsentito, con concessioni pubbliche, all'utilizzo a scopi lucrativi di sabbie relitte del Mediterraneo da parte di soggetti privati e, di conseguenza, quali siano, precisamente, il contenuto e i limiti delle concessioni (ivi compresa quella rilasciata dalla Regione Siciliana) delle quali la società Arenaria dispone;

chi, per quali ragioni e in virtù di quali poteri abbia autorizzato il prelievo di sabbie relitte italiane allo scopo di consentire la costruzione di un quartiere di lusso presso il Principato di Monaco;

se e in quale modo si intenda, da un lato, intervenire nella questione esposta, al fine di adempiere agli obblighi imposti dai citati articoli della Costituzione e, dall'altro, provvedere affinché, nell'attuale periodo di eccezionali mutamenti climatici, così ingenti prelievi di sabbie relitte siano in futuro impediti.

(4-02162)

[PERGREFFI](#), [BAGNAI](#), [MONTANI](#), [SAVIANE](#), [SIRI](#), [CAMPARI](#), [BRIZIARELLI](#), [FAGGI](#), [CORTI](#)  
- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito (causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel) che nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla citata direttiva;

interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 79/2009, ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia *ex tunc*, in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;

considerato che:

fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26/09/2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;

l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed implica l'introduzione dell'aliquota IVA del 22 per cento sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;

dal 2014 sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'Iva è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli e il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi rispetto alla questione descritta;

se non ritenga opportuno escludere che il nuovo regime di imponibilità si applichi retroattivamente, nonché valutare l'introduzione di un nuovo regime di esenzione o ad IVA agevolata, purché conforme ai rilievi sollevati della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(4-02163)

[CAMPARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: circa trent'anni fa, "l'Unità", giornale dell'ex Partito comunista italiano, fondato da Antonio Gramsci, ha contratto un debito di 81,6 milioni di euro nei confronti di diverse banche: Intesa San Paolo, Unicredit, Bnl e Banco Bpm; nel dettaglio Intesa vanta crediti per un ammontare di 35 milioni di euro, Unicredit di 22 milioni, Bpm di 14,7 milioni e Bnl di 14 milioni di euro;

in questi giorni il Tribunale di Roma ha respinto tre ricorsi avanzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura di Stato, per opporsi ai decreti ingiuntivi degli stessi istituti relativi al rimborso dei crediti, stante l'esistenza di una garanzia dello Stato, prevista dalla legge 11 luglio del 1998 n. 224, varata dal Governo *pro tempore* Prodi che trasferisce la garanzia posta dallo Stato su debiti dei quotidiani di partito «anche a soggetti diversi dalle editrici concessionarie», introducendo così la garanzia statale sui debiti dei giornali di partito;

il giudice Alfredo Maria Sacco del Tribunale di Roma ha autorizzato l'azione contro i debitori e nel provvedimento ha scritto di "riconoscere alla Presidenza del Consiglio il diritto di rilievo e/o regresso", condannando però il legale *pro tempore* dell'Associazione Democratici di Sinistra, chiamata in causa con contumace a rimborsare Palazzo Chigi "da ogni effetto patrimonialmente pregiudizievole conseguente alla presente decisione";

di conseguenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a rimborsare le banche, ma può rivalersi su Democratici di Sinistra ovvero l'associazione, fondatrice poi nel 2007 insieme alla Margherita del Partito democratico, che dal 1988 si è accollata l'esposizione contratta dal quotidiano, si chiede di sapere se la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda effettivamente rivalersi sul Partito democratico per i rimborsi erogati alle banche creditrici, al fine di evitare che debiti contratti dal giornale "l'Unità" ricadano sull'intera collettività.

(4-02164)

[PAROLI](#), [GALLONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 11 settembre 2018, è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-00518 con il quale si poneva all'attenzione la necessità di rendere chiarezza sui criteri specifici riguardanti l'istituto dell'*end of waste* (cessazione della qualifica di rifiuto). Nella risposta fornita dal sottosegretario Gava il 13 dicembre 2018, presso la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato, si faceva presente che si stava lavorando "alla predisposizione di un intervento normativo per disciplinare le modalità attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto 'caso per caso'";

il 15 maggio 2019, il Ministro ha emanato il primo decreto "*end of waste*" per riciclare i pannolini: un passo importante per lo sviluppo dell'economia circolare, ma non sufficiente per ridare slancio ad un settore che abbraccia molteplici ambiti;

l'obiettivo principale dell'istituto dell'*end of waste* è quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare, la quale ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. Nel contesto dell'economia circolare, l'istituto deve trovare massima diffusione poiché rappresenta una misura concreta per realizzare, secondo i principi del diritto europeo, la "società del riciclo e recupero";

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto assume importanza centrale;

nel nostro Paese vi sono molti settori produttivi che beneficerebbero di un'efficace e puntuale

normativa che regolamenti finalmente la "qualifica di fine rifiuto" ossia il momento in cui un rifiuto cessa di essere tale, e che consenta che un residuo di lavorazione sia gestibile come sottoprodotto; la normativa attuale è poco chiara e lascia spazio a varie interpretazioni, e l'imprenditore corre quindi il rischio di essere accusato di traffico illecito di rifiuti; va infine ricordato che la raccolta differenziata sul tessile sarà obbligatoria nel 2024 (come da direttiva quadro sui rifiuti 2018/851/UE approvata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore nel 2018);

l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 32 del 2019, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, ha novellato il comma 3 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2016, prevedendo una disciplina transitoria dei criteri per la cessazione di rifiuto, in attesa di quelli definitivi, con la conseguenza di peggiorare il quadro normativo e vincolare le Regioni ad adeguarsi ad una norma ormai obsoleta come quella del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (cosiddetto decreto Ronchi) ormai superato da nuove discipline in sede europea e soprattutto da un progresso tecnologico che ha radicalmente cambiato il sistema dello smaltimento dei rifiuti; in questo quadro le Regioni non solo non potranno rilasciare nuove autorizzazioni, ma nella maggior parte dei casi saranno costrette a revocare quelle già in essere con ricadute negative in termini economici e di inquinamento;

da fonti di stampa, si apprende che la situazione è molto critica. Solo nella provincia di Brescia le aziende penalizzate dalla necessaria revisione delle concessioni oggi sarebbero 120;

le conseguenze ambientali che il territorio lombardo potrebbe subire sarebbero molto gravi in quanto rischierebbero di finire in discarica ulteriori 2,5 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti che oggi vengono recuperati, soprattutto nel campo edilizio;

la modifica sta destando forte preoccupazione tra gli imprenditori che paventano il rischio della graduale chiusura degli impianti, con conseguente perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo, con aumento di conferimento in discarica o inceneritori di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

ulteriore fonte inquietudine tra le aziende del settore riguarda il drastico rallentamento dello sviluppo e della ricerca di nuove tecnologie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'attuale situazione che stanno vivendo le aziende del settore, in particolare quelle del bresciano, una delle province più colpite dalla normativa vigente;

se non ritenga di valutare attentamente le gravi conseguenze ambientali che potrebbe subire il territorio lombardo che rischierebbe di conferire in discarica ulteriori 2,5 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti che oggi vengono recuperati, soprattutto nel campo edilizio;

se non ritenga di adoperarsi per quanto di sua competenza affinché, attraverso iniziative normative urgenti, siano definiti in modo chiaro e inequivocabile i criteri per l'applicazione uniforme a livello nazionale ed europeo dei processi per la cessazione della qualifica di rifiuto al fine di favorire lo sviluppo dell'economia circolare e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, agevolando al contempo l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

(4-02165)

[PERGREFFI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [CORTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dall'ultimo *report* elaborato dall'Ufficio per il programma di Governo, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, si evince che, alla data del 31 luglio 2019, gravano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ben 52 provvedimenti di attuazione di disposizioni legislativi ancora da adottare;

i 52 decreti attuativi di competenza del Ministero riguardano misure (previste in norma primaria) di assoluto rilievo nell'ambito dell'attività legislativa, tra cui spiccano (in ordine cronologico): 1) i decreti ministeriali attuativi delle norme in materia di navigazione interna (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114), con particolare riferimento per le disposizioni relative al certificato europeo

della navigazione interna; 2) tutti i provvedimenti inerenti agli interventi urgenti per la città di Genova (di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130), ed in particolare quelli relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali; 3) i provvedimenti per la realizzazione del sistema di biglietterie integrate nell'ambito del trasporto ferroviario di passeggeri (di cui al decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139); 4) tutti i provvedimenti da adottarsi in attuazione di specifiche disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), come quelle relative: all'assegnazione di risorse per le Città metropolitane, le Province e l'ANAS SpA, dal fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po; alla prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di parcheggio per disabili; all'esternalizzazione delle attività di revisione per i mezzi pesanti; alla rimodulazione della dotazione organica del Ministero per l'implementazione di specifici servizi; alla revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime; 5) i decreti ministeriali in materia di taxi, noleggio con conducente e autoservizi pubblici non di linea, alla luce della nuova disciplina in materia (di cui al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12); 6) tutti i provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nei recentissimi decreti "sblocca cantieri" (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) e "crescita" (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);

considerato che:

i termini temporali, ove previsti, per l'adozione di molti dei decreti sono ampiamente decorsi;

l'adozione di molti degli atti richiamati è condizione essenziale per la piena efficacia delle misure di volta in volta predisposte dal Parlamento o dal Governo;

ai provvedimenti in attesa di adozione si aggiunge lo *stock* di provvedimenti attuativi ereditato dai precedenti Governi,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda far fronte all'evidente "emergenza", derivata dalla "precedente gestione" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'attuazione dei provvedimenti di dettaglio prescritti dalla legislazione vigente;

quale sia lo stato di avanzamento di ciascun provvedimento attuativo e i relativi tempi di adozione.

(4-02166)

[VESCOVI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che nella Regione Toscana il batterio "New Delhi Metallo beta-lactamase" (Ndm), dal novembre 2018 ha provocato più di 700 contagiati, di cui 75 ammalati e 31 morti. Un'epidemia che la Regione Toscana ha sottaciuto per tre mesi, fino a quando il "Corriere Fiorentino" i primi di settembre non ha pubblicato la notizia. L'allarme lanciato dall'Ecdc, ovvero il Centro di prevenzione e controllo delle malattie, considerato, a livello europeo, massima autorità in fatto di epidemie, è arrivato agli uffici regionali toscani all'inizio di giugno 2019, ma è stato tenuto nascosto fino agli inizi di settembre;

non una parola di allarme è provenuta dal Presidente della Regione, così come dall'assessore alla Sanità, la quale in risposta ad una interrogazione comunale si è giustificata sostenendo che erano state adottate misure straordinarie per fronteggiare l'epidemia, ratificate con un atto del 26 luglio;

il batterio *killer* (40 per cento di tasso di mortalità) si trasmette per contatto, soprattutto negli ospedali: i più colpiti sono stati quelli della Asl Toscana nord-ovest, che comprende anche parte della costa, con un numero notevole di casi all'ospedale pisano di Cisanello, ben 31. Il batterio si annida nell'intestino, in cui può restare silente, nei casi di portatori sani, o da cui può invece colonizzare tutto il corpo, infettando il sangue, provocando la sepsi e quindi la morte per setticemia, e che predilige pazienti più fragili come gli immunodepressi;

la gravità dell'epidemia è tutta nella mancanza di un rimedio efficace e nel ritardo nel veicolare le informazioni, a cui ora non è più possibile porre rimedio; il ceppo è farmaco resistente e attualmente viene curato con un *cocktail* di otto farmaci, dei quali però non è certa l'efficacia;

la Regione ha cercato in 10 giorni di riempire il vuoto informativo che si era creato in tre mesi di



silenzio. *Maxi-screening* a tutti i ricoverati negli ospedali, *task force* di esperti, conferenze stampa, ma senza mai spiegare davvero l'assenza di informazioni dei tre lunghi mesi estivi, in cui si sono registrati altri 31 casi di contagio;

un ritardo clamoroso e pericoloso, considerati i flussi estivi della Toscana, per i quali lo stesso Ecde aveva espresso viva preoccupazione, in quanto il focolaio rischiava di essere portato fuori confine, dato che l'aerea colpita era un'importante destinazione turistica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per quanto di sua competenza, intervenire in merito al diritto dei cittadini ad essere informati tempestivamente sulla possibilità di contrarre un batterio potenzialmente mortale.

(4-02167)

[STEFANI](#), [CALDEROLI](#), [BORGHESI](#), [AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#), [RIVOLTA](#), [ZULIANI](#), [FERRERO](#), [LUNESU](#), [TOSATO](#), [FREGOLENT](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#) - *Ai Ministri per il Sud e per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.* - Premesso che:

come riportato da alcune agenzie di stampa, il Ministro *pro tempore* per il Sud, in carica nel Governo Conte I, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in relazione alla nascita del nuovo Governo presieduto dallo stesso Giuseppe Conte, commentando in particolare la sfera di competenze del Dipartimento per il Sud;

in dettaglio, il Ministro avrebbe suggerito una riprogrammazione dei fondi per il Sud e una riorganizzazione del Fondo per lo sviluppo e un monitoraggio costante della spesa, aggiungendo che si sarebbe scoperta l'esistenza di fondi nazionali del periodo 2000-2006 ancora fermi;

avrebbe, quindi, precisato che una Regione italiana ha in dotazione ben 180 milioni di euro mai spesi, destinati a dette finalità, senza dichiarare però di quale Regione si tratti;

considerato che:

non è in alcun modo ammissibile che una Regione mantenga bloccati 180 milioni di euro di fondi nazionali del periodo 2000-2006 senza spenderli;

i cittadini e gli amministratori hanno diritto di sapere quale sia l'ente in questione e quale sia la ragione del mancato impiego dei fondi,

si chiede di sapere:

se le dichiarazioni dell'ex Ministro per il Sud, richiamate in premessa, corrispondano al vero;

in caso affermativo, quale sia la Regione cui ci si riferisce nelle dichiarazioni e quali siano le ragioni del mancato impiego dei fondi;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per risolvere la questione richiamata in premessa.

(4-02168)

[IANNONE](#), [FAZZOLARI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel 2019 ricorre il decennale del sisma che il 6 aprile 2009 provocò 309 morti nella città de L'Aquila e nel suo territorio, migliaia di sfollati e ingenti danni in 56 comuni dell'Abruzzo;

in occasione di tale anniversario è stata autorizzata, con la legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 614, la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 per la "realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto";

il 17 gennaio 2019 il sindaco della città, Pierluigi Biondi, e al sottosegretario competente *pro tempore*, Gianluca Vacca, hanno sottoscritto un accordo per "l'organizzazione e l'attivazione delle iniziative del Decennale del sisma 2009";

il 15 maggio gli stessi attori hanno sottoscritto un nuovo accordo, in quanto il precedente non è stato vistato dalla Corte dei conti per assenza di copertura finanziaria, che ha previsto la sostituzione del teatro "Stabile" de L'Aquila con l'Istituzione sinfonica abruzzese (IBA) quale soggetto attuatore, reso esecutivo dalla Corte in data 10 giugno 2019;

tale accordo stabilisce: all'art. 2, comma 1: "la funzione di indirizzo politico strategico del Programma del Decennale è esercitata dal sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e dal sindaco dell'Aquila. Il presente accordo ne costituisce comune espressione finalizzata a definire e

mettere in atto, nel più breve tempo possibile, l'organizzazione concernente il Programma del Decennale e a promuovere e mettere in opera le iniziative che ne fanno parte"; all'art. 6: "è istituito il Comitato Operativo per il Decennale Sisma 2009, cui è attribuita la funzione di attuazione tecnica per la preparazione e l'attuazione del Programma del decennale, nonché il coordinamento tecnico-scientifico, la preparazione, l'impulso delle iniziative e degli interventi del programma, anche nella sua fase attuativa" e viene designato come coordinatore il dottor Giampiero Marchesi; all'art. 8 le risorse a titolarità del Ministero sono destinate al finanziamento delle iniziative "L'Aquila Città d'arte" (istituzione responsabile è il polo museale dell'Abruzzo) per un importo pari a 300.000 euro e "Festival internazionale degli incontri" (istituzione responsabile è il teatro Stabile) per un importo pari a 700.000 euro;

il 3 luglio è stato sottoscritto l'accordo tra il Comune, nella persona del segretario generale dottoressa Alessandra Macrì, e la Direzione generale dello spettacolo, nella persona del direttore generale dottor Onofrio Cutaia, per "la definizione delle modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse finalizzate alla realizzazione del Festival Internazionale degli Incontri nell'ambito delle iniziative per il Decennale del Sisma 2009" che stabilisce: all'art. 1, comma 2: "il programma è caratterizzato da attività di spettacolo dal vivo da realizzare tra maggio e dicembre 2019, promosse dal Comune dell'Aquila e aventi come soggetto attuatore l'Istituzione Sinfonica Abruzzese" e all'art. 3, comma 2: "il Comune curerà tutte le attività di carattere amministrativo, organizzativo e contabile, il monitoraggio dello svolgimento del progetto realizzato dal soggetto attuatore e garantirà la conclusione delle attività entro il 31 dicembre 2019";

il 5 marzo, con rettifica del 20 marzo, il soggetto attuatore ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse per la nomina del direttore artistico del *festival* e il 1° aprile si è provveduto alla nomina della dottoressa Silvia Barbagallo;

il 19 giugno l'ISA ha conferito l'incarico alla dottoressa Silvia Barbagallo, dal quale risulta: all'art. 1 l'ISA "affida alla sig.ra Silvia Barbagallo, che accetta, la Direzione Artistica del Festival Internazionale degli Incontri che si svolgerà in L'Aquila e zone limitrofe in occasione del decennale del terremoto dell'Aquila del 2009 dal ... al 31.12.2019"; all'art. 2 "il direttore artistico è responsabile della programmazione del Festival nel rispetto delle linee guida stabilite nel progetto redatto dalla dott.ssa Annalisa De Simone"; all'art. 4 "l'Isa verserà al direttore artistico la somma di € 45.000,00 e il compenso sarà così liquidato: a) quanto a 10.000,00 entro gg. 5 dalla sottoscrizione del presente contratto e b) quanto a € 12.500 all'esito dell'approvazione del programma del Festival da parte del C.d.A ISA e del Comitato";

in data 30 luglio 2019 il direttore artistico ha trasmesso la bozza di programma e il comitato operativo per il decennale, con verbale n. 03, raccomanda: "di procedere nel più breve tempo possibile al completamento del programma in modo che assicuri la certezza definitiva sulla sua configurazione finale; di prevedere, in questo quadro alla definizione con Isa, dell'apporto al programma delle istituzioni culturali aquilane sia attraverso eventi autonomi sia attraverso iniziative di accompagnamento agli eventi già in programmazione; di prevedere, sempre nel completamento del programma, una partecipazione che assicuri il più ampio pluralismo".

il 30 agosto al sindaco è stata inoltrata dall'ISA una *e-mail* della dottoressa Barbagallo che inviava "una bozza di programma con incastri del tutto ipotetici nei luoghi a disposizione. Gli approfondimenti possono arrivare solo se verranno confermati gli spazi con relative dotazioni";

si sottolineano le seguenti inadempienze: 1) la direttrice artistica ha consegnato il programma in data 31 luglio 2019 al solo comitato, non consentendone l'approvazione anche al consiglio di amministrazione dell'ISA (art. 4, punto b, del contratto di incarico) e il medesimo ha approvato il bilancio di previsione di massima del *festival* in data 29 luglio 2019 senza approvazione del programma; 2) in data 9 settembre 2019 la dottoressa Barbagallo consegnava all'ISA un programma rivisto e corretto, senza dettagliare i *cachet* e gli impegni di spesa assunti dalla direzione artistica nei confronti dei partecipanti al *festival* e indicando luoghi per i quali la stessa non aveva provveduto a presentare agli enti competenti la richiesta di utilizzo degli spazi; 3) la direttrice artistica ha presentato (non rispettando quanto disposto dall'art. 4, punto b), fattura per la seconda *tranche* del suo compenso

in data 9 settembre 2019, e non dopo l'approvazione del programma da parte del consiglio di amministrazione ISA e del comitato; 4) il programma (presentato nelle date 31 luglio, 29 agosto e 9 settembre) non ha corrispondenza con le indicazioni contenute nelle linee guida stabilite nel progetto redatto dalla dottoressa Annalisa De Simone, così come esplicitamente indicato all'art. 2 del conferimento dell'incarico di direttore artistico, in quanto non sono dati i dettagli degli aspetti organizzativi e logistici e soprattutto del coinvolgimento di istituzioni culturali aquilane, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di favorire il pieno svolgimento delle attività culturali volte a commemorare il decennale del sisma del 2009, procedendo a un nuovo accordo, fatti salvi gli impegni già presi e ritenuti vincolanti, affinché la città de L'Aquila non perda l'opportunità di utilizzare risorse per il territorio.

(4-02169)

**MALLEGNI** - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza attraverso un esposto della signora Giuseppina Recetano, direttore amministrativo dell'Accademia delle belle arti di Carrara, di una preoccupante anomalia nella gestione di alcuni iscritti ai corsi *Summer School* durante l'attuale anno accademico;

la nota, datata 11 settembre 2019 (prot.n. 3604/CO1/CO4/B23) si evince come in data 29 agosto 2019 la direttrice riceveva da tale E. K. una *mail* in cui venivano comunicati due bonifici sul cosiddetta dell'Accademia per complessivi euro 21.000 per l'iscrizione di alcuni studenti ai corsi *Summer School* della stessa;

la Recetano, in qualità di direttore amministrativo, informava tempestivamente il direttore dell'Accademia professor Luciano Massari per metterlo al corrente dell'anomala procedura seguita, in quanto non c'è nessuna norma che preveda che un privato possa riscuotere soldi a nome dell'Accademia, soprattutto per l'iscrizione a corsi;

venivano inoltre chieste informazioni sulla persona di E. K. e sembrerebbe che il direttore abbia risposto a tali domande dichiarando che trattasi "del responsabile di un'associazione denominata Via della Seta che si occupa di accoglienza";

tale procedura, seppur eseguita da un'associazione senza fini di lucro, non può in nessun modo ritenersi regolare, in quanto tale E. K. non ha alcuna abilitazione e incarico ad incassare a nome dell'Accademia quote di iscrizioni di alcun tipo da parte di studenti o altri soggetti pubblici o privati;

questa anomala procedura sembrerebbe essere stata confermata da uno studente dell'Accademia di nazionalità cinese recatosi qualche giorno dopo i predetti bonifici presso la direzione amministrativa della stessa, per chiedere informazioni sul suo non richiesto collocamento presso il corso di scultura;

dal racconto dello studente e da alcune *mail* in possesso dello stesso e di cui la direttrice amministrativa ha preso visione, sembrerebbe emergere un preoccupante giro di soldi che coinvolgerebbe il K. a danno oltre che dell'Accademia, di alcune decine di studenti cinesi, i quali avrebbero versato all'intermediario somme di denaro molto più elevate di quelle dichiarate;

risulterebbe inoltre che il K. fosse in possesso delle *mail* personali di molti studenti che sono dati sensibili trasmessi all'Accademia (ente pubblico per attività istituzionale) dall' Ambasciata italiana in Cina;

agli atti dell'Accademia risulta protocollata una nota del 30 gennaio 2019 (prot.N.514 A08) denominata "Memorandum di cooperazione tra l'accademia e l'associazione via della Seta", che non può in nessun modo avere effetti giuridici, in quanto nella normativa degli enti pubblici il termine "memorandum" non è contemplato e si prevede soltanto l'istituto delle convenzioni, che comunque sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione;

tale atto, sottoscritto dal K. e dal direttore dell'Accademia Luciano Massari, sembrerebbe inoltre disciplinare corsi, come quello sulla lingua italiana, che non fanno assolutamente parte delle prerogative dell'Accademia e che non potrebbero in alcun modo essere espletate dalla stessa in quanto non abilitata;

sarebbe opportuno inoltre valutare attentamente l'operato del professor Luciano Massari in qualità di

direttore dell'accademia di Belle arti di Carrara, facendo emergere eventuali responsabilità nella gestione della vicenda;

tale illecito comportamento oltre a causare un danno patrimoniale agli studenti e all'Accademia, che non può in nessun caso e fino a quando la situazione non sarà chiarita incassare e utilizzare le risorse economiche a lei arrivate per fare i relativi pagamenti ai docenti e al personale, viola palesemente le norme sulla *privacy* e l'onorabilità dell'Accademia attenutasi negli anni in modo attento e scrupoloso all'ordinamento giuridico e alle relative norme riguardanti la stesura dei bilanci e la loro pubblicità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intendano assumere per accertare ogni responsabilità di quanto accaduto;

quali provvedimenti ispettivi intendano assumere, ognuno per le proprie competenze, per verificare che le procedure di trasmissione dei dati sensibili, di gestione del bilancio e di rendicontazione degli atti siano stati eseguiti correttamente.

(4-02170)

[BRIZIARELLI](#), [PERGREFFI](#), [CAMPARI](#), [FAGGI](#), [CORTI](#), [RUFA](#), [BOSSI Simone](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la legge 1° ottobre 2018, n. 117, ha modificato l'art. 172 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285) introducendo l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore a quattro anni trasportati sugli autoveicoli (cosiddetti "sistemi anti-abbandono");

la citata legge n. 117 del 2018 ha demandato la definizione delle specifiche tecnico-costruttive e funzionali del predetto dispositivo di allarme ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

la legge ha disposto, per il citato obbligo, un'efficacia in ogni caso decorrente dal 1° luglio 2019;

il Ministero dei trasporti ha completato la redazione del predetto decreto attuativo il 21 gennaio 2019 e lo ha trasmesso, in ottemperanza alla direttiva (UE) 2015/1535, all'ufficio Tris (sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche) della Commissione europea, perché ne valutasse la compatibilità del testo con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno;

l'ufficio Tris della Commissione europea ha reso un parere negativo sul decreto attuativo sottoposto all'esame, perché incompleto;

il Ministero dei trasporti, dopo molti mesi rispetto alla trasmissione del parere da parte della Commissione europea, ha provveduto alla riscrittura del decreto attuativo, così incontrando il favore dell'ufficio Tris lo scorso 26 luglio 2019;

il testo del decreto è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il consueto controllo di legittimità;

considerato che:

rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge approvate dal Parlamento sono ampiamente decorsi i termini di attuazione ed entrata in vigore;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha colpevolmente tardato nella riscrittura del decreto attuativo, dopo la prima bocciatura ricevuta in sede europea;

ritenuta imprescindibile l'entrata in vigore dell'obbligo dei sistemi anti-abbandono, per tutelare i bambini e neonati ed evitare il verificarsi di tragici episodi che possano portare alla loro morte, come da ultimo successo a Catania lo scorso 19 settembre 2019,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo disponga di maggiori informazioni circa il contenuto e lo stato di avanzamento delle disposizioni attuative dell'obbligo di utilizzare i cosiddetti "sistemi anti-abbandono", nonché come intenda adoperarsi perché tale obbligo sia immediatamente efficace.

(4-02171)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la testata giornalistica "il Fatto Quotidiano" del 13 e del 21 settembre 2019 riporta la notizia del finanziamento, da parte dell'INAIL, in favore dell'università "Sapienza" di Roma, per circa 2 milioni di euro per la creazione di un posto di professore ordinario di Medicina del lavoro;

a quanto risulta, alla procedura concorsuale per la copertura del posto, attivata da organi universitari incompetenti, avrebbe partecipato il dottor Sergio Iavicoli, direttore di un dipartimento INAIL. Inoltre, alcuni fra i commissari d'esame avrebbero ricevuto finanziamenti da parte dell'INAIL; tali fatti sono stati censurati con ricorso al TAR Lazio presentato dal professor Serafino Ricci, iscritto al n. 9813/19 R.G.;

la vicenda evidenzia una grave situazione di conflitto di interessi, che, purtroppo, caratterizza ormai ampi settori della vita istituzionale italiana, violando la fondamentale disposizione dell'art. 97 della Costituzione che sancisce il principio di imparzialità, architrave dell'ordinamento pubblicistico italiano,

si chiede di conoscere quali iniziative e misure il Ministro in indirizzo intenda promuovere ed assumere ai fini del ripristino dell'ordine giuridico violato disapplicando una fondamentale disposizione della Carta costituzionale, qual è appunto l'art. 97.

(4-02172)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

è in corso di predisposizione, da parte del Governo, il decreto-legge recante "*Misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'economia verde*". Il testo, annunciato nei giorni scorsi dal Ministro dell'ambiente, sarebbe dovuto approdare venerdì 20 settembre 2019 in Consiglio dei ministri per un pre-esame, ma pare che la presentazione sia slittata;

il provvedimento, nella bozza, è composto da 14 articoli dedicati a contrastare l'inquinamento ed a tutelare l'ambiente, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema del citato decreto. La proposta avrebbe come obiettivo quello di mettere in campo una serie di azioni "positive, concrete" e "destinate a coinvolgere amministrazioni a più livelli, esperti e cittadini" per dare concretezza al "*Green New Deal*" del nuovo programma di Governo;

considerato che:

le misure riportate nel decreto clima andrebbero direttamente a colpire i settori ritenuti più vulnerabili e connessi ai cambiamenti climatici, ossia agricoltura, biodiversità, edilizia ed infrastrutture, energia, salute, acqua, suolo e trasporti;

l'articolo 6 della bozza del provvedimento in argomento prevede, infatti, la "Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi" e al comma 1 stabilisce che: "A partire dall'anno 2020, le spese fiscali dannose per l'ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040";

i tagli ai sussidi fiscali ambientalmente dannosi colpirebbero inevitabilmente l'agricoltura, la pesca e l'autotrasporto: il carburante agricolo e per autotrazione, infatti, gode di un regime vantaggioso e, come si legge nell'articolo 6, vi è una riduzione degli incentivi del 10 per cento a partire dal prossimo anno, fino a un progressivo annullamento entro il 2040;

il gasolio è l'unico carburante utilizzabile, al momento, per i trattori, i motopescherecci, eccetera e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative, a favore delle quali dovrebbe, invece, essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione per i mezzi agricoli. L'approvazione di questa disposizione comporterebbe un aumento delle tasse per le imprese italiane che, invece, grazie al loro lavoro continuano a presidiare territori altrimenti già abbandonati;

aumentare le tasse sui carburanti agricoli, oggi, sarebbe un vero paradosso. Prima di tutto i prezzi di mercato pagati per i prodotti consentono a malapena, quando va bene, di ottenere un reddito e quindi le aziende non potrebbero rinnovare, in massa, il parco macchine aziendale, sostituendo i mezzi datati con quelli a minori emissioni. Inoltre non ci sono in commercio molti mezzi ecologici per le lavorazioni agricole più comuni o sono ancora dei prototipi, come i trattori a biometano;

inoltre, è impossibile chiedere alle aziende di immettere sul mercato prodotti a residuo zero, coltivando praticamente senza l'utilizzo della chimica, peraltro vietando l'uso di molecole efficaci contro

patologie fitosanitarie aggressive, e di salvaguardare, al contempo, l'ambiente. Sarebbe certamente ciò che ci si auspica, ma coltivare grandi estensioni in questo modo vuol dire un utilizzo maggiore dei mezzi meccanici e dunque di gasolio, perché se non si utilizza la chimica qualcosa le aziende devono pur fare, ad esempio, per diserbare. Quindi, in sostanza, si chiedono prodotti sostenibili o biologici per il bene dei consumatori, ma per produrli si utilizza più gasolio a discapito degli operatori e dell'ambiente. E questa non sembra sostenibilità;

l'interrogante non ha dubbi sull'importanza di salvaguardare il territorio, l'aria che respiriamo, la nostra salute e quella dei nostri figli (si vedano le numerose proposte presentate), ma non è l'aumento delle tasse sui carburanti che disincentiverà l'uso dei mezzi agricoli e tantomeno risolverà i problemi delle emissioni. La tutela ambientale va fatta bene seguendo un piano organico, nel quale le aziende agricole possono svolgere un ruolo essenziale di salvaguardia, magari sostenute da forti incentivi per l'acquisto di mezzi più ecologici;

insomma, l'aumento dei costi del carburante costringerebbero semplicemente molti agricoltori a chiudere la propria attività con un devastante impatto ambientale, soprattutto nelle aree interne più difficili. Il risultato sarebbe solo la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento alimentare, con un enorme costo ambientale legato all'aumento dei trasporti inquinanti su gomma dall'estero;

con tale misura verrebbero, inoltre, contraddetti gli obiettivi definiti nel programma di Governo e si farebbe perdere competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi europei la cui agricoltura è altamente sovvenzionata, in particolar modo per il gasolio agricolo. Se la PAC, unica politica a fondamento UE, deve servire a colmare il divario dei costi di produzione, la misura che si sta determinando risulta in netto contrasto con tali principi e pertanto inapplicabile;

non sembra ragionevole varare una simile disposizione quando la nostra agricoltura è la più *green* d'Europa, visto che vanta innumerevoli prodotti Dop, Igp, Docg e Doc ed ha migliaia di ettari di terreno coltivati con metodo biologico;

la rimodulazione degli sgravi sul gasolio agricolo non può essere una delle priorità; essa penalizzerebbe le imprese più deboli, quelle piccole e medie dei territori più difficili come, per esempio, quelli di montagna e collina, oltre che quelli del Mezzogiorno d'Italia. Il tutto senza contare che spesso i costi di produzione agricola non sono coperti dai ricavi, proprio per l'energia ad alto prezzo ed il costo del lavoro. Toccare gli incentivi sul gasolio porterebbe un aumento del prezzo del cibo ed un incremento dei sistemi di sfruttamento del mondo agricolo come, per esempio, il caporalato. Aumenterebbe la concorrenza sleale e i nostri mercati subirebbero l'invasione di prodotti importati da parte dei Paesi sovvenzionati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di modificare la disposizione di cui all'articolo 6 della bozza del decreto-legge su clima e ambiente, visto che il punto non è quello di fare cassa, bensì quello di disincentivare l'utilizzo del gasolio (inquinante) rispetto ai carburanti alternativi, cercando soluzioni condivise con i produttori agricoli, per consentire al settore di non essere schiacciato da ulteriori accise, anche se progressive e valutando l'opportunità di prevedere una gradualità legata all'effettiva disponibilità di soluzioni alternative, soprattutto con riferimento alla meccanizzazione agricola;

se non siano del parere che occorra tutelare non solo l'ambiente ma anche gli agricoltori ed i pescatori ritenuti da sempre custodi dei beni comuni, come acqua, aria, terra e paesaggio, un ruolo purtroppo non riconosciuto, ma importante.

(4-02173)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):  
3-01145 della senatrice Montevecchi ed altre, su interventi di manutenzione presso il borgo di Castello di Serravalle (Bologna).

